

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento Seminario Giuridico

DOTTORATO DI RICERCA
IN TEORIA E PRASSI DELLA REGOLAZIONE SOCIALE
NELL'UNIONE EUROPEA

Oriana Calvo

LO STATO
E IL GOVERNO DEL RAPPORTO DI LAVORO:
IL COLLEGIO DI PROBIVIRI (1893-1926)

Tesi di dottorato

Coordinatore
Chiar.mo Prof. Antonio Lo Faro

Tutor
Chiar.mo Prof. Sebastiano Bruno Caruso
Chiar.mo Prof. Giuseppe Speciale

XXV CICLO

Introduzione

Il mio interesse per la magistratura probivirale è nato dalla lettura dell'articolo di Lessona sulla Rivista di diritto commerciale del 1903.

L'istituto dei collegi di probiviri per l'industria ha rivestito un ruolo peculiare nella storia del diritto del lavoro e nella costruzione delle fondamenta della disciplina. Quella 'piccola giurisdizione' non è stata soltanto ciò che appariva, una sorta di giudice conciliatore in seno alla giurisdizione ordinaria, ma ha avuto legami complessi anche con gli altri formanti dottrinale e legislativo¹.

Ho scartato l'approccio comparatista, come anche quello squisitamente processualista, e ho concentrato l'indagine sulle fasi e sulle vicende che hanno scandito la costituzione, i successivi sviluppi e il concreto funzionamento dei collegi.

Per le decisioni, ho utilizzato l'opera di Redenti per orientarmi nella ricerca e nello studio dei casi. Strumento prezioso è stato il *Monitore dei Tribunali*, rivista di giurisprudenza etichettata come organo portavoce dei probiviri, nella quale erano pubblicate non solo le massime, ma anche le decisioni per intero. Dalla lettura delle sentenze nascevano nuovi spunti: da un canto gli istituti di diritto sostanziale, e i problemi giuridici che connotavano le singole controversie; dall'altro le questioni attinenti alla collocazione stessa dei collegi di probiviri all'interno dello Stato liberale caratterizzato dalla separazione delle funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria. Già a primo acchito, infatti, sembrava riduttivo affermare che i probiviri fossero un mero organo giurisdizionale, soprattutto quando risolvevano le controversie secondo equità. E siffatta circostanza risaltava immediatamente dalla lettura delle decisioni.

Dal raffronto tra le massime redentiane e quelle redatte dal *Monitore dei tribunali*, relativamente ai casi riportati da entrambi, emergevano talvolta differenze, determinate da una diversa valutazione del rilievo degli aspetti caratterizzanti il caso. Al centro dei casi i nuovi istituti del diritto del lavoro, in cui possono leggersi continuità e fratture rispetto alle origini "civilistiche".

¹ Mi sia permesso citare la teoria dei formanti elaborata da Rodolfo Sacco, nell'ambito degli studi di diritto comparato.

**Il collegio di probiviri (l. 15 giugno 1893 n. 295).
L'itinerario di una magistratura industriale speciale**

1. I probiviri e lo sciopero. La legge istitutiva dei collegi di probiviri come legge sociale

“Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, collegi di probiviri per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgono fra gl'imprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo”.

Così l'art. 1 della legge 15 giugno 1893 n. 295 introduceva nell'ordinamento italiano l'istituto dei probiviri industriali, con competenze attribuzioni e funzioni che in parte tradivano l'originario presupposto eziologico. La nascita di questa “magistratura industriale speciale”² pose problemi di giustificazione scientifica e di inquadramento dogmatico sia nell'ordinamento italiano, caratterizzato dall'unitarietà della giurisdizione, sia nel raffronto con gli altri ordinamenti europei.

Nei disegni di legge anteriori all'emanazione della legge, infatti, gli istituendi collegi di probiviri dovevano svolgere una funzione prettamente conciliativa, volta a dirimere le “male intelligenze” o le “esasperazioni momentanee” che – si riteneva – fossero la causa dei conflitti tra operai e industriali³. Soprattutto nascevano con lo scopo di prevenire quegli scioperi e quei conflitti collettivi che affliggevano l'Italia (così come gli altri Paesi industrializzati) e che erano fonte di un'interruzione della produzione con conseguente danno all'economia nazionale.

Secondo il Redenti il compito di conciliazione tra le parti sociali affidato ai probiviri costituiva una funzione intermedia tra l'amministrazione sociale e la polizia, poiché la sua finalità poteva essere qualificata da un canto come promozione del pubblico benessere, dall'altro come prevenzione di un danno sociale, quest'ultimo non in

² Come ha messo in luce A. Proto Pisani, Il «rito speciale» previsto dalla l. 15 giugno 1893 n. 295, in Accademia nazionale dei Lincei, Giornata in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi (Roma, 22 gennaio 1994), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1995, p. 68, non è tecnicamente corretto parlare di giudice speciale, in luogo di giudice specializzato. Ma sul punto si tornerà nel prosieguo della trattazione.

³ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei ministri Depretis di concerto coi ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, in Atti Parlamentari. Camera di deputati. Legislatura XV. I Sessione 1882-83. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 113, p. 1.

termini giuridici bensì economici, sebbene i mezzi utilizzati apparivano senz'altro tipici dell'amministrazione sociale. Tuttavia, lo stesso Redenti precisava di condividere la tesi del Ratto, a parere del quale la funzione di conciliazione sarebbe stata più correttamente inquadrabile tra quelle di polizia "giacché, pur in vista del promuovere il benessere, l'azione dei comitati si esplica prevenendo danni"⁴.

Da questo punto di vista, la legge sull'istituzione dei probiviri rientra tra quei provvedimenti che vanno sotto il comune denominatore di legislazione sociale, i quali se da un canto impongono settore per settore una disciplina in grado di regolare taluni aspetti del rapporto di lavoro, dall'altro sono mossi da uno spirito paternalistico volto alla conservazione e perpetuazione dell'ordinamento liberale vigente⁵.

In particolare, nel disegno di legge Berti, l'istituzione dei probiviri era strettamente connessa al disegno di legge sulle coalizioni e gli scioperi presentato alla Camera nella medesima seduta, nel senso di ridimensionarne la portata, sulla base della considerazione che lo sciopero rappresentava comunque un momento patologico da prevenire⁶. "Mentre da una parte, in omaggio alla libertà del lavoro o della libera contrattazione del salario, si tolgono vincoli e divieti disdetti dalla scienza, pur rendendo più chiare e certe le responsabilità di coloro che, in nome della libertà, vogliono costringere all'ozio forzato gli operai paghi di certe mercedi o di certe condizioni, le giurie dei probiviri esercitano un'azione preventiva pacificatrice [...] Non si deve credere che la libertà degli scioperi, quantunque infrenata da caute discipline o pur temperandosi nelle giurie elettive, migliori ad un tratto le relazioni fra il capitale e il lavoro, o si ottenga sempre e in ogni caso l'effetto della concordia"⁷.

⁴ E. Redenti, *Sulla funzione dei consigli e comitati di conciliazione e d'arbitrato*, in Ufficio del Lavoro, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri* (Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero & C., 1906), a cura e con introduzione di S. Caprioli, Giappichelli, Torino, 1992, p. 109 e note nn. 10 e 11. Per la tesi del prof. Ratto, Cfr. L. Ratto, *Il problema dell'arbitrato nei conflitti del lavoro*, Roma, Centenari, 1905, estratto da "L'Italia moderna", 1905, fasc. V.

⁵ Così L. Martone, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 1974-1975, pp. 103-104, il quale concentra il proprio studio su quelle che, in termini cronologici, sono le prime leggi sociali emanate dal Parlamento italiano: la legge 8 luglio 1883 n. 1473 sulla Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro; la legge 11 febbraio 1886 n. 3657 sul lavoro dei fanciulli; la legge 15 aprile 1886 sul riconoscimento delle società di mutuo soccorso operaie. Nonostante nel decennio successivo la questione operaia abbia assunto toni più accesi, i provvedimenti legislativi varati in quell'arco temporale sono caratterizzati dal medesimo intento di sciogliere qualche nodo di un'intricata problematica sociale e giuridica, che invece esigeva un intervento radicale di tipo sostanziale, in un'ottica meramente assistenziale. Tra questi la legge 17 marzo 1898 n. 80 sugli infortuni sul lavoro la legge 17 luglio 1898 n. 350 sulla Cassa pensioni per gli operai.

⁶ Sullo sciopero cfr. L. Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 109-171 e per quanto riguarda l'ottica prevenzionistica *ivi*, p. 113. Sul carattere antisindacale del disegno di legge sull'istituzione dei probiviri v. L. Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, cit., p. 176 (testo e nota 11).

⁷ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., p. 8.

Il nesso tra scioperi e probiviri assume per il deputato Maffi un significato differente, ma è necessario distinguere tra primo e secondo progetto⁸.

Nel frattempo, infatti, il codice penale Zanardelli aveva sancito agli artt. 165 e 166 la libertà di coalizione e di sciopero degli operai⁹. Per il Maffi si trattava del “solito dottrinarismo che vuole applicata la eguaglianza giuridica alla disuguaglianza economica, codificandosi così una effettiva e reale disparità di trattamento”¹⁰. Bisognava invece eliminare quella disparità economica di fatto che si riversava sul piano giuridico e nuoceva alla libera contrattazione delle condizioni di lavoro. Più problematico era però trasformare i discorsi astratti in concrete modalità operative.

Nella prima proposta di legge Maffi, certamente più ardita, era concessa una maggiore possibilità d'intervento per la collettività operaia. L'attribuzione delle stesse materie di competenza all'ufficio di conciliazione e alla giuria, specialmente per i salari da pattuirsi e le ore di lavoro da convenirsi (art. 6), avrebbe certamente consentito di ristabilire una proporzione contrattuale tra le parti nella fase prenegoziale.

Non può negarsi come anche qui il ruolo dei probiviri, nei riguardi degli scioperi, fosse di tipo preventivo; tuttavia una serie di correzioni al disegno di legge Berti tendevano a fissare regole per un riequilibrio (non solo formale) tra capitale e lavoro. Si fa riferimento all'attribuzione anche alle associazioni operaie della facoltà di reclamare l'istituzione dei collegi probivirali (art. 2), alla tutela dell'indipendenza dei probiviri operai all'interno del collegio, all'eliminazione di ogni limite alla competenza

⁸ Il deputato Antonio Maffi presentò alla Camera dei deputati, nella seduta del 6 marzo 1890, una proposta di legge sulla istituzione dei probiviri; cfr. *Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVI. IV sessione 1889-90. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 129. La proposta fu esaminata da una Commissione (composta dai deputati Serra, Ricci V., Gamba, Bertana, Ferrari Luigi, Curioni, Facheris, Ferraris e Maffi) che relazionò alla Camera nella seduta del 22 maggio 1890 (*Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVI. IV sessione 1889-90. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 129-A).

A causa della chiusura della sessione legislativa la proposta in oggetto non fu più discussa, e così il deputato Maffi la ripresentava, con le modifiche apportate dalla Commissione, alla seduta del 25 aprile 1891 (*Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 25 aprile 1891*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVII. I sessione 1890-91. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 117).

⁹ Gli artt. 165 e 166 del Codice Zanardelli (contenuti nel capo VI, titolo II, libro II) erano posti a tutela della libertà del lavoro. Ai sensi dell'art. 165 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila”. Secondo l'art. 166 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento dei salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi”. Infine, a chiusura del capo VI, l'art. 167 c.p. sanciva che, “quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila”. Inserire commento e letteratura secondaria.

¹⁰ *Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 25 aprile 1891*, cit., p. 2.

per valore di modo che le cause più gravi che ingeneravano più aspri conflitti non venissero sottratte alla competenza dei collegi¹¹.

Dunque, sebbene la proposta di legge Maffi del 1890 non assegnasse esplicitamente ai collegi di probiviri competenza in materia di controversie collettive, essa era facilmente desumibile dall'impianto e dallo spirito del progetto medesimo. Nel disegno di legge Maffi, pertanto, il raccordo tra libertà di sciopero ed istituto dei probiviri assumeva un carattere concreto di effettiva tutela collettiva della classe lavoratrice.

Connessione che veniva meno già nella relazione della Commissione parlamentare sulla proposta di legge, e perciò nel secondo progetto Maffi, ove la funzione dei collegi veniva limitata a quelle controversie con valore non superiore alle 500 lire e dove diveniva netta quella scissione tra ufficio di conciliazione e giuria (artt. 6 e 7) che caratterizzerà la legge del 1893 e che darà l'avvio ad un sistema di progressiva divaricazione della tutela del singolo rapporto di lavoro dalla tutela di classe¹².

L'istituto dei probiviri era così fatalmente destinato ad essere correttivo e controllo del contrabbando della merce lavoro¹³. Nella Relazione della Commissione si legge: "...che la conciliazione possa sperimentarsi per i patti convenuti o da convenirsi non solo si ammetteva, ma se ne riconosceva la efficacia e la influenza morale; ma accordare la facoltà giudicante ai probiviri per le controversie nascenti da patti da convenirsi, i commissari ritennero che fosse esorbitare dai fini che l'attuale disegno di legge si propone"¹⁴. Espressione che ben riassume ed esemplifica *in nuce* la natura paternalistica della legge sull'istituzione dei probiviri e che ne rappresenta il difetto d'origine¹⁵. Si realizza una vera e propria negazione del presupposto genetico della legge, la quale nasceva su proposta della Commissione italiana d'inchiesta sugli scioperi, istituita nel 1878 dall'allora ministro dell'interno Crispi per indagare le cause e i desiderabili metodi di soluzione degli scioperi, a seguito soprattutto dei gravi conflitti che avevano afflitto il circondario di Biella¹⁶.

Dalle interrogazioni svolte dalla Commissione emergeva che per le parti sociali era utile la costituzione di collegi di probiviri che dirimessero le controversie tra lavoratori e industriali. Tali collegi avrebbero potuto assumere tre forme differenti: giurisdizione

¹¹ Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., pp. 2-3.

¹² Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 4 e pp. 7-8.

¹³ Parafraso l'espressione del deputato Maffi in Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 25 aprile 1891, cit., p. 2.

¹⁴ Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 2.

¹⁵ Sul legame tra conflitti collettivi e legge sui probiviri cfr. G. Monteleone, *Una magistratura del lavoro: i collegi del probiviri nell'industria. 1883-1911*, in "Studi storici", 1977, II, pp. 87-123.

¹⁶ Sugli scioperi nel biellese, cfr. L. Einaudi, *La psicologia di uno sciopero*, pubblicato in "La Riforma sociale", ottobre 1897, ora in Id., *Le lotte del lavoro*, con *Introduzione* di P. Spriano, Torino, Einaudi, 1972, pp. 17-50.

speciale esclusiva con mandato di conciliare e giudicare; giurisdizione parallela a quella ordinaria con mandato di conciliare e giudicare solo per le cause deferite volontariamente dalle parti; mero collegio con funzione conciliativa sicché, in caso di mancato accordo, la causa era decisa dal magistrato ordinario. La scelta fu costantemente orientata, in tutti i disegni di legge che precedettero il testo definitivo, nel ritenere gli istituendi collegi un consesso permanente con funzioni conciliative e decisorie al fine di espletare al meglio il precipuo compito di pacificazione sociale¹⁷.

Si può osservare allora un duplice percorso: da un canto quello che originariamente doveva essere un organo sussidiario - la giuria - acquisisce nella vita concreta pari rango (se non superiore) nei riguardi dell'ufficio di conciliazione, con la precisazione che secondo la legge la funzione conciliativa mantiene un ruolo preminente anche per la fase decisoria e ne costituisce presupposto di procedibilità (artt. 33 e 38 l. 295/1893)¹⁸. Nella prassi - come si vedrà nel secondo capitolo e nel terzo, relativamente alla provincia di Catania - la maggior parte delle controversie viene definita dinanzi alla giuria e non all'ufficio di conciliazione. D'altro canto però le giurie, nelle decisioni cui giungeranno per la risoluzione dei conflitti individuali di lavoro, presteranno particolare attenzione ai profili di tutela collettiva dei lavoratori¹⁹. Se cioè il testo finale di legge, nell'organizzare l'istituzione dei collegi e le relative

¹⁷ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., pp. 6-7. Secondo il deputato Maffi: "La permanenza dei collegi dei probiviri può avere azione soprattutto preventiva, ciò che di rado si potrebbe conseguire ove avessero carattere di temporaneità; senza contare poi che nella maggior parte dei casi, e cioè per le piccole questioni, per le contestazioni frequenti, pei reclami che in un grande centro industriale possono affacciarsi ogni giorno, pochi o nessuno avranno l'ardire di provocare la costituzione di una giuria. Mentre invece le ingiustizie o gli equivoci, rimossi prontamente, possono evitare l'accumularsi del malcontento, scongiurando gravi conflitti" (Istituzione dei collegi di probiviri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 2).

¹⁸ Già nel disegno di legge Chimirri viene esplicitamente affermato: "È poi evidente che l'ufficio giudiziario di tali collegi non solo in fatto si manifesta di una importanza puramente accessoria e sussidiaria, ma anche per sua natura non può svolgersi in quel campo largo e quasi indefinito che è proprio dell'ufficio di conciliazione. Esso non può essere che necessariamente e tassativamente circoscritto a quell'ordine di controversie, che mostrano l'effettivo bisogno di una giurisdizione speciale, rimanendo integra e salda, per ciò che ecceda siffatti limiti, la garanzia della giurisdizione ordinaria" (*Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVII. I sessione 1890-91. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 136, p. 6). Le stesse argomentazioni rinveniamo nel disegno di legge Lacava, : "Esso dev'essere anzitutto e principalmente un Istituto di conciliazione. [...] Da questo carattere prevalente dell'Istituto deriva il divieto di esperire la via giudiziaria se non siasi prima tentata quella della conciliazione; divieto di cui abbiamo esempi nelle leggi straniere e nella nostra per le controversie di competenza del pretore.

L'ufficio giudiziario dei Collegi rimane pertanto come sussidiario ed accessorio, poi che non si fa luogo a sentenza se non nel caso di non riuscita conciliazione" (*Istituzione dei Collegi di «Probiviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVIII. I sessione 1892. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 84, p. 4).

¹⁹ Gli esiti delle Giurie di probiviri saranno oggetto, anche sotto questo aspetto, del prossimo capitolo.

funzioni, contraddiceva le sue stesse premesse logiche, socio-economiche e giuridiche, sotto il profilo della tutela collettiva, il funzionamento pratico delle Giurie ha ricompensato quel limite legislativo.

2. L'intervento dello Stato nei rapporti economici. Divaricazione di competenze e funzioni: l'ufficio di conciliazione e la giuria

Ai sensi, quindi, dell'art. 4 della legge 295/1893 "in ciascun collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione e una giuria"; il primo con una competenza più ampia in quanto comprensiva anche delle controversie inerenti ai salari da pattuirsi, alle ore di lavoro da convenirsi "e in generale a tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio"²⁰. Inoltre, secondo gli articoli 12 e 13 della stessa legge, "per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della giuria, questa potrà, per volontà delle parti, essere adita in qualità di Collegio arbitrale" ed avrà "l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame".

La differenziazione tra ufficio di conciliazione e giuria si è imposta, come sopra detto, sin dal primo progetto Maffi nel quale, tuttavia, tale differenza riguardava solo l'esercizio delle funzioni e non investiva l'ambito delle competenze che era il medesimo. I disegni di legge successivi (Chimirri e Lacava) acuirono il divario e individuarono nella giuria un organo sussidiario ed accessorio²¹. Probiviri erano principalmente pacificatori sociali e non giudici: conclusosi con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'adita giuria prima di pronunciarsi doveva nuovamente tentare una conciliazione delle parti²².

Quanto alle più ampie competenze dell'ufficio di conciliazione, per quegli aspetti del contratto di lavoro che ne precedono la stipulazione, quali le ore di lavoro e i salari da convenirsi, si riteneva che non inficiassero la libera volontà delle parti nella stipulazione del contratto di lavoro, ma che al contrario giovassero ad una più profonda pacificazione tra le classi sociali. Pertanto l'ufficio di conciliazione doveva spingersi sino alla "modificazione de' patti del lavoro, specialmente allorché la questione abbia larga base di collettivo interesse"; mentre estendere a tanto la

²⁰ Le materie comuni di competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 l. 295/1893, erano: salari pattuiti, ore di lavoro convenute, prezzo del lavoro eseguito o in corso d'esecuzione e salario per le giornate di lavoro prestate, osservanza dei patti speciali di lavorazione, imperfezioni del lavoro, compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione, guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica o danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale, indennità per abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito, scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio.

²¹ Vedi nota 17.

²² Sui probiviri come organo di mediazione istituzionale, v. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 355-413.

competenza della giuria “si convertirebbe in un ritorno a vecchi sistemi regolamentari, violando la libertà economica e le leggi naturali che governano il mercato”²³. Nel disegno di legge Lacava veniva sottolineato come la questione implicava la risoluzione di un quesito più ampio, se cioè lo Stato potesse intervenire e con quale forza nella determinazione delle condizioni economiche del lavoro; domanda che non poteva trovare risposta incidentalmente in una legge speciale²⁴. Perciò venne definitivamente ed esplicitamente stabilito che la competenza dei probiviri dovesse avere ad oggetto tutte quelle materie che riguardavano l’esecuzione del contratto di lavoro²⁵.

Ampliare l’ambito di operatività della giuria a convenzioni non ancora pattuite avrebbe comportato una falla in una delle costruzioni dogmatiche tipiche dell’ordinamento ottocentesco: l’esasperata centralità della volontà nella struttura del negozio giuridico in un contesto in cui le parti stipulanti erano (solo) formalmente eguali²⁶. Da tempo il Gianturco aveva promosso l’idea di un “compito sociale dello stato” per divulgare il velo ingannatore dell’eguaglianza di diritto²⁷. Aveva così criticato quel “principio fondamentale (che) signoreggia nei Codici moderni tutto il diritto contrattuale, che cioè, assicurata l’eguaglianza di diritto, il legislatore debba rimettere alla volontà e libertà delle parti ogni stipulazione che non leda l’ordine pubblico e il buon costume. Il legislatore non solo si dichiara impotente ad attenuare gli effetti dolorosi delle leggi economiche naturali, ma si disinteressa all’apertissima iniquità, cui in fatto può dare causa la pretesa eguaglianza di diritto dei contraenti”²⁸. Iniquità che si manifesta tanto più nell’ambito dei rapporti tra industriale e lavoratore, poiché “la dogmatica della locazione d’opera è tra le più deficienti”²⁹.

²³ Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, cit., pp. 6-7.

²⁴ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci, cit., p. 4.

²⁵ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 5.

²⁶ Cfr. P. Bonfante, *Postilla a G. Dereux, Sulle concezioni tedesca e francese del contratto*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909, pp. 267-274, nonché A. Aquarone, *La unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 37-60. Circa il dibattito dottrinale su un nuovo codice privato sociale nonché sull’intervento dello Stato nei rapporti economici tramite leggi sociali v. G. Cazzetta, *Critiche sociali al codice e crisi del modello ottocentesco di unità del diritto* e Id., *Scienza giuridica, leggi sociali ed origine del diritto del lavoro*, entrambi in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 27-65 e pp. 69-169.

²⁷ E. Gianturco, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*. Prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli, Napoli, Piero editore, 1891, p. 16.

²⁸ E. Gianturco, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*. Prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli, cit., pp. 4-5.

²⁹ E. Gianturco, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*. Prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli, cit., p. 17.

Pertanto, il giurista proponeva “che il principio della libera volontà delle parti sia temperato dall’idea sociale dello Stato”³⁰.

Secondo il Carnelutti, l’intervento statale nei rapporti economici era giustificabile sotto un duplice profilo, dipendente dalla doppia condizione di inferiorità per la quale il lavoratore soggiace all’imprenditore. Il “brevilogismo contrattuale”, che si traduceva nell’assenza strutturale di un regolamento espresso del rapporto di lavoro, e lo squilibrio tra le parti dello stesso facevano sì che quel *minimum* di regolamento contrattuale si tramutasse da consensuale (come astrattamente avrebbe dovuto essere) in imperativo. L’*impasse* poteva essere superato soltanto per mezzo di un regolamento collettivo alla cui formazione partecipassero anche i lavoratori³¹. Ma i tempi – sotto il profilo di un esplicito riconoscimento normativo – non erano ancora maturi³².

Già nel 1897, tuttavia, in occasione del IV Congresso giuridico nazionale, Isidoro Modica aveva auspicato un intervento dello Stato volto a limitare la libertà delle parti nella redazione del contenuto del contratto di lavoro, al fine di tutelare e, soprattutto, educare la parte economicamente più debole. “Il termine educazione, però, non deve limitarsi al campo fisico ed intellettuale, ma estendersi anche a quello economico e sociale, essendochè il miglioramento economico è il sostrato di tutti gli altri miglioramenti, e qualunque miglioramento, come qualunque civiltà, sarebbe effimero senza il fattore economico”. Era proprio la funzione di educazione a giustificare un compito attivo e non solo di non ingerenza da parte dello Stato, il quale ha il “diritto dovere...di regolare i rapporti fra padroni ed operai”³³.

³⁰ E. Gianturco, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*. Prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli, cit., p. 24. Sull’opera di Emanuele Gianturco vedi A. Mazzacane (a cura di), *L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987.

³¹ F. Carnelutti, *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909, I, pp. 416-418 e Id., *Un surrogato della legge sul contratto d’impiego*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909, I, p. 277.

³² “...È il movimento di associazione operaia che ricostituisce spontaneamente l’equilibrio nel contratto. Qui l’opera del legislatore si può ispirare a tre scopi: a trattenere il movimento, a secondarlo, a disciplinarlo. A trattenerlo si pensava in passato; ma il gesto era uguale a chi volesse arrestar la corsa del fiume ponendovi un argine. E, presto o tardi, si è finito per capirlo, e per abbattere la inutile arginatura. A secondarlo, almeno in Italia, non si osa ancora pensare: il pregiudizio della repressione è vinto, ma è troppo recente la vittoria perché non ne resti un lievito in fondo alla coscienza. D’altra parte far capire alla classe degli imprenditori che proprio il loro interesse esige l’acceleramento e il compimento della organizzazione dei gruppi professionali, è naturale che non sia facile”, v. F. Carnelutti, *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, cit., p. 421. Per il Messina, “l’intervento difensivo della legge non può avere che funzione di profilassi indiretta. Dal medesimo si deve ragionevolmente attendere che siano rimossi gli eventuali ostacoli frappoventisi alle unioni dei deboli ed al loro sviluppo. Ma il rimedio diretto ed efficace non può attendersi nella direzione cennata se non dall’organizzazione stessa dei deboli, dalla coalizione delle loro forze” (G. Messina, *I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904, parte I, pp. 458-514, e nello stesso anno pubblicato dalla Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi, ora in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1948, vol. IV, p. 9).

³³ I. Modica, *Costruzione giuridica del contratto di lavoro*, in “Il Circolo giuridico”, 1897, p. 211 e sulla relazione vedi ampiamente G. Speciale, *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 176 e ss..

La questione è stata piuttosto dibattuta, in seno allo stesso Circolo giuridico di Palermo che diede incarico a Modica di preparare la relazione, in relazione alla determinazione del salario minimo. Ricordato con favore l'ordinamento inglese nel quale i salari venivano determinati con l'ausilio delle Trade Unions, per cui non era necessaria un'ingerenza statale al riguardo, Modica rilevava l'impossibilità di innestare tale soluzione in quegli ordinamenti - quale quello italiano - a scarso sviluppo sindacale. "Senonchè, il principio dell'ingerenza dello Stato in materia di salari non si è potuto affermare interamente in questo secolo, ed intorno ad esso si travagliano ancora le scienze economiche e sociali. L'intervento dello Stato in generale è combattuto perché si crede spesso sia ingiustificato nei rapporti di privato interesse, e pernicioso nel campo dell'economia politica". Tuttavia - replicava Modica - la prima obiezione aveva fondamento nell'erroneo presupposto che diritto privato e diritto sociale avessero natura contrapposta. Mentre "che l'economia politica sia la base dei problemi dei salari, e che nella soluzione di questa non debbano perciò violarsi le sue leggi, è cosa di per sé evidente; ma non è altrettanto evidente che l'azione dello Stato debba necessariamente presupporre la violazione delle norme economiche, e che non possa, al contrario, garentirle con la sua autorità"³⁴. Fatte queste premesse, il giurista proponeva di distinguere i rapporti di lavoro di diritto privato da quelli di diritto pubblico. Per questi ultimi, specialmente per gli appalti di lavori pubblici, era possibile stabilire equamente un salario minimo secondo le condizioni dei luoghi. Più difficile appariva una simile prospettazione per i rapporti di lavoro privati, data l'impossibilità di individuare organismi o autorità pubbliche legittimate o atte al compito.

Dunque, Modica proponeva di attribuire ai collegi di probiviri, opportunamente riformati, la facoltà di determinare il salario minimo; ma tale innovazione venne osteggiata dalla stessa Assemblea del Circolo giuridico che respinse due ordini del giorno, relativi il primo alla necessità "che lo Stato determini dei limiti minimi inderogabili pei salari", il secondo alla loro determinazione da parte dei collegi di probiviri. Infine, venne accolto l'ordine del giorno, presentato da Giovan Battista Impallomeni, relativo all'arbitrato facoltativo dinanzi ai probiviri, e secondo il quale: "I padroni, impiegati ed operai hanno il diritto di ricorrere, di accordo, al Collegio dei probi-viri, opportunamente riformato, per fare da loro risolvere le controversie intorno alla durata e al salario del lavoro, d'indole collettiva, pattuito o da stabilire"³⁵. Nessuna riforma legislativa attribuì mai ai collegi di probiviri il compito di determinare il *minimum* salariale; tuttavia - forse sulla scia delle più avanzate teorie dottrinali, forse in via di mero fatto dietro la spinta propulsiva della società e dell'associazionismo operaio - non sono rari i casi, soprattutto tra i collegi milanesi, di

³⁴ I. Modica, *Costruzione giuridica del contratto di lavoro*, cit., pp. 243-244.

³⁵ I. Modica, *Costruzione giuridica del contratto di lavoro*, cit., pp. 245-246, nota 2).

fissazione di una tariffa minima da parte dei probiviri. Tra gli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, si era svolto un ampio dibattito sulla relazione tra diritto pubblico e diritto privato. Iniziò a nascere la convinzione che le due branche non riguardassero interessi tra loro nettamente contrapposti, ma che l'uno potesse essere letto alla luce dell'altro³⁶.

Da questo punto di vista la regolazione dei rapporti di lavoro, non solo in seno ai collegi ma anche nelle creative formulazioni dottrinali e nei dibattiti politici, appare un laboratorio degli studi sul metodo, dove viene praticamente sperimentato il limite tra diritto pubblico e diritto privato.

3. I collegi dei probiviri come magistratura speciale

La creazione dei collegi probivirali poneva inoltre un altro problema, quello dell'unitarietà della giurisdizione. La legge 25 gennaio 1888, nell'abolire i Tribunali di commercio, aveva restituito ai giudici ordinari la giurisdizione sulle materie di diritto commerciale. Per cui, nei lavori preparatori la legge istitutiva dei probiviri industriali, veniva costantemente sottolineata quale anomalia sarebbe stata l'istituzione di una nuova magistratura speciale in un momento storico in cui si procedeva alla formazione di un'unica giurisdizione ordinaria³⁷.

Come ha sostenuto il Chiovenda, infatti, l'esigenza di una giurisdizione speciale commerciale era venuta meno quando il suo ambito era divenuto talmente ampio da costituire una vera e propria giurisdizione parallela a quella ordinaria, poichè gli arresti della giurisdizione commerciale erano in grado di incidere sulla sfera giuridica di soggetti non commercianti, in ragione dell'estensione della categoria di atto commerciale³⁸.

Già nel primo progetto Maffi la questione dell'opportunità di creazione della magistratura probivirale veniva collegata alla recente abolizione di quella commerciale,

³⁶ Cfr. A. Majorana, L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione, in "Archivio giuridico", 1889, vol. XLIII, pp. 568-587 e la ricostruzione di P. Beneduce, Questione del «metodo» e critica dello «stato indifferente» nella cultura giuridica italiana di fine Ottocento, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1983, pp. 57-84.

³⁷ Il discorso, in realtà, non è circoscritto alla sfera del diritto commerciale; con la *Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, Sul contenzioso amministrativo* (in G.U. 27 aprile 1865, n. 101), venivano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario "tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque possa essere interessata la Pubblica Amministrazione, ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa" (art. 2).

³⁸ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Casa editrice Cav. Nicola Jovene & C., Napoli, 1906, p. 301. Secondo l'articolo 870 del Codice di Commercio del 1882, "se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale". Il Codice di commercio individuava gli atti di commercio in base ad un criterio oggettivo, attraverso l'elencazione fatta all'articolo 3, e soggettivo, disponendo all'articolo 4 che "si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso".

quasi per giustificare quell'incoerenza cui sopra si è accennato. Si discuteva, su un piano generale, di come fossero le medesime le ragioni che portano alla nascita di una giurisdizione speciale. E cioè: la necessità di una particolare preparazione tecnica per un'adeguata cognizione del fatto e la diffidenza delle classi interessate verso i giudici ordinari³⁹. Ragioni che, nel 1889, non sussistevano più per la materia commerciale, la quale aveva trovato compiuta disciplina all'interno del codice del 1882 ed era supportata da una copiosa e secolare giurisprudenza⁴⁰. Mentre, in assenza di una disciplina legale del contratto di lavoro, ai probiviri non si poteva richiedere l'applicazione di nozioni di diritto, ma la risoluzione dei casi pratici doveva avvenire attraverso le cognizioni tecniche possedute e l'equità. Era pertanto la mancanza di un codice del lavoro che permetteva di superare quella discrasia tra abolizione dei Tribunali di commercio e creazione di collegi probivirali⁴¹.

Seguendo questo percorso, se col termine giurisdizione si traduceva "il potere di applicare la legge al caso concreto"⁴², l'inesistenza per i probiviri di una legge specifica e caratterizzante da applicare avrebbe escluso la loro qualificabilità come magistratura speciale.

Contrario a questo ragionamento era, invece, il Chiovenda il quale, nel qualificare i probiviri come giudici speciali, riteneva che essi dovessero applicare e applicassero norme speciali e non potessero essere giudici di equità, in quanto "non essendo i probiviri da per tutto, ma solo dove enti locali ne richiedano l'istituzione, sarebbe uno sconcio che le stesse questioni si dovessero giudicare secondo certi criterii quando le giudicano i probiviri, e secondo altri quando ne giudicano i giudici ordinari"⁴³.

Anche il Cognetti De Martiis riteneva che i probiviri fossero una giurisdizione speciale, in ragione dell'oggetto delle controversie loro devolute, della natura sommaria e della speditezza del procedimento, della modicità delle relative spese, ma soprattutto in ragione della composizione dei collegi. "La designazione di giurisdizione del lavoro, in senso stretto, va riferita soltanto a quegli organismi giurisdicenti, nella formazione e composizione dei quali l'elemento degli allogatori e degli operai è espressamente chiamato a *jus dicere*"⁴⁴. A questi apparterebbero gli Organi di conciliazione e di arbitrato da un lato, Tribunali di corporazione, Consigli di probiviri e Tribunali arbitrali dall'altro. In un'accezione più ampia di giurisdizione del lavoro,

³⁹ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 301.

⁴⁰ Sulla nascita e sulle problematiche legate alla codificazione del codice del 1882, v. A. Padoa Schioppa, *La genesi del codice di commercio del 1882*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Led, Milano, 1992, pp. 157-203.

⁴¹ Istituzione dei collegi di probiviri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 4.

⁴² G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 52.

⁴³ Cfr. G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., pp. 221 e 302.

⁴⁴ R. Cognetti De Martiis, *La giurisdizione del lavoro nel sistema delle leggi*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904, p. 22.

invece, si dovevano considerare anche gli organi giurisdizionali ordinari e gli amministrativi che giudicavano in materia di lavoro⁴⁵.

Pure a parere del Lessona i collegi di probiviri rappresentavano una giurisdizione speciale, poiché - ove istituiti - la giurisdizione ordinaria non poteva giudicare sulle materie di loro competenza⁴⁶.

Secondo il Redenti, nelle opinioni dottrinali sopra menzionate, l'inquadramento dei collegi di probiviri come giurisdizione speciale derivava dalla semplice considerazione di elementi estrinseci quali il tipo di rito e l'organizzazione degli stessi; ma non era in alcun modo fondato su un elemento intrinseco necessario: ossia l'essere un ordinamento chiuso e autonomo⁴⁷. Ciononostante, lo stesso Redenti pensava che i collegi di probiviri presentassero le caratteristiche oggettive e soggettive dell'organo di Stato e che avessero la funzione di "tutela del diritto mediante il giudizio civile, in materia di contratto di lavoro", identificandoli così di fatto con l'organo giurisdizionale⁴⁸.

Esaminando le riferite posizioni dottrinali, non può non constatarsi quasi una perentoria esigenza di categorizzare i collegi come giurisdizione speciale e di inserire come variazioni di questo schema preminente le altre caratteristiche tipiche dei collegi, tanto che sono accomunati modelli operativi tra loro alquanto divergenti. Tuttavia, al fine di spiegare meglio le ragioni per le quali si ritiene riduttivo definire i collegi di probiviri una giurisdizione speciale in senso stretto, è necessario sapere qualcosa in più sul loro funzionamento, prima di giungere a più compiute considerazioni.

4. Il procedimento di conciliazione

La prima funzione esercitata dai probiviri - come già detto, prima non solo per ordine espositivo - è quella conciliativa. Secondo l'art. 10 della legge 295/1893, l'esperimento della conciliazione dinanzi all'ufficio probivirale costituiva una condizione di procedibilità per adire la giuria nelle materie di sua competenza o, nel caso di incompetenza, la magistratura ordinaria.

Quindi la giuria, prima di istruire la causa, era tenuta a prendere atto del mancato componimento dinanzi all'ufficio di conciliazione, successivamente tentare nuovamente di comporre il dissidio tra le parti e redigerne processo verbale (art. 38).

⁴⁵ R. Cognetti De Martiis, *La giurisdizione del lavoro nel sistema delle leggi*, cit., p. 32 e ss.

⁴⁶ C. Lessona, *Codice di probiviri*, G. Barbera editore, Firenze, 1894, p. 31.

⁴⁷ E. Redenti, *Sulla funzione dei tribunali industriali*, in *Ufficio del Lavoro*, Massimario della giurisprudenza dei probiviri, cit., p. 103. Cfr. A. Segni, *I tribunali del lavoro in Italia*, in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, Cedam, Padova, 1927, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, UTET, Torino, 1956, pp. 451-487.

⁴⁸ E. Redenti, *Sulla funzione dei tribunali industriali*, cit., p. 96.

Soltanto nell'ipotesi in cui alla seconda udienza la giuria non avesse raggiunto il numero legale, era dato alle parti di adire la magistratura ordinaria, secondo la competenza, senza aver prima esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 29, IV comma).

Il Lessona ha messo in luce come l'obbligo del previo esperimento del tentativo di conciliazione non trovava posto, anzi veniva spesso censurato dalla dottrina, nelle controversie di diritto comune. Con alcune eccezioni: ad esempio il pretore, ai sensi dell'art. 417 c.p.c. aveva l'obbligo di tentare di conciliare le parti; così come i capitani e gli ufficiali di porto per le controversie di valore superiore alle 400 lire (art. 16 c.m.m.)⁴⁹. L'assimilazione però non può essere avallata: il tentativo di conciliazione di cui agli articoli 8 e 10 della legge 295/1893 si attua in una fase antecedente l'instaurazione del giudizio; mentre la conciliazione con esito positivo dinanzi al pretore costituisce un atto processuale, proprio perché compiuto con l'intervento del magistrato, che estingue il giudizio prima del suo epilogo ordinario⁵⁰. Per vero, il paragone regge se si fa riferimento al tentativo di componimento amichevole davanti alla giuria, poiché il fatto avverrebbe nel *iudicium*.

Le legge non disciplina il procedimento di conciliazione, limitandosi a regolarne la forma ed alcuni effetti e rinviando, in via sussidiaria, alle norme sul rito davanti al giudice conciliatore; rinvio operante anche per la successiva fase del giudizio (art. 55 reg.)⁵¹.

Quanto alla forma, è sufficiente una richiesta verbale fatta all'ufficio di conciliazione. Quest'ultimo notificherà alle parti, nei termini di cui agli articoli 147 e 154 c.p.c., avviso con indicazione dell'oggetto della domanda, giorno ora e luogo della comparizione (art. 33 l. 295/1893 e artt. 54 e 69 reg.).

Nel caso in cui la conciliazione non riesca, la parte interessata potrà richiedere che nel processo verbale risulti il parere dell'ufficio di conciliazione, analogamente a quanto prescritto dall'art. 402 c.p.c. (art. 10, II comma). Questo rinvio, invero, potrebbe dire più di quanto possa sembrare dalla semplice considerazione che l'indicazione di un parere nel processo verbale di mancata conciliazione permetta al magistrato ordinario

⁴⁹ C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., p. 64.

⁵⁰ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 562.

⁵¹ Gli articoli 59 e 60 del regolamento regolano alcuni aspetti della fase di conciliazione. Ai sensi dell'art. 59: "I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nell'art. 38, prima parte, della legge, devono essere sottoscritti dalle parti, da chi presiede l'ufficio di conciliazione o la giuria, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possono sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione nel verbale e in apposito registro". Secondo l'art. 69 poi: "Se nel giorno fissato per la comparizione qualcuna delle parti debitamente citata non sia comparsa né personalmente, né per mezzo di rappresentante nei casi preveduti dall'art. 32 della legge, l'ufficio di conciliazione, a' termini dell'art. 10 della legge, e se la controversia rientri nelle competenze della giuria, sull'istanza della parte comparsa rimette le parti innanzi alla giuria.

Alla parte non comparsa l'avviso della fissazione di udienza è modificato nei modi di cui all'art. 54".

di conoscere una causa già tecnicamente istruita. L'art. 402 del codice di rito, infatti, è collocato tra le disposizioni concernenti il procedimento formale davanti i tribunali di commercio, i cui componenti sono arbitri conciliatori.

Inoltre, secondo il terzo comma dell'articolo 10, l'operaio aderente alla proposta conciliativa sarebbe stato di diritto ammesso al gratuito patrocinio per far valere in giudizio le domande sulle quali l'ufficio di conciliazione aveva dato parere a lui favorevole. La disposizione, inserita soltanto col disegno di legge Lacava suscitò un acceso dibattito in Parlamento, in quanto taluni (tra cui il Chimirri) paventavano che la nuova norma, disciplinante un caso specifico, fosse potenzialmente in grado di modificare in termini generali la legge sul gratuito patrocinio, la quale esigeva adeguata prova dello stato di povertà della parte⁵². Nel disegno di legge ministeriale, invece, la ragione dell'introduzione della norma era di economia processuale: si riteneva cioè inutile e farraginoso attendere tutti i passaggi previsti dalla legge 6 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio, una volta che le ragioni dell'operaio fossero già state vagliate dall'Ufficio di conciliazione⁵³.

Quanto alle conseguenze dell'avvenuta conciliazione, per il primo comma dell'articolo 41, "i processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 38 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio". Veniva scelto il sistema del parallelismo già utilizzato per i verbali di conciliazione del conciliatore e che, in relazione all'istituto dei probiviri, aveva creato alcune polemiche.

In particolare alcuni parlamentari non condividevano il non avere attribuito forza di titolo esecutivo ad un atto che ne aveva i requisiti intrinseci e formali. Secondo l'articolo 554 del codice di procedura civile rientravano nella categoria dei titoli

⁵² Sulle discussioni parlamentari v. C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., p. 65.

Il timore che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge potesse modificare la legge sul gratuito patrocinio si è rivelato infondato alla luce dell'art. 62 del regolamento: "Qualora l'operaio sia ammesso di diritto al gratuito patrocinio, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge, il verbale di cui è menzione nel detto articolo tiene luogo di decreto di ammissione.

Per tutto il resto, sia in caso di concessione o di revoca del beneficio, si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 e nella legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D".

⁵³ "A qual proposito fa appena bisogno ricordare che, senza l'accennata disposizione, l'operaio, che pur si fosse dimostrato disposto ad un amichevole accordo ed avesse il buon dritto dalla sua, per essere ammesso al gratuito patrocinio dovrebbe prima dimostrare il suo stato di povertà esibendo all'uopo certificati del sindaco e dell'agenzia dell'imposte ed attendere poi che la Commissione pel gratuito patrocinio avesse preso in esame la causa per accertare la possibilità di un esito favorevole. Formalità queste e lungaggini, dalle quali è giusto ed opportuno prescindere, quando si tratti di operai le cui ragioni furono già ritenute fondate dall'Ufficio di conciliazione dei probi-viri, e che, coll'adesione prestata alla proposta di componimento, ha già mostrato di possedere quello spirito di conciliazione, che conviene incoraggiare, coltivare e premiare tanto negli operai, quanto nei padroni"; cfr. *Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892*, cit., pp. 6-7.

esecutivi “gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro ufficiale pubblico autorizzato a riceverli”. Ed allora posto che i verbali di conciliazione non erano che un accordo contrattuale intervenuto tra le parti, redatto dinanzi e con l’ausilio di un pubblico ufficiale – l’ufficio di conciliazione o la giuria dei probiviri – non v’era motivo di escludere loro quella forza esecutiva, tanto auspicata dalla Commissione d’inchiesta sugli scioperi. D’altro canto si contestava che, per le controversie superiori a 200 lire, il collegio non aveva competenza giurisdizionale e, pertanto, non era autorizzato dalla legge a ricevere l’accordo e a giudicarlo⁵⁴.

L’articolo 41 della legge dava così adito alla riproposizione delle stesse critiche rivolte all’articolo 7 del codice di rito e riapriva la questione più ampia di quale fosse l’esatta qualificazione giuridica da dare alla conciliazione.

Pisanelli aveva giustificato il cosiddetto sistema del parallelismo nel seguente modo: “Quando il valore non eccede, siccome sino a tal limite si estende di regola la competenza del giudice conciliatore in materia contenziosa, il processo verbale della conciliazione equivale ad un titolo esecutivo. Quando il valore eccede, o sia indeterminato, l’ufficio dello stesso giudice risolvendosi in quello di semplice mediatore, la conciliazione non potrà avere che la forza di una scrittura privata riconosciuta in giudizio”⁵⁵.

Il Mortara aveva fortemente biasimato il riferito *modus argumentandi* muovendovi diverse accuse. “Prima di tutto è inesatto attribuire funzione diversa al giudice nel procedimento di conciliazione, secondo il valore della contesa; in ogni caso egli è delegato dalla legge ad agire come paciere; nulla lo autorizza a spiegare potestà diverse, sia pure che la controversia spetti normalmente alla sua competenza contenziosa, poiché nella sede di conciliazione egli ne conosce con criteri e mezzi ben diversi da quelli propri al dibattito contenzioso”. In secondo luogo, il *discrimen* tra competenza conciliativa e contenziosa non era determinato solo dal valore, ma anche per materia. Tecnicamente improprio era poi il collegamento del concetto di mediazione con gli affari di modico valore. Infine, il giurista reputava che la riferita distinzione fosse d’ostacolo al pieno sviluppo dell’istituto della conciliazione⁵⁶.

Quanto alla natura propria della conciliazione, il Chiovenda – partendo dalla premessa che la giurisdizione contenziosa, dunque il processo, mirasse all’attuazione di un rapporto preesistente – considerava la funzione conciliativa nell’alveo della volontaria giurisdizione, in quanto volta ad “uno scopo costitutivo: gli atti di

⁵⁴ Sul dibattito parlamentare v. L. Di Franco, voce *Probiviri*, in *Digesto italiano*, vol. XIX, parte seconda, 1909, pp. 319-320 e C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., pp. 137-145.

⁵⁵ Relazione ministeriale sul primo libro del progetto di Codice di procedura civile, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63), in N. Picardi e A. Giuliani (a cura di), *Codice di Procedura civile del regno d’Italia*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 9.

⁵⁶ L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Vallardi, Milano, IV edizione, vol. III, p. 25.

giurisdizione volontaria tendono sempre alla costituzione di stati giuridici nuovi, o cooperano allo svolgimento di rapporti esistenti”⁵⁷.

Il Mortara, invece, riteneva che la conciliazione si posizionasse in una “zona estrema, di confine” della giurisdizione contenziosa, in quanto identico era lo scopo delle due funzioni – la risoluzione di una controversia – e medesimi erano i fattori necessari per l’instaurazione del rapporto processuale e per l’espletamento della conciliazione. In particolare, per l’autore, era l’autorità del giudice conciliatore – diversa da quella di un intermediario privato ed assimilabile ad una “modica coercizione” – ad incentivare le parti alla conciliazione.

“Tale analisi conduce, pertanto, a ritenere che l’ufficio della conciliazione non appartenga alla giurisdizione volontaria, essendo ogni concetto di questa specie incompatibile con le nozioni della controversia e della risoluzione di essa; d’altronde la giurisdizione volontaria si esplica mediante elementi che mancano nel processo di conciliazione, vale a dire, mediante istanze che le parti interessate hanno obbligo di presentare all’organo giudiziario per determinato fine a cui ne è provocata la funzione, e mediante provvedimenti che si impongono, col loro contenuto positivo o negativo, alla volontà dei privati”⁵⁸. A corroborare tale ricostruzione, il Mortara richiamava il Code Napoléon e la dottrina francese, per i quali alla proposizione dell’istanza di conciliazione seguivano i medesimi effetti della domanda giudiziale: interruzione del termine di prescrizione per far valere il diritto, decorrenza degli interessi moratori qualora venga presentata entro un mese dalla data della non comparizione o della mancata conciliazione domanda giudiziale. Ed allora, sebbene secondo la dottrina d’Oltralpe la conciliazione non appartenesse alla giurisdizione contenziosa, tuttavia il fine era il medesimo⁵⁹.

Con riferimento specifico alla conciliazione dinanzi ai probiviri, l’autore così ne metteva in risalto la funzione eminentemente politica e non di semplice polizia, proprio perché volta alla pacificazione tra i due fattori della produzione⁶⁰.

5. Il procedimento dinanzi alle giurie

Quando la conciliazione non riusciva, la controversia veniva rimessa alla giuria rientrando nella sua competenza. Il procedimento era ispirato ai principi di speditezza e informalità. Le parti erano obbligate a comparire personalmente anche senza

⁵⁷ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 194 e p. 198 ove testualmente si legge: “Appartiene alla giurisdizione volontaria anche l’attività che lo Stato spiega per conciliare le parti”.

⁵⁸ L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., p.11.

⁵⁹ Sui riferimenti all’ordinamento francese, L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., pp. 8-9.

⁶⁰ L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., p. 31. Vedi anche § 1.

patrocinio legale, né potevano difendersi tramite memorie scritte⁶¹. Esse venivano subito sentite dal collegio che tentava una nuova conciliazione e, in caso di insuccesso, dava avvio all'istruttoria.

Le udienze della giuria erano pubbliche, non le sedute dell'ufficio di conciliazione (art. 37)⁶². Lessona riteneva applicabile il secondo comma dell'articolo 52 c.p.c., il quale – in deroga al principio di pubblicità delle udienze, sotto pena di nullità, statuito nel primo comma – prevedeva la possibilità per l'autorità giudiziaria di ordinare la prosecuzione dell'udienza a porte chiuse, nei casi stabiliti dalla legge e “quando la pubblicità possa riescire pericolosa al buon ordine e al buon costume per l'indole della causa”⁶³.

A differenza che nel processo di diritto comune, ai giudici era lasciato un ampio potere di direzione e di scelta dei mezzi di prova. Ed infatti la giuria, “esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione dei libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa, e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicati, uno industriale, l'altro operaio, al fine di verificare con processo verbale lo stato delle cose” (art. 38). Un'indagine istruttoria più complessa non doveva far venir meno la celerità del giudizio: era ammesso un solo rinvio a breve termine ordinato dal presidente, durante il quale dovevano essere espletate le prove; le parti non erano autorizzate a chiedere rinvii (art. 58 Reg.). L'esigenza di speditezza era così sentita che, pur in presenza di una regolazione procedurale snella e non esaustiva, le norme di diritto comune, nell'ottica del legislatore, dovevano applicarsi soltanto ove espressamente richiamate. Attenendosi a questo criterio, i primi commentatori della legge sui probiviri hanno ritenuto che l'elencazione dei mezzi di prova esperibili fosse tassativa.

Tuttavia, nel loro funzionamento pratico, le giurie hanno fatto spesso ricorso a norme e principi di diritto comune, ad esempio in materia di recesso unilaterale⁶⁴. Ma, come

⁶¹ La facoltatività del patrocinio legale ed il corrispondente divieto di memorie difensive costituisce un'importante deroga alle regole sulla rappresentanza delle parti in giudizio. Deroga che risalta ancor di più nella fase dei gravami: la facoltatività riguardava infatti anche l'appello e il ricorso in Cassazione.

⁶² Il ministro Chimirri così motiva la scelta: “mantenendo ferma per le udienze della giuria la pubblicità de' giudizi, si è, invece, esclusa tale pubblicità per le sedute dell'ufficio di conciliazione, non costituendo la presenza del pubblico veruna guarentigia per l'esperimento di conciliazione e potendo invece rendere più difficili gli accordi sulla base di reciproche concessioni, per quel malinteso sentimento di amor proprio e di perseveranza nelle proprie pretensioni, che è piuttosto eccitato anziché temperato dalla presenza di estranee persone”; cfr. *Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891*, cit., p. 11.

⁶³ C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., p. 126.

⁶⁴ Sul procedimento innanzi alle Giurie, v. L. Di Franco, voce *Probiviri*, cit., pp. 314-330 e C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., pp. 127-136.

detto più volte, modello pratico e modello teorico non sono in questo caso perfettamente sovrapponibili.

Certamente l'appiglio normativo è stato fornito dall'articolo 55 del regolamento che rinviava, per quanto non espressamente regolato, alle norme codicistiche sul procedimento davanti ai conciliatori. Procedimento che però era di tipo sommario.

A fine Ottocento il quadro processuale italiano appariva alquanto complesso⁶⁵. Esistevano un processo formale scritto - dinanzi ai tribunali civili, commerciali e alle corti d'appello - e un processo sommario improntato ai principi dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione processuale - davanti a pretori, conciliatori e a giudici collegiali nei casi stabiliti dalla legge; quindi, il codice disciplinava anche il procedimento sommario dinanzi a tribunali civili, commerciali e corti d'appello in determinati casi.

Con la legge 31 marzo 1901 ed il Regio Decreto 31 agosto 1901, il procedimento civile ordinario era stato modellato su quello sommario, relegando quello formale ad eccezione. Tuttavia, il nuovo processo si era rivelato comunque inadatto a rimediare a quegli inconvenienti (quali la dispendiosità in termini temporali ed economici) propri del processo formale e per il quale era sorto il processo sommario. Quest'ultimo, col tempo, era andato assumendo caratteri propri del processo con forme solenni, a causa del rinvio che l'articolo 392 c.p.c. (1865) faceva alle relative norme, per quanto applicabili. Ed allora, il rimedio spicciolo trovato dal legislatore era stato quello di creare giudici speciali "soprattutto per potere intorno a loro creare processi speciali"⁶⁶.

⁶⁵ Sulla storia del processo in Italia anteriore alla codificazione v. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1900, II edizione, vol. VI, parti I e II ed anche G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Hoepli, 1927.

⁶⁶ La citazione è di G. Chiovenda, *La riforma del processo civile*. Discorso tenuto in Milano il 27 novembre 1910 alla società italiana dei Giuristi e degli economisti, in "Monitore dei tribunali", 1911, c. 3 e ss., ora in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Giuffrè, Milano, 1993, vol. III, p. 287, ove si possono leggere gli altri discorsi e relazioni dell'autore relativi alla questione della riforma del processo civile, una delle tematiche più sentite dei primi decenni dello scorso secolo, soprattutto a seguito della proposta di legge Cocco-Ortu del 1909. Nella raccolta di saggi, oltre al discorso citato, si trovano: *La riforma del procedimento civile*. Relazione al VII Congresso giuridico nazionale (Roma, ottobre 1911), Roma, Tipografia Gianandrea, 1911; *Sul funzionamento del Giudice Unico nei Tribunali* (Regio Decreto 27 agosto 1913 n. 105), pubblicato a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, Roma, Ditta Tipografica Gianandrea, 1914; *Le nuove norme sul giudice unico e il problema della riforma processuale*. Conferenza detta al Circolo Giuridico di Roma l'8 febbraio 1914, originariamente in "Bollettino del circolo giuridico di Roma", 1913; *Sulla proposta di riforma del procedimento civile*, in *Reale Accademia dei Lincei, Rendiconti*, vol. XXVIII, fasc. 12, Seduta del 21 dicembre 1919, p. 456 e ss.; *La riforma del procedimento civile*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze*, XI riunione (Trieste, ottobre 1921), Città di Castello, 1922; *Sulla riforma del processo civile*, intervista di R. Bisceglia pubblicata su "La Tribuna", Roma, 5 febbraio 1922, p. 5, c. 1 e ss.; *Riforme civilistiche*, intervista di R. Bisceglia, pubblicata su "La Tribuna", Roma, 4 febbraio 1923, p. 1, c. 1 e ss.. Per il Chiovenda, la riforma del procedimento civile doveva investire sì il procedimento, da strutturare secondo il principio di oralità con i suoi corollari, ma anche l'autorità giudiziaria, alla quale auspicava venissero incrementati i poteri, affinché potesse apparire effettivamente il "centro della lite". Ed infatti, era importante chiarire "che lo Stato è interessato nel processo civile: non certo l'oggetto della singola lite, ma a questo, che la giustizia, in ogni lite, sia la più

Strettamente collegata alla inadeguatezza del processo civile italiano ed alla necessità di una sua riforma è, infatti, la nascita di quella serie di magistrature d'equità che caratterizzerà il periodo a cavallo della prima guerra mondiale e che saranno modellate sui collegi di probiviri. Ci si riferisce, in particolare, alle Commissioni arbitrali per il contratto di impiego privato e alle Commissioni mandamentali per il contratto di lavoro in agricoltura, senza dimenticare l'attività giurisprudenziale esercitata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego⁶⁷.

Sul punto si tornerà più avanti; per il momento occorre soffermarsi su un aspetto fondamentale, sul fatto cioè che il processo civile "è lo svolgimento di un rapporto fra lo Stato e il cittadino", è un manifesto di politica del diritto, è l'arena dalla quale assistere all'"eterno conflitto tra la libertà individuale e i poteri pubblici"⁶⁸. E per Chiovenda il proliferare delle giurisdizioni speciali andava visto non - o non soltanto- come un rifiuto della magistratura ordinaria, bensì delle forme ordinarie del giudizio, e non perché tecnicamente inadatte, ma per ragioni politico-sociali. Parlando della giuria dei probiviri, il Chiovenda precisava: "Si è voluto ravvisare la ragione d'essere di questo istituto nella specialità dei rapporti che nascono dal contratto di lavoro: ma la sua vera ragione d'essere è la sfiducia della classe operaia nei giudici e nei giudizi borghesi"⁶⁹. Eppure, la via per avvicinare il processo civile alla classe operaia non è stata la introduzione di una nuova forma di processo - ché anzi quello delle giurie era assimilabile, e vieppiù vi rinvia esplicitamente, a quello dinanzi ai conciliatori - ma di una deroga allo *ius* applicabile. Le giurie decidevano in base all'equità. Deroga che travolgeva lo stesso ordinamento costituzionale, determinando un'inversione dei ruoli tra funzione legislativa e giurisdizionale e un travalicamento, da parte di quest'ultima, dei propri limiti nei riguardi delle funzioni legislative e di governo.

Prima di esaminare le problematiche attinenti all'equità, argomento che verrà più approfonditamente trattato nel secondo capitolo⁷⁰, è necessario tentare di completare, quanto più esaurientemente, il quadro relativo al procedimento davanti alle giurie.

pronta e la migliore possibile"; cfr. G. Chiovenda, *La riforma del processo civile*. Discorso tenuto in Milano il 27 novembre 1910 alla società italiana dei Giuristi e degli economisti, cit., p. 305.

⁶⁷ Si rinvia alla nota 135 per una bibliografia sulle Commissioni per l'impiego privato e alla nota 251 sul Consiglio di Stato. Sulle Commissioni per il contratto di lavoro in agricoltura vedi G. Bricchetti, *I provvedimenti legislativi per i contratti agrari. Note illustrative al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871*, in "Rivista di diritto civile", 1917, pp.457-496; F. Luzzatto, *La legislazione italiana dei contratti agrari e del contratto di lavoro nell'agricoltura*, in "Rivista di diritto civile", 1926, pp. 521-536 e M. Ricca Barberis, *Sui limiti di competenza delle Commissioni arbitrali per i contratti agrari a decidere controversie derivanti dai contratti stessi*, in "Il Foro italiano", 1926, parte I, p. 838.

⁶⁸ Le citazioni sono di G. Chiovenda, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in "Rivista giuridica e sociale", 1907, ora in *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Milano, Giuffrè, 1993, vol. I, p. 393 e p. 391.

⁶⁹ G. Chiovenda, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, cit., p. 389.

⁷⁰ Cfr. capitolo II, §§ 1, 2 e 3.

Tutte le decisioni emesse dalla giuria sono titoli esecutivi e devono possedere i requisiti previsti dal codice di procedura civile per le sentenze dei conciliatori⁷¹. L'immediata esecutività delle decisioni delle giurie non ha trovato in Parlamento il favore di chi la riteneva non coerente con un sistema, quale quello italiano, in cui i lodi arbitrali necessitavano dell'*exequatur* della magistratura per avere forza esecutiva, in virtù del fatto che la giurisdizione, quale funzione della sovranità, non potesse appartenere se non allo Stato. In proposito, i fautori dell'esecutività contestavano che il presidente del collegio era nominato per decreto reale, possedeva gli stessi requisiti di un giudice conciliatore e, all'atto di assunzione della carica, prestava giuramento con la stessa formula prevista per i funzionari dell'ordine giudiziario; sicché non reggeva la prospettata analogia tra arbitri e probiviri⁷². La superiore commistione nasceva dal fatto che i collegi non erano stati costruiti con un'identità definita, bensì come ibridi con funzioni tra loro differenti ma per certi aspetti sovrapponibili. Non sempre era facile scindere, nell'attività di risoluzione delle controversie, l'esercizio della funzione arbitrale da quella giurisdizionale, tanto più che in certi casi – come ad esempio per il collegio dei probiviri per le industrie alimentari di Milano – le controversie decise in sede giurisdizionale presupponevano il previo esercizio della funzione arbitrale.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che, nell'articolo 26 del primo progetto di legge Maffi, "le decisioni emesse dall'ufficio di conciliazione e dalla giuria sono obbligatorie per le parti, e parificate, agli effetti di legge, ai contratti". In effetti, verrà chiarito più avanti, la sovrapposizione anche terminologica tra giuria e tribunale d'arbitri caratterizza l'origine dei collegi sin dalla proposta di legge Berti e dal primo disegno di legge Maffi.

Infine, l'esecutività delle decisioni veniva meno in caso di proposizione dell'appello, ammissibile soltanto per motivi di incompetenza o per eccesso di potere (artt. 11 e 41).

5.1. I Limiti di ammissibilità dell'appello

Nei vari disegni di legge è stata sin dall'inizio posta la questione dell'opportunità di consentire l'appello avverso le sentenze delle giurie. Anche la risoluzione di questa

⁷¹ Art. 460 c.p.c.: "La sentenza definitiva del conciliatore deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo". Art. 461 c.p.c.: "La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze". Art. 462 c.p.c.: "Le sentenze pronunziate nei giudizi in contraddittorio sono esecutive due giorni dopo la notificazione". Art. 463 c.p.c.: "L'esecuzione è sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione".

⁷² Così C. Lessona, *Codice dei probiviri*, pp. 145-146.

questione si collegava strettamente al ruolo che si decideva di affidare ai collegi all'interno degli altri organismi giurisdizionali e, in maniera più lata, alla loro funzione all'interno della società.

Nei primi disegni di legge, l'appello aveva carattere devolutivo e riguardava anche il merito della controversia.

L'articolo 10 del disegno di legge Berti ammetteva sempre l'appello per incompetenza, nel merito esso poteva essere esperito solo per le cause di valore superiore a 150 lire dinanzi al Tribunale di commercio, con il procedimento sommario disciplinato agli articoli da 411 a 414 del codice di procedura civile.

Nel successivo progetto Maffi, l'appello si configurava come impugnazione sul merito della controversia, da esperire dinanzi alla stessa giuria di probiviri, ma in riunione plenaria (art. 8). Il primo progetto Maffi, del resto, innalzava il valore delle cause di competenza della Giuria a lire 500. Una volta all'esame della Commissione, l'articolo 8 del progetto Maffi venne soppresso⁷³.

Nel disegno di legge Chimirri venne reso palese il nesso tra limite per valore della competenza e ammissibilità dell'appello. La competenza fu allora limitata alle controversie di valore non superiore alle lire 100 che, secondo il ministro, costituivano "la massima parte delle ordinarie controversie che si agitano per tali rapporti fra intraprenditori e operai, essendo raro che per tale causa insorgano fra costoro controversie di rilevante valore".

Ed infatti, nel caso di competenza illimitata si sarebbe posto il problema correlato della scelta dell'organo d'appello, con i suoi due corollari: assicurare uniformità di criteri di giudizio tra primo e secondo grado del giudizio, formando così una vera e propria giurisdizione speciale, oppure affidare l'appello alla magistratura ordinaria con disparità di regole di giudizio.

La soluzione, che sarà quella definitiva della legge 15 giugno 1893, consisterà nell'ammettere l'appello per i soli motivi d'incompetenza e d'eccesso di potere ed affidarlo al Tribunale civile (art. 13)⁷⁴. Verrà nella legge specificato al pretore o al tribunale, a seconda del valore della causa, nei modi e con le forme stabilite dall'art. 459, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura civile (art. 61 reg.).

⁷³ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., p. 11; Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 8; Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890. Seduta del 22 maggio 1890, cit., pp. 4 e 8.

⁷⁴ Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, cit., p. 7. Nel disegno di legge in oggetto la giuria aveva competenza anche in materia disciplinare; l'appello contro i suddetti provvedimenti poteva essere esperito, sempre per incompetenza ed eccesso di potere, dinanzi al Tribunale correzionale.

Nel disegno di legge Lacava il valore delle controversie di competenza della giuria era stato elevato a 300 lire, per poi essere abbassato dalla Commissione a 200 lire, “nella quale somma le parve che si possa praticamente comprendere, anche nel caso di cottimi, la maggior parte delle ordinarie controversie tra industriali ed operai”⁷⁵.

Invero, la competenza della giuria era stata innalzata, dai Ministri Lacava e Bonacci, a lire 300, in considerazione delle legislazioni estere e nella speranza che il maggiore sviluppo dell’istituto probivirale in seno all’industria avrebbe accelerato la sua nascita anche nel settore agricolo. L’obiezione per la quale, in assenza di un doppio grado di giurisdizione, sarebbe stato più opportuno limitare la competenza alle controversie di esiguo valore poteva essere facilmente superata dalla garanzia della collegialità e della cognizione tecnica dell’organo giudicante. Garanzie atte a superare anche quella convinzione, maturata in seno alle discussioni parlamentari relative al disegno di legge Chimirri, secondo la quale la competenza delle giurie dovesse essere pari a quella del giudice conciliatore che, sulla base del progetto di legge al voto in Parlamento, sarebbe stata aumentata sino a 200 lire⁷⁶.

La scelta legislativa, in realtà, era in linea con il sistema di diritto comune che prevedeva l’appellabilità delle sentenze del conciliatore soltanto nell’ipotesi di incidente sulla competenza per materia o valore⁷⁷. Inoltre, l’articolo 28 del codice di rito disponeva che le sentenze arbitrali sono appellabili eccetto, per quel che qui interessa, “quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori” e “quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore”. E la motivazione dell’inappellabilità stava proprio nella difficoltà di sottoporre a censure una decisione presa con criteri equitativi e non secondo lo stretto diritto⁷⁸. Anche qui si può notare quella giustapposizione tra giuria ed arbitri, non sempre con le dovute distinzioni tra arbitrato rituale e irrituale.

Al riguardo il Mortara, con un pensiero che si attaglia bene alle giurie dei probiviri disputava: “...per quanto scrupoloso e onesto, il giudice che è costituito arbitro inappellabile di una controversia, sente di poter spaziare in più largo orizzonte di

⁷⁵ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in considerazione nella seduta del 3 febbraio 1893, cit., p. 3.

⁷⁶ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., pp. 5-6.

⁷⁷ L’art. 481 c.p.c., dopo avere sancito, al primo comma, che “L’appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili”, pone, al secondo comma, una deroga espressa per le sentenze dei conciliatori, statuendo che esse “non sono appellabili che pei motivi indicati nell’articolo 459”. Quest’ultimo, al primo comma, così recita: “Quando l’incidente sulla incompetenza elevata dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore non abbia d’ufficio elevato l’incidente della incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, e l’appello non ha effetto sospensivo”.

⁷⁸ C. Lessona, voce *Arbitramento*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria, 1893, vol. I, parte III, pp. 622-623.

criteri, si affida assai più volentieri all'impulso dell'equità, nemica spesso della legalità, e certamente pronuncia in uno stato d'animo ben diverso da quello in cui trovasi quando riflette al controllo che sulla sua decisione possono essere chiamati ad esercitare altri magistrati"⁷⁹.

L'altra problematica inerente all'appello, sottolineata già dalla letteratura coeva e nelle discussioni parlamentari, stava nella difficoltà di delimitare le categorie di incompetenza e, soprattutto, di eccesso di potere.

Secondo gli onorevoli Curioni e Gallavresi l'eccesso di potere era equiparabile ai concetti di *ultra* ed *extra petita*; essi riportavano il seguente esempio: "Supponiamo che la Giuria adita per una questione che entra nella sua competenza, invece di condannare una parte a pagare una data somma all'altra, condanni questa parte stessa a versare quella somma a una società o ad un'istituzione qualunque; essa commette allora un eccesso di potere"⁸⁰. Ma, secondo il Mortara, "il caso specifico della condanna a favore di chi non sia parte in causa costituisce una forma di decisione *extra petita*, che piuttosto appartiene alla categoria degli errori di merito che a quella dell'eccesso di potere. L'ipotesi del mancato contraddittorio si risolve in un vizio di procedura riparabile col rimedio della opposizione di contumace, non escluso dalla legge, come nei giudizi comuni"⁸¹.

Secondo l'Auriti, l'eccesso di potere coincideva con il difetto di giurisdizione, o perché la materia spettava ad un magistrato d'ordine diverso o perché si trattava di materia sottratta a qualunque giurisdizione⁸². Questa concezione, a parere di Lessona, se conforme a quell'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza in relazione alla legge del 1877 sui gravami contro le sentenze delle giurisdizioni speciali per incompetenza o eccesso di potere, "sembra meno conforme all'indole della legge sui proviviri"⁸³. Il Mortara, invece, riteneva che il punto di vista dell'Auriti andasse perfezionato e integrato, alla luce dell'articolo 12 della legge.

Ed allora, vi sarebbe stata incompetenza in caso di superamento del limite assegnato in relazione al valore della controversia, di eccesso di potere nel caso di decisione su

⁷⁹ L. Mortara, voce *Appello Civile. Parte speciale*, in *Digesto Italiano*, vol. III, parte II, p. 511.

⁸⁰ Discussione alla Camera del 26 gennaio 1892 (la notizia è tratta C. Lessona, *Codice di proviviri*, cit., p. 68).

⁸¹ L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., vol II, p. 163. La legge istitutiva dei proviviri derogava al regime delle impugnazioni di diritto comune limitatamente all'appello e al ricorso in Cassazione. Era pacifico dunque - e le Giurie ne fecero spesso applicazione - che revocazione, opposizione di terzo e opposizione contumaciale fossero ammesse secondo le forme e le modalità indicate nel codice di rito. Per quanto concerne il ricorso in Cassazione, l'articolo 11 della legge sui proviviri si limitava a statuire che esso "è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, e entro quaranta dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale".

⁸² *Senato*, 7 giugno 1892 (la notizia è tratta C. Lessona, *Codice di proviviri*, cit., p. 68).

⁸³ C. Lessona, *Codice di proviviri*, cit., p. 69.

materie non rientranti nella competenza dei probiviri⁸⁴. L'appello contro le decisioni dei probiviri veniva così posto a presidio dell'ordine pubblico, volto ad evitare cioè una violazione delle norme che regolavano la competenza, la ripartizione della giurisdizione e le singole attribuzioni dell'organo giudicante. Pertanto, le parti non potevano rinunciare preventivamente al proprio diritto d'appello⁸⁵.

La questione della liceità di una rinuncia preventiva all'appello era controversa anche in diritto comune. A chi, come il Pescatore, ammetteva la rinuncia, in virtù di un'interpretazione analogica dell'articolo 28 n. 3 c.p.c., si contrapponevano il Saredo e il Mortara⁸⁶. L'argomento utilizzato da questi ultimi muoveva dal divieto posto dall'articolo 69 c.p.c., per il quale "la giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalle legge" e la cui *ratio* stava in quel criterio d'ordine pubblico - la distinzione dei gradi di giurisdizione ed il loro rispetto - su cui si fondava l'amministrazione della giustizia⁸⁷.

Occorre poi notare, sulla base di un'osservazione empirica, che - poiché la categoria dell'eccesso di potere era molto ampia e dai contorni poco definiti - era agevole per la magistratura ordinaria in grado d'appello incidere anche sul merito della controversia e riformare le decisioni probivirali, come di fatto è accaduto. Il più ampio intervento della magistratura togata sulle decisioni probivirali si ebbe in materia di riconoscimento delle associazioni dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nel senso di un ribaltamento degli esiti dei giudizi dinanzi ai probiviri⁸⁸. Lo stesso Ascoli biasimava le "troppo facili denunce delle sentenze probivirali per vizio d'incompetenza, anche dove incompetenza non c'è"⁸⁹.

5.2. La potestà disciplinare

Un'altra potestà che originariamente si riteneva dovesse spettare alle giurie dei collegi, nell'alveo della funzione giurisdizionale, era quella disciplinare. In particolare, secondo il disegno di legge Berti, ai collegi di probiviri doveva essere affidata "la facoltà di reprimere in via disciplinare i mali trattamenti, gli atti di insubordinazione o di infedeltà commessi nelle fabbriche, purché siano denunziati entro tre giorni.

⁸⁴ L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., vol. II, p. 164.

⁸⁵ C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., p. 68.

⁸⁶ L'articolo 28 n. 3 c.p.c. ammetteva testualmente la rinuncia all'appello contro le decisioni arbitrali.

⁸⁷ M. Pescatore, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, Torino, Utet, 1864, vol. I, p. 211; G. Saredo, *Istituzioni di procedura civile*, Firenze, Pellas, 1888, III edizione, vol. II, p. 33; L. Mortara, voce *Appello Civile. Parte speciale*, cit., pp. 509-512.

⁸⁸ Sul punto, nel rinviare al II capitolo § 11.3, v. pure C. Vano, *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro*, in A. Mazzacane (a cura di), *I Giuristi e la crisi dello stato liberale tra Otto e Novecento*, Liguori Editore, Napoli, 1986, pp.127-156.

⁸⁹ A. Ascoli, *La riforma della legge sui probiviri*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903, I, p. 474.

Il Tribunale, chiamate avanti a sé le parti, può secondo i casi infliggere una ammonizione od una ammenda non eccedente lire 15. Contro questa decisione non è ammesso appello” (art. 12).

La disposizione, che era rimasta sostanzialmente invariata sino al disegno di legge Chimirri, non veniva ritenuta “accettabile” dalla Commissione relatrice sulla proposta di legge Maffi del 1891 e sul disegno di legge Chimirri, in quanto tendente ad ampliare eccessivamente la competenza della giuria, tanto da farne “inutile e pericoloso duplicato” dell’autorità giurisdizionale ordinaria. Reputava, viceversa, la Commissione che l’ufficio di conciliazione potesse opportunamente svolgere il proprio ruolo di amichevole compositore anche nelle controversie in materia disciplinare⁹⁰.

La soluzione normativa veniva ribaltata nel disegno di legge Lacava, per il quale l’attribuzione di un limitato potere disciplinare alle giurie avrebbe potuto contribuire al mantenimento della pace e del rispetto tra le parti negli stabilimenti industriali ed a tutelare gli operai da eventuali atti di dispotismo degli imprenditori⁹¹. La legge 295/1893 non considera però la repressione disciplinare tra i compiti della giuria, ma uno degli ambiti nei quali gli uffici di conciliazione potessero esperire il ruolo di amichevoli compositori, secondo lo schema presentato dalla Commissione per l’esame dei progetti di legge Maffi e Chimirri e del quale il relatore Daneo aveva riproposto anche le argomentazioni. Il problema cruciale non era costituito dall’idoneità della giuria, nella sua attività di repressione disciplinare, a fungere da strumento di pacificazione sociale oppure da incitamento al conflitto. La faccenda era tutta incentrata sui rapporti tra magistratura probivirale e magistratura ordinaria, scaturente dalla riserva di giurisdizione in favore di quest’ultima e dall’esclusione dei casi costituenti reato dalla competenza dei probiviri. Ci si preoccupava così di evitare il rischio di un duplice giudicato sulla medesima controversia, dal momento che i collegi di probiviri non erano reputati competenti a riconoscere quali casi fossero esclusi dalla propria competenza, trattandosi di “quistione di esame giuridico”⁹². Bisogna però anticipare che, di fatto, le Giurie si attribuiranno un certo potere disciplinare, teoricamente loro precluso.

⁹⁰ Probiviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi presa in considerazione nella tornata del 25 aprile 1891 e sul disegno di legge presentato dal Ministro d’agricoltura, industria e commercio Chimirri di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris nella seduta del 16 maggio 1891. Seduta del 19 giugno 1891, in *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVII. I sessione 1890-1891. Disegni di legge e relazioni*, doc. n. 117 e 136-A, p. 4.

⁹¹ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 6.

⁹² Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in considerazione nella seduta del 3 febbraio 1893, cit., p. 3.

6. La funzione consultiva

La terza funzione attribuita ai collegi, risalente al disegno di legge Chimirri (art. 14) e mantenuta invariata sino alla legge definitiva, era quella consultiva⁹³. La laconicità della disposizione e la minore attenzione prestata dai commentatori dell'epoca a questa funzione non ne fanno risaltare l'effettiva portata, dal punto di vista sia delle premesse fondanti sia degli esiti promananti dalle sue concrete potenzialità attuative. Per altro verso l'articolo 13 può essere considerato un prodromo della legge del 1902 istitutiva dell'Ufficio e del Consiglio Superiore del Lavoro.

L'esigenza che si cela dietro questa funzione è quella di raccogliere quante più informazioni concernenti le relazioni di lavoro e provenienti da organismi a diretto contatto sociale, ed anzi rappresentanti delle stesse parti in conflitto. L'unico modo per avere contezza dello svolgimento pratico dei rapporti di lavoro e delle problematiche giuridiche a questi connesse era sfruttare quegli organismi sparsi capillarmente nel territorio nazionale e compenetrati nel tessuto sociale. I collegi di probiviri per l'industria erano, da questo punto di vista, un referente privilegiato.

Ma non bisogna dimenticare le attività statistiche svolte dalle locali Camere di commercio e il continuo dialogo che esse tenevano con il Ministero di agricoltura industria e commercio⁹⁴. Né si può trascurare lo strumento delle commissioni parlamentari d'inchiesta che, attraverso indagini locali e interviste ai soggetti di volta in volta interessati, realizzavano studi sul singolo problema di volta in volta considerato e ne proponevano modalità e congegni risolutivi. Tra queste, a parte la già citata commissione d'inchiesta sugli scioperi, le commissioni parlamentari d'inchiesta sul brigantaggio (1862), sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo (1867), sul corso forzoso dei biglietti di banca (1868), sulle rotte del Po (1873).

Lo scopo era proprio quello di far conoscere approfonditamente al Parlamento – che non aveva esperienza né comprensione tecnica delle singole materie – le reali condizioni di una situazione su cui poi avrebbe dovuto legiferare. In questo modo il

⁹³ Il Lessona rilevava che il rifiuto del di rendere il parere “potrebbe essere una ragione legittima per autorizzare lo scioglimento del collegio a termini dell'art. 31; cfr. C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., p. 70.

⁹⁴ Molte relazioni statistiche erano periodicamente pubblicate sulle riviste giuridiche per divulgare il quadro economico-sociale in esse fotografato; ad esempio Camera di commercio di Catania, *Relazione statistica sulle industrie ed il commercio nella provincia di Catania nel 1887*, in “Il Circolo giuridico”, 1888, p. 307 e ss.. La relazione era composta di tre parti: a) relazione amministrativa, concernente gli affari trattati nella gestione amministrativa; b) relazione economica, a sua volta suddivisa in tre sezioni riguardanti: industrie esistenti la prima, commercio locale (importazioni ed esportazioni), stanze di compensazione, movimento dei porti di Catania e di Riposto e società di assicurazione la seconda, istituti di credito, Banca nazionale, Banco di Sicilia, Banca di depositi e sconti, Banca popolare la terza; c) relazione statistica, con singole tavole numeriche. Quanto al dialogo tra Camere di Commercio e tra esse e il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, un'esemplificazione verrà fornita nel terzo capitolo relativamente alla questione dei collegi di probiviri, sulla base del carteggio conservato presso la Camera di Commercio di Catania.

potere legislativo avrebbe emanato leggi in grado di ordinare e regolare i fenomeni sociali, anche quelli più problematici, vuoi per la complessità del tema, vuoi per la novità della sua proposizione e correlativamente della urgenza di intervento⁹⁵.

Le relazioni di lavoro rappresentavano una questione scottante da disciplinare in breve termine: tuttavia l'assenza di norme che regolassero il contratto e il rapporto di lavoro cedeva di fronte alla difficoltà di plasmare nuove norme in grado di regolare il fenomeno e, allo stesso tempo, di non alterare il sistema ordinamentale liberale e liberista.

Per superare lo stallo legislativo, su iniziativa del Governo, venivano formate apposite Commissioni per la realizzazione delle riforme, alle quali venivano chiamati a partecipare anche esimi giuristi. Così, nel 1901, Camillo Cavagnari veniva chiamato dal Ministero di grazia e giustizia per prender parte alla Commissione governativa per lo studio e la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro⁹⁶.

Secondo il Cavagnari la legge sul contratto di lavoro avrebbe assolto più di una funzione. Anzitutto sociale e politica, attraverso il riconoscimento al lavoratore della condizione giuridica di libero contraente e l'introduzione in fabbrica di un regime rappresentativo dei lavoratori che avrebbero potuto trattare paritariamente col datore le condizioni di lavoro. In questo modo si sarebbero anche rinnovate le basi morali del rapporto di servizio. Inoltre, la corresponsione di un salario di 'equa misura' avrebbe riequilibrato i rapporti tra l'offerta e la domanda di lavoro, in un'ottica di libera concorrenza. Infine, sarebbe stata colmata la lacuna del codice civile con la nascita di un vero e proprio diritto operaio, sorto dalla collaborazione dei lavoratori alla formazione e modificazione dei regolamenti di lavoro, sì da prevenire l'insorgere di controversie future.

Alcuni elementi accolti nel disegno di legge sul contratto di lavoro erano stati in qualche modo 'preparati' dalla giurisprudenza dei probiviri⁹⁷. Nonostante tale disegno di legge non vide mai la luce, il riconoscimento del ruolo dei collegi probivirali quali fucina delle riforme assume un significato importante: un momento di continuità nel passaggio dai poteri statali agli organi formati secondo un criterio di rappresentanza degli interessi quali luoghi deputati alla regolazione del lavoro.

⁹⁵ Nel primo decennio del Novecento, le inchieste ministeriali sostituirono le parlamentari; indice dell'incremento di disegni di legge di origine governativa in luogo di quelle parlamentari.

⁹⁶ Lo stesso Cavagnari (in Id., *Studi sul contratto di lavoro*, Roma, 1902, p. 6) parla di una "popolarizzazione" dei progetti giuridici attraverso il ruolo del Governo che ha stretta attinenza con le scienze sociali, con l'economia e la politica. Per un altro verso, però, i progetti di riforma governativi si pongono come un primo passo verso la perdita d'importanza del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa.

⁹⁷ C. Cavagnari, *Studi sul contratto di lavoro*, Roma, 1902, p. 43. Il disegno di legge sul contratto di lavoro (Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26 novembre 1902, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXI Legislatura. II Sessione 1902. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 205) sarà oggetto di analisi nel § 12.

Il 26 giugno 1902 diveniva legge il progetto Zanardelli sull'Ufficio e sul Consiglio superiore del lavoro. Secondo l'articolo 4 della legge istitutiva, quest'ultimo aveva il compito di esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai, di suggerire i provvedimenti idonei a migliorare le condizioni degli operai; ad individuare gli studi e le indagini che l'Ufficio del lavoro doveva realizzare; dare il proprio parere sui disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro⁹⁸.

Esso aveva una composizione mista, derivante dall'unione di rappresentanti politici, delle parti sociali, esperti in discipline economiche, delegati delle Camere di commercio e delle unioni di lavoratori, eccetto che delle organizzazioni sindacali⁹⁹. Attraverso la sinergia tra Ufficio del lavoro e Consiglio superiore del lavoro avrebbe potuto prendere avvio quella politica sociale che lo Stato con le proprie istituzioni non era riuscito a realizzare. Del resto si trattava di strumenti già conosciuti e utilizzati dagli altri Paesi ove l'industrializzazione era più avanzata e dove, pertanto, la risoluzione del conflitto sociale era fuoriuscita dai canali istituzionali per socializzarsi ancora. Come ha notato il Gallotta, "riprendere questa tradizione di politica sociale, invece di quella paternalistico-autoritaria bismarckiana, che i teorici del neo-corporativismo erroneamente indicano come l'unica fonte storica delle politiche sociali nei paesi industrializzati, aveva un'importante valenza politica e cioè fondare l'avvio delle politiche sociali sull'allargamento dello Stato liberale ottocentesco dal liberismo stretto in campo economico e sociale ai primi germi di una moderna

⁹⁸ Sull'Ufficio e sul Consiglio superiore del lavoro si rinvia a V. Gallotta, *La committenza del Massimario: l'Ufficio del Lavoro ed il suo direttore, Giovanni Montemartini*, in Accademia nazionale dei Lincei, *Giornata in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi (Roma, 22 gennaio 1994)*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1995, pp. 71-124 ed alla letteratura ivi citata, in particolare a p. 76 alla nota 7). Cfr. pure U. Romagnoli, *Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del Consiglio Superiore del lavoro*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1969, pp. 446-463 e Id., *La IX sessione del Consiglio Superiore del Lavoro. Per una storia del diritto sindacale*, in "Studi storici", 1971, pp. 356-365.

⁹⁹ Precisamente il Consiglio era composto di 43 membri così suddivisi (art. 2 legge 29.6.1902): 3 senatori e 3 deputati eletti in rappresentanza delle Camere, 4 delegati delle Camere di commercio, 4 delegati dei comizi agrari, 3 eletti dalle società di mutuo soccorso, 3 eletti dalla lega delle cooperative, 2 rappresentanti delle banche popolari, 7 rappresentanti della burocrazia ministeriale, 2 esponenti delle discipline economiche e statistiche, 12 posti riservati ai rappresentanti degli industriali e degli operai. Sul mancato riconoscimento della rappresentanza di fatto, in seno al Consiglio, alle organizzazioni sindacali, cfr. G. Gozzi, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi nella riflessione giuridica e politica tra Ottocento e Novecento*, in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Liguori Editore, Napoli, 1986, 233-257. Nella seduta antimeridiana del 29 novembre 1912 del Consiglio superiore del lavoro, il presidente Nitti - "dolente che la composizione del Consiglio del lavoro com'è sino ad oggi regolata, non mi abbia consentito di chiamare in questa occasione qualche rappresentante degli impiegati privati" - proponeva una riforma, non urgente, nella composizione e nel funzionamento del Consiglio del lavoro. Soggiungeva: "Nel Consiglio di Previdenza e in altri Consigli che dipendono dal Ministero di agricoltura, industria e commercio è stata introdotta qualche norma che consente al Governo di chiamare in ciascuna sessione o adunanza del Consiglio per argomenti determinati, sia pure senza diritto a voto, speciali rappresentanti di organizzazioni professionali e di classe o privati studiosi, tutti specialmente competenti o interessati negli argomenti iscritti all'ordine del giorno"; cfr. Ufficio del lavoro, *Atti del Consiglio superiore del lavoro. XVIII Sessione. Novembre 1912*, Roma, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., 1912, pp. 7-8.

democrazia industriale, basata sulla connessione fra cittadinanza politica e cittadinanza sociale”¹⁰⁰.

Dal momento della loro istituzione, attorno all’Ufficio e al Consiglio superiore del lavoro graviteranno tutte le questioni attinenti al lavoro e alle politiche sociali. Ed infatti anche i collegi di probiviri passeranno sotto la gestione e il controllo dell’Ufficio del lavoro. È evidente che la funzione consultiva esercitabile dai probiviri potrà trovare nel nuovo contesto un terreno più fertile.

Anche perché il Consiglio esprime immediatamente il proprio plauso e favorevoli aspettative per il lavoro dei collegi probivirali. La presentazione che Giovanni Montemartini, direttore del Consiglio superiore del lavoro, rende al Massimario del Redenti può esser vista come un manifesto programmatico dell’intera attività del Consiglio:

“Il massimario che ho l’onore di presentare alla E.V. (il Ministro di agricoltura industria e commercio Edoardo Pantano), inizia la serie delle monografie colle quali l’Ufficio del Lavoro intende preparare, su base positiva, gli elementi necessari per lo sviluppo di una proficua opera legislativa in materia di contratto di lavoro.

Già nella prima sessione del Consiglio superiore del Lavoro, tenutasi nel settembre del 1903, approvandosi il programma dei lavori dell’Ufficio, veniva da me segnalata e constatata poi dal Consiglio, una lacuna nello studio dei contratti di lavoro, lacuna che consisteva nella mancanza di una sufficiente rilevazione dei dati di fatto che ci offrissi la base sicura per la costruzione di norme giuridiche rispondenti alle reali condizioni del nostro ambiente. E l’Ufficio iniziava le sue indagini raccogliendo le sentenze dei Collegi dei probiviri, i regolamenti di fabbrica ed i concordati collettivi di lavoro, allo scopo di preparare su queste tre raccolte, tre distinte pubblicazioni, l’una contenente un massimario che rispecchiasse la giurisprudenza in tema di contratti di lavoro, e le altre due una illustrazione delle condizioni di fatto relative alla prestazione di lavoro industriale, alle controversie collettive di lavoro ed alle nuove forme di stipulazione collettiva”¹⁰¹. Il compito di redigere le tre monografie veniva assegnato rispettivamente ai professori Redenti, Bolchini e Messina.

Sembra inaugurato un sistema virtuoso di promozione delle riforme sociali scaturente da una profonda conoscenza delle condizioni fattuali del lavoro, costantemente monitorate dall’Ufficio e dal Consiglio superiore del lavoro, organismi atti “a

¹⁰⁰ V. Gallotta, *La committenza del Massimario: l’Ufficio del Lavoro ed il suo direttore, Giovanni Montemartini*, cit., p. 76. Sui rapporti tra legislazione sociale, influenza diretta delle classi lavoratrici sui poteri dello Stato e estensione delle forme costituzionali statali alla fabbrica o ai campi, v. A. Cabrini, *La legislazione sociale 1859-1913*, Roma, Bontempelli, 1914, riassunta in *La legislazione sociale in Italia*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, vol. XXI, gennaio-giugno 1914, pp. 461-473.

¹⁰¹ G. Montemartini, *Prefazione a E. Redenti, Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, Bertero, 1906.

compiere un lavoro di diagnosi sociale che di solito da noi può compiere il solo legislatore”¹⁰².

Ne è autentica espressione il Bollettino dell’Ufficio del lavoro, periodico per mezzo del quale venivano divulgate le conoscenze acquisite sul lavoro reale, pubblicate massime giurisprudenziali e diffuse notizie sullo stato di avanzamento delle riforme e degli studi in cantiere, rivolgendo attenzione anche agli stati esteri. Il primo volume, contenente i primi quattro numeri per i mesi di aprile-luglio 1904, era composto di quattordici parti, ciascuna a sua volta suddivisa in sezioni, nel modo seguente:

I - Parte Ufficiale: Consiglio superiore del Lavoro, Comitato permanente del Lavoro, Commissioni speciali, Tavola necrologica, Decreti e circolari, Applicazione della legge sui Collegi di probiviri per le industrie, Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli¹⁰³;

II - Mercato del lavoro: Note metodologiche, Mercato del lavoro per località, Mercato del lavoro per industrie, Mercato del lavoro nell’agricoltura, Migrazioni del lavoro, Conflitti del lavoro¹⁰⁴;

III - Organizzazioni padronali e operaie: Organizzazioni padronali, Organizzazioni operaie;

IV - Politica del lavoro delle pubbliche Amministrazioni: Operai dipendenti dallo Stato, Operai dipendenti dalle autorità locali, Operai occupati nei lavori pubblici appaltati, Lavori pubblici per i disoccupati, Operai non dipendenti direttamente dalle Amministrazioni pubbliche;

V - Assicurazioni sociali: Italia, Estero;

VI - Consigli ed uffici del lavoro: Italia, Estero;

VII - Abitazioni operaie: Italia, Estero;

VIII - Legislazione: Italia, Estero;

IX - Applicazione delle leggi sul lavoro: Italia, Estero;

X - Riassunti di monografie sul lavoro: Italia, Estero;

XI - Tribunali del lavoro e istituti per la conciliazione: Italia;

XII - Congressi e Deliberazioni: Italia, Estero;

XIII - Giurisprudenza: Giurisprudenza italiana, Giurisprudenza estera;

¹⁰² La citazione è in realtà riferita dal Calamandrei alle giurisdizioni di equità sorte durante la Grande Guerra, ma può perfettamente attagliarsi all’Ufficio e al Consiglio superiore del lavoro. Durante gli anni ’20 si assisterà a un dibattito circa la trasformazione del Consiglio del lavoro in vero e proprio Parlamento tecnico (cfr. P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in “Archivio giuridico”, 1921, pp. 224-277 e ristampato in *Studi sul processo civile*, Padova, Cedam, 1930, vol. II, pp. 1-55, ora in P. Calamandrei, *Opere giuridiche*, M. Cappelletti (a cura di), Morano editore, Napoli, 1968, vol. III, pp. 3-51, in particolare p. 24 e pp. 42-43).

¹⁰³ Seguendo numero per numero i resoconti della parte ufficiale si può avere un quadro esaustivo dell’attività svolta dal Consiglio superiore del Lavoro, dal Parlamento e dal Governo nel campo delle politiche sociali e del lavoro.

¹⁰⁴ Le informazioni sono fornite all’Ufficio dalle associazioni operaie e padronali, nonché dalle Camere di commercio.

XIV - Bibliografia.

Come si evince dalla stessa struttura del Bollettino, non viene tralasciato alcun aspetto che riguardi il lavoro¹⁰⁵.

Per quel che concerne i probiviri, la loro rilevanza emerge già dall'ampia considerazione che hanno all'interno del Bollettino. In primo luogo nella sezione relativa a decreti e circolari sono presenti: il Regio decreto 21 ottobre 1903 che stabilisce il passaggio dall'Ispettorato generale dell'industria e del commercio all'Ufficio del lavoro del servizio dei collegi di probiviri per le industrie e il Regio decreto 22 ottobre 1903, concernente il conferimento di medaglie ai Collegi di probiviri che maggiormente si saranno segnalati nel conciliare le controversie loro sottoposte. La sezione sull'applicazione della legge sui collegi di probiviri riferisce degli aggiornamenti sull'istituzione di nuovi collegi, sulla nomina dei presidenti e dei presidenti supplenti, sulla costituzione di sezioni elettorali e sulle elezioni. Mentre, nella parte relativa ai tribunali del lavoro sono presenti una statistica sul funzionamento dei collegi nel primo trimestre del 1904 e un riassunto dell'inchiesta dell'Ufficio del lavoro per la riforma della legge sui probiviri¹⁰⁶. Infine le massime giurisprudenziali dei collegi di probiviri. Inizialmente insieme a quelle della magistratura ordinaria, man mano sarà inserita nel Bollettino un'apposita sezione sulla giurisprudenza probivirale.

7. La funzione arbitrale delle giurie

Come sopra accennato, i collegi potevano essere aditi, sulle controversie eccedenti per valore la competenza delle giurie, in qualità di collegi arbitrali. Originariamente, nel disegno di legge Berti, i collegi erano composti da un ufficio di conciliazione e da un tribunale d'arbitri (art. 4); ma la differenza con la giuria (termine introdotto col primo disegno di legge Maffi) era puramente nominale. Soltanto nel disegno di legge Chimirri venne proposta una differenziazione, in termini sostanziali, tra giuria e collegio arbitrale, sulla scia delle riforme legislative allo studio in Francia e dell'esperienza del Regno Unito. Tuttavia, non fu ravvisata l'opportunità di inserimento di una norma specifica che attribuisse alla giuria la facoltà di essere adita come arbitro nelle controversie che superassero nel valore la sua competenza, in

¹⁰⁵ L'indice non è però uguale in tutti i numeri del Bollettino. Talvolta infatti non sono trattati alcuni argomenti, sicuramente per la mancanza di novità da raccontare, oppure ne sono inseriti di nuovi. Ad esempio nel volume terzo (gennaio-giugno 1905) sono inserite tre nuove parti riguardanti gli infortuni sul lavoro, i consumi della classe operaia, l'igiene e le malattie del lavoro.

¹⁰⁶ I dati del Bollettino si sono rilevati molto utili nella ricostruzione delle vicende dei collegi dei probiviri nella Provincia di Catania, sopperendo alle lacune delle fonti archivistiche. Si rinvia, sul punto, al terzo capitolo.

quanto ritenuta implicita; né appariva necessario o proficuo “fissare limiti e regole alla libera iniziativa delle parti”¹⁰⁷.

Nello stesso disegno di legge Chimirri la parola arbitro assumeva un duplice significato: uno generico, riferito al ruolo di mediazione tra due parti in conflitto – ed infatti gli stessi collegi di probiviri venivano denominati “collegi arbitrali permanenti”¹⁰⁸ – l’altro tecnico, sul modello del sistema di arbitrati inglesi o dei collegi arbitrali corporativi tedeschi e sulla scia delle commissioni arbitrali istituite presso le stesse Camere di commercio italiane.

Nella relazione del ministro Lacava, invece, la specificazione della possibilità per le parti di adire la giuria in funzione arbitrale “per le controversie, che, ai sensi dell’articolo 9, eccedono la sua competenza, non è, come potrebbe sembrare a prima giunta, superflua, sia perché traccia ed indica una via e suona come un amorevole incitamento a deferire al giudizio dei probi-viri tutte le controversie che insorgono fra capitale e lavoro, sia anche perché, disputandosi tuttora nella dottrina e nella giurisprudenza sulla validità del compromesso in cui, invece di persone nominativamente determinate, sia designato come arbitro un corpo costituito, conveniva togliere ogni dubbio in proposito per quanto si riferisce all’istituto che intendiamo creare”¹⁰⁹.

Ma qual era in realtà l’istituto che si voleva creare? Nella relazione Daneo si precisa che i probiviri non sono “arbitri nel senso della legge procedurale, ma o giudici o semplicemente conciliatori”¹¹⁰. Sotto questo profilo, la legge istitutiva dei collegi di probiviri è una cartina tornasole del caos tipico non solo in generale del sistema processuale civile italiano, ma soprattutto intorno alla figura dell’“arbitramento”.

L’istituto risultava ambiguo già nella stessa disciplina codicistica, contenuta nel capo II del Titolo preliminare al codice di procedura civile intitolato “Del compromesso”. Non ne veniva data una definizione, ma predisposta la relativa procedura. La parola compromesso veniva così utilizzata in maniera promiscua, nel suo duplice significato di atto contrattuale e di atto giurisdizionale.

La dottrina italiana, a differenza di quella francese, reputava che il compromesso dovesse essere più correttamente inquadrato come contratto, in quanto era l’accordo

¹⁰⁷ Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, cit., p. 8.

¹⁰⁸ Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, cit., p. 6.

¹⁰⁹ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 6.

¹¹⁰ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in considerazione nella seduta del 3 febbraio 1893, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVIII. I sessione 1892-93. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 84-A, p. 5.

tra le parti litiganti ad attivare la giurisdizione arbitrale¹¹¹. Il Chiovenda parla di un contratto che attribuisce alle parti un'eccezione processuale, ossia una rinuncia alla cognizione della controversia da parte della magistratura ordinaria¹¹².

Inoltre, dalla natura contrattuale del compromesso discendeva la necessità di distinguere questa figura da altri negozi giuridici, onde evitare pericolose sovrapposizioni. Si fa riferimento, in particolare, alla transazione, al mandato e, soprattutto, all'arbitraggio. Parallelamente, dal punto di vista processuale, occorre individuare caratteri discretivi tra arbitrato e conciliazione da un lato e, all'interno stesso dell'arbitrato, tra arbitrato di diritto e arbitrato con poteri di amichevole compositore.

Vediamo più da vicino similitudini e disuguaglianze tra gli istituti giuridici menzionati.

Ai sensi dell'articolo 1764 del codice civile del 1865, "la transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere". L'analogia con il compromesso consisterebbe in una generica intenzione di transigere, affidata nell'un caso alle stesse parti, nell'altro ad un terzo. Con la differenza che, mentre nella transazione le parti rinunciano parzialmente alla propria pretesa in cambio di un vantaggio concordato, nel compromesso esse mantengono inalterate tutte le proprie pretese e si sottomettono a priori alla decisione dell'arbitro. Più vicino alla transazione è quel compromesso con il quale le parti attribuiscono agli arbitri il potere di decidere come amichevoli compositori, "poiché allora questi determinano quale sia il ragionevole sacrificio che l'una o l'altra parte dovrà fare per amore di concordia". Sotto quest'aspetto il compromesso si avvicinerrebbe anche alla figura dell'arbitraggio ex art. 1454 c.c., in base al quale il prezzo della vendita può essere rimesso all'arbitrio di un terzo¹¹³. Icastico il ragionamento del Calamandrei: "Il compromesso che autorizza l'arbitro a decidere non secondo le regole di diritto contiene, perciò, non solamente una rinuncia di natura processuale alla cognizione dell'autorità giudiziaria (rinuncia contenuta anche nel compromesso che rimette agli arbitri la decisione *secundum ius*), ma contiene altresì una rinuncia di natura sostanziale alla soddisfazione giurisdizionale di interessi ai quali il diritto positivo avrebbe accordata una tutela che l'amichevole compositore è in facoltà di non accordare; questa speciale forma di compromesso si può dunque paragonare a una transazione «in bianco», e l'amichevole compositore, quando riempie, secondo l'incarico avuto dalle parti, questo schema, questo disegno di transazione genericamente stipulato dalle parti, ha posizione analoga a quella dell'*arbitrator*, in quanto anch'egli è chiamato a completare un

¹¹¹ C. Lessona, voce *Arbitramento*, cit., pp. 564-565.

¹¹² G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 84.

¹¹³ C. Lessona, voce *Arbitramento*, cit., pp. 570-571.

negozio giuridico lasciato volontariamente indeterminato dai contraenti in uno dei suoi elementi”¹¹⁴.

In materia di arbitraggio, era dubbia l’ammissibilità per le parti contraenti di rifiutare la determinazione effettuata dal terzo preventivamente scelto. L’incertezza nasceva dalla circostanza che il legislatore talvolta taceva, come nell’articolo 1454 c.c., talvolta ammetteva l’impugnabilità della determinazione evidentemente iniqua (articolo 1718 c.c.)¹¹⁵. Secondo la Cassazione romana e parte della dottrina, la determinazione della clausola contrattuale fatta dal terzo poteva essere impugnata “soltanto per frode o collusione, in forza del principio *fraus omnia corrumpit*”¹¹⁶. Secondo altra dottrina, così argomentando si sarebbe giunti a negare ogni differenza tra *arbitrium merum* e *arbitrium boni viri*: nel primo caso le parti hanno tanta fiducia sulla rettitudine dell’arbitro da rinunciare a qualunque controllo, nel secondo la rimessione al terzo della fissazione della clausola contrattuale è subordinata all’aspettativa di un giudizio equo e ponderato. E poiché non vi è alcun interesse dell’ordinamento ad opporsi a tale rinuncia né, d’altro canto, le rinunce si presumono, “così è ben naturale e logico che fino a dimostrazione positiva che le parti abbiano voluto rimettersi ad un *arbitrium merum*, si debba ritenere che si siano semplicemente rimesse ad un *arbitrium boni viri*”¹¹⁷.

Infine, l’analogia tra compromesso e mandato andava esclusivamente ricercata nel mandato di fiducia e nell’obbligo di adempierlo in capo ad arbitro e mandatario. Era ormai superato, infatti, quell’orientamento (seguito ad esempio dal Ricci) che faceva degli arbitri veri e propri mandatari. La differenza stava nella nozione di

¹¹⁴ P. Calamadre, Il significato costituzionale delle giurisdizioni d’equità, cit., pp. 28-29.

¹¹⁵ Ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile (facente parte del capo I “Della natura e della forma della vendita”, titolo VI, libro III): “Il prezzo della vendita debb’essere determinato e specificato dalle parti. Può peraltro rimettersi all’arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell’atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d’accordo dalle parti, purché sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell’atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Si può altresì pattuire, che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale”.

Secondo l’articolo 1718 (Sezione I, capo III “Delle obbligazioni de’ soci fra loro e relativamente ai terzi”, Titolo X, Libro III del codice civile): “Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all’equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla”.

¹¹⁶ Corte di Cassazione di Roma, 20 gennaio 1911, *Marani c. Sassoli e Lollini*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911, parte II, p. 375.

¹¹⁷ G. Pacchioni, *Arbitrium merum e arbitrium boni viri*, nota a Corte di Cassazione di Roma, 20 gennaio 1911, *Marani c. Sassoli e Lollini*, cit., pp. 373-374, il quale critica sia il *decisum* della Corte sia le opinioni dottrinali ad esso conformi, in particolare quelle dello Schirmer (Id., *Arbitrium merum und arbitrium boni viri*, in “Archiv für die civilistische Praxis”, 1901, vol. 91, pp. 136-148) e del Ricca Barberis (Id., *L’apprezzamento del terzo come indice di prestazione nel negozio giuridico*, in “Archivio giuridico”, 1903, vol. LXX, pp. 60-95).

rappresentanza e nell'incompatibilità della stessa con il conferimento di poteri: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, dunque non può andare contro la volontà del rappresentato; in ogni caso il rappresentante non può che avere gli stessi poteri del rappresentato, tra i quali certamente non rientra la facoltà di giudicare una controversia di cui quest'ultimo è parte¹¹⁸.

La relazione tra rappresentanza ed esercizio di un potere è un aspetto che merita di essere, per il momento, soltanto focalizzato per i rilievi che ne conseguono in ordine alla individuazione della natura giuridica dei collegi di probiviri. Ma sul punto si tornerà nel paragrafo successivo.

Sotto l'aspetto processuale, si può affermare che sia la conciliazione sia l'arbitrato costituiscano eccezioni alla cognizione ordinaria. L'arbitrato deroga alla cognizione ordinaria per lo stato giuridico di privato del soggetto che esercita quella funzione. E, quando gli arbitri sono autorizzati a comporre le liti come amichevoli compositori, essi non giudicano più secondo le regole del diritto bensì *ex bono et equo*. Nella conciliazione invece, sebbene l'organo che la espleta sia pubblico, la funzione non è quella giurisdizionale ma di prevenzione della lite attraverso la composizione di un potenziale conflitto¹¹⁹.

Calamandrei e Redenti hanno postulato l'importanza di una distinzione - al fine di meglio delimitare gli ambiti di ogni figura - tra controversie giuridiche e controversie economiche. Di fronte alle prime potrebbero esservi o un giudice giurisdicente (magistrato o arbitro che giudica secondo diritto) o un giudice d'equità (arbitro amichevole compositore) o, infine, un conciliatore. Le controversie economiche potrebbero invece essere risolte da un mediatore (che induce le parti ad accordarsi) o un *arbitrator* (il quale determina egli stesso le clausole contrattuali)¹²⁰. Redenti vedeva

¹¹⁸ C. Lessona, *Arbitramento*, cit., pp. 570-571 e A. Sraffa, *Compromessi e lodi stabiliti fra industriali senza le forme dei giudizi*, in "Rivista di diritto commerciale", 1907, parte I, pp. 429-432. Quest'ultimo articolo è stato scritto in risposta a P. Bonfante, *Dei compromessi e lodi stabiliti fra industriali come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi nel senso e nelle forme dei giudizi*, nota a Corte di Cassazione di Torino, 27 dicembre 1904, *Ruschetti c. Ditta Bulet Frères*, in "Rivista di diritto commerciale", 1905, parte II, pp. 45-51. Occorre ancora dire come il già complicato quadro giuridico dell'arbitramento fosse reso ancor più intricato dal sorgere dei cosiddetti arbitrati liberi, ossia di quelle frequenti pattuizioni con le quali gli imprenditori appartenenti allo stesso settore industriale si obbligavano a deferire le controversie insorgenti tra loro o nei confronti di altre persone ad un terzo soggetto, le cui statuizioni essi accettavano di eseguire. Mentre per il Bonfante e per la Cassazione commentata tali compromessi erano delle vere e proprie obbligazioni contrattuali, la cui disciplina andava ricercata nel diritto sostanziale e la cui origine era il *pactum* romano, il Pacchioni riteneva che gli stessi sarebbero stati assimilabili agli arbitrati giurisdizionali. Ma, poiché erano privi della garanzia dell'*exequantur*, in quanto immediatamente esecutivi, dovevano essere considerati inammissibili. Anche il Mortara sottolineava: "Non è lecito né ragionevole considerare la probabilità che lo stato moderno riconosca esistere, in atto, mezzi idonei e sicuri per la tutela del diritto di quelli che esso organizza per servire all'amministrazione della giustizia" (L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., vol. III, p. 41).

¹¹⁹ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 54.

¹²⁰ P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, cit., pp. 8-9, nota 7). Secondo il Redenti, "l'assimilazione delle controversie alle mere divergenze è superficiale e inconsistente: le

nelle figure della conciliazione-mediazione di Stato un germe tipico delle magistrature industriali primitive ed auspicava la presenza delle sole magistrature industriali giudicanti in quello che riteneva un sistema economicamente, giuridicamente e socialmente progredito. Aggiungeva: “E così, mentre si compie la evoluzione di quegli istituti primitivi a Tribunali industriali, al loro fianco, e tuttora più o meno connessi con loro, risorgono nuovi organi di conciliazione-mediazione (Consigli o Comitati di conciliazione e d’arbitrato) con missione e attitudini limitate ai conflitti collettivi”¹²¹. E, se nel 1906 Redenti ammetteva che i probiviri avessero il compito di intervenire in seno alle mere divergenze, mentre parlava di “inettitudine organica” con riferimento alla funzione arbitrale¹²², nel 1925 Calamandrei riconoscerà in essi la coesistenza di più volti: di giudici (nel duplice senso di magistrato e arbitro), di conciliatori e di mediatori¹²³.

Se infatti, osservando il modello adottato nella legge istitutiva, la funzione arbitrale delle giurie poteva apparire un duplicato di quella codicistica, nella prassi il modello concretamente realizzato si è allontanato parecchio da quello ufficiale.

I collegi di probiviri nascono come una magistratura speciale con funzioni conciliative e giudiziali e con competenza per le controversie individuali di lavoro. Il procedimento è sommario, ispirato ai principi di immediatezza ed oralità, e le sentenze emesse sono immediatamente esecutive.

Viene però attribuita loro una funzione arbitrale per le controversie eccedenti la competenza della giuria; tra queste si riteneva pacificamente anche quelle relative ai conflitti collettivi, solo in quanto l’avvio del procedimento arbitrale era subordinato alla volontà delle parti. Non sarebbero stati violati così una serie di dogmi civilistici, tra cui quello della volontà e della rappresentanza. Tale procedimento avrebbe dovuto

controversie possono essere composte con atto sovrano dello Stato (ed è questa una sua funzione essenziale), le divergenze non altrettanto (né riguardo ad esse lo Stato ha alcuna funzione essenziale)”; cfr. E. Redenti, *Origine e ordinamento delle magistrature industriali*, cit., p. 86. Secondo il Cao, la determinazione delle tariffe da parte dei collegi in qualità di arbitri non sarebbe mera risoluzione di controversie economiche; “ma l’ufficio dell’arbitro, che in esse ha occasione – e che influisce su la costituzione del rapporto, non più sul terreno, per vero soltanto teorico, d’una illimitata ed eguale libertà contrattuale, ma secondo la proporzione ideale degli interessi contrastanti (equità) – costituisce un’entità affine già *prima facie* a quella del giudice; donde si trapassa senza gran sforzo, dalla considerazione meramente economica a quella giuridica del rapporto costituendo”. Nell’auspicare la possibilità per i giudici di “dettare direttamente la norma d’un rapporto”, l’Autore stigmatizza la commistione tra funzione arbitrale e giurisdizionale come un “regresso involutivo” (cfr. U. Cao, *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, Cagliari, Tipo-Lit. Meloni e Aitelli, 1912, pp. 125-126).

¹²¹ E. Redenti, *Origine e ordinamento delle magistrature industriali*, cit., pp. 86-87.

¹²² “Basta infatti riflettere, che la chiamata in conciliazione non può avvenire, se non nelle forme stabilite dagli articoli 32 e seg. della legge e che il lodo della Giuria, il quale, in caso di conflitto, non può constare se non di un contratto collettivo, viceversa dalla legge viene sottoposto alle regole delle sentenze arbitrali di cui agli articoli 8 e seg. del Cod. di proc. civ., per comprendere come il funzionamento dei Collegi di probiviri nella composizione dei conflitti collettivi sia stato pressoché nullo”; cfr. E. Redenti, *Origine e ordinamento delle magistrature industriali*, cit., pp. 93-94.

¹²³ P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d’equità*, cit., p. 8-9, nota 7).

seguire la procedura prevista per l'arbitrato nel codice di rito – e così opinava appunto Redenti –, tuttavia esso ha assunto nella prassi delle giurie i caratteri tipici della procedura conciliativa dinanzi ai collegi.

In conclusione, anticipando quanto verrà descritto nel capitolo successivo, lo strumento dell'arbitrato è stato utilizzato per ampliare la competenza dei collegi a controversie che ne erano originariamente e necessariamente, stante i principi consolidati e vigenti del diritto civile, escluse, sebbene tale esclusione fosse stata ampiamente discussa e motivata durante i lavori parlamentari.

8. La natura giuridica dei collegi di probiviri

E così giuria e giunta d'arbitri han finito per essere la stessa cosa: i collegi di probiviri seguivano lo stesso procedimento sia per le controversie loro attribuite in quanto giurie sia per quelle loro attribuibili, su volontà delle parti, in quanto arbitri.

Una valutazione sulla vera indole dei collegi non può però essere operata sulla base di un paradigma empirico sviluppatosi in antitesi a quello legale. Quanto a quest'ultimo, due le opzioni interpretative.

Se si considera la funzione di risoluzione delle controversie giuridiche, l'arbitrato è certamente attività giurisdizionale e, poiché si tratta di controversie di lavoro, i collegi probivirali potrebbero correttamente definirsi una giurisdizione speciale, o meglio un organo di giurisdizione specializzato. Così opinando, la elettività dei probiviri rispecchierebbe soltanto “il modo di scelta o di nomina adottato dallo Stato per la composizione di questo suo organo giudicante” e la funzione conciliativa da un lato dimostrerebbe lo stato embrionale dell'industrializzazione italiana¹²⁴, dall'altro rappresenterebbe una conseguenza dell'emergere di nuovi bisogni sociali¹²⁵. E l'attività di creazione del diritto esercitata dai collegi, che non avrebbe nulla di diverso da quella propria di ogni singolo magistrato, si giustificerebbe secondo il “corso e ricorso di due principii storici”: “Ora la legge è ben distinta dal giudizio, sicchè in questo non si fa che applicare quella; ora la legge è confusa nel giudizio, per modo che in questo, spesso, si riesce a creare quella”¹²⁶. Majorana nello spiegare l'origine di tale attività creativa del giudice, la ravvisava in una motivazione politica, piuttosto che storica, da rintracciare nella lotta tra le classi sociali nell'arena del giudizio e non dell'assemblea. Lo strumento processuale favorito era senz'altro l'arbitrato¹²⁷. Questo

¹²⁴ E. Redenti, Sulla funzione dei tribunali industriali, cit., p. 96, nota 1) e Id., Origine e ordinamento delle magistrature industriale, cit., p. 86.

¹²⁵ A. Majorana, *L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione*, cit., p. 580.

¹²⁶ A. Majorana, *L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione*, cit., p. 573. Questo principio riguardava tutte le epoche storiche, le culture e gli ordinamenti in cui, a un certo punto, il potere sovrano decide e pretende di regolare con legge scritta tutti i fenomeni sociali.

¹²⁷ A. Majorana, *L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione*, cit., p. 583.

“è, nel diritto giudiziario civile, assai limitatamente ammesso, ossia è del tutto volontario per le parti. La tendenza, però, è a renderlo obbligatorio ad alcuni speciali rapporti. La nostra legislazione conta già parecchi esempi di istituzioni arbitrali; ma si vuole andare molto più in là. Le lotte fra varie classi sociali, e specialmente fra i capitalisti e i salariati, vogliono risolvere mercè l'arbitrato. Il quale vorrebbe dichiarare necessario in quelle controversie: sia lasciando libere le parti di nominare da sé gli arbitri, sia istituendo questi come una magistratura normale cui si debba necessariamente ricorrere; minacciando in ogni caso di un giudizio in contumacia quella fra le parti che o non volesse nominare gli arbitri o non volesse presentarsi avanti al tribunale istituito”¹²⁸. Chiaro il riferimento ai collegi di probiviri. D'altronde, lo scritto di Majorana è del 1889, anno in cui veniva presentata la prima proposta di legge Maffi nella quale, sebbene venisse introdotta la denominazione di giuria in luogo di tribunali d'arbitri, le norme sulla formazione e sui compiti dei collegi erano concretamente volte a privilegiare il momento politico. Facendo un passo indietro di sei anni, il ministro Berti parlava a proposito dei probiviri di “istituti speciali” e di “tribunali d'arbitri”.

Sembra quasi che la formale separazione tra l'attività esercitata nelle giurie e quella espletata dai collegi in qualità d'arbitri sia stata escogitata per prevenire eventuali critiche alla reintroduzione dell'arbitramento forzato e la bocciatura della proposta legislativa.

L'arbitramento forzato, che aveva caratterizzato gli ordinamenti medievali e moderni, e che era stato visto come un eccellente strumento per risolvere pacificamente le controversie in materia di famiglia, successoria e commerciale, si era man mano corrotto nel funzionamento pratico ed infine era stato definitivamente eliminato¹²⁹. Si trattava di un istituto non conciliabile con l'arbitramento disciplinato dal codice di rito, il cui *incipit* era un accordo negoziale tra soggetti privati; e si temeva inoltre che l'obbligatorietà dell'arbitrato potesse inficiare la speditezza del procedimento¹³⁰. L'arbitrato obbligatorio era tollerabile solo in presenza di un interesse pubblico, ad esempio per prevenire gli scioperi nei servizi pubblici; ma all'infuori di quest'ambito esso conduceva ad esiziali conseguenze morali tra le parti sociali¹³¹.

¹²⁸ A. Majorana, L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione, cit., p. 582.

¹²⁹ In Francia ad esempio, l'arbitramento forzato nelle controversie fra soci commerciali, di cui agli articoli 51 e 52 del Code du Commerce, era stato abrogato con legge 17 giugno 1856.

¹³⁰ Sull'arbitramento forzato, v. C. Lessona, voce *Arbitramento*, cit., pp. 565-570.

¹³¹ L. Di Franco, voce *Probiviri*, cit., pp. 333-334. Alla domanda “sarebbe conforme giustizia l'introduzione dell'arbitrato obbligatorio?”, l'autore risponde negativamente: “La libertà contrattuale sarebbe distrutta nel campo delle relazioni fra imprenditori e operai; alla volontà delle parti, al loro accordo, subentrerebbe, in ultima istanza, il volere degli arbitri, ossia di persone estranee alle industrie e in ogni caso non responsabili del loro andamento e delle sorti del capitale e del lavoro. L'intervento del legislatore nella sfera di queste relazioni equivale a stabilire per forza di legge i salari e i prezzi, ossia a far violenza agli operai non meno che agli imprenditori”.

L'immediato antecedente degli istituendi collegi probivirali era rinvenuto nella giurisdizione consolare delle corporazioni medievali d'arti e mestieri¹³². Ma i consoli delle arti originariamente esercitavano una funzione di polizia e arbitrale, come delegati da parte degli esercenti la medesima arte, non potevano essere qualificati tecnicamente giudici. È nel XIV secolo che le singole arti decidono di confederarsi e di sottoporsi alla giurisdizione della *curia mercatorum*, alla quale venivano conferiti più ampi poteri, mentre le singole arti mantenevano il potere disciplinare e arbitrale. Da quel momento, con un procedimento che si concluderà nel XVII secolo, nasceranno quei tribunali di commercio, vera e propria giurisdizione speciale rispetto a quella ordinaria, con la peculiarità di contribuire alla formazione del diritto commerciale, grazie anche alla presenza in corte di esperti del diritto¹³³.

Ebbene, nei disegni di legge sull'istituzione dei probiviri e nella dottrina coeva, i collegi sono assimilati non già ai tribunali di commercio – rispetto ai quali, al contrario, vengono quasi contrapposti – bensì ai “tribunali delle corporazioni”, i quali in realtà costituivano una delle forme dell'arbitrato necessario proprie del diritto intermedio¹³⁴. In proposito Salvioli argomenta: “Risulta ancora la grande importanza che si ascrisse nel passato all'arbitrato obbligatorio per conservare la pace in certi strati sociali o a difesa degli impotenti economicamente. Messo in disparte nel secolo XIX, esso è ora risorto per esercitare la sua opera di pacificazione nelle contese economiche”¹³⁵. È vero che Salvioli scrive nel 1927, quando ormai l'organizzazione fascista aveva incanalato, con la legge del 1926, ogni possibile conflitto e economico e giuridico all'interno dello scheletro corporativo, eppure non si può dimenticare che

¹³² Sulla nascita delle corporazioni e sul loro ruolo politico nei diversi territori italiani, cfr. F. Valsecchi, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medio Evo*, Bologna, Zanichelli, 1935, II edizione. Sul periodo della decadenza e sulla loro soppressione v. L. Dal Pane, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano, Giuffrè, 1958, II edizione, vol. IV, pp. 253-284.

¹³³ G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Hoepli, 1927, vol. III, parte II, pp. 95-107. L'analogia coi tribunali di commercio può sicuramente essere condivisa per quel che concerne il *modus operandi* dei giudici nella creazione del diritto nuovo, attraverso il “riconoscere, sanzionare, precisare e svolgere le consuetudini”; cfr. E. Piola Caselli, voce *Giurisprudenza*, in “Digesto italiano”, Torino, UTET, 1900-1904, p. 837. Vedi anche C. Vivante, *Introduzione al Trattato di diritto commerciale*, Milano, Vallardi, 1911, IV edizione, vol. I, pp. 1-9.

¹³⁴ L. Di Franco, voce *Proviviri*, cit., pp. 261-262 e G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., p. 184. È stato ben sostenuto come, sebbene Azzone qualificasse quella dei consoli delle arti *iurisdictio ordinaria*, tale denominazione debba essere valutata alla luce del significato non univoco che glossatori e commentatori davano al termine *iurisdictio*. Da un canto alcuni (Rogerio e Bartolo) ne enuclearono la natura pubblicistica; dall'altro “all'interno di questo concetto amplissimo essi identificarono attribuzioni giurisdizionali ben differenti per natura e per grado, e distinsero, avvalendosi della terminologia romanistica, alcune categorie intermedie, nelle quali quelle attribuzioni potessero venire ricomprese: accanto all'*imperium* – suddiviso in *merum* e *mixtum* e comprendente le potestà di maggior rilievo – la *iurisdictio stricte sumpta* (o *iurisdictio simplex*) designò per i glossatori le facoltà giurisdizionali minori”, e accanto a essi stava la *modica coercitio*. E per Durante caratteristica distintiva della *iurisdictio simplex*, rispetto all'*imperium mixtum*, era la sua delegabilità. Così A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Led, Milano, 1992, pp. 21-23 testo e note.

¹³⁵ G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., p. 190.

molte delle commissioni arbitrali sorte durante la prima guerra mondiale avevano come referente immediato il modello probivirale, in particolare quelle sorte per dirimere le controversie sul contratto di lavoro relativo ai servizi pubblici assunti da imprese private (decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 n. 1047) e sul contratto di impiego privato (decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919 n. 112). Che si trattasse di forme di arbitrato obbligatorio e non di giurisdizioni speciali derivava dal criterio di scelta dei componenti i collegi, affidato alla libera volontà delle parti e non ad un'autorità pubblica non parte in causa¹³⁶.

Orbene, il problema dell'arbitrato è stato posto in connessione con la questione della risoluzione/prevenzione dei conflitti collettivi, a causa delle deficienze sociali e giuridiche dell'Italia liberale: non solo non era riconosciuta la rappresentanza giuridica (sostanziale e processuale) a soggetti collettivi come le associazioni di lavoratori, ma queste ultime non avevano nemmeno raggiunto una maturità tale da imporsi in via di fatto, se non in alcune limitate aree centro-settentrionali¹³⁷.

Da qui si giustifica la separazione tra controversie individuali e collettive da un lato e tra giuridiche ed economiche dall'altro.

Ma, i probiviri non possono essere qualificati come un mero collegio arbitrale¹³⁸. Piuttosto, l'elettività dei membri e la nomina governativa del presidente, alla luce delle

¹³⁶ Così P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, cit., p. 10 nota 9), il quale contesta il criterio differenziale adottato dallo Zanobini (Id., *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, in V.E. Orlando (a cura di), *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, Milano, Società editrice libraria, 1935, vol. II, parte III, p. 594), e cioè l'essere costituite - le giurisdizioni speciali - per la soluzione di una serie indeterminata di controversie, i collegi arbitrali per una sola controversia; nonché F. Carnelutti, *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909, p. 430; Sulle Commissioni arbitrali di cui nel testo cfr. pure L. Barassi, *Il contratto di impiego privato e la competenza delle commissioni arbitrali*, in "Il Foro italiano", 1922, parte I, pp. 285-287; E. Donetti, *Il decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare*, in "Il diritto commerciale", 1916, pp. 397-432; N. Levi, *Gli impiegati degli Enti autonomi e la competenza delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato*, in "Rivista di diritto commerciale", 1923, pp. 548-552; I. Modica, *L'influenza della guerra sui rapporti di diritto privato*, in "Il diritto commerciale", 1916, pp. 102-112; R. Montessori, *Il contratto d'impiego privato nella legislazione luogotenenziale*, in "Il diritto commerciale", 1919, pp. 81-110; C. Petroncelli, *Osservazioni sul decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare*, in "Il diritto commerciale", 1916, pp. 351-359; Ufficio del lavoro, *Il contratto d'impiego privato*, supplemento al "Bollettino dell'Ufficio del lavoro" n. 34, Roma, Soc. An. Poligrafica italiana, 1919. Per uno studio sulle giurisdizioni d'equità vedi C. Latini, «*L'araba fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 2006, vol. XXXV, pp. 595-721, e in particolare sulle commissioni per l'impiego privato pp. 695-717.

¹³⁷ Vedi ampiamente S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900*, Firenze, La Nuova Italia, 1972.

¹³⁸ Per la natura arbitrale dei collegi di probiviri si è pronunciato C. Cecchella, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 35-63. Secondo il Collura, la giurisdizione probivirale si pone in continuità con l'arbitrato irrituale nel diritto del lavoro, fino a soppiantarlo (G. Collura, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 158-161). Invero, i collegi di probiviri non si sostituirono alle forme di arbitrato irrituale, al contrario ove più essi erano sviluppati, tanto più si faceva ricorso alla giustizia arbitrale.

numerose funzioni esercitate dai collegi, fanno propendere per la scelta di un modello di gestione tripartita della questione sociale. I probiviri sarebbero un organo politico, al quale lo Stato avrebbe devoluto – con una cesura certamente non manichea, o secondo un principio di “permeabilità dei tre poteri, legislativo esecutivo e giudiziario per una specie di fenomeno capillare”¹³⁹ – le classiche funzioni montesqueiane. Accanto alla funzione giurisdizionale, assume un ruolo preminente quella che è stata definita funzione di creazione del diritto nuovo¹⁴⁰. Sebbene quella più interessante appare certamente l’attività di regolazione del mercato del lavoro esercitata soprattutto nell’ambito delle controversie attribuite ai probiviri in qualità di collegi arbitrali¹⁴¹. Nello stesso disegno di legge sul contratto di lavoro i collegi di probiviri venivano definiti, oltre che il primo esempio di giurisdizione speciale del lavoro, “il primo ordinamento positivo e formale delle classi operaie e proprietarie nei rapporti diretti fra capitale e lavoro”¹⁴².

Così i probiviri, ove costituiti, funzionavano come una piccola democrazia rappresentativa¹⁴³. E il fatto che la loro costituzione fosse facoltativa, in realtà, avvalorava questa tesi, poiché dava rilevanza allo sviluppo sociale e alla coesione politica della parti interessate. Emblematiche le pronunce, analizzate nel secondo capitolo, in materia di obbligatorietà della tariffa minima.

9. L’ingerenza statale nella formazione dei collegi

I collegi di probiviri potevano essere istituiti nei luoghi in cui esistevano fabbriche o imprese industriali (art. 1), “per decreto reale sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l’avviso delle Camere di commercio, delle società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso” (art. 2) e con la stessa procedura potevano essere soppressi (art. 31, IV comma). Inoltre, la redazione delle liste elettorali di operai e industriali a cura della giunta comunale (art. 14), la

¹³⁹ V. Polacco, *La scuola di diritto civile nell’ora presente*. Prolusione letta al corso di diritto civile nella R. Università di Roma, letta il 17 dicembre 1918, in *Id.*, *Opere minori*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena, 1929, parte II, fascicolo II, p. 14. Su Polacco, v. P. Grossi, «Il coraggio della moderazione» (Specularità dell’itinerario riflessivo di Vittorio Polacco), in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 1989, pp. 197-251.

¹⁴⁰ Vedi capitolo II, §§ 1, 2 e 3.

¹⁴¹ Vedi capitolo II, § 10.1.

¹⁴² Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, cit., p. 59.

¹⁴³ Parafrasando il giudizio del Cappelletto, il valore istituzionale dell’esperimento probivirale andava a collocarsi nell’alveo delle forme di democrazia rappresentativa, nei confornti della quale quella stratificazione sociale di natura precapitalistica tipica dell’epoca giolittiana, si dimostrava ostile; cfr. M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1977, p. 1238.

previsione di specifici requisiti per eleggere ed essere eletti (artt. 15-19), la procedura di reclamo per questioni concernenti la formazione delle liste le operazioni elettorali la capacità elettorale e l'eleggibilità (art. 21) e in generale tutte le disposizioni di legge sulla elezione dei probiviri e sulla costituzione dei collegi sono indici dai quali scaturisce l'ampia portata pubblicistica dell'istituto, e non solo quale giurisdizione statale. Si ribadisce, infatti, come fosse estraneo all'ordinamento italiano un sistema di elezione popolare dei giudici, al contrario di quello statunitense.

Bisogna poi considerare la difficoltà di redazione delle riferite disposizioni, come scaturisce dalla lettura dei lavori preparatori, in un'ottica di bilanciamento tra poteri di regolazione affidati alle parti sociali e controllo statale. Innanzi tutto per quel che concerne la fase preparatoria alla costituzione dei collegi e cioè la positiva valutazione della costituzione stessa, sulla base delle condizioni locali in termini di sviluppo industriale e di predisposizione al confronto tra classe operaia e industriali¹⁴⁴.

A tal fine, prima di procedere all'istituzione tramite decreto reale, bisognava consultare determinati corpi locali - la cui individuazione differisce in ogni progetto di legge - che rendessero partecipe il Governo delle condizioni dell'industria. Nel disegno di legge Berti si indicano il Consiglio provinciale e la Camera di commercio (art. 2). Ma il ministro "non fece agli operai quella equa parte che si conviene: infatti egli esclude in essi la facoltà di dare il loro parere sulla istituzione dei collegi; circoscrive loro il diritto alla eleggibilità, senza tener conto che codesto diritto nasce nei lavoratori pel sol fatto della prestazione all'industria del loro lavoro"¹⁴⁵. Nel disegno di legge Lacava, in seguito alle discussioni che si tennero alla Camera dei deputati in relazione ai disegni di legge Maffi e Chimirri, si ritenne di indicare tra i corpi locali da consultare le società operaie di mutuo soccorso riconosciute¹⁴⁶. Requisito del riconoscimento che venne meno nella legge definitiva, poichè "restringendo il diritto di dare il proprio avviso alle sole Società registrate per la costituzione in Corpo morale, male si serviva allo stato di fatto esistente, sicchè parve alla Commissione migliore partito il prefiggere a tutti i Corpi mediante pubblico annunzio un termine per presentare il loro avviso, lasciandone facoltà a tutte le società operaie senza distinzione"¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., p. 5. Per le vicende dei collegi catanesi si rinvia al III capitolo.

¹⁴⁵ Istituzione dei collegi di probiviri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, p. 2.

¹⁴⁶ Istituzione dei Collegi di «Probiviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 5.

¹⁴⁷ Istituzione dei Collegi di «Probiviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in considerazione nella seduta del 3 febbraio 1893, cit., p. 2.

Dunque la facoltatività dei collegi di probiviri era connessa da un canto alla possibilità concreta per l'istituto di operare in un dato contesto socio-economico, dall'altro alla esigenza di tenere a freno spinte accentratrici del Governo. Creare un bilanciamento tra i soggetti interessati alla questione sociale. Non solo nella fase preparatoria, ma al momento dell'istituzione e nella stessa composizione paritetica dei collegi¹⁴⁸.

Inoltre, essendo i collegi organi di amministrazione decentrata, si poneva il problema dei rapporti e delle rispettive competenze tra potere centrale e poteri locali (comunale e provinciale). Infatti, mentre nel disegno di legge Berti le questioni pratiche concernenti il funzionamento dei collegi venivano ripartite tra comune e provincia, successivamente verrà ridimensionata l'influenza provinciale a favore della comunale.

Nella prima proposta di legge Maffi si auspica – sulla scia di altri Paesi europei ove erano presenti tribunali comunali – di "limitare l'ingerenza del Governo, sostituendovi per ragioni di opportunità quella del Comune"¹⁴⁹. E così, nella legge del 1893 e nel relativo regolamento, tutte le questioni riguardanti l'istituzione la costituzione e il funzionamento dei collegi saranno deferite alla Giunta municipale, nonostante l'area di competenza dei collegi fosse variabile e non coincidesse necessariamente con il territorio comunale¹⁵⁰. Tuttavia, anche sotto questo profilo il paradigma legislativo dei collegi diverge molto da quello fattuale. Sulla base delle ricerche effettuate sul territorio di Catania – che saranno oggetto del terzo capitolo – si può affermare, perlomeno limitatamente all'esperienza considerata, che la fase di costituzione dei collegi non era esclusivamente rimessa alle libere dinamiche delle parti sociali e dei corpi locali, in quanto una precipua funzione di mediazione veniva svolta dal Prefetto, rappresentante locale del governo centrale¹⁵¹.

Un altro punto di vista attraverso il quale misurare gli equilibri fra potere statale e libertà di autoregolamentazione di capitalisti e operai riguarda la scelta del presidente. Come detto, membri del collegio erano un numero pari di rappresentanti della classe operaia e della industriale, secondo lo schema della doppia delegazione: di interessi da

¹⁴⁸ Secondo l'articolo 3, III comma, della legge 295/1893, "i membri del collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe". Inoltre era il decreto istitutivo a determinare di volta in volta "l'industria o le industrie per le quali si istituisce il collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti" (art. 2, III comma).

¹⁴⁹ Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 2.

¹⁵⁰ Il consiglio comunale però, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, aveva il compito di designare l'impiegato della segreteria comunale che avrebbe dovuto "esercitare in modo stabile e permanente le funzioni di cancelliere". Ad esempio, in provincia Catania, troviamo da un lato collegi con circoscrizione comprendente più comuni, dall'altro più collegi per la stessa industria con circoscrizione limitata a singoli comuni. Si fa qui riferimento al come i collegi furono pensati, prescindendo da valutazioni in ordine al loro funzionamento, su cui si dirà nel terzo capitolo.

¹⁵¹ Si rinvia al § 1 del terzo capitolo.

parte degli elettori appartenenti al medesimo gruppo sociale, di cui pertanto condividevano i problemi; di compiti e funzioni da parte dello Stato che, attraverso l'incanalamento istituzionale del conflitto, aveva trovato un modo leggero di intervenire nella regolazione dei rapporti di lavoro. In tale contesto il presidente costituiva l'asse di equilibrio onde scongiurare il pugnace confronto e su cui, di fatto, gravava l'esito della lite¹⁵². Per questo motivo il criterio di scelta rivestiva un'importanza fondamentale: il presidente doveva essere equidistante da entrambe le classi sociali e, allo stesso tempo, non poteva essere portatore di altri interessi da cui derivassero potenziali incompatibilità.

Si passa così dal sistema della scelta ministeriale del disegno di legge Berti a quello automatico dell'attribuzione della carica al sindaco proprio del primo progetto Maffi¹⁵³. Ma, il sindaco avrebbe potuto non svolgere in maniera indipendente il proprio ruolo di presidente, in quanto vertice di una amministrazione portatrice a sua volta di interessi propri. Ritenne allora la Commissione esaminatrice della proposta di legge Maffi che fosse più conveniente affidare la presidenza al pretore¹⁵⁴. Il successivo disegno di legge Chimirri manteneva questo criterio per la giuria, mentre per l'ufficio di conciliazione proponeva di affidarne la presidenza alternativamente a due vicepresidenti, appartenenti alla classe operaia e alla industriale.

Infine, l'onorevole Gallavresi, nella relazione della commissione esaminatrice del secondo progetto Maffi e del disegno di legge Chimirri, proporrà il sistema poi adottato definitivamente dalla legge. Quanto alla individuazione del presidente si valutò più conveniente "di lasciare al Ministero la facoltà di sceglierlo nella categoria di cittadini che, secondo le circostanze, reputerà preferibile, con esclusione però, appunto in omaggio al fondamentale principio della perfetta parità di rappresentanza, sia degli industriali, sia degli operai"; del resto la scelta del pretore risultava poco felice "sia perché questo modesto magistrato già trovasi troppo spesso sovraccarico di lavoro, sia perché egli può talvolta mancare delle attitudini necessarie"¹⁵⁵. Per il

¹⁵² Secondo la celebre espressione del Carnelutti, "gli uomini sono uomini, e poiché novantanove volte su cento avverrà che i membri elettivi appartengano più o meno direttamente ai confliggenti, difficilmente saranno sereni, sicché il giudizio diventerà quasi sempre, come diventa oggidi nel collegio probivirale, per la elisione delle forze contrarie, il giudizio del presidente" (F. Carnelutti, *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, cit., p. 430).

¹⁵³ Secondo l'articolo 3 del disegno di legge Berti, il presidente e il vicepresidente dovevano essere "estranei all'industria, scelti dal ministro di grazia e giustizia, sopra una lista di sei candidati, proposta a maggioranza assoluta di voti dal tribunale civile adunato in assemblea generale". Mentre l'articolo 14 della proposta Maffi disponeva che "il sindaco del Comune ove si istituisce il collegio è investito della carica di presidente".

¹⁵⁴ Istituzione dei collegi di probiviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 4.

¹⁵⁵ Proviviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi presa in considerazione nella tornata del 25 aprile 1891 e sul disegno di legge presentato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio Chimirri di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris nella seduta del 16 maggio 1891. Seduta del 19 giugno 1891, cit., p. 2. Aggiungeva poi il relatore: "Non sarà d'altronde

vicepresidente, relativamente all'ufficio di conciliazione, veniva invece adottato un metodo incrociato, in base al quale il vicepresidente operaio era scelto dagli industriali, correlativamente il vicepresidente industriale dagli operai¹⁵⁶.

Il presidente della giuria, insomma, doveva farsi portavoce dell'interesse dell'intera comunità, del bene pubblico, il quale non poteva essere tralasciato a causa dell'antagonismo tra due classi sociali, anzi doveva essere incrementato attraverso la risoluzione del conflitto. Infatti, "lo Stato è socio in ogni impresa. Nell'interesse della comunità considerata nel suo insieme, nessuna della interminabile serie di decisioni può essere presa senza il consenso di uomini di esperienza che rappresentino i consumatori da un lato, i produttori dall'altro e la nazione che ha potere su entrambi"¹⁵⁷.

10. Le deroghe alla capacità giuridica di donne e minori

Finora si è parlato delle continuità e delle discontinuità della legge istitutiva dei collegi di probiviri rispetto al sistema di diritto comune sotto il profilo delle funzioni. La legge 295/1893 segnò, invero, degli squarci anche nel sistema di diritto civile, sotto l'aspetto della capacità giuridica delle donne e dei minori, tenendo però presente che le deroghe apportate dalla legge istitutiva dei collegi probivirali riguardavano la fase procedurale: da un canto l'articolo 18 ammetteva che le donne fossero membri dei collegi, dall'altro l'articolo 34 statuiva che "il minore che abbia compiuto i 15 anni è

difficile trovare, per esempio fra i magistrati in riposo ed in altre categorie di cittadini, chi, oltre a possedere le qualità richieste, disponga di un tempo sufficiente al disimpegno dell'alto e delicato ufficio, al quale del resto non si esclude possa essere chiamato anche il Pretore, come vorrebbe il disegno ministeriale, od il Sindaco, come propone vasi nel primo progetto presentato alla Camera dall'onorevole Maffi".

¹⁵⁶ Proviviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi presa in considerazione nella tornata del 25 aprile 1891 e sul disegno di legge presentato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio Chimirri di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris nella seduta del 16 maggio 1891. Seduta del 19 giugno 1891, cit., pp. 4-5.

¹⁵⁷ S. e B. Webb, *Democrazia industriale. Antologia degli scritti*, a cura di G. Berta con postfazione di G. Giugni, Roma, Ediesse, 1994, II edizione, p. 266. Sebbene i coniugi Webb si riferiscano al contesto anglosassone in cui l'unionismo operaio e la contrattazione collettiva erano già giunte ad un grado elevato di sviluppo, tuttavia può accogliersi anche in relazione all'ordinamento italiano il loro concetto di democrazia industriale. Come ha sottolineato il Berta nella premessa alla seconda edizione dell'antologia, "allora, in genere, per democrazia industriale si intendevano nuovi schemi di gestione dell'impresa in grado di ricomprendere la partecipazione dei lavoratori ... I coniugi Webb, invece, avevano voluto identificare, con quella definizione, una realtà che era molto più immediata e spontanea e, insieme, più resistente e duttile: era la democrazia del negoziato ciò che avevano inteso cogliere, la dinamica mutevole del sistema delle relazioni di lavoro, un elemento in sé capace di rivelare un versante dell'impresa e dell'organizzazione sociale che si era potuto manifestare soltanto attraverso l'esperienza sindacale. Ma la democrazia industriale era anche l'esistenza stessa delle rappresentanze dei lavoratori, che codificavano con le loro regole di appartenenza e di funzionamento un principio di estrinsecazione della democrazia rappresentativa saggiato esclusivamente attraverso il governo e l'amministrazione dei grandi interessi collettivi".

considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge¹⁵⁸.

Orbene, a fronte di un'analogia portata dalle modifiche al diritto vigente nell'uno e nell'altro caso, lo stesso Polacco si meravigliò delle ampie discordie cui diede adito l'eleggibilità delle donne nei collegi e, viceversa, del silenzio col quale passò l'attribuzione della capacità di stare in giudizio dei minori¹⁵⁹.

Le donne maritate, secondo il combinato disposto degli articoli 134 e 135 del codice civile e 14 del codice di commercio, non potevano senza l'autorizzazione del marito – ed eccetto le ipotesi tassativamente indicate – “donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti”. E poichè la dottrina era unanime nel ritenere l'elenco dell'articolo 134 c.c. tassativo e che quindi la donna maritata potesse liberamente locare le proprie opere, non vi era alla base un presupposto limite a contrarre, come invece per i minori¹⁶⁰. Sussisteva invece un veto processuale derivante dall'articolo 10 del codice di procedura civile, il quale vietava alla donna di essere arbitro.

A dire il vero, inizialmente, la questione della partecipazione delle donne ai collegi probivirali concerneva l'iscrizione nella lista degli elettori e non in quella degli eleggibili. E tale questione era posta accanto al problema della partecipazione all'elettorato degli analfabeti. La Commissione d'inchiesta sugli scioperi aveva valutato equo e giusto che le donne fossero iscritte in entrambe le liste di elettori alle stesse condizioni degli uomini, ma soltanto in considerazione del fatto che “alcune industrie sono affidate quasi intieramente al lavoro delle donne”¹⁶¹. Se la posizione di elettrice

¹⁵⁸ Il secondo comma attribuiva alla giuria e all'ufficio di conciliazione la facoltà di ordinare, ove l'avessero reputato conveniente, assistenza al minore da parte del legale rappresentante o di altro soggetto che eserciti la medesima arte.

¹⁵⁹ V. Polacco, *La nuova legge sui probiviri e la capacità giuridica della donna e dei minorenni*, in “Monitore dei tribunali”, 1893, (cito da C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., sub art. 34, p. 113). Era questo, in generale l'atteggiamento della dottrina, come esplicitamente ammesso dallo Jannaccone: “La questione della capacità della donna in ordine al contratto di lavoro non può dar luogo, di fronte al diritto italiano, a così vivo dibattito come quella della capacità del minore” (così P. Jannaccone, voce *Contratto di lavoro*, in “Enciclopedia giuridica italiana”, Milano, Società editrice libraria, 1911, p. 1050).

¹⁶⁰ E, secondo l'opinione del Pacifici-Mazzoni, il consenso del marito era dovuto non già per autorizzare la *locatio operarum*, bensì per constatare che la donna non venisse meno ai suoi doveri di moglie e di madre; v. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., p. 243.

¹⁶¹ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., p. 7. Così pure Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, cit., p. 10.

Erano eleggibili all'ufficio di proboviro tutti gli elettori iscritti che abbiano compiuto venticinque anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino l'arte o la professione da almeno un anno, risiedano nella circoscrizione del collegio, non si trovino nelle situazioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 (nn, 2-4) della legge 8 giugno 1874 n. 1937 (come modificata dall'art. 32 r.d. 6509/1889) e vietate per assumere l'ufficio di giurato (art. 18). Per essere elettori bastava aver compiuto il ventunesimo anno d'età, essere cittadini italiani

della donna operaia non presentava difficoltà, dal coordinamento della legge sui probiviri con la disciplina codicistica scaturiva un più ampio ventaglio di possibilità per la donna industriale. Nel caso di donna commerciante, se sposata, ella avrebbe dovuto ottenere il previo consenso all'esercizio della mercatura da parte del marito, ai sensi dell'articolo 13 del codice di commercio. Nella situazione opposta invece, di donna maritata non commerciante, occorreva distinguere se lo stabilimento industriale fosse stato costituito in dote – nel qual caso il diritto di voto sarebbe stato in titolarità del proprietario del bene (artt. 1401-1403 c.c.), quindi anche del marito che ne avesse acquisito la proprietà – o fosse un bene parafernale, e in questo caso elettrice rimaneva la donna¹⁶².

L'eleggibilità delle donne venne ammessa nel disegno di legge Maffi e, dopo essere stata negata nel disegno di legge Chimirri, venne riammessa dalla Commissione esaminatrice di entrambi i disegni di legge. Ma nel dibattito alla Camera si scontrarono contrapposte opinioni. Il Senato, invece, accolse una posizione intermedia: ammise l'eleggibilità delle donne esclusivamente all'ufficio di conciliazione, in misura non maggiore della metà dei membri della classe di appartenenza e soltanto nelle circoscrizioni in cui esse costituissero la maggioranza degli elettori. Questa fu poi la scelta adottata nel disegno di legge Lacava, "siccome quello che tende a conciliare diverse esigenze senza creare anomalie troppo stridenti coll'indirizzo della nostra legislazione".

A parte il lieve riferimento all'articolo 10 del codice di rito, più pregnanti sono le analisi (quasi scientifiche) sull'affidabilità della donna a svolgere determinati incarichi e sulla giustizia o convenienza di equiparazione dei due sessi nell'esercizio dei diritti civili e politici¹⁶³.

Alle singole obiezioni rispose egregiamente Daneo, relatore della Commissione che esaminò il disegno Lacava. Le donne dovevano essere eleggibili anche nella giuria, rispetto alla quale l'ufficio di conciliazione non ha grado subalterno. Al contrario "una mancata conciliazione in una grande questione costituirebbe un danno sociale ben più grave di un ipotetico errore giuridico in una piccola controversia". Quanto alle speciose osservazioni sulla prevalenza delle facoltà affettive in luogo delle intellettive e sul rischio di incoraggiamento della donna a trascurare la famiglia, era facile rispondere che, "se la fabbrica e il laboratorio afferrano anche la donna popolana e le necessità della vita ne fanno spesso una lavoratrice giornaliera, dal

e godere dei diritti civili (art. 16); coerentemente l'art. 17 individuava le ipotesi di incapacità e indegnità rispetto all'elettorato e all'eleggibilità, che in parte coincidevano con le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di giurato.

¹⁶² C. Lessona, *Codice di probiviri*, cit., pp. 73-74.

¹⁶³ Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 7. Sul dibattito parlamentare cfr. C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit. pp. 83-85 e L. Di Franco, voce *Probiviri*, cit., pp. 290-291.

focolare e dai figli non l'allontanerà un momento di più il Collegio dei probiviri e l'ufficio le accrescerà, non le sminuirà, dignità e decoro". Anche qui però la possibilità e la probabilità di una donna di essere membro del collegio probivirale erano legate alla contingenza di fabbriche ove lavoravano prevalentemente, se non esclusivamente, donne. Ed infatti, "nè vale pure l'obbiezione che la donna non possa essere arbitra, appunto per l'eccezionalità del caso nel quale essa giudicherebbe di cose specialmente a lei note nè potrebbe incontrare quelle responsabilità speciali che i veri arbitri si assumono, sicchè la supposta deroga al principio sarebbe più che giustificata.

Nè del resto i probiviri sono arbitri nel senso della legge procedurale ..."¹⁶⁴.

Al di là dell'ostentato maschilismo, o delle interpretazioni formali e meramente nominalistiche, il nodo giuridico era rappresentato proprio dal veto posto alla donna all'esercizio delle funzioni arbitrali. Ma si trattava di una norma criticata da "quasi tutti i proceduristi italiani" e contraria ai primi germi di eguaglianza giuridica tra i sessi¹⁶⁵.

Con riferimento alla modifica della disciplina sull'incapacità legale dei minori – cioè coloro che non avessero ancora compiuto il ventunesimo anno d'età e pertanto non capaci di tutti gli atti della vita civile (art. 323 c.c.) – essi erano soggetti alla patria potestà (artt. 220 e ss. c.c.). In particolare, ai sensi dell'articolo 224 del codice civile, "il padre rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni". Parallelamente, trovava applicazione nei loro riguardi la norma di cui all'articolo 36 del codice di procedura civile, secondo il quale "le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistite, o autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità". L'articolo 34 della legge sui probiviri poneva senz'altro un'eccezione a tale regola; bisognava comprendere di che portata.

Una parte della dottrina italiana, guardando ai laboratori legislativi d'Oltralpe, assegnava a tale norma una portata generale, non circoscritta al procedimento dinanzi alle giurie di probiviri. Opinava, infatti, che con essa il legislatore avesse voluto consentire al minore quindicenne di stipulare da solo le locazioni d'opera contemplate dalla legge sui probiviri.

Invero, data la peculiarità del contratto di lavoro e la sua influenza sulla sfera personale del debitore, parte della dottrina di diritto civile italiana riteneva necessari per la valida stipulazione di un contratto di lavoro da parte del minore e l'autorizzazione paterna e il consenso del minore stesso¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Istituzione dei Collegi di «Probiviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in considerazione nella seduta del 3 febbraio 1893, cit., pp. 4-5.

¹⁶⁵ C. Lessona, voce *Arbitramento*, cit., p. 593.

¹⁶⁶ Altra parte dei giuristi riteneva che il contratto fosse perfettamente valido con la mera autorizzazione del genitore o del tutore; lo Jannaccone addirittura riteneva non richiesto dal diritto il consenso del minore

È vero che di fatto era il minore a stipulare da sé la locazione delle proprie opere senza l'autorizzazione del rappresentante legale, ma – a dire di Polacco – il legislatore del 1893 non avrebbe potuto avallare con legge speciale una siffatta situazione, di natura contingente, e modificare con legge speciale uno dei principi del diritto civile. L'articolo 34 poneva solo un'eccezione procedurale, come si evinceva dalla lettura combinata del primo e del secondo comma (che autorizzava il collegio dei probiviri ad ordinare l'assistenza legale del minore) e dalla collocazione topografica della disposizione stessa tra le norme sul procedimento. In sostanza il minore quindicenne poteva stare in giudizio da solo – e del resto dinanzi ai probiviri il patrocinio legale era facoltativo –, ma necessitava comunque dell'autorizzazione dell'esercente la patria potestà o del tutore per la stipulazione del contratto di lavoro.

Tale interpretazione era l'unica atto ad evitare un ritorno ai veti privilegi di classe medievali¹⁶⁷.

Tra i contratti di lavoro di cui all'articolo 34, stante il silenzio della legge, la dottrina maggioritaria riteneva non facesse parte il contratto di tirocinio il quale, connotandosi anche per lo scopo educativo e per il correlativo obbligo in capo al genitore – faceva nascere obbligazioni in capo al genitore medesimo, in virtù di quell'obbligo¹⁶⁸.

Il progetto di legge Cocco-Ortu e Orlando intervenne anche sul punto, proponendo una modifica dell'articolo 34 del seguente tenore: “Il minore, che abbia compiuti i 15 anni, può stare in giudizio per tutte le controversie previste nella presente legge, tranne per quelle relative al contratto di tirocinio stipulato dal genitore avente la patria potestà o dal tutore.

Il presidente, ove lo reputi conveniente, potrà ordinare che il minore sia assistito da chi lo rappresenta legalmente o da persona che eserciti la medesima arte o da un'associazione professionale locale.

La donna maritata può adire il collegio senza bisogno d'autorizzazione maritale” (art. 37). Ma, come sarà detto nel prosieguo, tale progetto di legge non si concretizzò mai in una modifica legislativa¹⁶⁹.

“poiché il codice civile, quando vuole che il minore intervenga in qualche atto, lo dice esplicitamente, e ciò non fa pel contratto di locazione d'opere” (P. Jannaccone, voce *Contratto di lavoro*, cit., p. 1044). Sulle critiche a questo orientamento (non univoco, ma composto di varie teorie) e in generale sulla capacità dei minori, v. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 225-243.

¹⁶⁷ V. Polacco, *La nuova legge sui probiviri e la capacità giuridica della donna e dei minorenni*, cit., (cito da C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., sub art. 34, p. 118). *Contra* lo Jannaccone, secondo il quale la contraddizione insita nel testo di legge sarebbe “una *felix culpa*, in quanto in virtù di essa il legislatore ha dimostrato: 1° di conoscere che v'è uno stato di fatto contrario al diritto vigente; 2° di credere che la capacità di stare in giudizio sia utile ai minori nei contratti di lavoro da essi stipulati; e si è inoltre implicitamente impegnato a riconoscere in una legge futura ai minori la capacità giuridica di contrattare, senza la quale la capacità di stare in giudizio è assurdo che possa sussistere” (v. P. Jannaccone, voce *Contratto di lavoro*, cit., pp. 1048-1049).

¹⁶⁸ V. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 233-234.

¹⁶⁹ Sul disegno di legge Cocco-Ortu e Orlando vedi *infra* § 14.

11. I settori economici esclusi

Prima di volgere l'attenzione alle varie proposte di riforma della legge istitutiva dei collegi probivirali, ed anche in funzione di un migliore approccio alla tematica, non può prescindersi dall'analisi di quello che non c'è, e che invece avrebbe dovuto esserci, nella legge 295/1893.

Non rientravano nella competenza dei collegi le controversie attinenti a rapporti di lavoro svolgentisi presso gli stabilimenti esercitati dallo Stato o concernenti il lavoro agricolo. Per quanto riguarda il primo profilo di incompetenza, una proposta – al fine di eliminare un privilegio dello Stato che, al contrario, nella sua veste di datore di lavoro era tenuto a dare il buon esempio – era stata presentata dal deputato Maffi nel suo primo progetto sull'istituzione dei probiviri, tenuto conto delle risoluzioni adottate dal Congresso della Federazione operaia lombarda svoltosi a Milano nel febbraio del 1884¹⁷⁰. Ma l'articolo 9 (che comprendeva “nella competenza del collegio le controversie fra i direttori e gli operai addetti agli stabilimenti esercitati direttamente dallo stato per proprio conto”) veniva soppresso già all'esame della Commissione parlamentare che esaminò il progetto¹⁷¹. Il ministro Chimirri, dal canto suo, dipingeva una visione ideale dei rapporti di lavoro con l'Amministrazione statale, i quali tra l'altro erano disciplinati tramite “speciali ordinamenti e sanzioni”¹⁷². Si scelse infine una soluzione pilatesca, analogamente al settore agricolo, e cioè di attendere e valutare i risultati della nuova istituzione nel settore industriale, per poi magari estenderlo agli altri ambiti dapprima esclusi¹⁷³.

Più complessa è, invece, la questione della mancata istituzione dei probiviri in agricoltura. Anche in questo caso, i motivi giustificatori attengono alla specialità e delicatezza dei rapporti di lavoro agricoli e all'esigenza di verificare previamente il funzionamento dei collegi nei rapporti di lavoro industriali.

Nel disegno di legge Berti, il tema del probivirato agricolo venne connesso all'esigenza di “uno speciale Codice rurale”¹⁷⁴. Ed è così che, nel 1886, veniva invitato il Consiglio superiore di agricoltura ad emettere un parere sulla proposta di legge sui probiviri in

¹⁷⁰ Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., pp. 2-3.

¹⁷¹ Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 8.

¹⁷² Probiviri. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, cit., p. 12.

¹⁷³ Probiviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi presa in considerazione nella tornata del 25 aprile 1891 e sul disegno di legge presentato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio Chimirri di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris nella seduta del 16 maggio 1891. Seduta del 19 giugno 1891, cit., pp. 5-6.

¹⁷⁴ Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., p. 8.

agricoltura redatta da Enea Cavalieri, su incarico del Governo¹⁷⁵. Ma il Consiglio superiore di agricoltura nel dicembre 1887 sanciva definitivamente l'abbandono dell'esame della proposta e rinviava ogni questione all'esame del Governo, "considerato che nel disegno di legge sui probiviri in agricoltura si contengono disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario in discussione presso il Parlamento"¹⁷⁶.

Il problema, lungi dall'essere risolto, verrà rimandato di volta in volta, a causa di quelle "difficoltà dipendenti dalla maggior complessità dei rapporti giuridici, cui danno luogo i contratti agrari, dalle rigide norme del codice che li disciplina o dal difetto negli operai della campagna di quello spirito di associazione che si riscontra negli operai dell'industria"¹⁷⁷. Ciò avvenne nonostante la presentazione di diversi disegni di legge concernenti proprio l'istituzione dei probiviri in agricoltura¹⁷⁸.

È stato messo in luce come "la lotta contadina costituisce turbativa ancor più insidiosa delle agitazioni operaie, in quanto tendenzialmente incontrollabile e non circoscritta sul piano sindacale". Inoltre, la maggiore difficoltà per il Governo di regolare i rapporti di lavoro agricoli stava nel fatto che un miglioramento delle condizioni di lavoro dei contadini presupponeva un cambiamento "delle regole economiche alla base della distribuzione della proprietà"¹⁷⁹. Anche perchè il coltivatore del fondo "ha il compito di mantenere in efficienza la capacità produttiva del fondo, di mantenere la

¹⁷⁵ E. Cavalieri, *La questione dei probiviri in agricoltura*, Roma, Tip. E. Botta, 1888. Nella sessione del giugno-luglio 1886, il Consiglio superiore di agricoltura aveva esaminato il disegno di legge sull'istituzione del probivirato agricolo d'iniziativa del ministro Grimaldi. Ma, nonostante i voti favorevoli, il disegno non raggiunse mai l'assemblea legislativa. Nel 1884, l'Associazione italiana dei conduttori di fondi, relatore l'onorevole Cagnola, aveva presentato un altro schema di legge sui probiviri in agricoltura (*Relazione all'Associazione italiana dei conduttori di fondi sulla istituzione dei probi-viri nelle questioni agrarie, del deputato Cagnola*, Lodi, Tipografia Quirico & C., agosto 1884).

¹⁷⁶ Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 5.

¹⁷⁷ Istituzione dei Collegi di «Probi-viri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 4. Secondo il Passaniti, "per la questione contadina, l'ingenua fiducia nell'autoproduzione giurisprudenziale delle regole contrattuali, lo stimolo costante ad ogni prospettiva di riforma si traduce nella politica dell'astensione" (P. Passaniti, Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro, Piero Lacaita editore, Manduria, 2008, p. 262).

¹⁷⁸ Si tratta del disegno di legge n. 248/1893 presentato dai Ministri Lacava e Arnò, della proposta di legge Pozzatto del 1901 e del disegno di legge Baccelli e Cocco-Ortu presentato alla Camera il 14 maggio 1902. Quest'ultimo venne assegnato all'esame di una Commissione parlamentare, tuttavia mai radunatasi. Cfr. Di Franco, voce *Probi-viri*, cit., p. 265; C. Trebeschi, *Conflitti e contratti di lavoro in agricoltura*, in Accademia nazionale dei Lincei, *Giornata Lincea in ricordo di Enrico Redenti ...*, cit., p. 127; P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, cit., pp. 338-351. Per un raffronto tra i tre progetti vedi *Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909*, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 269, pp. 489-495.

¹⁷⁹ P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, cit., p. 280.

qualità di coltivabile alla terra”, in ogni tipo di contratto agrario¹⁸⁰. Questi, secondo lo schema del Guidi, sono raggruppabili in tre diverse categorie: il contratto di affitto del fondo – dove l’obbligazione primaria è il pagamento del canone – rientrerebbe tra i contratti di locazione di cose; i contratti di salariato fisso e di bracciantato sarebbero invece un esempio di locazione di opere, per essere l’obbligazione principale la prestazione del lavoro, vuoi con carattere di continuità o meno. Infine, il contratto di mezzadria (o masseria o colonia) sarebbe un tipo misto, poichè l’elemento lavorativo incide anche sulla misura del canone¹⁸¹.

A ciò aggiungasi che il quadro agrario italiano era alquanto diversificato tra le varie regioni e che tale diversità traeva origine dal superamento del sistema feudale e dal conseguente processo di frammentazione ed allo stesso tempo di accentrimento delle terre, verificatosi tra Sette e Ottocento¹⁸².

Ad un Nord, dove erano presenti modelli di sfruttamento industriale e di capitalizzazione delle terre, si contrapponeva un Sud popolato prevalentemente di braccianti e salariati; mentre il modello mezzadrile era sparso su tutto il territorio. Questo è il quadro che emerge dall’inchiesta Jacini, condotta tra il 1877 ed il 1885, come studio base per successive riforme da attuare nel settore agricolo¹⁸³.

Tuttavia, anche agli inizi del secolo la situazione non può dirsi mutata, come risulta dalle indagini svolte nei primi del Novecento. Venne utilizzato, anche in quest’ambito, lo strumento dell’inchiesta per conoscere le reali condizioni di lavoro dei contadini e lo sviluppo dell’agricoltura nelle singole regioni, primo passo verso una riforma della legislazione dei contratti agrari, ancora inattuata¹⁸⁴.

Si sviluppa, invece, un nuovo modo di esercizio di gestione del lavoro agricolo: l’affittanza collettiva a conduzione unita ed a conduzione divisa. Il primo tipo era

¹⁸⁰ U. Guidi, *I contratti agrari nel diritto vigente*, Milano, Ditta tip. editr. Libr. Luigi Di Giacomo Pirola, 1921, p. 22.

¹⁸¹ Sui contratti agrari vedi T. Bruno, voce *Contratto agrario*, in “*Digesto italiano*”, vol. VIII, parte III, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1898-1900, pp. 408-422.

¹⁸² Cfr. L. Dal Pane, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, cit., pp. 37-55, pp. 137-147 e pp. 223-252.

¹⁸³ Sui risultati dell’inchiesta Jacini v. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920)*, cit., pp. 288-294. Per una più ampia contestualizzazione dell’inchiesta agraria nella vita politica e sociale italiana, v. P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 276-314.

¹⁸⁴ Precisamente, con la legge 16 luglio 1906, venne incaricata una Giunta parlamentare composta di diciotto membri (nominati per metà dal Senato e per la restante metà dalla Camera) di indagare sulle condizioni dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari e sui tipi di patti agrari diffusi nel Sud ed in Sicilia. Un riassunto dei risultati dell’inchiesta si può leggere in *Inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia*, in “*Bollettino dell’Ufficio del lavoro*”, vol. XIII, gennaio-giugno 1910, pp. 1104-1111 e pp. 1380-1383 ed in “*Bollettino dell’Ufficio del lavoro*”, vol. XIV, luglio-dicembre 1910, pp. 537-542 e pp. 1196-1208 ed in “*Bollettino dell’Ufficio del lavoro*”, vol. XV, gennaio-giugno 1911, pp. 234-238 e pp. 424-436. Per una prospettiva comparatistica, A. Caroncini, *Note sulla statistica internazionale delle condizioni dei lavoratori agrari*, supplemento al “*Bollettino dell’Ufficio del lavoro*” n. 10, Roma, Officina poligrafica italiana, 1910.

diffuso nell'Emilia, nella Romagna e nella provincia di Mantova; il secondo in Lombardia, Piemonte e anche in Sicilia¹⁸⁵. Non può parlarsi propriamente di un nuovo tipo contrattuale, piuttosto di una modalità di esercizio che si innesta sui patti agrari già diffusi sul territorio. E la diversità di organizzazione (a conduzione unita o divisa) deriva spesso dallo scopo per il quale sono sorte le affittanze: come strumento per combattere la disoccupazione oppure per eliminare la figura del grande affittuario affinché i contadini potessero interagire direttamente col proprietario¹⁸⁶.

Nonostante i vari studi promossi dal Governo e dalle associazioni di categoria, non si riuscì a varare la tanto auspicata riforma dei contratti agrari e la correlata istituzione probivirale¹⁸⁷. Nella prassi, però sorgevano numerose Commissioni arbitrali private con lo scopo di dirimere le controversie insorgenti tra lavoratori agricoli ed i loro datori di lavoro¹⁸⁸.

Il primo decennio del Novecento, a causa dell'incremento delle lotte contadine, è quello in cui si riapre il dibattito sui probiviri in agricoltura, visti proprio come rimedio concreto per evitare quegli aspri conflitti.

Nel maggio 1908 il deputato Alessio presentava una proposta di legge dal titolo "Norme per la conciliazione dei conflitti collettivi fra proprietari, affittuari di fondi e lavoratori agricoli". Anche in questo caso, come nel disegno di legge sul contratto di

¹⁸⁵ *Inchiesta della Federazione italiana dei consorzi agrari intorno alle affittanze collettive in Italia*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VI, luglio-dicembre 1906, pp. 521-523, dove viene data la seguente definizione di affittanza collettiva: "azienda agraria, assunta e condotta, il più frequentemente in affitto, ma anche a mezzadria o in enfiteusi, da un'associazione di lavoratori. È a conduzione unita se ha amministrazione e bilancio unici, anche quando più sieno i poderi, di cui l'azienda si compone, e più sieno i lavoratori ai quali i poderi sono stabilmente affidati. È a conduzione divisa quando si ha un contratto unico per l'assunzione in uso della proprietà fondiaria, ma, per tutti gli atti successivi, esistono altrettante aziende a sé quanti sono i poderi in cui la proprietà viene divisa, ognuno dei quali è affidato stabilmente ad un lavoratore con la sua famiglia".

¹⁸⁶ *Inchiesta della Federazione italiana dei consorzi agrari intorno alle affittanze collettive in Italia*, cit., p. 522.

¹⁸⁷ L'unico provvedimento legislativo emanato fu quello sul contratto di lavoro nelle risaie del 1907, nel quale erano previste le Commissioni arbitrali per la risicoltura; cfr. L. Di Franco, voce *Probiviri*, cit., pp. 265-266. Sulla legge 337/1907 rinvio a P. Passaniti, *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, cit., pp. 215-237.

¹⁸⁸ Cfr. C. Trebeschi, *La giustizia arbitrale nel lavoro agricolo e nelle campagne, con particolare riguardo a quelle bresciane*, Quaderni di sintesi, Brescia, 1975, il quale a p. 11 parla di "istituzione di un probivirato agricolo sui generis, per iniziativa di Amministrazioni locali, o anche nei contratti collettivi".

Al riguardo, nell'articolo 36 del *Capitolato generale per la coltivazione a colonia dei fondi rustici* per la provincia di Bologna del novembre 1904, si stabilisce: "In caso di contestazione fra locatore e colono, o fra il vecchio e nuovo colono, fino a che non sorga l'Istituto del Collegio dei probiviri anche per le questioni agrarie, o non si costituiscano nella provincia Camere arbitrali, dovranno le parti rimetterne la soluzione ad un arbitrato composto di 3 membri dei quali 2 eletti, uno per parte, e il terzo dai primi 2 eletti e, in caso di disaccordo, dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il fondo.

Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori a senso dell'articolo 11 e seguenti del codice di procedura civile". Vedi *Congresso dei mezzadri della regione bolognese*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. II, agosto-dicembre 1904, pp. 917-921.

lavoro¹⁸⁹, si tentò un armonioso equilibrio fra istituto probivirale e commissioni arbitrali e di conciliazione. L'articolo 1, infatti, indicava quali modi per risolvere le controversie di lavoro: collegi di probiviri per l'agricoltura da istituire – pur con delle modifiche alle norme sulla composizione degli stessi¹⁹⁰ – secondo la legge 295/1893; comitati di conciliazione e comitati arbitrali eletti dalle associazioni di proprietari, affittuari e lavoratori registrate presso l'Ufficio centrale del lavoro; commissioni di conciliazione sorte su iniziativa dell'amministrazione locale; arbitri privati.

È evidente quali siano stati i punti deboli della proposta di legge: da un canto la pletera di strumenti individuati per la risoluzione delle controversie di lavoro sembra più rivolta a dare sanzione a quegli istituti operanti di fatto che ad ordinare e regolare un problema. Dall'altro, la centralità attribuita all'interesse collettivo (si fa più volte menzione di “controversie di carattere collettivo” e di “conflitti collettivi”) e alle associazioni registrate non poteva che non essere presa in considerazione dal Parlamento, in quanto innovazione troppo ardita¹⁹¹. L'articolo 1, infatti, nel determinare l'oggetto della competenza dei citati organi, faceva espresso riferimento a “le controversie insorte fra proprietari, affittuari di fondi o loro associazioni da una parte o pluralità di lavoratori agricoli dall'altra concernenti il regolamento delle prestazioni di lavoro, dei suoi compensi e di qualsiasi altra clausola relativa”.

La particolarità della proposta stava nel fatto che la risoluzione della controversia per la partecipazione indiretta delle associazioni di categoria nei comitati di conciliazione faceva venir meno la necessità per i singoli soggetti di adire i collegi di probiviri nei luoghi in cui esistevano. Doveva trattarsi però di associazioni registrate presso l'Ufficio centrale del lavoro¹⁹². Inoltre, venivano indicati i requisiti di capacità rappresentativa delle associazioni, le quali erano chiamate a tutelare sia l'interesse

¹⁸⁹ Vedi il § 12.

¹⁹⁰ Per assicurare la composizione paritetica dei collegi erano previste tre distinte liste per proprietari, affittuari e lavoratori e ad ogni classe spettava un quarto dei seggi del collegio (art. 2).

¹⁹¹ In questo senso il Passaniti, per il quale “il progetto si basa sulla valorizzazione dell'esistente giuridico (la legge sui probiviri industriali), la valorizzazione dell'esistente sociale (l'intermediazione pubblica e privata), la valorizzazione di qualcosa che non c'è, ma è come se vi fosse all'interno dell'ordinamento (i probiviri agricoli), e soprattutto si fonda sull'elemento della soggettività piena ed esplicita delle associazioni di rappresentanza. Ma il Parlamento, che non riusciva ad approvare una legge sui probiviri agricoli, non poteva certo riuscire nell'impresa di approvare una legge sul riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sindacali” (cfr. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, cit., pp. 347-348).

¹⁹² Secondo l'articolo 4, “hanno diritto ad essere registrate presso l'Ufficio del lavoro le associazioni di proprietari, conduttori di fondi e lavoratori agricoli, che abbiano presentato all'ufficio del lavoro unitamente all'elenco dei soci promotori la copia delle deliberazioni prese per la costituzione dell'associazione e lo statuto sociale contenente le norme per la elezione del Consiglio d'amministrazione, per l'esercizio degli uffici di rappresentanza, per il collocamento dei fondi e per il controllo amministrativo e finanziario delle associazioni da parte dell'assemblea.

Le associazioni così registrate hanno la capacità di contrattare, di stare in giudizio e di avere un patrimonio proprio” nella misura necessaria al loro funzionamento.

collettivo sia l'interesse individuale dei singoli associati¹⁹³. Associazioni che erano anche responsabili delle violazioni collettive al concordato o alla sentenza, compiute da almeno il venti per cento degli associati (art. 8)¹⁹⁴. Si riconosce, infine, efficacia normativa al concordato per le parti che lo abbiano stipulato o anche tacitamente accettato (art. 10)¹⁹⁵.

Il 20 maggio 1908 successivo veniva presa in considerazione la proposta di legge dei deputati Niccolini, Gucci-Boschi, Fabri, Faelli, Pistoja, Cipriani Marinelli "Sul contratto di lavoro in agricoltura"¹⁹⁶. Essa aveva il duplice scopo di disciplinare il contratto di lavoro agricolo (individuale, familiare e collettivo) e di dirimere i conflitti collettivi "sia con un'opera preventiva e continua di previdenza e pacificazione, sia con l'ordinare tribunali di probiviri e di arbitri pronti ad agire non appena si manifesti la ragione del dissidio senza aspettare che questo sia giunto alle forme più gravi che sono quasi sempre irreparabili"¹⁹⁷. Mentre i probiviri avrebbero dovuto essere degli organi permanenti, ma solo ove il Governo ne avesse riconosciuto l'utilità, gli organi di conciliazione e di arbitrato avrebbero dovuto essere eletti di volta in volta¹⁹⁸. In questo impianto il perno è rappresentato dall'Ufficio locale del lavoro agricolo, costituito dai rappresentanti delle classi partecipanti alla produzione agricola, al quale spetta il

¹⁹³ L'articolo 3, comma II, della proposta, statuisce: "Ogni lega, unione od associazione avrà diritto ad un voto per ogni centinaio di soci iscritti sempre che intervenga alla votazione almeno il 60 per cento degli iscritti...".

¹⁹⁴ In questi casi, l'associazione era tenuta al pagamento di una penale della misura di "un decimo dei salari mancati se vi sia stata sospensione del lavoro e negli altri casi ad un decimo del salario della giornata di lavoro in funzione del numero dei contravventori e della durata della violazione e sempre che in ogni caso il pagamento della penale non sia assorbito oltre il terzo del patrimonio dell'associazione". Era poi prevista un'azione di regresso dell'associazione nei confronti degli associati, quando la violazione collettiva non fosse stata da essa preordinata

¹⁹⁵ Norme per la conciliazione dei conflitti collettivi fra proprietari, affittuari di fondi e lavoratori agricoli. Proposta presentata da deputato Alessio nella tornata del 14 maggio 1908, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 205, pp. 280-293.

¹⁹⁶ *Sul contratto di lavoro nell'agricoltura. Proposta di legge del deputato Niccolini e altri*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXIII Legislatura. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 20, pp. 778-795. La proposta di legge era già stata presentata il 27 marzo dello stesso anno. Veniva adesso riproposta con quelle modifiche apportate dalla Commissione parlamentare esaminatrice, di cui facevano parte anche gli onorevoli Lucca, Pozzi Domenico, Raineri, Goglio, Cardani, Cassuto. Per la prima proposta ed i verbali della Commissione vedi *Sul contratto di lavoro nell'agricoltura. Proposta di legge presentata dal deputato Niccolini nella tornata del 27 marzo 1908*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 1018, pp. 1-55.

¹⁹⁷ *Sul contratto di lavoro nell'agricoltura. Proposta di legge del deputato Niccolini ed altri*, cit., pp. 778-789

¹⁹⁸ Nell'originaria proposta di legge non erano previsti i collegi di probiviri, ma solo organi di conciliazione e d'arbitrato. Successivamente, durante i lavori della Commissione parlamentare, nell'adunanza del 24 giugno 1908, il deputato Niccolini - in risposta alle pressioni degli altri membri che insistevano per l'istituzione dei probiviri - distinguerà tra controversie di carattere individuale, da risolvere tramite arbitri nominati di volta in volta, e conflitti collettivi, da dirimere tramite organi permanenti composti dai rappresentanti delle classi; cfr. *Verbali della commissione. Adunanza del 4 dicembre 1908*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 1018, pp. 22-24.

compito di nominare i probiviri e gli arbitri¹⁹⁹. Viene così adottato il sistema dell'elezione di secondo grado. Rispetto alla proposta di legge Alessio, è importante che, nella composizione dell'Ufficio, il numero dei lavoratori agricoli debba essere uguale a quello dei proprietari e dei conduttori di fondi insieme, essendo portatori questi ultimi di interessi omogenei tra loro contro quelli dei lavoratori. Tuttavia, qualora una classe agricola abbia maggiore importanza, è previsto che l'Ufficio locale agricolo possa essere formato di più sezioni che due (art. 2).

Anche il progetto di legge in esame attribuiva la personalità giuridica alle associazioni delle parti che si fossero registrate presso l'Ufficio del lavoro, ma con requisiti più stringenti rispetto a quelli della proposta Alessio²⁰⁰. Veniva inoltre prevista la maggioranza dei due terzi per la validità dei contratti collettivi stipulati dall'associazione, le cui clausole si trasferivano di diritto nei singoli contratti di lavoro. Con la puntualizzazione che ogni clausola contraria non sarebbe stata valida, senza il bisogno di esperire l'azione di nullità²⁰¹. L'articolo 13 prevedeva poi la responsabilità dell'associazione insieme a quella dei singoli associati. In ogni caso si lasciava spazio a quelle organizzazioni spontanee di lavoratori che avrebbero potuto stipulare concordati validi seguendo le norme generali sul mandato (artt. 10 e 11).

Il maggior favore col quale erano visti i contratti collettivi stipulati per mezzo delle associazioni dei soggetti interessati si evince anche dalla maggiore stabilità, quanto alla durata, ad essi attribuita. L'articolo 14, infatti, stabiliva che i concordati hanno durata di cinque anni, anziché di sette, se stipulati da gruppi eventuali e non dalle associazioni riconosciute. Queste norme, in realtà, sono il frutto degli emendamenti avanzati dalle associazioni agrarie interpellate sul disegno di legge, le quali avevano proposto l'aggiunta di alcune disposizioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro ed i concordati di tariffa, che venissero accolti i probiviri e che l'obbligatorietà

¹⁹⁹ “Solo tra regolari e permanenti rappresentanze delle varie classi riunite in un Istituto nuovo che noi proponiamo di intitolare ‘Ufficio del lavoro agrario’ possono stabilirsi quei contatti continui che portano a migliori rapporti e a trattative ed accordi atti a prevenire gli scioperi. Così la funzione costante e più elevata delle rappresentanze sarà quella di organizzare e temperare ad un tempo l'azione di classe rendendola più illuminata e più accorta, meno violenta ed egoistica”; *Sul contratto di lavoro nell'agricoltura. Proposta di legge presentata dal deputato Niccolini nella tornata del 27 marzo 1908*, cit., p. 5.

²⁰⁰ Per ottenere il riconoscimento dell'Ufficio del lavoro competente in base alla loro sede, le associazioni delle classi interessate dovevano avere non meno di trenta soci effettivi e contribuenti, la loro costituzione doveva risultare da atto pubblico o scrittura privata autentica, l'atto costitutivo lo statuto e i verbali dai quali risulti la nomina degli amministratori dovevano essere depositati presso l'Ufficio stesso. Così come tutte le successive modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e la sostituzione degli amministratori, pena la perdita dei diritti acquisiti con il riconoscimento – anche qui la capacità di contrattare, di stare in giudizio e di avere un proprio patrimonio (art. 16).

²⁰¹ Nella prima proposta Niccolini era prevista soltanto la nullità delle clausole contrarie alla legge medesima.

dell'arbitrato fosse limitata all'interpretazione del contratto e all'applicazione dei capitoli²⁰².

Tralasciando il procedimento di conciliazione e di arbitrato, per quanto concerne i probiviri, l'articolo 32 della proposta Niccolini ne innalzava la competenza per valore a lire 1.000 nelle controversie riguardanti la risoluzione dei patti colonici ed i relativi sfratti. Veniva inoltre previsto un caso di intervento che non trova precedenti negli anteriori disegni di legge, di vera e propria mediazione dell'Ufficio del lavoro agricolo nelle controversie di maggiore importanza - quelle, dunque, che esulavano per valore dalla competenza dei collegi - e riguardanti l'interpretazione dei contratti e l'applicazione dei concordati di tariffa. Quell'attività che i probiviri avevano compiuto grazie all'articolo 12 della legge 295/1893, per volontà delle parti contendenti, veniva rimessa al criterio discrezionale dell'Ufficio del lavoro, organo rappresentativo dei proprietari, dei conduttori e dei lavoratori.

Sempre del 1908 è il progetto Bissolati, pubblicato sulla rivista "Nuova antologia", e vertente sull'istituto dell'arbitrato nei conflitti di lavoro, attraverso la procedimentalizzazione dello sciopero collegata ad un elevato grado di maturazione sindacale dei lavoratori²⁰³.

Ebbene, nonostante tanto fermento, non vennero mai istituiti i collegi di probiviri in agricoltura. Il Comitato permanente del lavoro, che esaminò i progetti di legge Alessio, Bissolati e Niccolini, nei giorni 6, 7 e 8 maggio, "ricordò che nessuno dei tre progetti raggiunge completamente lo scopo, e che neppure essi fra loro si completano. E, di fronte alla gravità eccezionale dell'argomento deliberò di presentare al Consiglio un esame critico delle disposizioni progettate, senza pronunciarsi su di esse, nè prendere conclusioni precise e definitive"²⁰⁴. Il tema del probivirato agricolo si intrecciava man mano con quello dell'arbitrato obbligatorio e della riforma dei

²⁰² *Verbali della commissione. Adunanza del 4 dicembre 1908*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 1018, p. 26.

²⁰³ Prima di deliberare lo sciopero, l'assemblea dei lavoratori (composta almeno dei quattro quinti dei lavoratori impiegati nell'azienda industriale o agricola e con una maggioranza di tre quarti dei presenti) doveva formulare le proprie domande ai datori di lavoro ed attendere per 48 ore le loro risposte. Decorso inutilmente tale termine, od in caso di risposta inaccettabile, l'assemblea dei lavoratori con una maggioranza di tre quarti dei presenti poteva deliberare lo sciopero, dichiarando contemporaneamente di essere disposti a sottoporre la questione al Consiglio arbitrale e di accettarne il giudicato; cfr. L. Bissolati, *Leghe ed arbitrati*, in "Nuova antologia", 1908, fasc. 875, p. 527 e ss..

²⁰⁴ *Comitato permanente del lavoro*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. IX, gennaio-giugno 1908, p. 1058. Ancora, nella sessione del 29-30 luglio 1909, il Comitato permanente del lavoro approvava l'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini "per la sollecita istituzione dei probiviri agricoli"; mentre nell'ottobre dello stesso anno "ha riconosciuta la necessità di riaffermare anzitutto che è indispensabile affrettare l'istituzione dei probiviri agricoli dei quali queste Commissioni [per la risicoltura] tengono luogo fino alla istituzione". Cfr. *Comitato permanente del lavoro*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. XII, luglio-dicembre 1909, p. 109 e p. 1035.

probiviri industriali²⁰⁵. E, nel 1909, i Ministri Cocco-Ortu e Orlando presentavano un “disegno di legge per l’istituzione di probiviri per l’agricoltura, l’industria e il commercio”²⁰⁶.

Proposte di legge venivano ancora avanzate nel 1922 dai Ministri Mauri e Bertini, in una fase ormai di declino dell’istituto probivirale ed in prossimità dell’avvento del Fascismo. In generale, il lavoro agricolo era stato oggetto soltanto di sporadici interventi del legislatore, quasi accelerati dalla Grande Guerra. A parte la già citata legge sul contratto di lavoro nelle risaie, possiamo ricordare i decreti luogotenenziali istitutivi delle Commissioni (prima comunali poi mandamentali) per il contratto di lavoro in agricoltura e la legge del 1918 sulla nuova procedura in materia di infortuni agricoli. Ancora nel 1933, il Messina considerava “che la legislazione sociale non era pei lavoratori agricoli così sviluppata come pei lavoratori dell’industria; e che i contratti collettivi, fino a tanto che le leggi sociali non fossero giunte pei primi ad uno stesso livello, potevano offrire ai lavoratori agricoli condizioni alle esigenze moderne di protezione sociale del lavoro”²⁰⁷.

12. I tentativi di modifica della legge sui probiviri. La legge sul contratto di lavoro

La legge istitutiva dei probiviri nasceva dunque deficitaria. Mal si adattava al sistema del diritto italiano, di cui scardinava pure alcuni principi. E tuttavia, nel tentativo di non creare una falla troppo ampia, i meccanismi procedurali ivi previsti non risultavano comunque idonei a risolvere compiutamente le questioni per le quali erano stati istituiti.

²⁰⁵ Sul punto cfr. *Consiglio superiore del lavoro*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, vol. X, luglio-dicembre 1908, pp. 217-227. La sessione del giugno 1908 del Consiglio superiore del lavoro aveva tratto spunto dai conflitti agrari che si erano verificati in quei giorni nel Parmense; e in questo quadro si cercavano adeguate soluzioni per lo scontro fra capitale e lavoro. Nella seduta antimeridiana del 14 giugno, il consigliere Vezzani presentò il seguente ordine del giorno, che però non venne approvato: “Il consiglio considerato che l’arbitrato obbligatorio, per le sanzioni che dovrebbero accompagnarlo, potrebbe compromettere i più fondamentali principi dell’organizzazione di classe, e che ad ogni modo, allo stato delle cose in Italia, esso è prematuro in quanto non risponde alla coscienza delle classi in conflitto, specialmente nelle campagne; considerando che il maggior numero degli scioperi agricoli hanno la loro prima origine nella riluttanza di una gran parte dei proprietari rurali a trattare colla rappresentanza dei lavoratori; considerando quindi che molti di detti scioperi potrebbero essere evitati qualora fosse resa obbligatoria una discussione fra i rappresentanti delle due parti, e che d’altronde una tale obbligatorietà non lederebbe affatto la libertà delle parti, in quanto queste potrebbero sempre, dopo la discussione, adottare la linea di condotta che ritenessero più idonea alla tutela dei propri interessi; esprime il parere che i collegi probivirali obbligatoriamente chiamati a promuovere la conciliazione, ogni qualvolta insorga una controversia collettiva, abbiano potestà di chiamare dinanzi a sè pel tentativo di conciliazione, anche, ove occorra, con mandato di comparizione a mezzo del pretore, i rappresentanti delle due parti”.

²⁰⁶ Vedi § 14.

²⁰⁷ G. Messina, *I contratti collettivi in agricoltura nelle discussioni di Ginevra*, estratto da “Politica sociale”, agosto-settembre 1933, ora in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1948, vol. IV, p. 85.

Alcuni e rilevanti correttivi alla legge furono quelli scaturiti dalla stessa prassi della giurisprudenza probivirale. Accanto ai quali si collocano i tentativi per così dire istituzionali, ossia proposte di riforma legislativa. Prima fra tutte in ordine cronologico la proposta di legge sul contratto di lavoro, il cui capo sesto era dedicato alla conciliazione e all'arbitrato²⁰⁸.

Il disegno di legge si connota per lo scopo, nemmeno tanto celato, di riportare la questione lavoro nell'alveo degli schemi del diritto civile codicistico. Se per le controversie individuali veniva ribadito in una legge di diritto sostanziale l'opportunità di un arbitrato, appare innovativo – soprattutto nelle argomentazioni – il sistema prescelto per le controversie collettive. L'arbitrato nei conflitti collettivi, anche per mezzo di istituti liberi, viene innestato sui preesistenti collegi probivirali. La proposta del Porro, non accolta dalla Commissione col compito di esaminare il disegno di legge sul contratto di lavoro, era stata di quella di istituire un vero e proprio arbitrato obbligatorio sulla scia dell'applicazione che dell'articolo 12 della legge avevano fatto i collegi milanesi. Ma tale proposta venne ritenuta troppo radicale e contraria al principio di libertà contrattuale; in suo luogo sarebbe stata più consona la creazione di una magistratura speciale per la risoluzione dei conflitti collettivi²⁰⁹.

La linea guida doveva essere invece la seguente: “la libertà volontà creatrice del rapporto è pur sempre l'arbitra degli effetti che la legge intende di ottenere col trattamento più severo.

In sostanza, il legislatore nello studiare e nel combinare nuovi meccanismi procedurali deve attenersi allo stesso criterio che serve di guida nella creazione e nel

²⁰⁸ Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXI Legislatura. II Sessione 1902. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 205. Il disegno di legge concerneva in particolare il contratto di lavoro che si esplica nell'azienda e cioè tra imprenditore e operaio, senza trascurare però altre categorie di soggetti che erano alle dipendenze di un padrone: lavoratori a domicilio, domestici e contadini. Al riguardo, la Commissione permanente provinciale era composta di due sezioni, l'una per il lavoro industriale, l'altra per l'agricoltura (art. 55). Alcune norme del progetto erano poi applicabili agli impiegati commerciali, salve modificazioni per la loro particolare condizione. Merita rilievo lo sforzo di disciplinare l'arbitrato nelle controversie attinenti a servizi pubblici assunti da imprese private. Il disegno di legge si apriva con disposizioni generali concernenti il contratto di lavoro, cui seguivano un secondo capo “Della forma e della prova del contratto di lavoro” ed un terzo sulle “Obbligazioni delle parti”, la cui seconda sezione era dedicata a speciali disposizioni sulla retribuzione. Il capo quarto aveva ad oggetto la fine e la risoluzione del contratto, il quinto conteneva disposizioni comuni ai capi precedenti (tra cui la nullità di patti contrari e il termine di prescrizione delle azioni), mentre il settimo riguardava gli impiegati di commercio. Infine l'ottavo capo, contenente soltanto l'articolo 69 autorizzava il Governo ad emanare eventuali regolamenti di attuazione della legge.

²⁰⁹ Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, cit., p. 40.

funzionamento dei meccanismi applicati alla produzione. Calcolare l'azione complessiva di tutti, anziché l'azione particolare dei singoli"²¹⁰.

Tale criterio doveva allora essere realizzato attraverso la bipartizione tra fase conciliativa e fase arbitrale, secondo lo schema probivirale²¹¹.

La nuova "magistratura speciale" risultava formata dai collegi probivirali, dalla commissione permanente provinciale e dai cosiddetti istituti liberi di arbitrato. Si trattava di una "giurisdizione *sui generis*, un po' contenziosa, un po' volontaria, facoltativa ed obbligatoria ad un tempo". Ma è soprattutto un "processo contrattuale" riferibile "sempre alla funzione giuridica ed economica del contratto di lavoro e alla sua relazione coi fenomeni e coi rapporti circostanti.

È un processo contrattuale sempre in azione, in continuo divenire che si svolge non a sé, come un fenomeno isolato, ma sempre come un atto, un riflesso della collettività in quell'ambiente tutto moderno dell'azienda mercantile". Viene infatti assimilato ad una forma di amministrazione della comunione²¹².

Dunque contrattualità dell'intero procedimento e degli organi giurisdizionali, pur con delle incongruenze, se si considera *in primis* l'ossimoro concettuale tra magistratura e contratto e, da un altro punto di vista, l'attenzione posta alla nozione di azienda come complesso di beni, di soggetti, di funzioni e di atti - quasi un preludio del

²¹⁰ Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, cit., p. 56.

²¹¹ Quanto al procedimento, anzitutto è obbligatoria la conciliazione per i conflitti che "possano dar luogo ad abbandono o sospensione generale o parziale di lavoro, chiusura di fabbrica, boicottaggio e simili" (art. 50). "Se le controversie e i conflitti di cui nel precedente articolo, sorgono tra lavoratori imprenditori o padroni nella giurisdizione di un collegio di probiviri, dev'essere adita per la conciliazione la giuria del collegio.

Qualora questo manchi si fa istanza al Presidente della Commissione permanente provinciale di cui all'articolo 54, perché sia designato per la conciliazione uno dei collegi della provincia, avuto riguardo alle condizioni di luogo e di industria e al numero dei lavoratori.

Se nella provincia non vi sono collegi di probiviri, la Commissione designa uno degli istituti indicati nell'articolo 61 o nomina un arbitro. Questo provvede per la conciliazione assistito da altri quattro arbitri eletti due dagli imprenditori o padroni e due dai lavoratori.

Non possono essere chiamati a far parte del Collegio arbitrale coloro che non siano eleggibili all'Ufficio di probiviri" (art. 51). La Commissione permanente provinciale (istituita in ogni capoluogo di provincia e composta: di un presidente, di un presidente supplente e di sei membri metà industriali e metà operai, eletti ogni anno dai collegi di probiviri della provincia) deve essere adita quando un conflitto collettivo rientri nella giurisdizione di più collegi probivirali, tra i quali verrà individuato quello competente per la conciliazione (art. 52). Se la conciliazione avviene se ne redige processo verbale, altrimenti la controversia dovrà essere risolta arbitralmente dalla stessa giuria o da altro collegio arbitrale (art. 53). "Il presidente della Giuria o della Commissione permanente o l'Arbitro devono adoperarsi a che le parti si obblighino di non cessare il lavoro, di non chiudere la fabbrica, di non licenziare i lavoratori, di non sospendere o ridurre la retribuzione o di non compiere fatti simili, durante la procedura di conciliazione e di arbitrato.

Possono inoltre dare durante la detta procedura i provvedimenti temporanei urgenti nell'interesse delle parti e del lavoro" (art. 57).

²¹² Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, cit., pp. 58-59.

corporativismo economico – difficilmente conciliabile con la libertà contrattuale di matrice liberale²¹³.

In ogni caso, il tentativo di rimettere alle parti la risoluzione delle controversie collettive, con la minima ingerenza statale, può essere valutato secondo un duplice angolo visuale.

Organo centrale del proposto complesso istituzionale giurisdizionale era la Commissione permanente provinciale, la quale è composta di membri eletti in secondo grado dalle stesse parti sociali. Ed il suo presidente, nonché il presidente supplente, venivano scelti dai medesimi collegi provinciali e non erano nominati dal Governo, se non in caso di vacua elezione.

La Commissione doveva funzionare, inoltre, da anello di raccordo tra i collegi di probiviri (arbitri istituzionalizzati) e gli organismi arbitrali scelti dalle parti o istituiti presso le Camere di commercio, del lavoro, associazioni sindacali, etc. Tali corpi, però, dovevano essere iscritti presso l'Ufficio del lavoro; registrazione che equivaleva all'attestazione del possesso di determinati requisiti di affidabilità (artt. 9-10)²¹⁴.

L'istituto attraverso il quale si cercò di realizzare il principio di libertà contrattuale nell'ambito delle controversie collettive fu la sanzione della risoluzione del contratto nel caso di violazione del lodo arbitrale o dell'atto di conciliazione o ancora dei provvedimenti interinali temporanei adottati nelle more della procedura (art. 60)²¹⁵, insieme alla norma che sanciva l'efficacia retroattiva del giudicato arbitrale nei confronti di chi non aveva sospeso il lavoro (art. 59). Norma – quest'ultima – “di indubbia efficacia”, in quanto “favorisce le composizioni amichevoli, agendo con lo stimolo spontaneo e naturale dell'interesse personale, e vale quale mezzo utile e pratico a fin di ottenere, che, durante la procedura della controversia, non sia sospeso il lavoro per l'abbandono dei lavoratori o perchè i padroni chiudano la fabbrica o licenzino gli operai”²¹⁶.

²¹³ L'esercizio dell'impresa costituiva, per il codice civile liberale, esercizio di un atto di commercio; v. G. Cazzetta, *Società industriale e silenzio del codice. lavoro e impresa*, in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, cit., p. 8 e ss..

²¹⁴ Ed infatti, nel disegno di legge in esame si attribuisce alle associazioni dei lavoratori e degli industriali la facoltà di concludere accordi nell'interesse dei propri associati, secondo lo schema del mandato. Cfr. le acute osservazioni e critiche al disegno di legge di G. Messina, *I contratti collettivi ed il disegno di legge sul contratto di lavoro*, Unione cattolica tipografica, Macerata, 1905, ora in *Scritti giuridici*, cit., pp. 57-81 e lo studio di P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 36-54.

²¹⁵ “Tale sanzione, di carattere puramente civile, si presenta la sola ovvia e giusta, ed è in armonia con le regole di diritto comune che governano le obbligazioni e le cause di rottura e scioglimento del contratto di lavoro”; cfr. *Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902*, cit., p. 62.

²¹⁶ *Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902*, cit., p. 62. Un'eccezione alla libertà delle parti di risolvere da sé i conflitti, giustificata dall'interesse pubblico, è la

Quanto invece alla sanzione della risoluzione contrattuale, appare di estremo interesse il ragionamento esplicitato nella relazione al disegno di legge: l'equivalenza delle conseguenze dell'inadempimento agli esiti della conciliazione e dell'arbitrato da un lato e ai provvedimenti interinali dall'altro viene giustificata alla luce degli articoli 1124 e 1165 del codice civile (disposizioni che riguardano l'uno il contenuto e l'esecuzione del contratto, l'altro la condizione risolutiva)²¹⁷. "Ora la norma dell'articolo 58, che accorda alle autorità arbitrali di emettere quei provvedimenti interinali, stabilisce una vera obbligazione legale, da ritenersi, come è infatti, per la sua stessa natura e pertinenza, quale una conseguenza del contratto di lavoro, nel quale è caduto l'incidente dello sciopero, che non lo ha troncato, ma lo ha soltanto sospeso, o per meglio dire, lo ha fatto entrare in un'altra fase di elaborazione e di esecuzione". Siamo quindi in presenza di una condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 1165 del codice civile e di un inadempimento che è giusto motivo di risoluzione del contratto²¹⁸.

La legge sul contratto di lavoro, dopo varie analisi e discussioni anche in seno al Consiglio superiore del lavoro, non fu mai emanata. Nel frattempo erano state presentate nuove proposte di riforma del sistema di giurisdizione del lavoro in generale e, in particolare, della legge istitutiva dei collegi di probiviri²¹⁹.

13. Segue: Il progetto Cabrini e l'Inchiesta dell'Ufficio del lavoro

Il 16 maggio 1903 veniva presa in considerazione alla Camera dei deputati un progetto per la riforma della legge sui probiviri industriali d'iniziativa dell'onorevole

previsione di una azione ex officio. In caso di paventato pericolo di una perdita irreparabile di animali, prodotti del suolo o simili, o nell'ambito dei cosiddetti servizi pubblici l'azione di conciliazione poteva essere eccitata dal Prefetto, in difetto di un pronto intervento delle parti (art. 56).

²¹⁷ L'articolo 1124 del codice civile del 1865 testualmente recita: "I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche in tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano". L'articolo 1165 così statuisce: "La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambedue i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze".

²¹⁸ Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, cit., p. 67.

²¹⁹ Sul fallimento della proposta di legge sul contratto di lavoro e sulla conseguente legislazione sociale giolittiana, cfr. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 203-229.

Cabrini²²⁰. L'esame della proposta veniva assegnato alla Commissione per il contratto di lavoro, presieduta da Chimirri con segretario Crespi e di cui facevano pure parte: Gallini, Tecchio, Fasce, Turati, Raggio, Bruniatti e Cabrini (che aveva sostituito Giandio). Tuttavia, i lavori sul progetto vennero immediatamente sospesi, in attesa delle osservazioni dei soggetti interrogati dal Consiglio superiore del lavoro nella sua inchiesta²²¹. Era stato infatti sulla spinta del progetto Cabrini e della improrogabilità di un perfezionamento della legge, alla luce della pratica decennale, che il Consiglio superiore del lavoro aveva dato avvio all'inchiesta sul funzionamento dei collegi probivirali e su quali fossero secondo le parti interessate i punti da modificare²²².

I nodi cruciali su cui verteva il progetto Cabrini concernevano in sunto: l'obbligatorietà dei collegi, in luogo della facoltatività, l'allargamento delle competenze e per soggetti e per materia e valore, la creazione di una speciale commissione d'appello, nonché alcune varianti procedurali.

L'Ufficio del lavoro, per adempiere al meglio al suo compito, ritenne necessario conoscere la genesi stessa dei collegi, il loro funzionamento, l'attività svolta ed anche le cause di un'eventuale mancata costituzione; a tal fine decise di inviare un questionario (A) ai presidenti dei collegi istituiti. Per accertarsi del buon funzionamento dell'istituzione diramò un secondo questionario (B) alle Camere di commercio, che sopportavano per lo più gli oneri economici legati alla vita dei collegi. Venne spedito, inoltre, alle Camere di commercio, alle associazioni delle classi operaie e industriali, ai cultori di scienze giuridiche e in particolare ai professori di diritto procesuale civile un terzo questionario (C), col quale si domandava un parere sui punti salienti del progetto Cabrini²²³.

²²⁰ Proposta di legge del Dep. Cabrini e altri. Riforma della legge 15 giugno 1893 sui probiviri. Annunziata il 9, letta il 12 maggio 1903, svolta e presa in considerazione il 16 maggio 1903 e deferita all'esame della Commissione che riferì sul disegno di legge, n. 205, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI. II Sessione 1902-1903, doc. n. 363.

²²¹ *Verbale della Commissione. Seduta del 17 dicembre 1903*, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI. II Sessione 1902-1903, doc. n. 363, p. 343.

²²² G. Montemartini, A S.E. On. Luigi Rava Ministro di agricoltura, industria e commercio, in Ufficio del lavoro, I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893, Roma, Tipografia nazionale G. Bertero & C., 1904, p. 1.

²²³ Il questionario C era il seguente:

“1) Conviene rendere obbligatoria l'istituzione dei Collegi in una data circoscrizione, e stabilire il sorteggio d'ufficio dei membri di essi in caso di diserzione dalle elezioni?

2) Conviene affidare alle Camere di commercio e Associazioni industriali l'elezione dei probiviri industriali, e alle Camere di lavoro ed Associazioni operaie quella dei probiviri operai?

3) Conviene estendere la giurisdizione dei Collegi a tutte le controversie inerenti al contratto di lavoro, tanto individuali che collettive, ancorché precedenti, concomitanti e susseguenti la stipulazione?

4) Conviene unificare gli uffici di conciliazione e di giuria rendendo obbligatorio il previo esperimento della conciliazione?

5) Conviene sopprimere la pubblicità delle udienze della giuria?

6) Conviene estendere l'istituzione a favore degli impiegati di commercio e degli impiegati ed operai addetti alle ferrovie, agli stabilimenti e cantieri dello stato?

7) Conviene togliere ogni limite di valore alla competenza dei Collegi?

Infine l'Ufficio attingeva alla legislazione e alla prassi di Paesi esteri nei quali vi fossero istituti analoghi a quelli probivirali²²⁴.

Secondo l'articolo 1 del progetto di legge Cabrini, "in ogni capoluogo di Provincia ed in ogni altra località nella quale sia richiesto dagli Enti locali autorizzati, devono essere istituiti Collegi di probiviri". Ai sensi dell'articolo 2 (comma 3 e 4) poi, "nei Comuni capoluogo di Provincia, nei quali non sia possibile di costituire distinti Collegi per determinati rami di commercio e d'industria, verrà istituito un Collegio di competenza generica secondo le norme stabilite dal regolamento.

Nelle altre località l'istituzione dei Collegi può essere richiesta dagli Enti locali - Municipi o Camere di commercio o Camere del Lavoro o Società di industriali ed operai - al Ministero del Commercio, che entro tre mesi sottoporrà la domanda al Consiglio del Lavoro, perchè statuisca sulla opportunità della istituzione e ne determini la circoscrizione". L'obbligatorietà su base provinciale era potenzialmente volta ad evitare che il disinteresse o l'ostilità delle parti sociali, più volte accertate nei frequenti casi di diserzione delle urne e di ostracismo, impedissero di usufruire dei benefici effetti dell'istituto probivirale in quel territorio²²⁵. Di analogo tenore era la previsione di un collegio a competenza generica. Sotto altro aspetto, la rimessione dell'iniziativa agli "enti locali" fungeva da freno per ulteriori ingerenze da parte del Governo. Certo, il modello che ne risultava era misto, data l'obbligatorietà dell'istituzione per lo meno nel capoluogo di provincia e la facoltatività in tutti gli altri luoghi.

A parere di Mortara l'istituzione dei collegi avrebbe dovuto seguire alla proposta dell'Ufficio del lavoro approvata dal Consiglio superiore del lavoro, mediante

8) Conviene revocare il divieto delle memorie scritte a difesa?

9) Conviene istituire una speciale giurisdizione d'appello, ed è opportuno limitarla ai ricorsi per eccesso di potere ed incompetenza, od estenderla al giudizio di merito, col precetto che prevalgano i dettami dell'equità?

10) Conviene istituire Collegi misti o di competenza generica nei luoghi dove non possono istituirsi Collegi speciali per le piccole industrie?

11) Conviene affidare ai Collegi altre funzioni di volontaria giurisdizione?

12) Conviene retribuire con medaglie di presenza l'opera dei probiviri?

13) Conviene rendere gratuito il procedimento?

14) Conviene modificare le disposizioni ora vigenti sull'onere delle spese elettorali, d'impianto e di funzionamento dei Collegi?

15) Conviene mantenere circoscritta alle parti contendenti l'efficacia delle sentenze dei Collegi, o non gioverebbe meglio allargare i confini entro i quali si svolge l'autorità del giudicato, estendendone gli effetti alle controversie identiche che possono sorgere in tutto il territorio di competenza del Collegio, per evitare la ripetizione contemporanea o immediatamente successiva di controversie analoghe a quella decisa quando sia unica o identica la causa del dissidio?"

²²⁴ G. Montemartini, A.S.E. On. Luigi Rava Ministro di agricoltura, industria e commercio, cit., pp. 1-4.

²²⁵ A. Ascoli, La riforma della legge sui probiviri, cit., p. 473 e Ufficio del lavoro, I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893, cit., p. 12 e ss. e pp. 27-28.

emissione di un decreto reale su iniziativa del ministro di agricoltura industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia²²⁶.

Che il progetto Cabrini corresse sul binario dell'antinomia obbligatorietà-facoltatività si evince anche dalla norma prevista per il caso di astensione degli elettori alla nomina dei probiviri, la cui scelta veniva rimessa al sorteggio effettuato dal presidente del tribunale²²⁷. Sistema accolto con giudizi diversi in dottrina: ad esempio, tra gli altri, Ascoli vi preferiva il sistema della nomina da parte di un pubblico funzionario; Amar lo riteneva efficace come minaccia di probiviri non graditi agli elettori; Barassi lo scongiurava in quanto "snaturamento di quell'istituto nelle sue basi che mi sembrano fondamentali"; Cognetti de Martiis infine lo ammetteva solo per le controversie collettive²²⁸.

Altra caratteristica del progetto di legge Cabrini era il potenziamento del ruolo delle classi operaie e industriali nel procedimento di formazione del collegio, sia come affidamento delle elezioni alle rispettive associazioni e alle Camere del lavoro, sia come nomina del presidente del collegio da parte degli stessi membri in adunanze plenarie²²⁹.

La seconda innovazione avanzata dal deputato Cabrini concerneva l'estensione della competenza dei collegi. Sul piano subiettivo, a parte l'idea di ampliare i tipi di soggetti

²²⁶ L. Mortara, *Per la riforma della legge sui probiviri 15 giugno 1893*, in "Giurisprudenza italiana", 1904, vol. 56, p. 26.

²²⁷ Articolo 21*sexies*: "In caso di astensione degli elettori industriali od operai dalla votazione per la nomina dei probiviri si ripete di diritto la votazione la domenica successiva senza uopo di nuova convocazione. Perdurando l'astensione, entro otto giorni dalla seconda convocazione il Presidente del Tribunale estrarrà i probiviri, a sorte, nella lista di quella classe che si è astenuta dalla votazione e in numero corrispondente a quello dei membri effettivi non eletti del Collegio, più altrettanti supplenti.

I membri effettivi sorteggiati, che abbiano giusti motivi di ricusa potranno essere esentati con regolare decreto del Presidente del Tribunale; che, contemporaneamente, con lo stesso decreto chiamerà a prenderne il posto, in numero corrispondente, i sorteggiati come supplenti.

Qualora poi i sorteggiati si rifiutassero di assumere l'Ufficio, salve le penalità di cui all'art. 22*bis*, il Collegio si riterrà validamente costituito con i soli Probiviri che saranno stati eletti dalla parte diligente.

Queste norme si applicano anche alle elezioni per la Commissione provinciale di cui all'art. 12".

²²⁸ Egli proponeva di "distinguere fra giurisdizione sulle controversie individuali e giurisdizione sulle controversie collettive. Quella ha tratto all'ordine privato; questa quasi sempre all'ordine pubblico: ne consegue che nell'un caso il sorteggio d'ufficio urta sempre contro la libera estrinsecazione della volontà degli interessati; toglie fiducia alla istituzione, non è mai pienamente giustificato; né vale, d'altronde, quale rimedio all'irregolare funzionamento dei collegi. Nel secondo caso, invece, la nomina d'ufficio è sempre giustificata dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico e l'interesse generale dei consociati". Per tutti gli autori citati, ed altri, vedi Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, cit., pp. 28-30.

²²⁹ Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, cit., pp. 10-12 e 18-19. Il Mortara, in una col Porro, reputava che la proposta di affidare alle associazioni delle classi sociali l'elezione dei probiviri avrebbe avuto ristretta applicazione, per il connubio tra sviluppo vitale delle associazioni medesime e buon funzionamento dei collegi. L'autore pertanto proponeva "l'istituzione di un tribunale provvisorio, a competenza mista o generica, con organizzazione analoga ai tribunali di scabini esistenti per alcuni giudizi penali in vari stati germanici". La provvisorietà derivava dal dovere detto scabinato anticipare la nascita di un collegio probivirale una volta accertatene le condizioni favorevoli all'istituzione; ed infatti esso poteva già costituirsi a tempo determinato.

eleggibili, si attribuivano alla giurisdizione probivirale anche le controversie riguardanti gli impiegati di commercio e gli amministratori, direttori, impiegati e operai di cantieri e stabilimenti statali (artt. 1 e 45)²³⁰. Si manifesta qui quella tendenza, propria della dottrina dei primi del Novecento, ad individuare nel più ampio *genus* del contratto di lavoro – che assume adesso una forma distinta ed un contenuto più ampio rispetto alla *locatio operarum* – più *species* connotative. Già Barassi aveva considerato la nozione di contratto di lavoro comprensiva della *locatio operarum*, della *locatio operis* in tutte le sue forme e di altre figure intermedie come il mandato o la commissione commerciale²³¹. Successivamente il Cogliolo, partendo da una concezione generale dell’istituto lavoro, caratterizzata dal riferimento alla “dazione del lavoro umano”, ne indicava quali istituti derivati: il contratto operaio agricolo, il contratto operaio industriale, il contratto di servizio, il contratto dei vetturini, il contratto dei salariati pubblici, il contratto di appalto, il contratto di lavoro intellettuale, il contratto di impiego privato, il contratto di impiego pubblico²³². In realtà il progetto Cabrini riproponeva le stesse questioni discusse nei vari disegni di legge sull’istituzione dei probiviri e che, non risolte o comunque destinate all’eterno compromesso, avevano reso l’istituto legale parzialmente inadeguato agli scopi per i quali era stato voluto ed era sorto. Venivano, infatti, nuovamente prospettate le diatribe sull’opportunità di una distinzione tra ufficio di conciliazione e giuria, di una magistratura d’appello, della presentazione di memorie scritte, della pubblicità delle udienze, di un’indennità ai probiviri, nonché sulla capacità processuale di minori e donne maritate, sulle spese del giudizio, sui limiti della competenza per valore²³³.

²³⁰ Ufficio del lavoro, I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893, cit., pp. 65-69.

²³¹ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, Società editrice libraria, 1901, pp. 19-22.

²³² P. Cogliolo, *Il contratto di impiego*, in *Scritti vari di diritto privato*, Torino, UTET, 1910, p. 318. È interessante notare come Vadalà Papale, che distingue nettamente “contratto di lavoro” e contratto professionale, pur specificando che il primo differisce dalla *locatio operarum* per le sue condizioni di esercizio, considera forme del contratto di lavoro: la prestazione d’opera degli impiegati e dei pubblici funzionari, dei ferrovieri, degli impiegati delle grandi compagnie e degli apprendisti; cfr. G. Vadalà Papale, *Il contratto di lavoro. relazione al IV congresso giuridico nazionale (Napoli 1897)*, Napoli, Stabilimento tipografico Cav. A. Tocco, 1897, pp. 29-33.

²³³ Secondo gli articoli 4 e 5 del progetto, presso i collegi devono essere costituiti un ufficio di conciliazione ed una giuria. Per le cause non superiori a 25 lire, però, è lo stesso ufficio di conciliazione a costituirsi in giuria, nel caso di non riuscita conciliazione, e a giudicare la controversia sovranamente e senza appello. Inappellabili sono pure le decisioni della giuria per le cause di valore non superiore alle 100 lire. Per le cause eccedenti, è ammesso l’appello solo per motivi d’incompetenza od eccesso di potere dinanzi alla Commissione provinciale dei probiviri (art. 11). Per quanto concerne la presentazione di memorie scritte, in realtà il progetto Cabrini nulla dispone, mentre l’Ufficio del lavoro formula al riguardo un apposito quesito. Ciò è dovuto al fatto che, nel progetto di legge in esame, la questione delle memorie scritte è strettamente legata all’introduzione della rappresentanza tecnica. Gli articoli 10 e 33, sanciscono che “gli industriali, i commercianti, i capi d’arte nonché gli impiegati, gli operai e gli apprendisti possono deferire ad una o più persone di loro fiducia che risultino iscritte nelle liste elettorali dei Probiviri per il Collegio adito, ed anche ad associazioni professionali iscritte presso l’Ufficio del Lavoro, l’incarico di rappresentarli nei giudizi innanzi ai Collegi di Probiviri; tale mandato deve risultare da atto scritto.

Certamente più arduo è stato, però, l'aver reso più chiari alcuni aspetti attinenti all'estensione della competenza per materia e all'efficacia delle decisioni dei collegi. I probiviri infatti erano competenti "per la risoluzione delle controversie individuali e collettive attinenti alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione dei contratti di locazione di opere fra industriali, commercianti e capi d'arte da un lato e impiegati, operai ed apprendisti dall'altro; delle controversie fra impiegati, operai ed apprendisti fra di loro; e di ogni altra in dipendenza di rapporto del contratto di lavoro fra conduttore e locatore d'opera in generale" (art.1). Inoltre, l'ufficio di conciliazione, ed anche la giuria su accordo delle parti, potevano essere aditi per tutte le controversie "precedenti, concomitanti e susseguenti la stipulazione o risoluzione del contratto di locazione d'opera, qualunque ne sia il valore" (artt. 9 e 9bis). Ed allora è vero che tutte le questioni di lavoro vennero attratte dalla giurisdizione dei collegi, specialmente nella fase conciliativa: una gamma di rapporti e controversie di disparata natura, ad esempio giuridiche ed economiche. Ma è altrettanto vero che sostanzialmente nulla cambiò rispetto alla legge del 1893; vennero soltanto specificate materie che già rientravano nella competenza dell'ufficio di conciliazione e della giuria. Ed infatti l'articolo 9bis sembra riproporre l'articolo 12 della legge istitutiva, essendo comunque l'accordo delle parti il presupposto per dare avvio all'arbitrato²³⁴.

La rappresentanza delle parti è gratuita.

In questi casi il verbale di conciliazione ed i giudicati del Collegio obbligano tanto le persone intervenute quanto i loro mandanti e sono esecutivi in loro confronto. La notificazione degli atti, anche esecutivi, può essere fatta validamente ai soli mandatari". Questo sistema, invero, era in grado di riequilibrare quello previsto nella legge del 1893, che ammetteva solo per l'industriale la possibilità di delegare in giudizio uno dei suoi impiegati. Viene invertito anche il criterio di pubblicità delle udienze. L'articolo 38, infatti, nello stabilire il principio generale di pubblicità delle udienze, al secondo comma statuisce che "l'ufficio può deliberare che l'udienza prosegua a porte chiuse quando ragioni di moralità o di segretezza lo richiedano". Inoltre, l'articolo 38bis del progetto attribuisce al presidente del collegio il compito di disciplinare l'udienza e di mantenere l'ordine pubblico anche attraverso l'ausilio della pubblica forza. Inoltre "le adunanze plenarie del collegio possono essere pubbliche quando quattro membri del collegio (due per ciascuna classe) lo richiedano". L'adeguata pubblicità alle decisioni viene data attraverso "affissioni nell'aula delle udienze durante sei mesi e con tutti quei modi di pubblicità che di volta in volta la Presidenza deve determinare" (art. 43). Ai probiviri e al cancelliere vengono adesso concessi una medaglia di presenza e un'indennità di trasferta; ma viene introdotta anche la multa per il proboviro sorteggiato dal Tribunale che si rifiuti di assumere l'ufficio. Le spese del procedimento vengono ripartite tra vari enti: quelle "per l'impianto e il funzionamento del Collegio sono inserite nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la formazione delle liste elettorali sono a carico dei singoli Comuni; quelle per la revisione delle liste da parte delle Commissioni provinciali sono a carico della Provincia; le spese per le elezioni sono anticipate dai Comuni Capoluoghi di circoscrizione e ripartite *pro rata* fra i Comuni appartenenti alla sezioni medesima" (art. 43^{quater}).

Infine, l'articolo 35 aggiunge alle regole sulla capacità dei minori un terzo comma che autorizza la donna maritata a stare in giudizio innanzi ai Collegi senza la necessità dell'autorizzazione maritale.

²³⁴ Il Cognetti de Martiis, nel discutere della competenza dei collegi in materia di controversie collettive, con particolare riferimento a quelle precedenti la stipulazione del contratto, si augurava che i collegi di probiviri italiani venissero trasformati, pena l'obsolescenza, in istituti del tipo degli organi di conciliazione e di arbitrato inglese e americano. Ma nella proposta di legge Cabrini, la facoltà per la giuria di decidere in materia era subordinata al previo accordo delle parti. Analogamente il Contini lamentava la scarsa

Non poche sono state le critiche della dottrina coeva alla previsione di una competenza per le controversie precedenti la stipulazione del contratto. Per Ascoli si trattava di “un ritrovato molto illiberale”, in quanto chiunque avrebbe potuto (teoricamente) adire i collegi in relazione a contratti che non sarebbero mai stati stipulati. Così, forse, quella parte del testo doveva essere interpretata come facente riferimento alle controversie scaturenti dalla fase delle trattative, con la necessità dunque che, al momento dell’incardinamento del procedimento, sussistesse un interesse attuale. A *fortiori* se si considera che anche collettività avrebbero potuto adire i collegi²³⁵. Mortara parlava di “una figura del diritto di azione nuova addirittura per la scienza processuale, che fino ad ora concepì il diritto d’azione come nascente dal presupposto di un diritto di obbligazione già perfetto. Qui abbiamo, invece, la figura di un diritto di azione mediante il quale non si persegue in giudizio l’adempimento di obbligazioni preesistenti, ma bensì si persegue il perfezionamento di rapporti contrattuali”²³⁶. Ma niente di nuovo. Si può dare atto, tuttavia, della presa di coscienza della reale situazione economica, giuridica e sociale propria delle relazioni di lavoro e del tentativo di positivizzare elementi che erano stati maturati e sviluppati nell’ambito dell’indirizzo applicativo seguito dai collegi, anche per quel che concerne le controversie collettive²³⁷.

E specialmente in ordine all’efficacia del giudicato. Questione che, infatti, secondo lo stesso Mortara e Porro andava di pari passo con quella della giurisdizione sulle controversie collettive²³⁸. Come anticipato, gli articoli 10 e 33 del progetto davano alle parti la possibilità di farsi rappresentare anche da associazioni professionali registrate; in questo caso sia il verbale di conciliazione che le sentenze acquisivano efficacia nei confronti dei mandanti con la sola notifica ai mandatari. Da queste disposizioni scaturiva il quindicesimo quesito dell’inchiesta dell’Ufficio del lavoro: “Conviene mantenere circoscritta alle parti contendenti l’efficacia delle sentenze dei Collegi, o non gioverebbe meglio allargare i confini entro i quali si svolge l’autorità del giudicato, estendendone gli effetti alle controversie identiche che possono sorgere in tutto il territorio di competenza del Collegio, per evitare la ripetizione contemporanea o immediatamente successiva di controversie analoghe a quella decisa quando sia unica o identica la causa del dissidio?”.

Le disposizioni sopra citate rappresentavano una cesura nell’ordinamento italiano liberale. Esse, infatti, ponevano in primo luogo una deroga processuale al principio per il quale la sentenza doveva essere notificata al debitore, ai sensi dell’articolo 562

applicazione dell’articolo 12 della legge istitutiva; cfr. Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, cit., p. 72.

²³⁵ A. Ascoli, *La riforma della legge sui probiviri*, cit., p. 475.

²³⁶ L. Mortara, *Per la riforma della legge sui probiviri 15 giugno 1893*, cit., p. 31.

²³⁷ Sul punto vedi capitolo II §§ 10-10.3.

²³⁸ Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, cit., p. 70.

del codice di rito, in secondo luogo legittimavano a stare in giudizio un soggetto portatore di un interesse collettivo, certamente più ampio di quello del singolo lavoratore o imprenditore.

Al riguardo Ascoli paventava che le associazioni potessero, con i loro statuti, sostituirsi *in toto* al rappresentato spodestato della propria autonomia²³⁹. Diversa la prospettiva di Mortara, il quale non riteneva in alcun modo violato il brocardo della *res inter alios iudicata alteri non nocet nec prodest*, nell'ipotesi di un soggetto che agisse per un interesse proprio, contemporaneamente tutelando l'interesse collettivo, come nel caso delle azioni popolari. "Riconoscere, da altra parte, organismi collettivi, abili ad esercitare azioni inerenti al contratto di lavoro nell'interesse di tutti gli individui che compongono una data collettività, con la conseguenza del giudicato obbligatorio per tutti costoro, non mi sembra neppure una idea nuova nè una riforma sovvertitrice di principi già accolti nel diritto positivo. È questione di misura e di prudenza"²⁴⁰.

Di parere opposto altri giuristi i quali, al fine di dare una decisione identica in casi uguali - e Venezian non mancava di rilevare la difficoltà di individuazione di cause uguali -, proponevano di agire sul terreno della tecnica processuale, ad esempio attraverso l'introduzione di un'istruttoria unica per le cause presentate contemporaneamente o l'estensione degli istituti dell'interevento volontario e *iussu iudicis* (Porro e Chiovenda). Sotto altro profilo si prospettava l'attribuzione ai probiviri, anche ai fini di una loro responsabilizzazione, della decisione delle questioni di massima (Vadalà Papale)²⁴¹.

Non è questo il momento di indugiare ulteriormente sui temi della contrattazione collettiva e dell'estensione dell'efficacia del giudicato *inter alia* che - sebbene da un punto di partenza differente, gli esiti delle giurie probivirali - saranno oggetto di trattazione nel secondo capitolo. Qui bisognava mettere in luce la centralità del ruolo dei collegi - nella vita pratica, nelle proposte di riforma legislativa, nei dibattiti dottrinali - in relazione alla figura del contratto di lavoro, individuale ma soprattutto collettivo, e al ruolo delle associazioni sindacali²⁴². Una tappa fondamentale in questo iter è rappresentata proprio da progetto Cabrini, non tanto per la sua portata rivoluzionaria, bensì per l'aver estrapolato, messo per iscritto e portato all'attenzione degli ambienti economici politici e giuridici quelle che fino ad allora erano state mere risoluzioni empirico-fattuali di singoli collegi probivirali.

²³⁹ A. Ascoli, La riforma della legge sui probiviri, cit., p. 475.

²⁴⁰ L. Mortara, Per la riforma della legge sui probiviri 15 giugno 1893, cit., p. 32.

²⁴¹ Cfr., anche per le altre opinioni dottrinali e delle associazioni di parte, Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, cit., pp. 83-84.

²⁴² Sull'interdipendenza dei due concetti e, specialmente sull'attività di controllo dei singoli da parte delle associazioni sindacali, al fine di garantire il rispetto delle norme collettive, nonché sull'influenza esercitata in questa direzione dal Consiglio superiore del lavoro, cfr. U. Romagnoli, *Le associazioni sindacali nel processo*, cit., pp. 21-30.

14. Segue: Il progetto Cocco-Ortu e Orlando

Il dibattito sul ruolo dei probiviri non si era mai sopito, forse anche a causa del tacito abbandono delle proposte di modifica man mano susseguitesì. Al contrario il loro funzionamento pratico e l'emergere di nuove esigenze sociali, economiche e giuridiche avevano incrementato la discussione sui temi originari, ma avevano anche ampliato l'ambito di indagine. Nel novembre 1909, venne così presentato il tanto agognato progetto di riforma dei probiviri, con lo scopo di migliorare l'istituto nell'attuazione della funzione assegnata dalla legge del 1893 e di estenderne, allo stesso tempo, il campo d'esercizio²⁴³.

La relazione al disegno di legge si può dire che iniziò facendo il punto della situazione; e cioè ammettendo il basilare fallimento dell'istituto probivirale in relazione alle controversie collettive, per le quali invece era sorto, e riconoscendo che essi avevano funzionato più come tribunali industriali che come organi di conciliazione e mediazione, come invece erano stati inizialmente pensati. Partendo dai dati dell'esperienza, occorre pertanto modificare la struttura dei collegi. Ed il primo dato da rilevare era che, a colmare la lacuna legislativa in materia di conflitti collettivi, erano sorte delle commissioni di conciliazione ed arbitrali private, le quali anche integravano l'opera dei probiviri per quei rapporti di lavoro che non rientravano specificamente nella competenza dei collegi. Spesso, infatti, tali commissioni nascevano ove erano già presenti collegi probivirali²⁴⁴. Quanto ai limiti della legge del 1893 venivano riproposte le questioni sollevate con l'Inchiesta dell'Ufficio del lavoro, circa la gratuità dell'ufficio di cancelliere e di proboviro, i criteri di nomina ed i poteri del presidente, l'opportunità di una partizione del collegio in ufficio di conciliazione e giuria, la pubblicità delle udienze, la contumacia delle parti, l'istruttoria e il procedimento in genere²⁴⁵.

Per la prima volta però si cercò di superare concretamente lo stallo legislativo relativo all'ampliamento della sfera di competenza dei collegi ai rapporti di lavoro nell'agricoltura e di commessi e impiegati di commercio. Per Redenti si trattava di "un

²⁴³ E. Redenti, *La riforma dei probiviri*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, I, p. 626.

²⁴⁴ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, in *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni*, doc. n. 269, pp. 465-474. Anche il Cao riteneva che una delle cause di fallimento dell'istituzione probivirale stava nel fatto che "le grandi controversie di classe hanno ricercato e trovato i loro organi decidenti volta per volta: si è notato a suo luogo che gli arbitrati non hanno trovato l'esercizio più comune e più intenso negli organi ufficiali che si è tentato di offrire loro, ma piuttosto in designazioni particolari fatte caso per caso" (U. Cao, *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, cit., pp. 130-131).

²⁴⁵ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, cit., pp. 474-483.

grave problema di politica legislativa” che non poteva essere risolto in astratto, ma verificando di volta in volta che le condizioni dell’ambiente permettessero ai collegi di funzionare pure in quel più vasto campo²⁴⁶. Ciò sebbene il contratto di lavoro industriale avesse la medesima natura commerciale dei contratti di impiego commerciale e dei commessi²⁴⁷. In ogni caso, poi, occorre dimostrare l’inettitudine del magistrato ordinario a giudicare le controversie relative al contratto di lavoro degli impiegati, i quali tra l’altro non possedevano quel senso di ripugnanza verso i giudici ordinari proprio della classe operaia²⁴⁸.

Il lavoro agricolo, invece, era caratterizzato per lo più da contratti misti in cui l’elemento della locazione d’immobili aveva una certa importanza economica, per cui sarebbe stato opportuno mantenere la competenza del giudice ordinario²⁴⁹. Ragioni di opportunità che facevano porre al giurista le seguenti domande: “Si verifica proprio nell’ambiente campagnuolo quella somma di ingiustizie (nel senso di violazioni di diritto e di sopraffazioni contro il diritto) che assurga a un male speciale, specifico? E là dove essa si verifica potrà praticamente funzionare l’istituto probivirale e riuscirà esso ad eliminarla”? C’era poi una constatazione di fatto: il mancato funzionamento delle commissioni di conciliazione in risaia²⁵⁰.

Il punto di vista adottato nella relazione al disegno di legge è esattamente opposto, in quanto si vede nell’istituto probivirale “un organo di tutela dei contratti di lavoro delle diverse categorie di salariati nell’orbita del diritto vigente. Che le prestazioni del datore di lavoro differiscano a seconda che siano riferite all’industria, o al commercio o all’agricoltura è cosa ovvia. Ciò ha solo un valore di fatto. L’importante è sapere se quella tutela si espliciti nelle diversità di ipotesi con identità di mezzi; se di quella tutela i diversi contratti di lavoro abbiano bisogno nella stessa misura; se essa socialmente approdi agli stessi risultati.

²⁴⁶ E. Redenti, *La riforma dei probiviri*, cit., p. 641.

²⁴⁷ Istituzione di Collegi di probiviri per l’agricoltura, l’industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, cit., p. 484.

²⁴⁸ E. Redenti, *La riforma dei probiviri*, cit., pp. 644-645.

²⁴⁹ Invero, nel disegno di legge, si specifica che l’estensione del probivirato riguarda solo i contratti di lavoro *stricto sensu*, salariati e braccianti, e non i contratti misti. Se l’articolo 1 fa riferimento anche al contratto di colonia, è perché esso è economicamente assimilabile ad un vero contratto di lavoro, in quanto i coloni e le loro famiglie prestino la propria opera personale. (*Istituzione di Collegi di probiviri per l’agricoltura, l’industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, cit., pp. 522-523*).

²⁵⁰ E. Redenti, *La riforma dei probiviri*, cit., p. 643 e nota 1) e Ufficio del lavoro, *Notizie sulla applicazione delle leggi 16 giugno 1907, n. 337, e 17 luglio 1910, n. 487, sulla risicoltura*, supplemento al “Bollettino dell’Ufficio del lavoro” n. 29, Roma, Officina poligrafica italiana, 1917, pp. 13-14.

Orbene a questi diversi quesiti non si può rispondere che affermativamente²⁵¹. E l'identità di mezzi va individuata nell'uso dell'equità, attraverso la quale si ottiene l'elevamento delle classi sociali.

Rimanevano esclusi dalla tutela probivirale “i lavoratori addetti agli stabilimenti o cantieri dello Stato”, gli “impiegati degli istituti di emissione o di pubblici istituti di credito e i “lavoratori sottoposti a leggi speciali” (art. 1, u.c.), per la difficoltà di adottare un criterio univoco di localizzazione dei collegi²⁵².

Il disegno di legge non è però particolarmente incisivo: l'istituzione dei collegi per l'agricoltura è facoltativa e la diversa determinazione della competenza territoriale tra i tre tipi di collegi, nonché la possibilità di istituirne di ulteriori oltre quelli base, complicano il sistema e ne impediscono un lineare funzionamento, pur nel loro essere ancorati alle singole situazioni ambientali e fattuali. L'articolo 7 prevedeva l'istituzione di un organo amministrativo, il Comitato centrale probivirale, nei casi in cui un comune fosse stato sede di più collegi, e suddiviso in tante sezioni quanti fossero i collegi presenti; ma il suo compito era limitato ad agevolare i rapporti tra i vari collegi ed il Governo e per il risparmio delle spese di locale, impianto e funzionamento²⁵³.

Ed infatti, nella relazione della Commissione sul disegno di legge, si accoglie il principio della obbligatorietà in assoluto dell'istituzione dei collegi, sia pure con una diversa competenza territoriale, circondariale per l'industria e il commercio, mandamentale per l'agricoltura. Veniva pure soppresso l'articolo 7 del disegno di legge, sul Comitato centrale probivirale, in quanto non se ne ravvisava l'utilità²⁵⁴.

²⁵¹ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, cit., p. 519.

²⁵² Per quanto riguarda il pubblico impiego, bisogna ricordare il ruolo svolto dalla IV sezione del Consiglio di Stato nella formulazione di nuove regole. Decisioni che trovavano applicazione anche nei confronti dei terzi al giudicato. Tale attività del Consiglio di Stato è l'oggetto dell'argomento analogico utilizzato dal Lessona al fine di giustificare la funzione di *conditores iuris* dei probiviri, v. C. Lessona, *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1903, pp. 234. Sul Consiglio di Stato cfr. G. Melis (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia: le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Milano, Giuffrè, 2006; Consiglio di Stato, *Il Consiglio di Stato: studi in occasione del centenario*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1932. Sull'attività del Consiglio di Stato vedi poi: M. Galizia, *Rapporti tra i procedimenti penale e disciplinare nei riguardi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1929, I, pp. 12-18; M. D'Amelio e S. Romano, *I contatti giurisdizionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1929, I, p. 181 e ss.. Cfr. la sezione dedicata al centenario del Consiglio di Stato nella “Rivista di diritto pubblico”, 1931, I, pp. 397-482, dove in sequenza si trovano i seguenti articoli: La Direzione, *Il primo centenario del Consiglio di Stato*; B. Mussolini, *Per il Consiglio di Stato*; V. Scialoja, *Come il Consiglio di Stato divenne organo giurisdizionale*; G. Renard, *Il concetto istituzionale del regime amministrativo francese*; A.C. Jemolo, *Il Consiglio di Stato tra il 1848 e il 1865*; O. Ranalletti, *L'impugnativa di un atto amministrativo nella competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa*; S. Lessona, *Gli sviluppi necessari della giurisdizione amministrativa*.

²⁵³ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, cit., p. 545.

²⁵⁴ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu

Viceversa, meritano certamente plauso, per la sensibilità mostrata nel dar voce anche ai lavoratori agricoli non radicati sul territorio, gli articoli 11, 18 e 22 che istituzionalizzano il fenomeno delle migrazioni periodiche in agricoltura, sebbene si tratti di disposizioni anticipate dalla legge 337/1907 sulla risicoltura, la quale traeva spunto dal progetto Sonnino per la Sicilia per risolvere l'emergenza dei Fasci siciliani²⁵⁵. Tuttavia, già nella relazione Jacini sull'inchiesta agraria, l'emigrazione stagionale e permanente dei contadini era stata indicata come un modo positivo per razionalizzare l'uso della terra²⁵⁶.

Le disposizioni sui lavoratori migranti sono state mantenute dalla Commissione parlamentare esaminatrice del disegno di legge, la quale ha affrontato in generale il problema dell'estensione della competenza dei collegi. Nella prima adunanza della Commissione, il 10 marzo 1910, il presidente Alessio aveva invitato i commissari ad uno studio approfondito della materia al fine di estendere la competenza dei collegi anche ad altri ambiti e problemi²⁵⁷. In ordine alla categoria degli impiegati, veniva proposta un'estensione generale della competenza a tutti gli impiegati privati (e non ai soli commessi ed impiegati di commercio), il cui stipendio non eccedesse le lire 5.000. "Rimarrebbero esclusi gli impiegati di non molte aziende (studi professionali e tecnici ecc.), che potrebbero successivamente, promulgandosi una legge sul contratto d'impiego, esser compresi nella competenza del nuovo Collegio con la semplice iscrizione nelle rispettive liste elettorali di nuove categorie di assuntori e di locatori d'opera"²⁵⁸. La Relazione allude al disegno di legge sul contratto d'impiego privato

di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 269-A, pp. 674-677 e p. 681. Nella seduta del 2 marzo 1911, il commissario Langinotti aveva proposto l'obbligatorietà di istituzione dei collegi probivirali almeno in ogni provincia; per Abbiate, invece, anch'essi dovevano avere una competenza circondariale; cfr. Verbali della Commissione. Adunanza del 2 marzo 1911, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 269, pp. 581-583.

²⁵⁵ L'articolo 11 stabiliva che "nei collegi di probiviri per l'agricoltura, nella cui circoscrizione avvengano correnti migratorie periodiche per determinati lavori agricoli, per le controversie relative ai rapporti di lavoro degli immigrati, in luogo dei probiviri scelti dai lavoratori locali fanno parte dell'ufficio giudiziale i probiviri scelti dal presidente del collegio esistente tra quelli designati dagli immigrati secondo l'articolo 22. Se la controversia concerne ad un tempo rapporti di lavoro degli immigrati e dei lavoratori locali, i membri dell'ufficio giudicante di parte operaia potranno essere scelti dal presidente del collegio per metà in ciascuna lista di probiviri delle rispettive categorie". Gli articoli 18 e 22 riguardavano l'elezione e la formazione delle liste dei lavoratori immigrati.

²⁵⁶ P. Passaniti, Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920), cit., p. 293.

²⁵⁷ Verbali della Commissione. Adunanza del 10 marzo 1910, cit., p. 577.

²⁵⁸ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, cit., p. 678.

d'iniziativa parlamentare esaminato dal Consiglio superiore del lavoro nella seduta del 29-30 novembre 1912²⁵⁹.

Venne invece sancita la separazione tra impiego pubblico e impiego privato, come votato dalle organizzazioni operaie, dai congressi dei probiviri e dal Consiglio superiore del lavoro, con lo stabilire che “per gli impiegati e i salariati dello Stato, e per i lavoratori delle aziende monopolizzate ed esercenti pubblici servizi siano istituite, per mezzo delle leggi e dei regolamenti che li riguardano, magistrature tecniche ed elettive a dirimere le controversie di lavoro individuali e collettive”²⁶⁰.

La Commissione, infine, non ritenne opportuna l'estensione della competenza probivirale ai domestici e a forme peculiari di contratto di lavoro, quale quello teatrale, discostandosi sul punto dai voti del secondo Congresso dei probiviri italiani²⁶¹.

²⁵⁹ Cfr. Ufficio del lavoro, *Atti del Consiglio superiore del lavoro. XVIII Sessione. Novembre 1912*, Roma, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., 1912, quasi interamente dedicato al disegno di legge sul contratto d'impiego privato (relazione dell'on. Turati) e contenente anche lo stato della legislazione preesistente, nazionale ed estera, nonché gli usi e la giurisprudenza sull'argomento. Per un riassunto della seduta vedi *Consiglio superiore del lavoro*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, vol. XIX, gennaio-giugno 1913, pp. 112-114. Per una legge sul contratto di impiego privato occorrerà però attendere il r.d. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562. Sulla legge vedi D.R. Peretti Griva, *Il contratto di impiego privato quale è disciplinato dal Regio decreto legge 13.11.1924 n.1825: commento teorico pratico con riferimento ai precedenti parlamentari e legislativi, con richiami di giurisprudenza e di consuetudini, con annesso testo del decreto*, Milano, Società editrice libraria, 1925.

²⁶⁰ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, cit., p. 678. Sulle discussioni in seno al secondo Congresso dei probiviri sull'estensione della competenza probivirale ai lavoratori dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e delle Opere pie (relatore Cesura), v. Ufficio del lavoro, *Atti del secondo congresso dei probiviri italiani*. Roma, 16-19 maggio 1911 - Castel Sant'Angelo, Roma, Officina poligrafica italiana, 1911, pp. 58-66. Sulla prospettiva orlandiana del parallelismo tra impiego pubblico e impiego privato v. U. Romagnoli, *Giolittismo, burocrazia e legge sull'impiego privato*, in Id., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 77-92. Tra impiego pubblico e impiego privato possono essere considerati “punti di contatto la somiglianza della educazione, l'analogia delle occupazioni, il livello più o meno uniforme delle condizioni economiche e sociali, la possibilità (in qualche azienda) del passaggio da una gestione privata a una gestione pubblica, l'esistenza, in alcune grandi amministrazioni private, di organici e norme di carriera e di trattamento di riposo non dissimili da quelle delle amministrazioni pubbliche”. Le divergenze dipendevano dalla circostanza che “nella pubblica azienda l'unicità del bilancio e la fonte delle entrate fa apparire più evidente il contrasto fra gli stipendi degli impiegati e gli interessi del contribuente [...] Inoltre i pubblici funzionari, a differenza dei privati, hanno delle norme di avanzamento e di tutela giuridica regolate in modo da controbilanciare il minore e meno diretto interesse che il datore di lavoro ha verso l'andamento dell'azienda: facoltà di appellarsi ad una giurisdizione speciale (il Consiglio di Stato) e norme speciali inderogabili per la carriera con appositi ruoli organici”; cfr. Ufficio del lavoro, *Le organizzazioni d'impiegati. Notizie sulle origini e lo sviluppo delle organizzazioni di miglioramento degli impiegati pubblici e privati in Italia*, Roma, Officina poligrafica italiana, 1910, p. 6.

²⁶¹ *Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912*, cit., p. 678. Per quanto riguarda il lavoro teatrale, il Congresso aveva approvato la proposta del Foà e del Gittardi “perché l'istituto probivirale sia esteso al contratto di lavoro teatrale mediante l'istituzione di tre Collegi,

Sempre sotto il profilo della competenza dei collegi, stavolta anche per valore, la Commissione rilevava la necessità di un coordinamento della legge sui probiviri con il testo unico sugli infortuni sul lavoro. L'articolo 13 del r.d. 51/1904 aveva attribuito ai collegi la competenza per le controversie relative all'indennità per inabilità temporanea che avessero un valore non superiore alle 200 lire, come previsto in generale dalla legge 295/1893. Adesso che il disegno di legge Orlando rimuoveva ogni limite di valore, ma senza fare alcuna menzione delle controversie in materia di infortuni sul lavoro, bisognava emanare una nuova norma che coordinasse le due disposizioni²⁶².

La rimozione del limite di valore era stata giudicata come un fatto assai grave dal Redenti se non si fosse intervenuti anche sul versante dell'appellabilità delle sentenze²⁶³. E ciò anche per la Commissione parlamentare, la quale aggiunse al progetto l'appellabilità nel merito delle sentenze probivirali dinanzi ad una Commissione probivirale provinciale d'appello, per le cause di valore superiore a 500 lire.

L'altro punto cruciale su cui intervenne il disegno di legge Cocco Ortu e Orlando è quello relativo alle controversie collettive. Occorreva intervenire chirurgicamente per eliminare il vero problema dei collegi: il loro essere un organo misto. Ed occorreva

l'uno a Milano per l'Italia Settentrionale, l'altro a Roma per l'Italia Centrale e la Sardegna e l'altro a Napoli per l'Italia meridionale e la Sicilia, e dà mandato alle rappresentanze della classe teatrale di predisporre i criteri informativi per l'attuazione del voto del Congresso"; cfr. Ufficio del lavoro, *Atti del secondo congresso dei probiviri italiani*. Roma, 16-19 maggio 1911 – Castel Sant'Angelo, cit., pp. 91-93. Su questo peculiare tipo di lavoro, vedi A. Musatti, *Della consuetudine dei tre debutti*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909, parte II, pp. 238-244 e Id., *La mora accipiendi e le scritture teatrali*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, parte II, pp. 761-768, nonché Consiglio superiore del lavoro, *I pubblici spettacoli e le provvidenze di legislazione sociale. Relazione dell'on. Ettore Reina al Comitato permanente del lavoro per la discussione in merito a disposizioni legislative sul contratto teatrale*, Roma, Tipografia ditta L. Cecchini, 1915 (in particolare sul probivirato teatrale pp. 119-132).

In riferimento ai domestici, Ufficio del lavoro, *Atti del secondo congresso dei probiviri italiani*. Roma, 16-19 maggio 1911 – Castel Sant'Angelo, cit., pp. 93-96, nell'ambito del quale suscitò "ilarità" la proposta del relatore Origgi di istituire collegi per i domestici in seno alle industrie alimentari. La proposta venne emendata nella parte in cui prevedeva l'istituzione soltanto nelle città con numero di abitanti superiore a 100.000. Sul lavoro domestico v. P. Passaniti, *La cittadinanza sommersa. Il lavoro domestico tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 2008, pp. 233-257.

Un'altra particolare forma di contratto di lavoro era il lavoro giornalistico. Nei giorni 18-19 aprile 1909, si tenne a Bologna il primo congresso federale della stampa, il quale invocò una legge sul contratto di lavoro giornalistico che stabilisca, tra l'altro, la devoluzione delle controversie in materia "alla giurisdizione di un collegio probivirale, sedente in ogni città, capoluogo di provincia"; v. *I Congresso federale della stampa*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. XI, gennaio-giugno 1909, pp. 973-974. Cfr. pure A. Musatti, *Un disegno di legge per contratto di lavoro giornalistico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, parte I, pp. 899-902 e Id., *Prestazione e controprestazione nel contratto di lavoro giornalistico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909, parte II, pp. 231-237.

²⁶² Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, cit., pp. 684-685.

²⁶³ E. Redenti, *La riforma dei probiviri*, cit., p. 649.

pure distinguere nell'ambito delle controversie collettive tra contese su diritti subiettivi o pretese comunque accampate su contratti già costituiti da un lato (da attribuire alla competenza dei collegi) e conflitti intesi a modificare dati patti o a stipulare nuovi contratti, esclusi dalla cognizione dei collegi, eccetto che nel caso in cui – e solo sotto questo profilo – incidessero sull'esecuzione o sulla risoluzione di contratti di lavoro già in essere. Nelle controversie economiche si pone, infatti, un problema di determinazione del salario e delle ore di lavoro e che postula che la statuizione di patti obbligatori possa tener conto di tutti gli elementi del mercato del lavoro, onde evitare turbamenti anche esiziali. Ma, l'arbitrato obbligatorio presuppone capacità tecniche superiori di quelle richieste ai probiviri. Il principio guida del disegno è dunque: diversa natura del problema, diversa funzione da esercitare per la sua soluzione, diversità di organo. Proprio per queste motivazioni, il disegno di legge attribuiva ai collegi la competenza a conoscere in via giurisdizionale delle controversie collettive attinenti a contratti di lavoro e concordati di tariffa, ma non si occupava della conciliazione e dell'arbitrato nelle controversie economiche²⁶⁴.

Sin dalle prime sedute della Commissione esaminatrice vennero mosse critiche a questa lacuna del disegno, specialmente dal deputato Abbiate che, nella seduta del 27 maggio 1910, mostrava la sua idea di allargare il disegno in esame anche ai conflitti economici. Proponeva pertanto che venisse sempre esperito il tentativo di conciliazione dinanzi a collegi permanenti e che, nel caso di controversie economiche, fossero questi stessi collegi ad invitare le parti a costituire un consesso arbitrale temporaneo²⁶⁵.

Nella Relazione al disegno di legge – premesse le medesime considerazioni circa la differente possibile natura delle controversie collettive e della correlativa funzione da esercitare per la loro risoluzione – venne nuovamente ribadito come la risposta al problema dipendesse dal ruolo che giocava lo Stato rispetto alle une ed alle altre. E soprattutto bisognava valutare l'ammissibilità (*rectius*: l'inammissibilità) di un intervento dello Stato nei conflitti economici nell'attuale sistema del diritto italiano²⁶⁶. Insomma, si riproponeva il medesimo dilemma dell'arbitrato obbligatorio, od anche facoltativo, che già era stato oggetto del dibattito parlamentare italiano e

²⁶⁴ “La funzione sociale cioè che lo Stato può esplicare nell'una direzione è proprio quella giurisdizionale; nell'altra non è una funzione sovrana e di *imperium*, ma un'azione sociale *cura promovendae salutis*. E la diversità di funzione – il che è stato decisivo per i criteri informativi del presente disegno – richiede nel caso speciale una diversità di organi”; v. *Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909*, cit., p. 530-533.

²⁶⁵ Verbalì della Commissione. Adunanza del 27 maggio 1910, cit., pp. 578-580.

²⁶⁶ *Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912*, cit., pp. 696-698.

degli altri Paesi industrializzati. Questi ultimi invero avevano concesso alle classi in conflitto, al fine di prevenire un danno sociale, organi di conciliazione e di arbitrato, da adire facoltativamente o obbligatoriamente. Fino ad un certo punto, in Italia, i probiviri avevano svolto una funzione di mediazione nelle controversie economiche; ma l'intento del disegno Cocco Ortu e Orlando (e della Commissione) era proprio quello di rendere univoca la funzione dei collegi. Sicchè l'unica soluzione rimaneva l'arbitrato obbligatorio, tuttavia inconcepibile in un sistema - quale quello italiano - in cui non era possibile garantire l'efficacia della sanzione per inottemperanza al lodo arbitrale da parte delle collettività. In assenza di una sviluppata coscienza di classe, tale da rendere immanente una sanzione morale, interna alle stesse organizzazioni di classe, si sarebbe potuto intervenire soltanto attraverso la costruzione di sanzioni esterne di tipo economico o restrittive della libertà personale. Ma lo stesso relatore ne lamentava l'inefficacia e l'inutilità.

“Per queste considerazioni la referente Commissione non accoglie l'obbligatorietà dell'arbitrato. E ritiene che l'azione dello Stato di fronte alle controversie ed ai conflitti collettivi debba essere duplice: di prevenzione, col disciplinare legislativamente il contratto e il concordato di lavoro; di giustizia e di pacificazione, con l'istituire e mettere a disposizione delle parti in contesa gli organi idonei (...) alla conciliazione, alla decisione contenziosa ed alla soluzione arbitrale delle controversie e dei conflitti fra capitale e lavoro”. Tali organi dovevano essere i collegi probivirali permanenti e i collegi arbitrali da costituire di volta in volta, secondo il modello indicato dall'Abbate²⁶⁷.

Beffardamente l'epilogo di cotanto sforzo di intelletti è la quasi regale supremazia del tentativo obbligatorio di conciliazione²⁶⁸.

²⁶⁷ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, cit., pp. 700-702.

²⁶⁸ Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, cit., p. 704: “Il rifiuto di aderire al tentativo di conciliazione costituisca per il rifiutante motivo di risoluzione del contratto o del concordato di lavoro, e di liquidazione di danni a carico suo; l'adesione alla conciliazione o alla risoluzione arbitrale importi per gli aderenti l'effetto retroattivo dell'una o dell'altra. Contro i renitenti a deferire la soluzione del conflitto al Collegio arbitrale, si eserciti una sanzione sociale, mediante l'opinamento del Collegio probivirale sulla controversia economica, ad illuminare quella grande arbitra che è la pubblica opinione”.

15. La fine dell'istituzione probivirale

Non si riuscì mai a varare una riforma completa ed organica della legge istitutiva dei collegi di probiviri industriali. Le uniche modifiche apportate sono legate allo stato di guerra e, comunque, alla crisi dello stato liberale.

Il 30 settembre 1915 venne emanato il decreto luogotenenziale n. 1492, recante provvedimenti per il regolare funzionamento dei collegi di probiviri e delle commissioni di conciliazione per le risaie durante la guerra²⁶⁹. Le disposizioni ivi contenute erano per così dire delle norme tampone, volte a garantire il funzionamento dei collegi, in assenza delle condizioni previste dalla legge del 1893 sulla composizione paritetica, sui tempi delle elezioni, sulle operazioni di voto, sul ruolo del presidente.

Una modificazione più incisiva si ebbe col decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918 n. 1672, il quale attribuì ai collegi una più ampia competenza in materia di conflitti collettivi, e in particolare per la decisione di conflitti per la modificazione dei patti di lavoro già esistenti e per la determinazione di nuovi. Venne pure predisposta una procedura più semplice e spedita per la costituzione dei collegi: il presidente era designato tramite decreto reale, mentre i membri (quattro per ogni parte) venivano nominati dal presidente del Tribunale del luogo su una lista di otto nomi indicati dalle organizzazioni delle parti²⁷⁰.

Si realizzavano così alcune di quelle riforme tanto auspicate, ma che solo l'urgenza della guerra aveva permesso di attuare²⁷¹.

Tali modifiche furono però prorogate a conflitto concluso, tramite R.D. 20 gennaio 1921 sino al 31 luglio dello stesso anno e, successivamente, tramite R.D. 31 luglio 1921 sino a nuova disposizione²⁷². Contemporaneamente, il 20 marzo, la competenza dei collegi era stata elevata a lire 1.000²⁷³.

L'avvento del fascismo segnò l'epilogo della magistratura probivirale, avvenuta formalmente con il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 471, anche se già la legge 26 aprile 1926, n. 563 "Sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro" aveva inferto un colpo letale²⁷⁴. Apparentemente i collegi di probiviri venivano inseriti nell'alveo della neocostituita magistratura del lavoro. I comma 4 e 5 dell'articolo 13 l. 563/1926 infatti stabiliscono: "Nulla è innovato circa la competenza dei probiviri e delle

²⁶⁹ In G.U. 18.10.1915, n. 256.

²⁷⁰ Per un'esemplificazione pratica si rinvia, per quanto riguarda i collegi nella provincia di Catania, al capitolo III § 6.

²⁷¹ Con la precisazione che adesso i collegi conoscevano anche controversie economiche.

²⁷² Cfr. Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, Circolare n. 14 del 12 febbraio 1921 e Id., Circolare n. 23 del 5 agosto 1921.

²⁷³ Cfr. R.D. 20 marzo 1921, n. 303, in G.U. 1° aprile 1921.

²⁷⁴ M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 223.

Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano inappellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro”.

Perdevano dunque efficacia quelle importanti estensioni dell'originaria competenza dei probiviri alle controversie collettive (anche economiche) che venivano rimesse alla “competenza delle Corti di appello funzionanti come magistratura del lavoro” (art. 13, comma 1).

Non può parlarsi però di una totale rottura tra l'istituto liberale dei collegi probivirali e la magistratura del lavoro nell'ambito del regime corporativo fascista. Bisogna notare infatti, come messo in luce da Passaniti, una compatibilità tra istituzione probivirale e regime fascista nella misura in cui i collegi presupponevano una collaborazione tra le parti in conflitto²⁷⁵.

Esiste poi un filo di continuità tra i due modelli di giustizia che è proprio il tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperire dinanzi al presidente della Corte d'appello (art. 13, comma 2), sulla falsariga del progetto Cocco Ortù (art. 41).

In questo capitolo ci si è voluti soffermare sull'istituto dei probiviri così come ideato nei disegni di legge anteriori, realizzato con la legge 15 giugno 1893, n. 295 e ripensato nelle varie proposte di riforma in un continuo dialogo con le tesi esposte in dottrina. L'intento è stato quello di analizzare quegli aspetti caratterizzanti l'istituto, ponendoli a tal fine in raffronto con gli istituti affini propri dell'ordinamento italiano, al fine di individuarne la precisa fisionomia. L'esame è stato condotto su binari paralleli: su uno corre il modello legislativo, quello empirico sull'altro. Si può affermare che le proposte di riforma passate in disamina rappresentino dei momenti di sintesi incompiuta dei due modelli. Nel capitolo successivo verrà invece osservato l'operare concreto dei collegi, attraverso la lettura di alcune decisioni raggruppate per argomento, in modo da poter acquisire maggiore conoscenza del paradigma pratico da affiancare all'istituto legale. Nei primi capitoli, come necessaria premessa, si parlerà degli strumenti e delle tecniche di lavoro attribuite dalla legge istitutiva ed utilizzati in via di fatto dai collegi. Si cercherà, cioè, di inquadrare quegli organismi con quelle funzioni e con quei poteri nell'ambito dell'ordinamento costituzionale e processuale italiano.

²⁷⁵ P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, cit., p. 406.

Il rapporto di lavoro nelle decisioni dei collegi di probiviri

1. Applicazione e creazione del diritto

I collegi di probiviri sono comunemente riconosciuti – e lo furono già al momento della loro nascita – emblema della giurisdizione d'equità. Tale termine (“equità”) tuttavia non si rinviene in alcun articolo della legge 295 /1893, ma si evince dalle regole sul procedimento.

Anche nei lavori preparatori il riferimento all'equità, oltre che sottinteso nella denominazione stessa dell'organo “Collegi di probiviri”, si sostanzia nell'attribuzione ad essi della funzione di conciliare le parti e dirimere le controversie bonariamente, e nella stessa loro composizione di soggetti digiuni di diritto ed esperti di cognizioni tecniche concernenti l'industria di volta in volta interessata. I collegi, secondo l'ottica dei lavori preparatori e della dottrina coeva, non dovevano interpretare norme, bensì creare una giurisprudenza sul contratto di lavoro²⁷⁶. Decisioni che dovevano servire da punto di partenza per una futura legislazione sul lavoro²⁷⁷.

La superiore ricostruzione, secondo una visione positivista, rischia di essere equivoca nella misura in cui non tiene conto della sovrapposizione e dell'intreccio di tematiche differenti: la distinzione tra applicazione e creazione di norme e conseguentemente tra funzione giurisdizionale e legislativa; il rapporto tra equità e diritto; il contenuto precipuo della nozione d'equità.

L'attenzione posta sul giudice quale interprete della realtà sociale e delle diverse volontà delle parti potrebbe far propendere per l'accoglimento delle concezioni storiche e sociologiche che nascevano a fine Ottocento.

Come ha sapientemente sostenuto De Marini, tali dottrine portano alla negazione dello Stato e ad una riaffermazione della società, attraverso la valorizzazione del giudice, “in funzione della negazione della norma positiva, sia essa di produzione legislativa sia essa di produzione giudiziale; il giudice è valorizzato in quanto interprete delle esigenze attuali della società, non in quanto creatore, mediante l'autorità del

²⁷⁶ Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVI. IV sessione 1889-90. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 129, p. 4 e Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVI. IV sessione 1889-90. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 129-A, p. 2.

²⁷⁷ Al rapporto tra potere giurisdizionale e legislativo nel periodo qui considerato sono stati dedicati i due volumi dei “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2011, vol. 40. In particolare, al tomo II cfr. G. Cazzetta, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano*, pp. 781-812; M. Meccarelli, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, pp. 721-745 e A. Spinoza, «L'economia dei codici moderni». *Legislazione e giurisprudenza nella dottrina italiana dell'Ottocento*, pp. 747-780.

precedente (come avviene nella giurisprudenza anglo-sassone), di una norma positiva e duratura”²⁷⁸.

A ben vedere, con i probiviri siamo in piena concezione positivista: lo Stato ha istituito nella sua organizzazione degli organi latamente giudiziali che risolvano singole controversie di lavoro, ma che pongano in tal modo le fondamenta di una futura legislazione da realizzare in sede parlamentare. Lungi dal legislatore l’idea di abbandonare la regolamentazione del fenomeno lavoro: lo Stato è parte stessa del problema e lo governa dall’interno, sebbene in via mediata²⁷⁹. E sono state viste, sopra, le modalità attraverso le quali lo Stato partecipava alla formazione dei collegi. Lo Stato fa della giurisprudenza probivirale da un lato una fonte del diritto, nel senso che la sentenza diventa legge del caso deciso²⁸⁰, dall’altro un “laboratorio sperimentale [...] fattore di promozione delle riforme legislative”²⁸¹.

Lo strumento attraverso il quale i probiviri dovevano creare l’auspicata giurisprudenza sui rapporti tra capitale e lavoro era offerto dal sistema civilistico di diritto comune. L’articolo 1124 del codice civile 1865, statuendo che “i contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne derivano”, autorizzava un giudizio non *stricto iure* ma *sub specie aequitatis*.

La differenza con i giudici ordinari, che potevano ben usufruire della stessa norma risiedeva nel fatto che l’equità alla quale i collegi avrebbero dovuto fare ricorso era, per così dire, di natura sociale, per mezzo della quale far penetrare nella regolazione del rapporto di lavoro le varie istanze delle parti in conflitto, al fine di sopperire alle

²⁷⁸ C.M. De Marini, *Il giudizio di equità nel processo civile. Premesse teoriche*, Padova, Cedam, 1959, p. 15.

²⁷⁹ Per il Wieacker, lo schema positivista del rapporto tra giudice e legge e della configurazione dell’attività di giudizio come sussunzione del fatto concreto entro la fattispecie normativa, tra Otto e Novecento, era già superato. L’Autore poneva in rilievo la necessità per il giudice di ricorrere a regole extralegali, nell’ambito delle quali un ruolo di primo piano spettava ai principi dell’*aequitas*. Ma questo riconoscimento avrebbe reso necessario per la dottrina una diversa impostazione del sistema delle fonti; cfr. F. Wieacker, *Legge e arte giudiziale. Sul problema dell’ordine giuridico extralegale*, in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, Padova, Cedam, 1961, vol. III, pp. 619-630. Il ripensamento delle fonti del diritto di cui parla il Wieacker, tuttavia, non sarebbe stato possibile in quel contesto storico, permeato da una profonda diffidenza verso la giurisprudenza e il legislatore (che interveniva con leggi speciali), giustificata dal timore della frammentazione dei principi del sistema civilistico; cfr. su questi argomenti G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 60-65.

²⁸⁰ Cfr. E. Piola Caselli, voce *Giurisprudenza*, nel *Digesto Italiano*, vol. XXV, p. 845.

²⁸¹ G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Bari, 2000, p. 206. Circa il ruolo e la collocazione endo o extra statale del probivirato, Romagnoli (Id., *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, cit., p. 91) ha criticato le ricostruzioni del Cecchella (Id., *L’arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, 1990, p. 63) e della Castelevetri (Id., *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994, p. 224) che avrebbero “restituito un’immagine di dubbia credibilità dei probiviri. con netto anticipo rispetto ai tempi, li raffigura(no) infatti a stregua di geniali autori del più onirico dei progetti: introdurre e stabilizzare un rapporto interattivo tra «diversi ordinamenti, quello intersindacale e quello statale»; propensi, insomma, a reinterpretare la legge del 1893 come «un invito a modellare il diritto delle relazioni industriali secondo gli schemi autonomamente individuati all’interno di una compagine sociale diversa dallo Stato», che lo Stato – chissà perché, quando e come – si sarebbe impegnato a riconoscere”.

evidenti lacune dell'ordinamento in tema di contratto di lavoro. In questo modo, i collegi si ponevano quali *conditores iuris* e potevano essere assimilati, nel loro compito e *modus operandi*, al pretore romano²⁸². In realtà la scienza giuridica non era sul punto unanime²⁸³. Riportando le parole di Carlotta Latini, “i probiviri fecero un largo uso di poteri equitativi ed i giuristi discussero a lungo sulla natura dei loro giudizi, se di diritto o di equità. In generale, è possibile dire che la scienza giuridica restò divisa sulla possibilità di inquadrare o meno i probiviri nell'ambito delle giurisdizioni di equità. Essi rimasero una figura assai discussa sempre in bilico tra il pretore di romanistica memoria ed il magistrato che è tenuto ad applicare la legge”²⁸⁴. Tali diversità di convinzioni scientifiche derivavano in realtà dal contenuto che ciascun giurista dava all'equità e che aveva delle conseguenze in termini di categorizzazione dei collegi probivirali, e in generale del giudizio d'equità, nell'ambito delle funzioni legislativa o giurisdizionale²⁸⁵.

Il quadro risultava altresì complicato dalla relazione tra giudice e legge, nel senso che anche nei giudizi secondo diritto, com'è naturale, l'operatore giuridico non applicava passivamente la legge ma in parte la snaturava per adattarla alle circostanze specifiche²⁸⁶. Secondo il Mortara, funzione legislativa e giurisdizionale erano tra loro

²⁸² Sulla Pretura cfr. E. Piola Caselli, voce *Giurisprudenza*, cit., pp. 834-835.

²⁸³ Cfr. per una rassegna delle più autorevoli opinioni dottrinali, C. Latini, «*L'araba fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2006, pp. 680-695.

²⁸⁴ C. Latini, «*L'araba fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, cit., p. 692.

²⁸⁵ Sulle diverse posizioni dottrinali vedi, oltre al saggio della Latini sopra citato, vedi D. Corradini, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1970. Il De Marini ha dimostrato come sia nel giudizio di diritto che nel giudizio di equità coesistano le attività di creazione e applicazione del diritto ed ha sottolineato come la differenza tra attività giurisdizionale e legislativa stia nel fatto che quest'ultima riguarda norme generali ed astratte, non direttamente adattantisi al caso concreto da regolare (cfr. C.M. De Marini, *Il giudizio di equità nel processo civile. Premesse teoriche*, cit., in particolare pp. 253-269).

²⁸⁶ La vischiosità tra applicazione e creazione del diritto è stata quasi poeticamente raccontata da E. Piola Caselli, voce *Giurisprudenza*, cit., p. 845:

“Gli è perciò che in tutti gli Stati civili si vede sempre formarsi accanto al santuario delle leggi e sotto la sorveglianza del legislatore, un deposito di massime, decisioni e dottrine che si epurano quotidianamente nella pratica e per il cozzo dei dibattiti giudiziari, che s'accresce continuamente di tutte le conoscenze acquisite e che è stato sempre considerato come un supplemento della legislazione. [Si tratta delle parole del Portalis nelle discussioni del codice napoleonico].

D'altra parte le leggi non fermano il corso della vita giuridica.

La evoluzione degli individui, della società e degli Stati, porta nuovi bisogni fisiologici, psicologici, morali, economici, sociali, politici, che devono essere regolati dal diritto. Di fronte a questi nuovi bisogni, la giurisprudenza è spinta o costretta a creare nuove norme di diritto, più o meno direttamente, coordinate colle norme del diritto vigente.

Ma la evoluzione stessa crea altresì bisogni contrari a quelli che esistevano all'epoca della formazione della legge.

Tali bisogni fanno sempre più difficile e fastidiosa l'applicazione della legge e finiscono per rendere la legge odiosa ed insopportabile. Si giunge a tale punto che la giurisprudenza è trascinata, consapevole o no, a smussare la forza della legge, a eluderla, ad abrogarla con mezzi indiretti e simulati”. Cfr. anche A. Majorana, *L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione*, in “Archivio giuridico”, 1889, vol.

interdipendenti, la loro separazione era dovuta a ragioni di mera opportunità politica: la funzione giurisdizionale deve essere considerata sì attività limitatrice della legislativa, onde evitare l'arbitrio del legislatore nell'applicazione delle leggi, ma anche il suo necessario proseguimento, al fine di concretizzare in norme particolari le norme generali²⁸⁷.

Anche secondo Brugi, "il giudice continua poi, come ogni interprete, l'opera stessa del legislatore. [...] Sia che il giudice abbia già pronta una disposizione nella legge, sia che debba completarla questa nelle sue lacune, ripercorre la stessa via del legislatore o continua a percorrerla dove il legislatore si è arrestato"²⁸⁸. Nel caso delle lacune del diritto sarebbe stato lo stesso legislatore, attraverso l'articolo 3 delle Disposizioni preliminari al codice civile, a delegare al giudice la creazione della regola giuridica, nei limiti dei principi generali del diritto²⁸⁹.

Scialoja, nel criticare la scuola del diritto libero, precisava: "Questo non toglie che il legislatore debba tener conto delle correnti extralegali per farle diventare legali, quando il diritto formale non corrisponda alla realtà. Questa è giustizia. Ed è anche giustizia che il legislatore in certe materie lasci al magistrato una certa libertà quando la materia non sia ancora cristallizzata in linee nette nella coscienza giuridica. Noi lo abbiamo fatto in un largo campo del diritto, creando anche una magistratura speciale come i probiviri, e possiamo considerare *vir probus* anche il magistrato ordinario e lasciare a lui un campo libero, ma ben definito, ben circoscritto, perché non si perda per noi ogni libertà sociale"²⁹⁰. L'autore partiva dal presupposto che il diritto risponde all'equità e che tra essi non possa esservi contraddizione. L'unica specie di equità utilizzabile nei giudizi dal magistrato era, infatti, quella penetrata nella coscienza comune che, come tale, non può mai essere contrapposta al diritto. La via che il giudice doveva seguire era quella tracciata dalle regole sull'interpretazione della legge (art. 3 disp. prel. c.c.). Anche per Scialoja il contenuto dell'equità (sociale) andava individuato nei principi generali del diritto, attraverso la ricerca, per mezzo di un percorso dialogico deduttivo-induttivo, della *ratio legis*. Pertanto, il brocardo "*jus legislatorum, aequitas iudicis magis convenit*" avrebbe dovuto essere capovolto in "*aequitas legislatorum, ius iudicis magis convenit*"²⁹¹.

43, p. 575 e P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, cit., pp. 14-20 (cito da M. Cappelletti (a cura di), *Opere giuridiche*, cit.).

²⁸⁷ L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, IV edizione, vol. I, pp. 75-76.

²⁸⁸ B. Brugi, *L'analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore*, in "Il diritto commerciale", 1916, p. 265.

²⁸⁹ B. Brugi, *L'analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore*, cit., pp. 267-268. Così pure D. Donati, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Milano, 1910, p. 168. Per una critica al Donati vedi F. Marioni, *L'equità e la sua funzione nei giudizi*, in "Il Filangieri", 1914, pp. 481-526 e, particolarmente, pp. 490-491.

²⁹⁰ V. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1911, parte I, pp. 947-948.

²⁹¹ cfr. V. Scialoja, *Del diritto positivo e dell'equità*, Tipografia Savini, Camerino, 1880, ora in Id., *Scritti giuridici*, Anonima romana editoriale, 1932, vol. III, pp. 2-23, in particolare pp. 14-15 e 21-23.

Nell'interpretazione dello Scialoja, il giudice appare come un collaboratore del legislatore, come avrebbe espressamente sostenuto, qualche anno più tardi, Lodovico Barassi. "Spesso la legge nostra rinvia al prudente apprezzamento del giudice: ma qui è la stessa legge che dà un contenuto elastico alla norma, rimettendone l'ulteriore determinazione al giudice; ciò, si capisce, per la migliore adattabilità della norma al caso concreto. [...] Altrove alla giurisprudenza è data facoltà di compromettere tra interessi cozzanti [...]. Ora, in tutti questi casi il giudice non crea la norma; questa è prevista dalla legge, ma ha un contenuto largo, scindibile spesso in due o più norme alternativamente applicabili; la legge delega al giudice, di applicare quella regola che gli parrà, nei limiti posti dalla legge, più equa. È insomma il parziale rinvio all'equità; il giudice è l'organo dell'equità, nel limite in cui oggi è ammessa, così come il pretore romano; e in questi limiti lo si può intendere come un collaboratore del legislatore"²⁹².

La formulazione della regola giuridica concreta, insomma, non equivale in questo stadio alla creazione di una norma giuridica. Occorre un ulteriore passaggio, comune anche alla Pretura romana, rappresentato dallo *ius tralaticium*, dal precedente nella cultura giuridica di *common law*²⁹³.

²⁹² L. Barassi, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1933, p. 20. Per Barassi l'equità non è regola d'interpretazione della legge in senso storico-evolutivo, ma è fonte di diritto oggettivo, è creatrice di norme adattantesi al caso concreto; ed il contenuto è determinato dal comune apprezzamento in relazione a quel determinato caso, in quel preciso luogo e in una data epoca. L'equità come fonte del diritto è tuttavia subordinata all'assenza di una norma scritta che disciplini quel caso e al richiamo esplicito di altra disposizione che ad essa rinvii (pp. 17-19).

²⁹³ In realtà è stato constatato, e studiato nelle sue diverse forme, che il precedente ha un certo valore vincolante anche negli ordinamenti di civil law; cfr. M. Taruffo, *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1994, pp. 19-36; Id., *Dimensioni del precedente giudiziario*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1994, pp. 411-430 (dove, a p. 415, viene osservato: "Rimane comunque fondata la constatazione che il precedente è fenomeno estremamente diffuso, presente ed importante anche negli ordinamenti di civil law. Pare però evidente l'inadeguatezza di una teoria generale del precedente che sia solo una versione adattata della teoria (o di una teoria) del precedente di common law. Una teoria del precedente che aspiri ad essere generale, e quindi ad avere qualche utilità euristica in più di un ordinamento, dovrebbe invece muovere dalla premessa che il precedente esiste in ordinamenti storicamente e strutturalmente diversi, e che esso presenta caratteri diversi nei vari ordinamenti. Tale teoria dovrebbe servirsi di concetti ampi e differenziati, capaci di ricondurre a relativa unità fenomeni che presentano molteplici peculiarità"), nonché Id., *Precedente e giurisprudenza*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 2007, pp. 709-725. Vedi pure S. Chiarloni, *Un mito rivisitato: note comparative sull'autorità del precedente giurisprudenziale*, in "Rivista di diritto processuale", 2001, pp. 614-632.

Per quel che riguarda il raffronto con il diritto inglese, appare più pertinente l'assimilazione tra l'equità dei probiviri e l'*equity* della *Court of Chancery*: "l'*equity* è storicamente emersa coi connotati di una giurisdizione discrezionale ed equitativa ispirata alla giustizia del singolo caso concreto e si è via via consolidata come un complesso di strumenti integrativi, correttivi o addirittura innovativi rispetto al sistema della *common law* e al suo formale rigorismo" (cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè, 1982, vol. I, p. 530).

2. Probiviri e precedente

Dai disegni di legge sull'istituzione dei probiviri emerge come non si volesse creare un potere normativo concorrente con quello statale, tale da modificarne le stesse strutture istituzionali e ordinamentali. Si sarebbe voluto inaugurare una sorta di sinergia tra tecnici (i probiviri) e legislatore, il quale avrebbe dovuto servirsi dei principi sentiti dalle classi industriale e lavoratrice ed emersi nella prassi giudiziaria.

Per altro verso, sembra quasi scontato affermare che i collegi di probiviri abbiano fatto un largo uso del precedente giudiziario, uso ontologicamente incluso nella natura di organo che deve risolvere le controversie con una decisione equa²⁹⁴. Il principio è quello aristotelico dell'eguaglianza in casi uguali e della differenza in casi diversi²⁹⁵.

Analogamente, il precedente ha la precipua funzione di garantire la certezza del diritto in quei Paesi a prevalente diritto giurisprudenziale e, soprattutto per quel che qui interessa, in quelle situazioni che non hanno una tipica e connotata disciplina giuridica.

I probiviri, nel risolvere la controversia, elaboravano una regola adatta per il singolo caso. La controversia veniva decisa su in piano prettamente fattuale empirico, data l'assenza di norme poste dal legislatore, sulla base di considerazioni di buon senso, del richiamo alle consuetudini locali o di settore, se condivise e ritenute buone, dell'utilizzo di formule ampie e di clausole generali per riempire di volta in volta, e modellare in relazione al fatto, il contenuto dell'equità. Spesso il termine "equità" non compare nemmeno una volta nelle sentenze probivirali; ma dal contesto si evince come tale nozione permei tutta la decisione²⁹⁶. In particolare, si può dire che lo "spirito di equità" venisse traslato su altri concetti, che ne traducevano il senso e lo scopo nel caso specifico, concetti a loro volta impregnati di socialità: equilibrio del mercato, sentire comune, interesse pubblico, solidarietà, *etc.*. L'equità sta sullo sfondo, funge per così dire - con una forzatura anacronistica - da canone costituzionale.

I probiviri, nella maggior parte dei casi, risolvevano le controversie applicando le consuetudini locali vigenti. Di peculiare interesse è la definizione di alcune di esse

²⁹⁴ Secondo il Chiarloni (*op. cit.*, p. 618), il vincolo di obbedienza al precedente, strettamente connesso ad un'istanza egalitaria e di certezza del diritto, potrebbe anche portare ad una decisione del caso con la soluzione meno corretta dal punto di vista interpretativo.

²⁹⁵ Aristotele, *Etica nicomachea*, Libro V, § 6 (cito dall'edizione Fabri editori, collana "I classici del pensiero", 2004, vol I, p. 207): "E identica sarà l'uguaglianza tra coloro per i quali è giusto e tra le cose nelle quali è giusto. Infatti il rapporto che vige tra queste, e cioè per le cose nelle quali è giusto, vige anche tra quelli. Se infatti non sono uguali, non avranno cose uguali; ma è questa la situazione dalla quale sorgono le contese e le accuse: quando o essendo uguali possiedono ed ottengono cose non uguali, o non essendo uguali possiedono ed ottengono cose uguali".

²⁹⁶ Cfr. E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 164. Sulla scelta di Redenti di redigere di occuparsi del "tranquillo bricolage d'una giurisprudenza da piccolo business come quella probivirale", rinvio a U. Romagnoli, *Un giurista liberal-democratico e il diritto dei probiviri*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1985, pp. 49-56.

come consuetudini di ordine pubblico, per la loro straordinaria importanza giuridica e sociale e, come tali, non derogabili contrattualmente²⁹⁷.

Molte sono pure le controversie risolte sulla base delle disposizioni del codice civile, non solo utilizzando quel “polmone ossigenatore del diritto” rappresentato dall’articolo 1124 del codice civile in maniera da estenderne elasticamente l’ambito, ma applicando direttamente singoli istituti²⁹⁸. Talvolta i probiviri richiamano tramite l’argomento analogico esempi di legislazione statuale per corroborare la propria decisione. Per esempio, nel sancire che l’azienda mercantile deve riprendere il vestiario fornito al dipendente per l’attività lavorativa, una volta che questi sia stato licenziato, la giuria per i trasporti di Torino richiamava analogicamente le regole poste dall’art. 483 c.c. sugli obblighi dell’usufruttuario²⁹⁹.

Occorre però chiarire che la prima disposizione di legge alla quale ricorrevano i collegi era rappresentata dall’articolo 1 del codice di commercio del 1882, sul presupposto che il “rapporto di servizio” – in relazione al quale essi dovevano decidere – fosse un atto commerciale ai sensi dell’articolo 3 del medesimo codice. L’articolo 1 infatti disponeva: “In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono sugli usi generali.

In mancanza si applica il diritto civile”.

Ciò non significa che i collegi fossero sollecitati verso una decisione equitativa soltanto in caso di mancato reperimento di una consuetudine da applicare. Si tratta in realtà di una commistione di percorsi: i probiviri applicano le consuetudini locali soltanto se le valutavano eque, a volte equilibrate per entrambe le parti altre volte necessarie perché portatrici di una profonda istanza di giustizia sociale.

²⁹⁷ Vedi per un esempio Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 27 febbraio 1901, *Aliverta c. Cernuschi*, in “Monitore dei tribunali”, 1901, pp. 216-217.

²⁹⁸ Ad esempio in tema di risarcimento del danno, dell’onere della prova, della rescissione del contratto. Riguardo l’onere della prova, è stato rilevato come esso fosse trattato dalle giurie probivirali non come un fatto logicamente autonomo, bensì in relazione alla problematica del libero convincimento del giudice. “Il corollario tecnico di una simile concezione consisteva nel collegare il depotenziamento del rigore della regola, secondo i classici aforismi *ei incumbit probatio qui dicit non qui negat, actore non probante reus absolvitur*, non ad un generico potenziamento dei poteri istruttori del giudice, ma ad istituti quali l’interrogatorio delle parti *ex officio iudicis* reso efficace dall’obbligo della comparizione personale delle parti e dal dibattito preliminare diretto alla conciliazione; alla facoltà del giudice di ordinare l’esibizione dei documenti e di chiamare testimoni d’ufficio; alla possibilità tecnica, riconosciuta al magistrato, di valersi largamente delle «presunzioni indotte dalla normalità delle cose»; tutto ciò nell’assunto – paternalistico quanto si vuole, ma storicamente reale – che la prova dei fatti e la dimostrazione del diritto sarebbero risultati, in un processo altrimenti mutuato dal processo civile ordinario, impossibile alla parte «normalmente ignorante e senza mezzi»; così B. Caruso, *Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo*, in “Rivista di diritto del lavoro e della previdenza sociale”, 1982, I, p. 17.

²⁹⁹ Giuria dei collegi di probiviri Torino, Trasporti, 15 novembre 1902, *Aiassa c. Società Anonima Elettrica Alta Italia*, in “Monitore dei tribunali”, 1903, pp. 197-198.

Fatta la ricognizione di una consuetudine non giusta, i probiviri non la prendevano in considerazione per la risoluzione della controversia, o meglio la utilizzavano per indicarla come regola da non seguire³⁰⁰.

In questo contesto, per i collegi, fare riferimento ai precedenti significava trovare una fonte di autorità, attraverso il richiamo al principio di eguaglianza all'*usus* e al tempo, e uno strumento di consolidamento del proprio operato al fine di scardinare i più iniqui assetti empirici della regolazione lavoristica³⁰¹. Nelle decisioni si ritrovano frasi del tipo: “Che se per consuetudine già riconosciuta e fatta rispettare nei giudicati di questo Collegio...”³⁰²; “è questa una consuetudine generale e notoria, e già tante volte affermata da tutti i Collegi dei Probi-viri, che fa senso come possa ancora essere posta in dubbio”³⁰³; “questa Giuria altra volta già ebbe a giudicare”³⁰⁴.

Applicando la stessa *ratio decidendi* adottata in altro caso analogo, ed allontanandosi dall'originaria concezione – di conciliazione dei piccoli conflitti di lavoro – che di essi aveva avuto il legislatore del 1893, i collegi hanno svolto una vera e propria attività normativa³⁰⁵. Si tratta di regole istituite principi che non hanno trovato collocazione nella tanto agognata e mai emanata legge sul contratto di lavoro, ma che hanno influenzato nelle fondamenta il nascente, e l'odierno, diritto del lavoro. Alcuni

³⁰⁰ Appare esplicito riportare il ragionamento seguito da uno dei collegi in un caso deciso: “Accertata la sussistenza della consuetudine, sarà il Collegio tenuto a conformarvi le sue sentenze?

Ed è il caso del Galbiati tale da esser esclusivamente giudicato colla stretta applicazione delle norme dettate dagli usi?

La dottrina ravvisa nella consuetudine una delle fonti del diritto, nelle cui classificazioni sempre è stato riservato un posto al diritto consuetudinario (il *droit coutumier* dei Francesi, la *longa consuetudo* dei Romani). Alle consuetudini ed agli usi, in mancanza di speciali disposizioni, la legge positiva in diverse occasioni fa riferimento (vedi articoli 1608, 1609, 1613, 1625 c.c.; 1, 30, 36, 58, 62, 69, 356, 397 c. comm.). Ma è ufficio del giudice di analizzarli per apprezzarne i motivi che li hanno costituiti, e quando risultino in contraddizione coi principi fondamentali del diritto vigente, o del buon costume, o dell'ordine pubblico, è dovere suo di scostarsene, iniziando una giurisprudenza che li corregga” (così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 337)

³⁰¹ La redazione del “Monitore dei Tribunali” ha posto dei tasselli importanti nella ricostruzione della giurisprudenza probivirale. Le sentenze pubblicate venivano talvolta annotate con richiami a decisioni antecedenti su casi analoghi conformi ed anche contrarie.

³⁰² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 19 marzo 1900, *Mangiagalli c. Reina*, in “Monitore dei tribunali”, 1901, p. 778.

³⁰³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 4 gennaio 1902, *Bredi c. G. Crosio & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 37.

³⁰⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Premoli e Rossa c. Galimberti*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 98.

³⁰⁵ Cfr. P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, cit., p. 40. Sulla formazione del diritto come fatto collettivo v. G. Pacchioni, *I poteri creativi della giurisprudenza*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912, I, pp. 40-44, dove (a p. 42) commenta: “Ogni ordinamento politico cerca di incanalare le forze che presiedono alla formazione del diritto e crea degli organi legislativi: ma in ogni ordinamento giuridico questi organi si palesano sempre, più o meno, insufficienti a contenere e ad esprimere tutta l'onda del movimento giuridico, ed è perciò che del diritto se ne è sempre creato anche fuori dalla legge per il tramite della giurisprudenza e della scienza giuridica. Noi possiamo esprimere questo concetto dicendo che le fonti del diritto non sono mai state esclusivamente statuali, ma sempre in parte statuali e in parte sociali”.

principi formulati dai collegi hanno addirittura acquisito il rango di diritto costituzionale; ad esempio il diritto di sciopero o il diritto al lavoro. Altri sono stati inseriti nella disciplina del codice civile del 1942, come il principio di effettività della prestazione di lavoro³⁰⁶. Altri ancora costituiscono i capisaldi della disciplina giuslavoristica: la regolamentazione dello sciopero, l'efficacia normativa del contratto collettivo, il divieto del recesso *ad nutum* e l'obbligo del preavviso, l'individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori e il correlato obbligo di *repechage* nei cosiddetti licenziamenti straordinari. Alcuni di essi, come l'obbligo del preavviso, erano in realtà condivisi dalla giurisprudenza ordinaria; altri invece rappresentavano degli elementi di rottura nel sistema, ad esempio l'elaborazione dello sciopero come diritto³⁰⁷. Severino Caprioli ha osservato al riguardo “come la disciplina del lavoro subordinato che prese vigore il 21 aprile 1942 non sia germogliata prodigiosamente dagli allori di una *Carta*, né dai versetti della legge rocchiana e dal suo regolamento – come opinarono molti –, ma ponga in brevi articoli il portato dell'umile giurisprudenza probivirale³⁰⁸”.

3. Probiviri, buona fede ed equità

Per completare le necessarie premesse circa il metodo usato dai collegi, bisogna cercare di comprendere più da vicino che cosa sia l'equità. Tema che qui verrà trattato limitatamente all'articolo 1124 del codice civile, disposizione concernente l'esecuzione del contratto, il quale obbligava anche alle conseguenze non espressamente pattuite ma derivanti dall'uso, dalla buona fede e dall'equità.

Nel diritto romano, l'unica regola circa gli effetti del contratto era: “*uti lingua nuncupasset, ita jus esto*”. Parallelamente al processo di estensione della categoria della *causa civilis obligandi* – che non era più limitata allo *strictum ius*, ma comprendeva anche vincoli fondati sul diritto naturale e riconosciuti dal diritto pretorio – venne a stabilirsi “una nuova funzione giuridica, sotto il nome appunto d'equità, secondo cui nello stabilire la natura del contratto, e nel determinare il *quale* ed il *quantum* delle reciproche prestazioni, anziché stare allo stretto senso della parola, era concessa al

³⁰⁶ In questo senso anche M. Offeddu, *Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamento*, in “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, 1981, p. 68.

³⁰⁷ Aspetti questi che saranno oggetto di analisi nei paragrafi successivi. Il legame tra giurisprudenza probivirale e diritto del lavoro nella Costituzione è stato sottolineato dal Romagnoli: “Infatti, il diritto sindacale e del lavoro prefigurato dalla costituzione che stavano scrivendo è un diritto di compromesso è un diritto di compromesso. Come, peraltro, era già apparso a quei piccoli protagonisti della più grande transazione dei conflitti tra capitale e lavoro sponsorizzata dallo Stato precorporativo che furono i probiviri. Per questo, come i probiviri del tardo '800 i padri costituenti pensavano che associazione sindacale fosse sinonimo di associazione per la tutela organizzata degli interessi economico-professionali non solo degli associati, bensì di più vaste collettività...”; cfr. U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 128.

³⁰⁸ S. Caprioli, *Redenti giurista empirico. Introduzione a E. Redenti, Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 55.

giudice libera *potestas aestimandi ex bono et aequo quantum praestari debet*. [...] Il che voleva significare che il giudice dovesse sempre ritenere che le parti avessero contratto *ut inter bonos agier oportet et sine fraudatione*, sebbene si fossero contrariamente espresse”. Ne derivava che “la prestazione di ciascun contraente si doveva considerare non già per se stessa, ma in relazione a quella dell’altro, esigendosi fra le stesse la corresponsività del dare e dell’avere, e precisamente quell’uguaglianza, che è richiesta dall’equità”³⁰⁹. Tale era il significato che, secondo il Bianchi, doveva attribuirsi all’equità richiamata dall’articolo 1124 del codice civile.

E, in un certo senso, tale era pure il significato attribuito dal Marioni, per il quale il contenuto dell’equità era rappresentato dal diritto naturale. Se tale locuzione aveva avuto nelle varie epoche storiche significati diversi – l’Autore muoveva dall’analisi di tali concezioni: dal Medioevo all’Umanesimo dal determinismo spenseriano al positivismo etico italiano, dal neo-idealismo critico crociano al materialismo critico di Loria – il Marioni ha dato una propria definizione di diritto naturale: tale è quello che ha fondamento nella natura sociale (e storicamente collocata) dell’uomo. I principi cardine di questo diritto naturale, e da cui derivavano tutti gli altri diritti dell’uomo consociato, erano libertà e solidarietà³¹⁰. Anche per il Brugi le conseguenze del contratto, non espressamente previste, non potevano che derivare dalla comune intenzione dei contraenti³¹¹.

Questo è senz’altro il metodo utilizzato dai probiviri, soprattutto in materia di conflitti e contrattazione collettiva, i quali hanno saputo temperare gli interessi contrapposti attraverso le lenti della solidarietà di classe e della libertà del singolo³¹². È stato detto sopra che al termine equità, nelle decisioni probivirali, veniva quasi sempre attribuito il significato proprio di alcune clausole generali³¹³. Occorre ora rilevare – e

³⁰⁹ Così A. Bianchi, *L’equità dei contratti secondo il patrio codice civile (art. 1124)*, in “*Il Filangieri*”, 1884, p. 399.

³¹⁰ F. Marioni, *L’equità e la sua funzione nei giudizi*, cit., pp. 492-501.

³¹¹ B. Brugi, *La presupposizione e i criteri d’interpretazione del contratto formulati negli articoli 1124, 1131 codice civile*, nota a Corte d’Appello di Genova, 15 maggio 1906, Moretti e altri c. Comune di Genova e Società mutua cooperativa ligure fra ortolani e contadini, in “*Rivista di diritto commerciale*”, 1907, II, pp. 46-52.

³¹² Vedi infra § 11 e ss. Severo invece il giudizio del Ricca Barberis sull’equità, cui si sarebbe sempre ricorso in tempi di disordine: “Essa sembra la panacea di tutti i mali, il rimedio alle strettezze in cui si dibatte la società, lo strumento per attuare l’ideale cui si sarebbe dovuto mirare sempre: difendere l’umile contro il potente, il debole contro il forte.

Nulla di più erroneo e di più pericoloso, perché non solo l’ideale perseguito da secoli non si realizza punto ma, ogni qualvolta i rapporti giuridici si lasciano regolare dal sentimento, sono distrutte le basi della vita sociale. E poiché colpito è prima d’ogni altro l’umile, il danno è proprio tutto di coloro cui si vorrebbe sovvenire. La tanto decantata equità è, dunque, un inganno esiziale”; v. M. Ricca Barberis, *L’equità perturbatrice dei rapporti sociali*, in Id., *Sul diritto della guerra e del dopoguerra (Studi di legislazione e di giurisprudenza)*, Torino, Fratelli Bocca editori, 1926, p. 337 e ss..

³¹³ Per Isidoro Modica la stessa equità rientrava tra le clausole generali; cfr. I. Modica, *Il prossimo cinquantenario del codice civile italiano. Proloquio letto nella Regia Università di Catania il 12 gennaio 1914*, Catania, Nicolò Giannotta editore, 1914, p. 25.

in parte questa è la ragione per la quale l'equità veniva identificata con altre nozioni ampie e generali – come i collegi abbiano spesso sovrapposto il concetto di equità alla nozione di buona fede, come del resto accadeva in dottrina³¹⁴. Ne è un esempio l'accostamento tra l'esecuzione del contratto secondo buona fede e l'interpretazione secondo equità che avrebbe dovuto darne il giudice, nonché la contrapposizione alla scissione romanistica tra contratti *bonae fidei* e contratti *stricti iuris*, alla voce “buona fede” dell'Enciclopedia giuridica italiana³¹⁵.

D'altro canto la nozione di buona fede, così come di tutte le clausole generali, ha un contenuto elastico e facilmente adattabile ad una pluralità di situazioni, anche contrapposte, a seconda del valore politico di riferimento. Sempre il Cazzetta ha infatti sottolineato, in relazione però all'articolo 1175 del codice civile del 1942, come dalla metà degli anni Ottanta (del Novecento) si siano verificati una “riscoperta delle clausole generali” e, contestualmente, un cambiamento dell'utilizzo della buona fede e della correttezza in favore del lavoratore, come strumenti di controllo dei poteri imprenditoriali³¹⁶. Per quanto concerne la giurisprudenza probivirale – in un contesto in cui la buona fede contrattuale veniva utilizzata per pretendere, quasi pedagogicamente, un certo contegno del lavoratore nel rapporto di lavoro – i collegi, se hanno per lo più utilizzato il binomio buona fede-equità per estendere le garanzie dei lavoratori e per ampliarne le tutele, non hanno esitato ad applicare la clausola di buona fede in senso restrittivo al fine di biasimare comportamenti di singoli lavoratori che fossero contrari ad un agire “da galantuomini” e che avrebbero potuto rappresentare, se tollerati, un pericoloso precedente.

Puntuale, e generalmente valido, il monito di Rodotà: “L'evoluzione dei pericoli in largo senso politici di un ricorso ampio alle clausole generali si ritrova non solo tra coloro i quali hanno messo l'accento sul rischio di un «sopravvento dell'interventismo dei giudici», di un «decisionismo giudiziale» che comprometterebbe «la certezza delle relazioni giuridiche», ma anche tra quelli che piuttosto si mostrano preoccupati del

³¹⁴ G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 180-181: “L'art. 1124 del c.c. del 1865 conteneva un riferimento alla buona fede come criterio di esecuzione del contratto e un richiamo all'equità, all'uso e alla legge come parametri integrativi del contratto. La separazione tra la funzione integratrice e quella di esecuzione del contratto non fu mai in realtà fortemente operativa e particolarmente frequenti furono le sovrapposizioni (se si vuole, le confusioni) tra equità e buona fede”. Vedi anche i riferimenti bibliografici ivi contenuti.

³¹⁵ G. Lomonaco, voce *Buona Fede*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria, 1911, vol. II, parte I e II, p.571. Cfr. pure *Articolo 1124* in V. Cattaneo, C. Borda, *Il codice civile annotato*, Torino, Tip. e Lit. Camilla e Bertolero editori, 1877, II ed., parte II, libro III, p. 835.

³¹⁶ G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 185-186, nota 59). Vedi pure C. Marti, *Alcune ipotesi di applicazione giurisprudenziale del principio di buona fede*, in *Il principio di buona fede*. Giornata di studio – Pisa, 14 Giugno 1985, Milano, Giuffrè, 1987, vol. III, pp. 161-169.

paternalismo di cui esse si farebbero portatrici, con ingerenze indebite in ambiti che dovrebbero essere integralmente lasciati alla libera determinazione dei privati”³¹⁷.

Il *discrimen* tra giudizio di buona fede e di equità risiedeva, nella concezione positivista ottocentesca, nella diversità delle norme sociali di riferimento – sociali nel primo, ideali nel secondo – e pertanto nel fine, conservativo nell’un caso evolutivo nell’altro. Se “il ricorso all’equità presuppone lo scardinamento del caso da precedenti o modelli generali, la non comparabilità con altri casi già sperimentati”, “il giudizio secondo buona fede svolge una valutazione del contratto alla stregua di tipi normali di comportamento riconosciuti come norme sociali, dai quali il giudice trae un criterio di interpretazione del regolamento negoziale oppure un criterio di esplicitazione di modalità esecutive”³¹⁸. Ed allora la clausola di buona fede non avrebbe potuto condurre ad una evoluzione del sistema del diritto. I collegi hanno dovuto necessariamente legare inestricabilmente buona fede ed equità per potere esercitare un ruolo innovativo. Il giudizio sull’esatta esecuzione del contratto passa per l’integrazione del suo contenuto attraverso la ricognizione di quegli usi che fossero idealmente condivisibili e attraverso la verifica della diligenza che in quella serie di fattispecie ipotizzate – e non solo nel caso singolo – doveva pretendersi. Il nesso tra equità e diligenza era stato intuitivamente compreso dal Redenti: “A determinare la natura e la legge delle prestazioni concorre infine larghissimamente l’equità, sia in quanto dalla natura del rapporto e della pratica dei galantuomini può dipendere, nella stessa maniera che dalla consuetudine, l’esistenza o il modo di certe obbligazioni, sì perché l’interpretazione stessa e il modo di esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto derivano da questa fonte”. Notava, in proposito, il Giurista che il maggior numero di massime “non riguarda l’esistenza o meno di certe obbligazioni, sì bene il modo di eseguirle, che è in sostanza il loro modo di essere: la diligenza”³¹⁹.

Appaiono inoltre quanto mai pertinenti le considerazioni di Umberto Breccia sulla relazione tra buona fede, diligenza e contenuto dell’obbligo contrattuale, sebbene riferite all’odierno ordinamento positivo ed in particolare alle disposizioni del codice civile del 1942. Secondo l’Autore bisognerebbe individuare un nesso teleologico tra la natura della prestazione e la difesa dell’integrità dell’altrui sfera giuridica. Non si tratta di integrare il contratto, e tanto meno il rapporto obbligatorio, ma di interpretare la volontà delle parti rendendo esplicito quanto doveva ritenersi in esse oggettivamente implicito. La protezione non riguarda qui eventuali obblighi accessori, ma il nucleo

³¹⁷ S. Rodotà, *Conclusioni: il tempo delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede. Giornata di studio* – Pisa, 14 Giugno 1985, cit., p. 267.

³¹⁸ L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede. Giornata di studio* – Pisa, 14 Giugno 1985, cit., p. 12.

³¹⁹ E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., pp.173-174. Per un’analisi dottrinale sulla convergenza tra il canone della buona fede e il criterio del buon padre di famiglia, v. D. Corradini, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 278-288.

centrale dell'obbligo³²⁰. Parallelamente, come affermato dal Corradini, “i canoni equitativi a cui i lodi dei probiviri pongono in genere lo sguardo, impongono ai soggetti del sinallagma di comportarsi *ut inter agier bonos oportet*, senza inganni e senza ingegnarsi a sorprendere l'altrui debolezza. ...quei lodi si richiamano con sollecitudine a parametri analoghi alla *bona fides*, desumendo dalla prassi e dalle consuetudini del commercio massime non previste dal legislatore: e ciò amplia notevolmente i poteri dell'interprete e lo spinge a compiere una funzione creatrice, in quanto queste sentenze laiche si basano su motivi etici o ideologici sul senso comune, e costituiscono in forma spontanea una casistica che si affianca ai pochi articoli del codice”³²¹. Strettamente connesso al tema della buona fede oggettiva e di una rilettura, ispirata ai nuovi bisogni sociali, della disciplina codicistica è l'abuso del diritto, sia nelle teorizzazioni della dottrina, sia dei giudici. Nel rinviare alle bellissime pagine del prof. Cazzetta³²², è sufficiente accennare al fatto, come si vedrà nel prosieguo, che anche i collegi furono sensibili a questo modo di argomentare.

4. La stabilità del rapporto di lavoro. a) Il preavviso di licenziamento ed il risarcimento del danno.

Fatta questa introduzione relativa agli arnesi di lavoro propri dei probiviri, è giunto il momento di entrare appieno nel loro mondo.

Infatti, la funzione giurisdizionale esercitata dalle giurie è quella che permette di osservare e di vivificare lo svolgimento concreto dei rapporti di lavoro tra Otto e Novecento. Nell'analizzare le tematiche di cui si tratterà in questa sezione, relativa alla stabilità del rapporto di lavoro, i collegi non furono particolarmente innovativi e originali, ma si limitarono ad applicare le consuetudini generalmente riconosciute e i principi generali del diritto civile italiano³²³. L'equità ha qui il ruolo di “giustizia del caso concreto”, volta a temperare la rigida applicazione delle norme precostituite.

I problemi affrontati investono infatti il contratto individuale di lavoro ed i probiviri si concentrarono su di esso, anche quando la controversia scaturiva da fatti di natura collettiva. Al di là però delle categorie giuridiche formulate e del loro essere o meno estranee alla tradizione, i probiviri contribuirono senz'altro – anche nelle pronunce

³²⁰ Parafraza U. Breccia, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, Giuffrè, 1968, p. 72.

³²¹ D. Corradini, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, cit., pp. 409-410.

³²² G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 189-249.

³²³ Secondo il Redenti, “non pare che la giurisprudenza probivirale apporti alcun contributo alla costruzione di una teoria del dissenso unilaterale.

Essa, per altro, pone in chiara luce il regolamento, che le esigenze della pratica hanno imposto alla manifestazione del dissenso e ai suoi effetti” (E. Redenti, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in “*Rivista di diritto commerciale*”, 1905, parte I, pp. 372-373).

più conservative – a potenziare quel principio di stabilità e continuità del rapporto di lavoro che era sorto proprio dalla rivoluzione industriale³²⁴.

Prima di spiegare quanto affermato è d'uopo una breve digressione, partendo dal dato normativo. L'articolo 1628 del codice civile sanciva il principio opposto, della temporaneità dei rapporti di lavoro³²⁵. Come collocare allora quelle locazioni d'opera nelle quali non fosse stata pattuita la durata? In dottrina e nella giurisprudenza ordinaria si affermò il principio per il quale il divieto posto dall'articolo 1628 concerneva i contratti la cui durata fosse commisurata alla vita di uno dei contraenti, mentre l'indeterminatezza della durata induceva necessariamente la temporaneità. La locazione d'opera a tempo indeterminato non era nulla, ma i suoi effetti potevano venir meno per il verificarsi di cause interruzive. Pur nelle diversità delle varie ricostruzioni dottrinali, si era consolidato il principio della recedibilità dal contratto per pura e semplice volontà delle parti, previo l'obbligo del preavviso³²⁶.

³²⁴ Cfr. F. Carnelutti, *Ancora sulla stabilità del rapporto di impiego*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, parte II, pp. 745-746, il quale, in nota a Corte di Cassazione di Roma, 25 febbraio 2010, *Seganti c. Società Alti Forni e Acciaierie di Terni*, commenta: "La sentenza va notata come un nuovo episodio della resistenza dei magistrati superiori ad applicare al rapporto di locazione d'opere quell'istituto della stabilità del locatore (lavoratore), che costituisce indubbiamente una aspirazione della coscienza giuridica e come tale è arrivato talora a trovar ricetta nella giurisprudenza dei giudici inferiori, specialmente dei probiviri". Su questi argomenti cfr. lo studio di P. Fergola, *La teoria del recesso e il rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1985, il quale spiega che – se nel sistema del Code Napoléon l'equazione libertà/recesso coincideva con l'equazione temporaneità dei vincoli obbligatori/recesso, per contrapporsi all'equazione servaggio/rapporto indissolubile – con la Rivoluzione Industriale nascerà una nuova equazione: libertà/recesso nei rapporti a durata non predeterminata (p. 134 e ss.).

³²⁵ "Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa".

³²⁶ Cfr. P. Fergola, *La teoria del recesso e il rapporto di lavoro*, cit., p. 160 e ss., il quale ha approfondito come il recesso si affermi dall'innesto nella locazione d'opere dell'istituto della disdetta nei rapporti validi a tempo non determinato; e M. Offeddu, *Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamento*, in "Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", 1981, pp. 69-76, il quale ha rilevato (p. 75 nota 31) come la magistratura ordinaria tendesse ad applicare analogicamente l'art. 1609 c.c. sulla locazione di cose, in base al quale "se la locazione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle parti contraenti dare la licenza all'altra, senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi". Per un esempio vedi Corte di Cassazione di Roma, 17 agosto 1908, *Capuano c. Acciaierie di Terni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909, parte II, pp. 15-21 con nota di F. Carnelutti, *Sulla stabilità del rapporto di impiego*. Secondo l'Autore il fondamento del recesso andava trovato nell'art. 1609 del codice civile, ma in base ad una motivazione differente da quella della Corte, che a sua volta riprendeva la teoria del Guillaouard sul presunto rinnovamento continuo del consenso nei contratti a tempo indeterminato. In un altro scritto, il Carnelutti, nel domandarsi se "esiste nel rapporto di locazione di opere a tempo indeterminato il diritto per ciascuna parte di sciogliersi dal rapporto mediante un suo atto unilaterale di volontà", affronta approfonditamente la questione del fondamento giuridico e del mezzo con cui attuare il recesso unilaterale, contestando la teoria del Laurent (accolta in Italia dal Perrone) secondo la quale sarebbe stato possibile sciogliersi dal contratto soltanto tramite una risoluzione giudiziale (cfr. F. Carnelutti, *Del licenziamento nella locazione d'opere a tempo indeterminato*, in "Rivista di diritto commerciale", 1911, parte I, pp. 377-403). Anche secondo il Barassi l'ammissibilità del recesso unilaterale andava fondata sugli artt. 1628 e 1609 del codice civile (vedi. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., p. 873). A parere del Carnelutti, tuttavia, non ogni argomento addotto dal Barassi era "di ottima lega"; per la critica ed un raffronto tra le due posizioni cfr. F. Carnelutti, *Del licenziamento nella locazione d'opere a tempo indeterminato*, cit., pp.378-379 e L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., p. 824 e ss..

I probiviri non si discostarono da questo principio e ritennero nella facoltà di ciascuna parte contraente di recedere dal contratto, ma non con effetto immediato o senza un congruo preavviso³²⁷. I collegi non fondarono le proprie decisioni sull'applicazione analogica di disposizioni positive, ma riconoscendo nel termine di preavviso il carattere di consuetudine di ordine pubblico³²⁸. “Una tal consuetudine, fondata sul reciproco affidamento che si danno tacitamente le parti e rispondente ad una equa valutazione e tutela dei rispettivi interessi, che sono senza dubbio diversi di natura per ciascuna di esse, ma in massima di eguale importanza per entrambi nelle variabili condizioni generali e locali del mercato del lavoro, una tal consuetudine, si dice, rappresenta una delle poche leggi fondamentali che governano oggi, di fatto, in mancanza di norme legislative speciali, i privati rapporti intercedenti fra operai e imprenditori”³²⁹. Il preavviso da un canto “elimina pericolosi attriti, e garantisce all'imprenditore, del pari che al restante personale impiegato, le continuità del lavoro; mentre al singolo individuo licenziato rende meno probabile la dannosa disoccupazione”³³⁰.

³²⁷ Per il Redenti l'ammissibilità del dissenso unilaterale come causa estintiva del rapporto di servizio derivava dal principio *nemo ad factum precise cogi potest*; E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 201. Ed invero, “l'esercizio delle energie di lavoro è troppo intimamente collegato colla volontà di chi è tenuto a prestarle. Ora, non possiamo (nell'odierno sistema etico-giuridico) considerare il fenomeno volitivo se non come fenomeno che si produca liberamente e spontaneamente. Certo, in qualche caso, quando sia in gioco l'interesse o l'aspettativa dei terzi, la volontà del giudice potrà sovrapporsi, e cioè prescindere dall'esistenza di un moto di volontà di un dato individuo (...). Ma quando si tratta della produzione materiale e sensibile di lavoro, la cosa non è possibile. Il creditore del lavoro non è dunque in rapporto diretto colla potenzialità di lavoro di un uomo, ma colla sua volontà”; L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società editrice libraria, Milano, 1901, ristampa anastatica a cura di Napoli M., V & P, Milano, 2003, p. 784 nota 1). Nelle obbligazioni di fare, pertanto, il creditore ha un diritto di coercizione nel senso di azionabilità e non materiale: può soltanto pretendere l'esecuzione dell'obbligazione nel *judicium condemnans* o in forma specifica o in forma risarcitoria; L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 785-786.

³²⁸ Del resto - osserva il Redenti - “analogie positive, attendibili in tema di contratto di lavoro, non ce ne sono”; E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 164.

³²⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 27 febbraio 1901, *Aliverta c. Cernuschi*, in “Monitore dei tribunali”, 1901, p. 217.

³³⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 337. Il principio è spiegato in maniera ancor più approfondita in altra decisione della stessa giuria: “Col rispetto del termine di preavviso si vuol garantire, il più che sia possibile, la continuità dell'azienda sia rispetto all'imprenditore che alla massa dei lavoratori impiegativi. Il primo ha diritto di trarne la remunerazione del capitale impiegatovi e dell'attività personale che le applica. I lavoratori hanno diritto di guadagnarvi i mezzi di sostentamento rimanendo estranei al singolo contratto dalla cui improvvisa cessazione non devono trovarsi danneggiati. Continuità utile ai due interessati, che nella maggior parte dei casi dipende dalla surrogazione ininterrotta di nuove braccia a quelle che cessano di contribuire alla lavorazione generale colla loro quota indispensabile di opera. Si mira contemporaneamente a permettere, per chi vive del lavoro, di disporre del tempo bastevole a procacciarsi, con probabilità, un nuovo impegno. E alla perfine si intende d'evitare l'interrompimento della produzione, che, avvenga pure il fatto e nei riguardi di un individuo solo, si traduce sempre in danno economico per la società.

Queste ragioni sono sì strettamente collegate che, di regola, non ammettono scissione per dar la prevalenza all'una sull'altra. Per esempio: allorché la continuità dell'azienda trovisi assicurata, non perciò è lecito

Redenti fondava la regola del preavviso sulle medesime ragioni: la reciproca fiducia propria del rapporto di servizio l'esigenza economica di mobilità della mano d'opera, che garantisce allo stesso tempo la libertà dell'imprenditore di organizzare la propria azienda con i collaboratori ritenuti più validi e dell'operaio di cercare e occupare un posto di lavoro maggiormente remunerativo³³¹.

La consuetudine del preavviso, secondo i collegi, faceva sistema con ed era corroborata da altre consuetudini minori, quali: l'usanza di pagare la mercede settimanalmente o ogni due settimane, comunque non giornalmente, nonché la consuetudine del deposito cauzionale presso le casse aziendali nella misura di tale mercede.

Secondo le giurie, inoltre, il preavviso non poteva essere dato in un giorno qualunque. Per gli operai normalmente la "disdetta" doveva essere data di sabato, in modo tale che il lunedì successivo, scaduta la durata del preavviso, il lavoratore ed anche il datore avrebbero potuto dare inizio all'esecuzione di un altro contratto di lavoro³³².

dimenticare le altre considerazioni per giustificare l'immediato allontanamento di un collaboratore. Dove invece il collaboratore si sia assicurato nuovo impiego, a uguali od a migliorati patti, od anche rinunci ad occuparsi, non ha tuttavia diritto di anteporre il suo tornaconto individuale a quello dell'impresa cui l'opera sua era vincolata, senza accordarle agio di sostituirla. Soltanto hanno virtù di elidere ed anzi di prendere il sopravvento su queste considerazioni quei motivi che pure vestono carattere d'interesse pubblico e sono di grado superiore, appartenendo all'ordine morale. Di questa fatta sono gli atti lesivi dell'incolumità e del rispetto all'altrui persona ed ai suoi averi" (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 maggio 1902, *Baldelli c. Ditta Capretti*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 714). Nonostante il richiamo al reciproco affidamento, si deve concordare con Offeddu, limitatamente alla materia del licenziamento, nel ritenere che i collegi non abbiano in realtà ampliato il concetto di *bona fides*, ma ne abbiano fatto applicazione senza mai uscire dallo schema dell'eguaglianza sostanziale (cfr. M. Offeddu, *Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamenti*, cit. pp. 73-74 nota 27).

³³¹ E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 204. Cfr. pure L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 885-895.

³³² Copiosa la giurisprudenza sull'obbligo e sul giorno in cui dare il preavviso. *Ex plurimis*: Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 4 gennaio 1902, *Bredi c. G. Crosio & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 37; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Sindaco c. Traversi*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 455; Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Macinazione, 28 settembre 1902, *Mignani c. Fiorini*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 295. Addirittura secondo Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Minimi c. Bartoli*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 356-357 - come massimata dal Monitore - "Il preavviso di licenziamento nei contratti a tempo indeterminato (nella specie di otto giorni sulla piazza di Milano), deve essere dato non più tardi del sabato, altrimenti diviene operativo soltanto col sabato successivo". Cfr. pure Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 27 maggio 1903, *Lodigiani c. Ditta Prinetti & Stucchi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 498; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 23 maggio 1903, *Fava c. Spekel*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 517-518; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Ghioni c. Glimas*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 539; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 4 novembre 1903, *Rigamonti c. Breda*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 576; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 24 gennaio 1906, *Carabelli c. Palestra*, in "Monitore dei tribunali", 1906, pp. 175-176; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 20 giugno 1906, *Calori c. Vatta*, in "Monitore dei tribunali", 1906, pp. 677-678 (caso in cui la consuetudine del preavviso era stata riconosciuta e conformatata in un concordato entrato in vigore il 1° maggio 1905).

I collegi non si limitarono ad adottare il termine di preavviso d'uso nei singoli settori industriali (ad esempio nell'industria del vestiario vige una consuetudine diversa dagli otto giorni)³³³. Spesso non accolsero il termine di preavviso d'uso se ritenuto non equo, come in relazione alla consuetudine di ventiquattro ore di preavviso di licenziamento vigente nei caffè nelle trattorie e simili³³⁴.

Meritano qui di essere riportati due casi risolti dalle giurie, l'una perché permette di osservare la relazione tra preavviso e lavoro stabile, l'altra per la sua attualità.

L'operaio Agabito Mineri conveniva dinanzi il collegio dei probiviri per le industrie meccaniche di Roma il principale Pietro Jenari, lamentando di essere stato licenziato senza alcun preavviso a causa dell'asserita mancanza di lavoro e di essere stato, invece, rimpiazzato da altro lavoratore. Lo Jenari deduceva di avere assunto il Mineri, che tra l'altro "era negligente e malaticcio", a patto di poterlo licenziare liberamente.

La giuria accertò che vi era stato licenziamento senza preavviso, ma anche che il Mineri era stato pagato ogni quindici giorni, con la conseguenza che l'attore doveva esser qualificato come un operaio stabile e che lo Jenari avrebbe dovuto dare il consuetudinario preavviso di licenziamento una settimana prima. Per tali ragioni quest'ultimo veniva "condannato al pagamento di 6 giorni di lavoro (secondo l'uso) che a L. 2,75 al giorno importano complessivamente L. 16.50"³³⁵.

³³³ "Stabilisce invece la consuetudine per i lavoranti sarti che essi vengano assunti al principio della buona stagione, la quale ha inizio rispettivamente tra la fine di marzo ed i primi di aprile e tra la fine di settembre ed i primi di ottobre.

In tal caso essi hanno diritto a conservare il loro posto sino all'aprirsi della nuova stagione, giacché è provato che sarebbe troppo difficile, anzi impossibile, trovare altre sartorie, essendo queste fuori di detta epoca nella maggioranza dei casi più che sufficientemente provviste di lavoranti"; in termini Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 1° luglio 1905, *Gatti c. Peruzzotti*, in "Monitore dei tribunali", 1905, p. 636; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 1° luglio 1905, *Roveri c. Moneta*, in "Monitore dei tribunali", 1905, p. 652; Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie tessili, 4 maggio 1902, *Ginghini c. Ditta C. di E. Ambrosi*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 18. Vedi pure Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie metallurgiche, 12 ottobre 1903, *Bracaloni c. Forti*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 657, dove il preavviso d'uso è di quindici giornate.

³³⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, in "Monitore dei tribunali", 1902, pp. 337-338; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 maggio 1902, *Baldelli c. Ditta Capretti*, in "Monitore dei tribunali", 1902, pp. 714-715; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 5 marzo 1903, *Volpi c. Ditta Cesare Vigoni & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 138, dove si motiva: "Non riscontrasi ragione plausibile per giustificare la deroga, insistentemente domandata dalle imprese di caffè, ristoranti ed alberghi, dalla norma rispettata nelle altre industrie, ed anche in queste nell'altre piazze (Roma e Napoli) e non molto addietro anche in Milano, in forza della quale la risoluzione del contratto di lavoro va accompagnata al ricordato termine. Le convenienze del servizio non possono aver il sopravvento sulla considerazione delle persone, mentre alle perfine si confondono esclusivamente nell'interesse di uno solo dei contraenti, né esse risultano in cotanto imperiose come si afferma, se già in alcuni fra i più importanti stabilimenti milanesi l'obbligo del termine di disdetta è stato introdotto nel regolamento di servizio". Vedi ancora Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 maggio 1903, *Premoli c. Locatelli*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 138-139;

³³⁵ Giuria dei collegi di probiviri Roma, Industrie meccaniche, 22 dicembre 1903, *Mineri c. Jenari*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 837-838.

La sentenza è stata criticata in nota dalla stessa direzione del *Monitore dei tribunali*, la quale biasimava il non avere esaminato la questione della validità del patto di deroga al preavviso (questione, come si vedrà più avanti, oggetto di soluzioni non univoche nell'ambito della stessa magistratura probivirale); dichiarando altresì di non comprendere perché la durata del preavviso applicata non fosse stata quella corrispondente alle scadenze di pagamento della mercede (quindici giorni), né per quale ragione il datore di lavoro era stato condannato a corrispondere il salario per un numero di giornate inferiore a quelle del preavviso dovuto.

In realtà la sentenza, pur nelle sue lacunose motivazioni, rende lapalissianamente esplicito quel nesso tra stabilità dell'impiego e diritto al preavviso di licenziamento. Stabilità tratta a sua volta dalle modalità di pagamento del salario. Il tutto secondo quel sistema di consuetudini organizzato dai collegi. La critica della *Rivista* a sua volta non fa che enfatizzare la stretta connessione tra più componenti lo stesso sistema.

Il *Monitore*, invece, così annotava la seconda decisione che verrà di seguito riferita: "Interessante e nuova è la questione risolta con questa sentenza, determinata da un licenziamento caduto durante il periodo di malattia o appena cessato il periodo stesso"³³⁶.

All'operaio muratore Capello, a causa di un incidente sul lavoro, veniva concessa, dal Sindacato Subalpino A.M. contro gli infortuni sul lavoro, l'inabilità temporanea assoluta per un periodo di ventitre giorni (dal 16 luglio al 10 agosto 1903) e gli veniva altresì liquidata la relativa indennità, per un totale di L. 46, nella misura di L. 2 al giorno. Allo scadere di detto periodo, il lavoratore si ripresentava in servizio, ma non veniva riammesso. Il Capello allora conveniva davanti l'ufficio di conciliazione il titolare della ditta Musso, domandando il pagamento di una somma commisurata ad una settimana di lavoro, per L. 24, a causa dell'intempestivo licenziamento. Fallita la conciliazione ed adita la giuria, il Capello riduceva la propria domanda a L. 12, chiedendo cioè "un'indennità in ragione di tre giornate di lavoro e cioè nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, 11, 12 e 13 agosto, immediatamente successivi alla sua guarigione".

La giuria liquidò l'indennità richiesta partendo dalla funzione precipua che riteneva propria dell'istituto del preavviso. "L'operaio caduto infermo, finché dura la malattia non può trovare collocamento; anche pendente la convalescenza ben difficilmente vi riuscirà, stante l'incertezza se potrà, per le sue condizioni di salute, rimettersi al lavoro in quel determinato giorno per cui si impegna". Dunque, "il preavviso di licenziamento non poteva incominciare a decorrere che dal giorno immediatamente successivo alla guarigione, nel quale si trovò in grado di riprendere servizio; e poiché

³³⁶ Si tratta di Giuria dei collegi di probiviri Torino, Industrie edilizie, 16 settembre 1904, *Capello c. Ditta Fratelli Musso*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 855.

quel giorno era di giovedì, al Capello competeva diritto alla retribuzione sino al compimento della settimana allora in corso”.

Secondo la motivazione della giuria questa sarebbe l'unica soluzione derivante dall'applicazione dell'art. 1124 c.c. e “dallo spirito informatore dell'obbligo del preavviso”, nonostante le opinioni contrastanti in dottrina. In proposito, il collegio richiamava un primo orientamento, in base al quale la malattia di lunga durata costituiva un giusto motivo di licenziamento, ed un secondo per il quale la rottura del contratto si aveva solo in ipotesi eccezionali: la speciale abilità del lavoratore che lo rendesse insostituibile durante il periodo di malattia o la totale inabilità al lavoro derivata dalla malattia.

Certamente la pronuncia del collegio di Torino costituisce da un lato un piccolo tassello verso una maggior tutela dei lavoratori, dall'altro dà esordio alla sinergia tra lavoro stabile e tutele del lavoro.

Anche in altre decisioni, nel valutare la giustizia o meno del licenziamento, i collegi affermarono che la malattia costituisce un caso di forza maggiore, poiché l'impedimento al lavoro non dipendeva dalla volontà del prestatore di sottrarsi ai propri doveri. In queste ipotesi, pertanto, il licenziamento era legittimo solo se comminato col preavviso d'uso³³⁷. Infatti, se la sospensione non poteva essere annoverata tra i modi di estinzione del rapporto, essa poteva senz'altro costituire un fatto che può essere causa di estinzione, in particolare quando risultava impossibile la ripresa dell'attività lavorativa³³⁸.

Prima di passare in rassegna alcuni motivi di ingiusto recesso unilaterale, come individuati dai collegi, e rinviando sul punto al paragrafo successivo, appare opportuno soffermarsi per un momento sulla vaghezza concettuale della categoria risarcitoria. Si può notare un uso promiscuo dei termini indennità, indennizzo, risarcimento per identificare, tutti, il pagamento di una somma di denaro commisurata al salario per ogni giornata di mancato preavviso, secondo la durata consuetudinaria³³⁹. Tant'è che, per Redenti, l'indennità acquisterebbe più il carattere

³³⁷ Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, cit., p. 338.

³³⁸ E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 185.

³³⁹ Annotando una decisione della Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 30 giugno 1903, *Allodi c. Spinelli*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1904, p. 657, la rivista criticava quella impostazione: “... c'è una tendenza a fare di questa mercede una specie di multa penitenziale, ma con ciò si smarrisce la nozione di risarcimento del danno, danno che può essere maggiore e anche minore di quella mercede. Potrà anche essere opportuno di stabilire per legge che molte violazioni del genere di quella sopra accennata si compensino con la corresponsione di tale mercede: in questi sensi suonava appunto il progetto di legge sul contratto di lavoro. Ma finché la legge ciò non stabilisce, non può il magistrato dimenticare la applicazione del diritto attuale”. Ad esempio dell'art. 1611 c.c., ai sensi del quale “nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione per il tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa locata”. “Similmente, - secondo il *Monitore* - se si provasse che il principale non ha risentito alcun danno dalla mancata presentazione alla fabbrica dell'operaio recentemente impegnato, perché la disoccupazione provvede fin

di clausola penale che di risarcimento³⁴⁰. Altre volte, invece, si parla di speciale indennità (ad esempio nel caso di lavoratore licenziato dopo tanti anni di servizio)³⁴¹ o di risarcimento del danno non commisurato al limite del salario degli otto giorni, ma scaturente dall'applicazione dell'art. 1151 c.c., ai sensi del quale “qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”.

Il risarcimento del danno extracontrattuale è stato liquidato nel caso Mangiagalli contro Reina. La giuria del collegio di probiviri per le industrie alimentari di Milano aveva accertato che il licenziamento dell'operaio era stato dato quale punizione per un fatto non meritevole di punizione. Il Mangiagalli aveva chiesto l'applicazione di una tariffa concordata qualche anno prima tra le rappresentanze delle due classi ormai caduta in disuso - in forza della quale la misura della mercede doveva essere proporzionata alla quantità di farina lavorata (il cosiddetto quintalato) - e la costituzione di un ufficio di collocamento misto. Secondo la giuria, il licenziamento da parte del Reina era stato intimato “in condizioni d'animo e di tempo tali da escludere qualsiasi motivo estraneo alle divergenze manifestatesi nella classe dei

tropo abbondantemente di personale l'impresa che ne desidera, come mai si vorrà parlar ancora di indennità da risarcirsi colla mercede degli otto giorni?” (cfr. nota a Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 18 marzo 1903, *Ditta Belloni Francesco c. De Piaggi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 715-716. Oppure si sarebbe potuti arrivare alla medesima soluzione applicando l'art. 1227 c.c. sugli effetti delle obbligazioni in generale (“I danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato ...”). Come statuito dal Tribunale di Genova (Id., sentenza 15 luglio 1912, *Grechi c. Colorificio Sbertoli*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912, parte II, pp. 848-851, con commento di C.A. Cobianchi, *Criteri per il risarcimento dei danni in caso d'ingiusto licenziamento*), “il risarcimento del danno a cui ha diritto il locatore d'opera ingiustamente licenziato prima della fine del contratto, va calcolato in ragione della mercede che dal contratto medesimo gli era assicurata.

Dall'ammontare di tale mercede deve però venir dedotto quanto il locatore licenziato abbia guadagnato od avrebbe potuto verosimilmente guadagnare presso altri, dopo aver riacquisito la sua libertà.

Per operare la deduzione di quanto il locatore licenziato avrebbe potuto verosimilmente guadagnare dopo il licenziamento, il giudice deve tener conto della difficoltà in cui egli possa essersi trovato nella ricerca di una nuova occupazione, avuto riguardo alla diligenza normale di un locatore d'opera ed alla natura particolare delle funzioni da lui esercitate”. Secondo la Corte d'Appello di Venezia, “è certo che il fatto del licenziamento trae seco una *presumptio iuris* del danno che per esso risente il locatore d'opera, tanto è vero che in vista appunto di un tale danno si richiede che quando il licenziamento non sia fondato a giusti motivi il conduttore abbia obbligo del preavviso. Provato quindi dal locatore che il licenziamento fu improvviso ed illegittimo, se si ha la *presumptio iuris* del danno a lui causato per fatto e colpa del conduttore, sorge nello stesso tempo in questa, giusta l'art. 1151 cod. civ., l'obbligazione di risarcire il danno stesso. Incomberà quindi ad esso conduttore l'onere di provare, giusta l'art. 1312 di detto codice, l'estinzione di quella sua obbligazione, il fatto cioè che il locatore d'opera dopo il licenziamento poté impiegare l'opera sua altrimenti in guisa da non risentire danno alcuno”; cfr. Corte d'Appello di Venezia, sentenza 2 agosto 1912, *Bardusco c. Madrassi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912, parte II, pp. 979-985, con commento di R. Montessori, *L'indennità per il licenziamento intempestivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato*.

³⁴⁰ E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 205.

³⁴¹ Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie tessili, 6 gennaio 1903, *Federici c. Società per la Filatura della Canapa*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 274. Per Redenti, “questa è evidentemente una vera e propria disposizione eccezionale fondata sull'equità. Indubbiamente essa ha a base un comune sentimento: le Giurie lo hanno innalzato a dignità di convinzione e quindi di regola giuridica: forse, a ragione”; E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 232.

panettieri milanesi”. Pertanto egli doveva essere condannato al risarcimento dei danni. “Che se per consuetudine già riconosciuta e fatta rispettare nei giudicati di questo Collegio, all’operaio immediatamente licenziato in ordinarie circostanze è devoluto il compenso di otto giornate di lavoro, in condizioni straordinarie, come nel caso concreto, questo risarcimento è da ritenersi inadeguato, poiché all’operaio licenziato è di gran lunga ridotta la probabilità di trovare reimpiego, assumendo la sua dimissione carattere di castigo per fazioso comportamento, che predispone l’animo degli altri imprenditori a non accettarlo in servizio”³⁴².

La superiore decisione si pone in un contesto di rafforzamento e tutela delle autonomie collettive, specialmente di quella operaia; tuttavia un tale riconoscimento e garanzia comportava maggiori doveri di correttezza in capo agli operai, doveri che si traducevano in altrettanti oneri processuali³⁴³.

Per le medesime ragioni è stato escluso, nella causa Sartirana e Gariboldi contro Castiglioni, il diritto al risarcimento degli otto giorni all’operaio licenziato perché, durante uno sciopero, aveva lavorato presso altra azienda³⁴⁴. Nel risolvere la controversia, la giuria ha applicato il principio di eguaglianza formale e di reciprocità di contegno nei conflitti fra le parti sociali. Secondo la annotata censura del *Monitore*, invece, la soluzione doveva muovere dal fatto dell’operaio “di aver sostituito un impegno ad un altro, dando con ciò a divedere che allo sciopero si era sostituito una vera e propria dimissione”. Una motivazione di tal guisa avrebbe permesso una più immediata emersione del principio di stabilità e di continuità dei rapporti di lavoro. Non stupisce, al riguardo, che la critica provenga presumibilmente dal Porro, direttore del *Monitore*, presidente di altro collegio probivirale ed estensore della sentenza Milanese contro Vitali, virtuoso esempio di politica economica del diritto.

Il fatto è il seguente: l’operaia Milanese chiese alla Ditta Vitali la restituzione del deposito cauzionale, come d’uso nel caso di recesso unilaterale. Una volta convenuta dinanzi alla giuria dei probiviri, l’impresa asseriva che la Milanese si era licenziata senza il preavviso d’uso che, nel caso di specie secondo una disposizione contenuta nel regolamento di fabbrica, era di quindici giorni. L’attrice replicava di avere dato il consuetudinario preavviso di otto giorni, in quanto avendo da

³⁴² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 19 marzo 1900, *Mangiagalli c. Reina*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1901, p. 778.

³⁴³ “Siccome gravi possono essere le conseguenze di un atto che si risolverebbe nella violazione della libertà di sciopero, sancita dalla legge, così pienamente provanti deggion esserne le dimostrazioni”; così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Figini c. Fumagalli*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1902, p. 11.

³⁴⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Sartirana e Gariboldi c. Castiglioni*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1902, p. 238. Anzi, secondo Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 15 giugno 1903, *Ditta A. Sutti c. Fermi*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1904, pp. 776-777, l’operaio stesso è tenuto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso al principale.

tempo l'impresa ridotto il lavoro, e conseguentemente anche il salario, quella disposizione del regolamento non doveva più ritenersi applicabile.

Il ragionamento della giuria, nell'accogliere le conclusioni dell'attrice Milanese, muoveva dall'art. 1165 c.c. e dal nesso tra lavoro-mercede-preavviso; incoraggiava norme pattizie che incrementassero la stabilità dell'impiego, ma allo stesso tempo le disapplicava nel caso specifico perché contrarie ad una equa amministrazione dell'impresa. "Se è lodevole infatti che, per virtù di regolamenti di fabbrica, per quanto siano tuttora opera esclusiva dell'imprenditore, si dia al rapporto di servizio fra esso e gli operai convenuto a tempo indeterminato, come di regola, un maggior grado di stabilità in confronto di quello che risulterebbe dalla consuetudine, e ciò col prescrivere che il detto rapporto non si possa sciogliere per semplice volontà unilaterale fuorché col preavviso di un periodo di tempo maggiore di quello davvero troppo esiguo portato dalla consuetudine stessa, in quanto si viene con questo sistema a diminuire la incertezza sulla continuità del lavoro, incertezza che è, per ragioni differenti, contraria e pregiudizievole agli interessi così dell'imprenditore come dell'operaio, - si presenta però ovvio che un tale sistema, immaginato a scopo reciprocamente protettivo, non può mai convertirsi in un danno immediato per una delle parti quando l'altra non sia dal canto suo per risentire alcun vantaggio, e così, nel caso attuale, non può tradursi in un nocumento certo per l'operaio senza che l'imprenditore non sia in verun modo beneficato. Sta quindi benissimo che fra imprenditore ed operaio si convenga che il preavviso di licenziamento sarà in via reciproca di 15 giorni anziché di soli 8 giorni: un patto simile rappresenta un avviamento lodevole alla stabilità del rapporto di servizio, e deve essere scrupolosamente osservato. Ma se l'imprenditore, in corso di contratto, modifica le condizioni di lavoro a scapito dell'operaio; se, come nella specie, adducendo la necessità, in cui dice di trovarsi, di ridurre cioè la produzione, per diminuzione di commissioni, trova di sua convenienza di falciadiare le ore di impiego dei suoi operai retribuiti a fattura, mettendoli nella condizione di subire essi stessi per i primi le conseguenze del minor lavoro della Ditta, anziché di provvedere col licenziamento di alcuni soli fra essi, non può più pretendere da essi il preavviso di licenziamento di 15 giorni, che risponde a condizioni normali di lavoro, che si innesta a un contratto regolarmente eseguito da entrambe le parti; non può pretendere, in altre parole, che l'operaio resti per 15 giorni nel suo stabilimento a lavorare e a guadagnare meno di quanto può trovare di lavorare e guadagnare altrove. E ciò senza dire che l'imprenditore il quale si vede costretto (come asserisce il Vitali) a ridurre le ore di lavoro a tutti i suoi operai per difetto di commissioni, manca di ogni interesse a pretendere che un operaio debba, volendo licenziarsi, dare il preavviso di ben 15 giorni, mentre il periodo normale di preavviso è di 8 giorni, in quanto che anzi, più sollecitamente l'operaio abbandona la sua fabbrica, e meglio resta facilitata

all'imprenditore l'opera di restituire i lavoratori rimasti nelle primitive condizioni di lavoro e di mercede"³⁴⁵.

4.1 b) Il sindacato sui motivi del licenziamento e gli obblighi accessori del preavviso

È stato rilevato come il preavviso di licenziamento costituisse un espediente per evitare il sindacato giudiziale sulle ragioni del licenziamento³⁴⁶. Sindacato che i probiviri non mancarono di esercitare, con il limite però, in caso di licenziamento ingiusto, della mera tutela risarcitoria.

Se dal punto di vista concreto il lavoro delle giurie si mantenne entro quel sistema di eguaglianza formale - ed infatti il risarcimento per recesso unilaterale senza preavviso era sanzione prevista sia nei confronti dell'industriale che dell'operaio³⁴⁷ - da un punto di vista teorico, è interessante constatare il profilarsi nelle sentenze di una teoria delle cause legittimanti il licenziamento in tronco.

Le cause che giustificavano il licenziamento immediato erano ravvisate in tutti quei comportamenti capaci di ledere l'incolumità e il rispetto dell'altra persona e della sua proprietà; si doveva però trattare di una lesione altamente qualificata³⁴⁸. Ad esempio non sono state ritenute cause legittimanti il licenziamento immediato il fatto

³⁴⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 dicembre 1902, *Milanesi c. Vitali*, in "Monitore dei tribunali", 1903, pp. 17-18. In un'altra decisione la giuria dei collegi di probiviri per le industrie alimentari di Milano ha statuito che il termine di preavviso non deve coincidere necessariamente con il termine di pagamento del salario, in quanto se si deve ammettere che il salariato retribuito settimanalmente possa essere licenziato con un preavviso di quindici giorni, allora è da ammettersi pure la situazione inversa, se non si traduca in una violazione della morale o dell'ordine pubblico, e cioè che per un lavoratore pagato mensilmente o bisettimanalmente sia sufficiente un preavviso di soli otto giorni (come avviene per esempio per i domestici). Ed invero, non è detto che "la proroga del preavviso si traduca in vantaggio del lavoratore, che, tenuto a sua volta a rispettare la durata, troverebbe talora impedito di migliorare le sue condizioni economiche passando da un impiego a d'altro più lauto con agilità di atto e con limitato sacrificio pecuniario" (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 25 maggio 1903, *Brianza c. Grancini*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 237). Mentre, secondo Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Ghioni c. Gliamas*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 539, come massimata dalla rivista, "se il pagamento della mercede all'operaio fu convenuto a mese, il preavviso di licenziamento deve essere di un mese, anche se in corso di lavoro il pagamento si fosse poi ripartito a rate settimanali".

³⁴⁶ M. Offeddu, *Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamenti*, cit. pp. 71-73 e 81-83.

³⁴⁷ Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 23 maggio 1903, *Fava c. Spekel*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 517; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 4 novembre 1903, *Rigamonti c. Breda*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 576.

³⁴⁸ Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 maggio 1902, *Baldelli c. Ditta Capretti & C.*, cit., p. 714; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 11 febbraio 1902, *Maina c. Grechi*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 512. Per la Giuria dei collegi di probiviri Milano, Fornaci e vetrerie, 26 marzo 1903, *Branduardi c. Ditta M. Boschi & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 459, il licenziamento immediato può essere dato soltanto in caso di "mancanze gravissime". Uno dei fattori giustificanti il licenziamento in tronco era il venir meno della fiducia tra le parti; ma anche in questo caso dovevano sussistere serie e gravi motivazioni (vedi Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 31 marzo 1909, *Savarè e altri c. Franceschetti*, in "Monitore dei tribunali", 1909, pp. 636-637).

dell'operaio di cercare altro impiego, senza avere preventivamente avvertito il datore di lavoro, né difetti di produzione che non siano frequenti né prevedibili, in base anche alla natura della produzione stessa, o un inutile sciupio di materia prima³⁴⁹. È stato ammesso il recesso *ad nutum* nel caso di assoluta imperizia dell'operaio³⁵⁰. Od ancora la reiterata negligenza e trascuratezza nell'esercizio delle mansioni giustificava l'immediato licenziamento³⁵¹. Il semplice arresto dell'operaio per sospetto di partecipazione a un reato, così come la malattia, rappresentava un'ipotesi di forza maggiore, per cui il licenziamento poteva essere comminato solo col preavviso d'uso³⁵². Giustificava l'improvviso licenziamento il fatto del macellaio-lavorante di banco, remunerato in parte con mercede e in parte con un quantitativo di carne, che vendesse il bene alimentare ricevuto per sé e per la propria famiglia³⁵³. In generale può dirsi col Porro che il licenziamento immediato era legittimo "quando si presenti giustificato da una colpa della parte a cui è dato, la quale colpa stia in una ragionevole proporzione coll'importanza del contratto in corso di esecuzione"³⁵⁴.

Le situazioni nelle quali i collegi potevano svolgere un sindacato più pregnante sui motivi del licenziamento erano quelle in cui quest'ultimo fosse stato determinato dall'inosservanza di un ordine di servizio, come ad esempio di certe regole di pesatura della pasta³⁵⁵. Tra gli obblighi del prestatore di lavoro vi era, infatti, quello di

³⁴⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Ghezzi c. Caprotti*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 418; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 23 agosto 1905, *Mambretti c. Luraschi*, in "Monitore dei tribunali", 1905, pp. 756-757; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 31 dicembre 1903, *Ottomano c. Redaelli & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 916.

³⁵⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 27 ottobre 1903, *Marzatico c. Carminati*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 78: "L'ignoranza del lavoratore compromette in luogo di assicurare l'andamento dell'azienda, costituisce un inganno per l'imprenditore che o assolda nelle fede ch'egli possedga le nozioni dell'arte, e impedisce fin anco all'operaio provetto, ma disoccupato, di prestare l'opera col migliore raggiungimento dei fini della produzione".

³⁵¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 15 luglio 1903, *Zanini c. Montani e Bianchi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 598.

³⁵² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 luglio 1903, *Limite c. Fraschini*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 97; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 maggio 1903, *Pasini c. Samarani*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 156. Per i casi di malattia, oltre alle sentenze sopra citate, v. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 23 dicembre 1903, *Coarezza e Rebuscini c. Fabbrica nazionale di accumulatori*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 976.

³⁵³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 25 maggio 1903, *Brianza c. Grancini*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 237: "Non è ammissibile che questo ultimo abbia a farne commercio, perché, quand'anche ne ritragga un prezzo pari di quello richiesto dal principale alla sua clientela, gli torrebbe quel profitto che è di sua ragione; dove poi si accontenti di prezzo inferiore gli muoverebbe una concorrenza incompatibile nei loro rapporti, se si tien conto che le dette somministrazioni, nel calcolo della mercede, son computate al prezzo di costo, ossia escludendo il guadagno industriale dell'imprenditore".

³⁵⁴ E.A. Porro, *Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro*, in "Monitore dei tribunali", 1907, p. 3. Nella costruzione barassiana, la fiducia (insieme a temporaneità e commutatività) costituisce uno dei caratteri insiti del rapporto di lavoro; sul punto vedi L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 62-107).

³⁵⁵ Come ha argomentato la Giuria dei collegi di probiviri Brescia, Industrie metallurgiche e meccaniche, 5 marzo 1911, *Gaiardoni c. Società anonima R. Rusconi*, in "Monitore dei tribunali", 1911, pp. 417-418, "... poiché in linea di fatto è risultato in modo tranquillo che l'attore ha contravvenuto ad un ordine

adempiere l'obbligazione secondo quelle modalità stabilite nel contratto di lavoro, tenuto conto che la prestazione di lavoro deve soddisfare quell'interesse al quale l'imprenditore l'ha destinata³⁵⁶. Secondo il *Monitore dei tribunali*, in questi casi, sussisteva "la semplice possibilità della giustificazione, non potendo credere che la violazione di ogni e qualunque ordine di servizio, per quanto legittimo, abbia sempre da rappresentare una colpa grave come devono essere quelle le quali autorizzano il licenziamento immediato. Sarebbe necessario distinguere, a questo riguardo, gli ordini di servizio essenziali da quelli secondari, quelli principali e quelli accessori, e arrivare per tal modo a fissare qualche criterio di massima"³⁵⁷. Inoltre, poiché il licenziamento corrisponde alla sanzione più dura - correlata alle mancanze più gravi - nei casi di insubordinazione collettiva, esso doveva essere comminato nei confronti di tutti i dipendenti e sulla base dei criteri di uguaglianza e uniformità³⁵⁸.

Un evento che ha dato luogo a giudizi contrastanti, anche da parte della medesima giuria, è stato il ritardato rientro al lavoro dell'operaio all'esito di un permesso goduto. Potrebbe sembrare che, attraverso il sindacato sui motivi del licenziamento, i probiviri si siano posti come censori dei costumi delle parti e si siano pronunciati diversamente a seconda dell'accertata ragione del ritardato rientro. In realtà il dato economico e la gestione aziendale sono sempre sottesi alle decisioni. Ed allora, l'operaio che, a seguito di una leggera scottatura all'omero, sia stato sostituito da altro operaio e che nel frattempo abbia ottenuto dai datori di lavoro la licenza per andare a trovare un parente malato, ma che invece cedeva alle lusinghe di Bacco prolungando la propria licenza e chiedendo al sostituto di surrogarlo pure il giorno successivo, è giustamente licenziato in tronco. "Oltre che il contratto singolo di lavoro è essenzialmente individuale, a nessuno è dato di alterare le disposizioni dell'azienda d'altri, se questi non lo accordi: la direzione dei lavori spetta all'imprenditore, e, quand'anche sia riconosciuto il diritto alla sostituzione, questa deve avverarsi a saputa del principale, ed essere ragionevolmente motivata"³⁵⁹.

Viceversa è stato ritenuto illegittimo il licenziamento immediato del lavoratore che, concessogli sette ore di permesso (dalle 10.00 alle 17.00), si ripresentava al lavoro

pubblicato nello stabilimento dalla direzione, reso anche verbalmente noto agli operai, tutta la questione si riduce all'esame della gravità della mancanza commessa in correlazione alla punizione inflittagli".

³⁵⁶ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit. p. 695 e ss..

³⁵⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 2 dicembre 1902, *Bodina c. Agosta*, in "*Monitore dei tribunali*", 1904, p. 97. Tale è anche l'orientamento della giurisprudenza ordinaria; cfr. Tribunale di Milano, sentenza 22 aprile 1912, *Carrasco c. Erba*, in "*Rivista di diritto commerciale*", 1912, parte II, pp. 843-847, con nota di R. Montessori, il quale rinvia anche ad alcune pronunce della giurisprudenza probivirale.

³⁵⁸ Giuria dei collegi di probiviri Firenze, *Industrie tessili*, 28 luglio 1903, *Melani c. Kössler, Mayer & Klinger*, in "*Monitore dei tribunali*", 1904, p. 676.

³⁵⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 27 giugno 1903, *Gelmuzzi c. Ditta Fratelli Zocchi*, in "*Monitore dei tribunali*", 1904, p. 216. Vedi pure Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 30 gennaio 1902, *Malgorani c. Signorini*, in "*Monitore dei tribunali*", 1902, p. 496.

soltanto la mattina successiva, mentre avrebbe dovuto lavorare per le successive quattro ore. Secondo la giuria, “se alte ragioni di disciplina e motivi d’interesse gli [al datore] consigliavano un rigore che supera persino quello adoperato dall’autorità militare, la quale pur accorda 24 ore al soldato renitente, prima di dichiararlo disertore, sembra che sarebbe bastata una punizione pecuniaria a castigare chi non poteva nemmeno esser accagionato di recidiva o d’altre mancanze. Che se danno gliene è venuto, (il che per vero non è stato dimostrato), si può presumere sarebbe stato limitato a ben povera proporzione, non essendo quell’azienda paragonabile ad una trattoria frequentata costantemente da clientela stabile, che dall’imperfetto servizio fosse per avventura sviato perché nel ristorante di terza classe non sostano che i passeggeri”³⁶⁰. Infine, nel caso di revoca dell’intempestivo recesso, le parti non andavano incontro a risarcimento³⁶¹.

Il preavviso, quale diritto-dovere delle parti contraenti, dava luogo ad altri obblighi accessori impegnati anche di un certo valore etico. In primo luogo l’operaio doveva prestare il proprio lavoro durante il periodo del preavviso, pena la perdita del deposito cauzionale, versato all’atto dell’assunzione, in favore del datore di lavoro³⁶². È stato anche giudicato che l’operaio, il quale avesse abbandonato il lavoro prima del trascorrere del termine di preavviso, aveva con tale atto accettato il licenziamento, e pertanto perso ogni diritto di contestazione del licenziamento medesimo³⁶³. Durante il periodo di preavviso, infatti, il contratto di lavoro continuava a produrre i suoi effetti,

³⁶⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1902, *Bersani c. Colombo*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 157. La decisione è stata annotata criticamente dalla direzione del Monitore, secondo la quale bisognava scendere più approfonditamente nel merito della questione, per valutare l’adeguatezza della durata della licenza rispetto alla motivazione per la quale quest’ultima era stata concessa. E aggiungeva: “Se è necessario che si venga elaborando un diritto nuovo, là dove prima non v’era che un complesso di norme patriarcalmente indefinite, varie ed arbitrarie, è pur necessario persuadersi che questo diritto deve basare su un criterio di eguaglianza, una uguaglianza non meccanica, non formale, sostanziale, senza dubbio, ma pure uguaglianza: le transazioni su questo punto non fanno che sostituire una nuova maniera di squilibrio a quella che si vuole giustamente rimuovere”.

Il Barassi distingueva l’astensione volontaria dal lavoro che, in quanto dolosa, legittimava sempre il licenziamento in tronco, dall’astensione involontaria. “In tal caso si applicano le regole circa l’impossibilità; manca naturalmente la responsabilità per danni, tranne se si tratti di prestazione fungibile e l’operaio non abbia provveduto alla supplenza; il principale ha il diritto sempre di licenziarlo, ma il recesso sarebbe giustificato, e cioè esonererebbe il principale dal risarcimento di danni solo allorché il periodo di astensione forzata raggiungesse una certa durata”. Era il superamento del “limite di tolleranza” a giustificare il licenziamento; v. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., p. 691.

³⁶¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Premoli e Rossa c. Galimberti*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 98. Non è stata giudicato revoca del licenziamento l’invito all’operaio di prorogare di qualche giorno il lavoro, nonostante l’intervenuto licenziamento (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 1° ottobre 1902, *Galbiati c. Morandi*, in “Monitore dei tribunali”, 1903, p. 96).

³⁶² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 23 maggio 1902, *Bizzoni c. Cattaneo*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 735 e Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 11 febbraio 1902, *Maina c. Grechi*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 512.

³⁶³ Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie meccaniche, 21 settembre 1902, *Anderlini c. Ditta Fratelli Nobili*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 294-295.

con le normali condizioni di lavoro, salva qualche deroga per permettere all'operaio di trovare nuova occupazione e all'imprenditore di assumere e istruire un nuovo lavoratore³⁶⁴. Vi sarebbe cioè stata una conversione dei negozi giuridici, in forza della quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato si sarebbe trasformato in contratto a termine, per cui scaduto il termine di preavviso il contratto sarebbe stato immediatamente risolto³⁶⁵. E ciò a conferma della teoria secondo la quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe stato composto "di una serie indefinita di brevi e uniformi contratti a tempo determinato ... che si intrecciano e susseguono ininterrotti l'un l'altro"³⁶⁶. Ed invero, nei contratti di lavoro a tempo determinato, alla scadenza prefissata il contratto veniva risolto di diritto, senza necessità del preavviso, sia per la dottrina che per la giurisprudenza anche probivirale³⁶⁷. Aspramente criticata dalla rivista *Monitore dei tribunali* è stata una decisione pubblicata (caso *Stucchi contro Grazioli e Gandenzi*), emessa dalla giuria meneghina per le industrie del legno, che attribuiva all'operaio assunto a cottimo e licenziato col preavviso d'uso il diritto all'intera mercede pattuita, detratta la somma necessaria a compensare altro operaio per il completamento del lavoro. Invero, nel contratto di lavoro stipulato per il compimento di un'opera determinata, era illegittimo il licenziamento anteriore all'opera finita, a meno che non si versasse in un'ipotesi gravissima che autorizzava sempre e comunque il recesso immediato dai contratti. Il lavoratore ingiustamente licenziato aveva quindi diritto al risarcimento del danno. Oltre che nell'*an*, la decisione sarebbe errata anche nel *quantum*: "liquidare il danno all'operaio illegittimamente licenziato, sulla base di quanto il padrone inadempiente dovrà spendere per far compiere da altri operai il lavoro allogato a lui, è disconoscere l'assoluta autonomia delle due obbligazioni contratte dal padrone col primo e col secondo operaio, peggio ancora è far dipendere gli effetti della prima da quelli della seconda"³⁶⁸.

È stato detto che al preavviso erano collegati obblighi accessori, anch'essi da vedere in un'ottica di stabilità del rapporto di lavoro. Tra questi l'impartire il licenziamento o dare le dimissioni in forma chiara e univoca. Le giurie hanno più volte sostenuto "che una generica diffida data dall'industriale all'operaio di migliorare il proprio imperfetto

³⁶⁴ E.A. Porro, *Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro*, cit., p. 4.

³⁶⁵ R. Montessori, *L'indennità per il licenziamento intempestivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato*, cit., p. 979.

³⁶⁶ E.A. Porro, *Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro*, cit., p. 4.

³⁶⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 9 dicembre 1903, *Zenocchini c. Ristorante Cooperativo*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 396; Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie meccaniche*, 25 novembre 1903, *Balani c. Brambilla*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 697. Vedi anche E. Redenti, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, cit., pp. 376-377. Sul recesso unilaterale nella locazione d'opere a tempo determinato vedi L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, pp. 824-847.

³⁶⁸ Nota a Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Legno*, 24 giugno 1903, *Stucchi c. Grazioli & Gandenzi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 615.

sistema di lavorazione sotto comminatoria di licenziamento non soddisfa punto al precetto che legittima il recesso unilaterale del contratto di lavoro quando sia accompagnato da un congruo preavviso". Nel caso di semplice diffida, infatti, "il rapporto continua, salvo risoluzione del medesimo qualora persista l'imperfezione del lavoro. È dunque necessaria un'esplicita dichiarazione che, riconoscendo tale persistenza, manifesti l'intenzione del paciscente di recedere dal contratto"³⁶⁹. Allo stesso modo l'invito del principale ad astenersi dal lavoro per delle riparazioni da effettuare presso la fabbrica è stato considerato una semplice dichiarazione di sospensione del contratto, con obbligo di riammissione in servizio del lavoratore una volta conclusa la manutenzione, in quanto non era stato rispettato il termine consuetudinario degli otto giorni³⁷⁰. Dunque la chiarezza del licenziamento riguardava non tanto la forma espressiva, piuttosto dipendeva dal rispetto del congruo termine di preavviso³⁷¹.

Non si riteneva invece che l'operaio fosse tenuto a rivelare i motivi del licenziamento: l'istituto del preavviso era infatti funzionale a tale occultamento, a sua volta atto a garantire la libertà delle scelte e delle strategie imprenditoriali. In un caso di licenziamento per asserita mancanza di lavoro, ma in cui venne successivamente constatata l'assunzione di nuovi operai, è stato deciso che il datore di lavoro non incontrava alcuna responsabilità per aver addotto un motivo rivelatosi poi insussistente. "È intuitivo che andando in opposto avviso, innumeri sarebbero le contestazioni e non sarebbe dato ad una parte di regolare il servizio o migliorare la propria posizione, senza essere sottoposto ad indagini inquisitrici da parte dell'altra"³⁷².

³⁶⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 11 luglio 1906, *Montrasi c. Manzoni*, in "Monitore dei tribunali", 1906, p. 656.

³⁷⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 maggio 1902, *Benea c. Mazzolini*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 756. La sospensione del contratto era un tema nuovo ed ancora poco trattato. Ci si chiedeva principalmente se, durante la sospensione, dovesse pagarsi la mercede (circostanza che di fatto non si realizzava); v. E. Redenti, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, cit., pp. 370-371.

³⁷¹ "La risoluzione del contratto di lavoro durevole a tempo indeterminato deve avvenire senza incertezza di termine. Troppo vago è l'invito a provvedersi di altro collocamento. In questa formula può ben ravvisarsi la deliberazione della risoluzione prossima, e costituisce senza dubbio una lodevole precauzione per renderla meno fastidiosa. Ma è nell'interesse reciproco dei contraenti che la data della cessazione dei loro vincoli risulti in modo categorico, affinché ciascuno abbia l'agio di stipulare i nuovi con certezza, per guarentirsi la continuità del servizio". Così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Sindaco c. Traversi*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 455.

³⁷² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 28 agosto 1902, *Grassi e Guatta c. Ditta Gussoni & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 315. In senso conforme: Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie meccaniche, 19 aprile 1903, *Tarozzi c. Calzoni*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 315; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 4 ottobre 1911, *Robbiati c. Colombo*, in "Monitore dei tribunali", 1911, pp. 914-915; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, *Feroli ed altri c. Coliva*, in "Monitore dei tribunali", 1913, p. 34.

Diversamente, in un peculiare caso di azione basata proprio sulla mancata conoscenza dei motivi del licenziamento, i probiviri di Verona hanno statuito l'obbligo per il principale, se richiesto, di comunicare all'operaio la ragione del licenziamento. "... L'accenno al motivo del licenziamento è nelle consuetudini, così come è nella consuetudine il chiedere all'operaio che ricerca occupazione il motivo pel quale lasciò il precedente servizio, quando anche non sia voluta la prova della sussistenza del motivo accennato. Da ciò scaturisce come s'imponga all'industriale la convenienza di accertare l'operaio con parole o scritti del perché della datagli licenza, e ciò per sottrarre l'operaio alle eventualità di danni"³⁷³.

4.2 c) Il preavviso: norma derogabile?

Altra questione da affrontare riguarda la derogabilità pattizia del preavviso. Se essa era senz'altro espressione dei principi di un ordinamento liberale, ammettere deroghe all'obbligo del preavviso costituiva un *minus* in termini di tutela del lavoratore. Molte pronunzie probivirali avallarono questa clausola contenuta nei contratti individuali o nei regolamenti di fabbrica, sulla base del principio dell'autonomia contrattuale³⁷⁴. "Per quanto è da augurarsi e consigliarsi che una simile pattuizione abbia a scomparire dai regolamenti delle officine perché non risponde a quei criteri di equità e all'uso generale costante, tuttavia, poiché risulta che esso formò clausola contrattuale nell'atto stesso in cui al contratto si addivenne, nessun dubbio che esso abbia efficacia fra le parti.

Questa Giuria ha affermato costantemente il principio di massima in precedenti giudicati che un patto simile non si possa ritenere, date le leggi vigenti, contrario all'ordine pubblico, e che perciò possa invocarsi dalle parti, quando consti sicuramente che quel patto essi liberamente vollero inserito nel loro contratto"³⁷⁵. Anche la giurisprudenza ordinaria, così come la dottrina, considerava valide le clausole di rinuncia al preavviso³⁷⁶. Secondo il Degni però occorre che tale rinuncia fosse reciproca e non unilaterale a solo favore del conduttore. Tuttavia, considerato lo stato delle relazioni industriali e la possibilità di abusi derivante dalla pressoché totale imposizione delle condizioni di lavoro da parte dell'industriale, l'Autore avvertiva:

³⁷³ Giuria dei collegi di probiviri Verona, Industrie metallurgiche, 9 ottobre 1903, *Melani c. Falceri*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 798.

³⁷⁴ Secondo Offeddu segno della diffusione di tali pattuizioni e dell'attività meramente di ricognizione delle consuetudini esercitata in questo ambito dai collegi; cfr. M. Offeddu, *Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamento*, cit., pp. 85-86.

³⁷⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 28 ottobre 1903, *Menelli c. Ditta vedova Porta*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 897. Conforme Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 marzo 1903, *Torriani c. Ditta B. Camona & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 498.

³⁷⁶ Corte di Cassazione di Napoli, sentenza 7 agosto 1912, *Troise c. Mele*, in "Rivista di diritto commerciale", 1912, parte II, pp. 780-785, con nota di F. Degni, *Clausole di rinuncia e contratto di lavoro*.

“Ora, io credo che, rispetto alle norme che riflettono il preavviso o l’indennità in caso di licenziamento, è necessario seguire la stessa via, imponendo, come regola generale, l’obbligo del preavviso o dell’indennizzo, vietando in modo assoluto la rinuncia unilaterale dell’operaio a tal diritto, e lasciando al prudente criterio del collegio dei probiviri (...) la facoltà di apprezzare, secondo le particolari circostanze, se possa o meno ritenersi valido ed efficace il patto di rinuncia reciproca, il quale, talvolta, rappresenta una legittima tutela di vitali interessi dell’industria, che pure meritano e devono avere protezione e garanzia”³⁷⁷.

Un altro orientamento della giurisprudenza probivirale, viceversa, in maniera certamente più coerente, riteneva inammissibile una deroga contrattuale al preavviso. Se infatti quest’ultimo era visto come una consuetudine d’ordine pubblico, le esigenze tutelate erano tali da non potere subire eccezione alcuna. Esse non investivano soltanto la sfera privata delle singole parti contraenti, ma tutti i soggetti facenti parte del mercato del lavoro e dell’industria. Tante deroghe quante fossero le coppie di contraenti avrebbero senz’altro messo in pericolo gli interessi d’ordine pubblico che col preavviso si volevano garantire³⁷⁸.

Si tratta della medesima ragione per la quale il Lucci, annotando criticamente una sentenza del Tribunale di Napoli, ha ritenuto inapplicabile all’ipotesi di serrata la clausola di licenziamento contenuta in un regolamento di fabbrica, e cioè per la diversa gravità delle conseguenze che si collegano al licenziamento dei singoli e alla serrata. “Allorché un industriale serra i suoi stabilimenti, il mercato della mano d’opera si turba istantaneamente. La subitanità dell’avvenimento, il getto sul mercato di tutta la maestranza, la difficoltà di assorbimento veloce di tanta forza di lavoro (salvo, ben s’intende, specialissime ed eccezionali contingenze), fa sì che l’offerta di lavoro superi di gran lunga la domanda. Ed il mercato del lavoro è in crisi. [...]

Nel licenziamento, al contrario, l’individuo è riversato sul mercato della mano d’opera. Riversandosi nella categoria dei disoccupati, egli trova (salvo sempre specialissimi casi di crisi) un mercato che non è stato scosso, dal proprio licenziamento, in grado economicamente apprezzabile; e quindi, con lo indennizzo del preavviso, può fronteggiare il normale periodo di disoccupazione”³⁷⁹.

Secondo la visione barassiana, invece, partendo dal presupposto che il preavviso fosse un portato della coeva coscienza socio-economica e che nulla avesse a che fare con la struttura giuridica della locazione d’opere, e poiché il preavviso era posto a tutela di

³⁷⁷ F. Degni, *Clausole di rinuncia e contratto di lavoro*, cit., p. 785.

³⁷⁸ Per questo orientamento vedi Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Oreficerie*, 31 dicembre 1903, *Brustolin c. Buzzetti*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1904, p. 897 e Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Panificazione*, 20 giugno 1906, *Calori c. Vatta*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1906, pp. 677-678.

³⁷⁹ A. Lucci, *Clausola di licenziamento e serrata*, commento a Tribunale di Napoli, sentenza 16 luglio 1910, *Belmonte c. Società Officine Meccaniche*, in “*Rivista di diritto commerciale*”, 1911, parte II, pp. 175-178. La citazione è tratta dalle pp. 176-177; il Tribunale aveva invece ritenuto applicabile anche alla serrata la clausola di licenziamento.

entrambe le parti contraenti (e non soltanto delle classi operaie), i patti in deroga dovevano essere ritenuti validi, sempre che fosse stata osservata la condizione implicita della genuinità del consenso delle parti contraenti³⁸⁰.

Si ripete qui lo sconto tra interesse generale della collettività operaia e tutela della volontà atomistica. Tale contrasto non viene risolto una volta per tutte dalle giurie dei probiviri, né del resto c'era univocità di vedute in dottrina; ma viene rimesso da un canto al substrato sociale, culturale, ideologico e morale dei soggetti di volta in volta giudicanti e alla valutazione delle circostanze del caso specifico.

4.3 d) Il periodo di prova.

Uno degli argomenti sui quali le giurie sono state chiamate più volte a decidere riguarda il cosiddetto periodo di prova.

Dalla lettura dei casi emerge come esso costituisse uno strumento largamente utilizzato nella prassi dei rapporti di lavoro. Il Redenti vi ravvisava una delle tappe della formazione del consenso per la conclusione del contratto di lavoro. Quest'ultimo poteva cioè dirsi perfezionato soltanto allorché al consenso iniziale avesse fatto seguito un periodo di prova con esito positivo, e dunque l'assunzione vera e propria³⁸¹.

Più precisamente era implicito che i rapporti di lavoro con carattere continuativo si consolidassero, a parte alcune eccezioni, soltanto un volta concluso detto periodo, la cui durata era diversa a seconda del settore industriale. La funzione della prova era infatti "di constatare la rispondenza concreta, sia propria sia del proprio contraente alle specifiche condizioni del contratto, in vista della durata che il medesimo dovrà avere", attraverso la conoscenza personale delle parti e della natura effettiva del lavoro³⁸². "Da ciò deriva - continua il Porro - che detto periodo di prova non ricorre quasi mai quando il contratto, a cui dovrebbe innestarsi, per quanto continuativo e a tempo indeterminato, sia di tale natura che, per legge o per uso o per patto, possa unilateralmente farsi cessare con un breve preavviso, giacché in tal caso le parti non trovano alcuna ragione di complicare il loro rapporto, che pur dopo il periodo di prova è sempre suscettibile di una dissoluzione unilaterale a breve scadenza"³⁸³.

Per quanto riguarda i collegi probivirali, si può constatare una diversità di pronunce, scaturenti da fattispecie di licenziamento immediato, a seconda che il periodo di prova venga visto come un diritto dell'operaio o come presidio alla reciproca libertà dei contraenti.

³⁸⁰ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 890-891.

³⁸¹ E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 72.

³⁸² E.A. Porro, *Del periodo di prova nel contratto di lavoro*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 3.

³⁸³ *Ibidem*

La superiore dicotomia è ben rappresentata nel ragionamento di una decisione della giuria del collegio di probiviri per le industrie alimentari di Milano: “È invece questione se durante il periodo di prova sia da ammettersi il diritto reciproco del licenziamento in tronco. V’ha chi lo nega perché il detto lasso comprende quel tanto di tempo che risulta indispensabile alle parti per dare o conoscere tutte le loro capacità, al qual effetto importa che siansi potuti svolgere tutte le maniere e condizioni che si incontrano nell’arte. Ma questa tesi mena a serie conseguenze, dannose all’operaio che, trovandosi a disagio in un’officina, dovendo spendere tutto il tempo della prova perderebbe frattanto l’occasione di miglior collocamento, e pregiudizievoli all’imprenditore, costretto o sopportare perdite per l’imperfetta produzione datagli da una mano meno esperta di quella cercata”³⁸⁴.

Nel periodo di prova sarebbe stato perciò ammissibile il recesso unilaterale senza obbligo di preavviso³⁸⁵. A temperare la possibile strumentalizzazione nella pratica di questo principio, la giuria in esegesi invitava a non convenire periodi di prova per così dire “fuori misura” al mero fine di eludere l’obbligo di rispettare un termine di preavviso prima di recedere dal contratto³⁸⁶. L’assimilazione e la simbiosi tra i due istituti era dovuta al fatto che normalmente il periodo di prova aveva durata pari al termine di preavviso³⁸⁷.

Secondo l’altro orientamento dei collegi, il quale traeva spunto dalla funzione dell’istituto in questione, “il periodo di prova è periodo di servizio effettivo a cui l’operaio ha diritto”³⁸⁸; pertanto il contratto può essere sciolto soltanto una volta decorso il predetto termine³⁸⁹. Nella ricostruzione del Bonicelli, infatti, il periodo di prova costituiva una condizione del contratto di lavoro, verificatasi la quale – e da qui

³⁸⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1903, *Cattaneo c. Gorni*, in “Monitore dei tribunali”, 1903, p. 437.

³⁸⁵ Questo era anche l’orientamento della giurisprudenza ordinaria; cfr. Corte di Cassazione di Roma, sentenza 16 marzo 1911, *Comune di Montecassiano c. Giuli*, in “Monitore dei tribunali”, 1911, pp. 611-612.

³⁸⁶ Cfr. pure Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Contini c. Mari*, in “Monitore dei tribunali”, 1903, p. 397; Id., 30 giugno 1903, *Colombo c. Lomazzi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 178; Id., 1 dicembre 1903, *Formenti c. Campi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 375; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficeria, 13 maggio 1905, *Bocca c. Ditta Marchetti*, in “Monitore dei tribunali”, 1905, p. 695.

³⁸⁷ In un caso in cui era stato superato il termine d’uso, il lavoratore è stato comunque ritenuto in prova – e dunque immediatamente licenziabile – poiché non aveva esibito il certificato penale richiestogli dal principale all’atto dell’assunzione, in quanto il perfezionamento del contratto, nel caso specifico, doveva ritenersi subordinato all’assenza di precedenti penali; così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficeria, 13 maggio 1905, *Bocca c. Ditta Marchetti*, cit..

³⁸⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Baggiotti c. Bassi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 554.

³⁸⁹ “La consuetudine costante ha stabilito che, finito il periodo di prova, possa senza preavviso di sorta procedersi al licenziamento così per parte dell’operaio che per parte dell’imprenditore; tale periodo essendo appunto destinato a preparare o meno la conclusione del contratto, che in effetto viene a concludersi compiuto che sia quel periodo”; così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Rana c. Albertini*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 576.

la necessità che detto periodo venisse realmente portato a compimento – il contratto di lavoro avrebbe acquisito stabilità oppure sarebbe stato definitivamente sciolto. “Il contratto di lavoro sottoposto ad un periodo di prova altro non rappresenta che un contratto di lavoro a tempo determinato”³⁹⁰.

Il cattivo esito della prova quindi non poteva essere confuso né con taluno dei fatti gravissimi autorizzanti il recesso *ad nutum* né con l’errore di persona³⁹¹.

Corollario della superiore impostazione è che il contratto di lavoro dei lavoratori in prova era caratterizzato dagli stessi obblighi e dagli stessi diritti “normali” dei lavoratori stabili³⁹².

È stato detto che in alcune ipotesi il contratto di lavoro era considerato validamente e compiutamente stipulato pur in assenza dell’esperimento di un periodo di prova. Si tratta di casi in cui si presumeva, in base alle circostanze fattuali, l’anteriore conoscenza e fiducia tra le parti. Ad esempio, nel caso in cui il datore avesse indotto il dipendente di un altro stabilimento a lasciare il proprio lavoro con la promessa di assumerlo³⁹³. Od ancora bisognava distinguere la situazione di operaio munito di

³⁹⁰ P. Bonicelli, *Del periodo di prova e della necessità che venga esaurito*, in “Monitore dei tribunali”, 1911, p. 601.

³⁹¹ Ivi, p. 602. Al riguardo, in un caso è stata formulato il seguente principio (si riportano le massime del Monitore dei Tribunali): “Il principale che intende subordinare l’accettazione dell’operaio alla constatazione medica della di lui attitudine al lavoro, deve farne espressa menzione al momento del contratto.

In caso diverso, se l’operaio, assunto in prova, fu dimesso in seguito alla visita medica, ha diritto alla mercede dell’intero periodo di prova”; così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 12 agosto 1903, *Mangili c. Ditta E. Breda & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 998-999. Nello stesso senso anche Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Baggiotti c. Bassi*, cit.

³⁹² E.A. Porro, *Del periodo di prova nel contratto di lavoro*, cit., p. 605, il quale pertanto escludeva il diritto alla partecipazione agli utili, alle gratificazioni, all’assumere esteriormente la qualifica di lavoratore di quello stabilimento e in generale a tutte quelle condizioni presupponenti la stabilità del rapporto di lavoro.

Interessante appare una decisione del collegio per le industrie meccaniche di Milano il quale stabilì che, in mancanza di espressa pattuizione (e specialmente qualora alla prova non abbia fatto seguito un contratto definitivo statuente una mercede), la misura di questa deve essere la medesima di quella che il lavoratore percepiva presso il precedente datore di lavoro (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 23 dicembre 1903, *Zanda c. Mantica*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 776). Mentre in un altro caso si riconosceva ai lavoratori in prova il diritto al riposo mensile pattuito tramite concordato collettivo (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Contini c. Mari*, cit., p. 397).

³⁹³ “La circostanza che è stato il Patrini ad indurre l’attore a prosciogliersi dal precedente contratto, dopo raccolte sul suo conto informazioni rispondenti appieno al suo desiderio, esclude che il Gerli potesse esser assunto colla clausola della prova cui s’accompagna la riserva dell’immediato licenziamento. Quando, nell’indurre il locatore d’opera a sciogliersi da precedente contratto per stringerne un secondo, non siasi fatta riserva alcuna in ordine a reciproci esperimenti, l’esclusione di questa clausola deve considerarsi implicita. La possibilità di sincerare le qualità tecniche e le morali del lavorante, ed il fatto delle informazioni assunte, che tale possibilità convertono in fatto compiuto, dimostrano che l’imprenditore possiede già le notizie indispensabili sulla persona, ch’ei desidera cotanto di assumere da esortarla ad abbandonare il precedente impiego. Né torna ammissibile che chi si trovi a goderne uno certo, si lasci indurre a dimettersene se non abbia la prospettiva di andare ad occuparne uno parimenti sicuro, coll’allettamento di immediato, o, quanto meno, di prossimo miglioramento economico” (Giuria dei collegi

certificato professionale, il quale doveva esser tenuto in speciale considerazione, e di operaio che ne fosse privo, il quale poteva esser ben sottoposto ad un periodo di prova³⁹⁴.

4.4 e) Il licenziamento straordinario: criteri di scelta dei lavoratori ed obbligo di *repechage*

Nel pronunciarsi in materia di licenziamento del lavoratore, i collegi di probiviri distinsero un licenziamento ordinario, giustificato da ragioni di tipo soggettivo, e un licenziamento straordinario, quando il licenziamento fosse stato causato da riduzione del lavoro. In queste ipotesi, bisognava che le regole del preavviso, del risarcimento e in generale le obbligazioni delle parti connesse alla rescissione del contratto fossero rimodellate sulla situazione fattuale.

In tema di preavviso i collegi si limitarono ad applicare le consuetudini vigenti o ad avallare il buon esempio di quelle imprese che, nei casi di licenziamento per riduzione del lavoro, davano un preavviso più ampio dell'ordinario³⁹⁵.

Quanto al risarcimento diverse erano le ragioni del suo riconoscimento. Si può dire infatti che il licenziamento straordinario comportasse oneri e attenzioni maggiori da ambo le parti. Esso veniva visto più che come un'interruzione del lavoro come una sospensione, per cui, cessate le cause della compressione della produzione, il lavoratore licenziato aveva diritto a riprendere il proprio posto di lavoro. Pertanto, "la sospensione per asserita mancanza di lavoro, senza determinazione dell'epoca della riammissione secondo la giurisprudenza probivirale ora prevalente, equivale al

di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Gerli c. Patrini*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 195).

³⁹⁴ "Osserva la Giuria che il diritto al periodo di prova è in genere consacrato dall'uso, ma che allorquando un operaio chiede una mercede fissa, fino dal primo giorno, deve ritenersi abbia l'attitudine di sapersela ben meritare e quindi devesi distinguere l'operaio che possiede certificati degni di fede che attestino i suoi meriti personali, da colui che, facendo pompa di speciale competenza, non sia munito di certificati atti a confortare un tale asserto. In quest'ultimo caso e non essendo convenuto un periodo di prova, il principale, che è buon giudice del merito dell'operaio, ha il diritto al suo licenziamento se rileva l'inettitudine di questo a conseguire la mercede chiesta e promessagli salvo esame. Nell'altro caso, cioè in quello in cui l'operaio è munito di certificati, ha diritto a speciale considerazione. I certificati costituiscono il suo patrimonio morale e potrebbe dirsi anche finanziario, e male si appone colui che a priori mette in non cale tali attestazioni, specie se riguardano il merito personale" (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industria del legno, 27 aprile 1904, *Trezzi c. Tagliabue*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 414).

³⁹⁵ Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 30 giugno 1903, *Allodi c. Spinelli*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 657; Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 18 aprile 1903, *Becherini c. Bianchi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 657-658; Tribunale di Milano, 26 gennaio 1903, *Rancati c. Rossanigo*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 178 (si tratta di impugnazione per eccesso di potere contro una decisione probivirale); Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 3 maggio 1902, *Calvi c. Società Italiana degli Alcools*, in "Monitore dei tribunali", 1902, pp. 656-657.

licenziamento”. In questi casi il lavoratore aveva il diritto ad essere risarcito del danno commisurato alla durata del preavviso³⁹⁶.

La configurazione del rapporto di lavoro oscilla qui, nelle sentenze delle giurie, tra la sospensione nell’esecuzione delle obbligazioni principali, a fronte di una maggiore attenzione verso gli obblighi di correttezza comportamentale, e l’imposizione di una sorta di obbligo di *repechage* in capo al datore. Quest’ultimo certo non come una regola assoluta, ma applicato con temperamenti determinati dalle circostanze del caso concreto.

In una controversia nella quale l’operaio, licenziato per mancanza di lavoro, aveva adito la giuria dei probiviri per ottenere l’indennità di licenziamento, lamentando che al suo posto era stato assunto un nuovo lavoratore, il collegio ha escluso l’esistenza di un dovere dell’imprenditore di riprendere il lavoratore licenziato in luogo di nuovo personale. Sebbene, però, la giuria sembrava escludere in termini assoluti la sussistenza di una tale obbligo – e correlativo diritto dell’operaio –, dalla motivazione in fatto emerge quanto meno il riconoscimento dell’esistenza di una siffatta consuetudine. Precisamente di un onere del principale di verificare se il lavoratore licenziato fosse ancora in cerca di occupazione, e di quest’ultimo di comunicare l’eventuale provvisorietà della nuova occupazione e il desiderio di ritornare al vecchio lavoro³⁹⁷.

La maggiore attenzione prestata alle esigenze di stabilità del rapporto in materia di licenziamento straordinario, sia in capo alle parti del rapporto sia in capo ai probiviri, si comprende se si tien conto della circostanza che, in queste ipotesi, non era intervenuto alcun elemento atto a inficiare la fiducia delle parti. Ma era stata la dura legge del mercato a ingenerare necessari cambiamenti nell’organizzazione aziendale.

³⁹⁶ Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 30 giugno 1903, *Allodi c. Spinelli*, cit., p. 657; in questo caso l’Allodi doveva essere considerato un operaio fisso poiché assunto per circa tre mesi e mezzo in lavori ordinari di tipografia, senza che gli fosse stato ricordato il carattere avventizio dell’impiego, e senza che all’assunzione fosse stato pattuito un termine del rapporto. Sicché egli aveva il diritto ad essere avvisato preventivamente del licenziamento ed essere così messo nelle condizioni di cercare altro impiego o dichiararsi disoccupato della Federazione del libro.

³⁹⁷ “Ora tale lagnanza non ha fondamento né in fatto né in diritto.

Non in diritto perché qui in sostanza, non si verrebbe più a sindacare il licenziamento che lo stesso attore riconosceva occasionato dalla mancanza di lavoro (e quindi legittimo) – ma ad affermare un diritto nuovo, l’obbligo cioè di riassumere in servizio il medesimo operaio che fosse stato – sia pure legittimamente – licenziato. Ora tale obbligo – che non potrebbe trovarsi consacrato se non in un patto del contratto di lavoro o in una equivalente consuetudine – non esiste affatto. Una volta rotto il rapporto di lavoro, e rotto senza violazione dei diritti delle parti, non può pretendersi la sopravvivenza di un diritto a riavere il posto.

In fatto la domanda è anche meno giustificata essendosi assodato che il Testa cercò al capo se il Ghezzi fosse ancora libero; che il capo rispose che era occupato presso quella medesima tipografia che aveva già richieste e avute informazioni dal Testa dell’operaio medesimo; altro indizio che confermava essere esso occupato. Ed è risultato poi che il Ghezzi non si curò mai di far sapere che questa sua occupazione fosse provvisoria mostrando il desiderio e l’interesse di tornare all’antico principale”. Così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 25 marzo 1909, *Ghezzi c. Ditta Testa & C.*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1909, p. 337.

Nel licenziamento per riduzione del lavoro al lavoratore era assicurata comunque una maggior tutela, sia che si considerasse l'obbligo di riassunzione, sia che si riconoscesse l'indennità di preavviso una volta accertata l'insussistenza del motivo oggettivo del licenziamento, poiché il recesso del datore di lavoro in questo caso veniva ad assumere la forma del licenziamento *tout court*³⁹⁸.

Un'altra delle regole tacite concerneva i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Era diffusa la consuetudine di salvare i lavoratori più anziani, pena il risarcimento del danno anche in misura maggiore del preavviso consuetudinario di licenziamento, secondo alcuni collegi in ossequio alla stabilità del rapporto³⁹⁹.

Secondo una sentenza della giuria dei probiviri per le industrie alimentari di Milano, il criterio di anzianità era determinato da ragioni di umanità e non valeva come regola assoluta, bensì come indice di preferenza a parità di altre condizioni. Occorreva salvaguardare infatti la libertà gestionale dell'industriale e l'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa, in modo da mantenere costante l'andamento dell'azienda e proporzionate le diverse mansioni⁴⁰⁰. "Pertanto il riguardo all'anzianità anzi che da regola categorica è consigliato da ragioni di umanità commesse all'impresa, alla quale esclusivamente deve riservarsi di coonestarle con gli altri criteri che devono concorrere a decidere del licenziamento dell'operaio in caso di riduzione forzata del personale. Con questo non viene riconosciuto all'impresa un'autorità, un diritto di imperio assoluto, contro cui sia preclusa ogni tutela della mano d'opera; resta sempre il ricorso al giudice affinché indaghi con serena critica per conoscere se il criterio dell'imprenditore sia fondato, od altro non ne celi meno che onesto". E ciò a fronte della maggior tutela assicurata al lavoratore poiché, nel licenziamento per riduzione di personale, è inclusa "la clausola sospensiva, che ha virtù di riservare al dimesso il diritto di riassunzione come siano riprese le opere nelle normali proporzioni"⁴⁰¹.

³⁹⁸ Giuria dei collegi di probiviri Roma, Industrie meccaniche, 22 dicembre 1903, *Mineri c. Jenari*, cit., pp. 837-838.

³⁹⁹ Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 18 aprile 1903, *Becherini c. Bianchi*, cit., pp. 657-658; Tribunale di Milano, 26 gennaio 1903, *Rancati c. Rossanigo*, cit., p. 178; Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 28 marzo 1903, *Bertolozzi c. Ducci*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 658. Secondo il Redenti, si tratta di questione controversa che pare abbia fondamento soltanto negli usi e nelle tariffe locali; E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 232.

⁴⁰⁰ "La mano d'opera di un'azienda bene assettata deve equilibrarsi agli atti trasformatori delle materie prime, per modo che questi si concatenino e si succedano senza incagli, con ordine, e colla più assennata economia di forze. Gli aumenti e le diminuzioni di produzione, teoricamente, dovrebbero quindi esser secondati da assoldamenti e da diminuzioni di altrettante braccia quante necessitano per non sovraccaricare quelle già impegnate, o per non lasciarle inoperose".

⁴⁰¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 3 maggio 1902, *Calvi c. Società Italiana degli Alcools*, cit., pp. 656-657.

4.5 f) Il lavoro in sostituzione

Collegato alla questione della stabilità del rapporto di lavoro è, per le ragioni che verranno di seguito esplicate, il tema del lavoro in sostituzione.

Al fine di non interrompere la continuità della produzione né rompere il contratto di lavoro, la pratica dei rapporti di lavoro ammetteva, in ipotesi eccezionali e pressoché individuate, la sospensione degli stessi e l'innesto in essi di altre obbligazioni contrattuali. Il lavoratore che versasse in una di tali situazioni poteva farsi sostituire da altro operaio che prestava il proprio lavoro in luogo del primo soggetto. Generalmente si trattava di casi di malattia dell'operaio o di prestazione del servizio militare straordinario⁴⁰². Le sospensioni potevano prolungarsi per un periodo relativamente breve – la sospensione per chiamata alle armi straordinaria aveva una durata di circa quaranta giorni –; pertanto si riteneva che il perdurare della malattia comportava il recesso dal contratto. La brevità della sospensione era funzionale all'impedire che il nuovo rapporto di lavoro acquisisse stabilità.

Altre volte, invece, la sostituzione scaturiva dalla stretta esigenza di non alterare l'andamento dell'industria nei casi di sperimentazione di nuove lavorazioni od anche di sciopero⁴⁰³. Qui era lo stesso imprenditore ad avere bisogno di nuova forza lavoro, in via meramente temporanea.

La sostituzione, oltre che essere legittimata da una causa di forza maggiore, doveva essere concordata tra le parti, in quanto era l'imprenditore ad assumere il rischio dell'assunzione – sebbene temporanea – di un lavoratore del quale non conoscesse le abilità e le qualità personali. Pertanto da un canto doveva essere biasimato l'uso dell'auto-sostituzione dell'operaio, dall'altro non poteva essere condannato al risarcimento del danno l'imprenditore che rifiutasse il lavoratore in sostituzione del quale aveva già accertato l'incapacità⁴⁰⁴.

“Di regola è da ritenere che l'operaio non abbia facoltà di farsi sostituire a suo talento da altro lavorante, senza previo consenso dell'imprenditore. Questi ha diritto di conoscere le persone che conta di ammettere nella sua azienda, e di esser tutelato contro le ingrate sorprese di cui le inaspettate sostituzioni posson esser cagione. Il contratto di locazione d'opera è eminentemente personale, sì che a giusta ragione il lavoro vien considerato come una mercede *sui generis*, diversa d'ogni altra merce

⁴⁰² Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 23 dicembre 1901, *Dolci e altri c. Galimberti*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 137; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, cit., pp. 337-338.

⁴⁰³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 23 dicembre 1901, *Dolci e altri c. Galimberti*, cit., p. 137.

⁴⁰⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 gennaio 1902, *Malgorani c. Signorini*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 496; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Baroni c. Tagni*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 196. Per Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 ottobre 1903, *Agnesini c. Casiraghi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 78-79, l'imprenditore doveva avere serie ragioni per rifiutare il sostituto, pena l'assunzione del rischio.

ordinaria. Il lavoro è inscindibile dalla persona che lo fornisce, e prende valore dalle doti personali di chi lo somministra. [...] Le sostituzioni non preannunciate sono ammissibili soltanto in via d'eccezione nei casi di forza maggiore, ossia di impedimenti sopravvenuti che non lascino tempo o modo per provvedere di concerto col principale alle sostituzioni"⁴⁰⁵. Anche per il Barassi la sostituzione del debitore del lavoro era ammissibile soltanto per quelle prestazioni fungibili e previo consenso dell'imprenditore⁴⁰⁶.

Malagevole è tentare di qualificare il lavoro del sostituto e se la sua prestazione derivi da un'obbligazione nei confronti dell'operaio o dell'imprenditore. Potrebbe *prima facie* sembrare che il sostituto assumesse obbligazioni soltanto nei confronti dell'operaio sostituito, il quale rispondeva per lui ed era tenuto a pagargli la mercede. Ma si può anche constatare come le singole relazioni tra operaio e sostituto da un lato e tra principale e sostituto dall'altro siano in grado di produrre effetti nel rapporto basilare tra operaio sostituito e principale. Ad esempio è stato deciso che il lavoratore ammalatosi che avesse chiamato altro operaio a sostituirlo non potesse essere licenziato se non col preavviso d'uso⁴⁰⁷. Ed ancora è stato disapprovato l'uso da parte dell'operaio sostituito di chiamare in giudizio soltanto il datore di lavoro e non anche il lavoratore sostituito⁴⁰⁸.

D'altro canto, la scelta concordata del sostituto, durante il tempo strettamente necessario a coprire la giustificata assenza dell'operaio stabile, indurrebbe a ritenere che il sostituto assumesse obblighi contestualmente nei confronti del sostituito e dell'imprenditore. Ciò stante la natura eminentemente personale del contratto di lavoro, e in generale del fatto di prestare la propria opera per qualcuno, anche nel caso di lavoro in sostituzione. Per esempio, nel caso di un datore di lavoro che aveva infondatamente rifiutato di assumere in servizio il sostituto, il primo è stato condannato a corrispondergli la mercede della giornata di lavoro mancata⁴⁰⁹.

I casi decisi dalle giurie sono vari e non chiari sul punto: la modulazione della relazione tripartita dipende in maniera preponderante dallo svolgimento dei fatti.

In dottrina, il Barassi sussunse la sostituzione del locatore d'opere entro lo schema della cessione di crediti e debiti, di posizioni giuridiche. Parlava di una sorta di sublocazione. Il sostituto/cessionario aveva rapporti soltanto col sostituito/cedente, il

⁴⁰⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 ottobre 1903, *Agnesini c. Casiraghi*, cit., p. 79.

⁴⁰⁶ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 731-732.

⁴⁰⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, cit., pp. 337-338 e Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 ottobre 1903, *Agnesini c. Casiraghi*, cit., pp. 78-79.

⁴⁰⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Baroni c. Tagni*, cit., p. 196.

⁴⁰⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, in "Monitore dei tribunali", 1902, pp. 685-686.

quale era responsabile di ogni azione del supplente, oltre la *culpa in eligendo* di origine romanistica. Si trattava di una responsabilità oggettiva del sostituito nei confronti del sostituto che trovava ragione nella struttura stessa della sostituzione, composta di due distinti rapporti giuridici: tra creditore e debitore del lavoro e tra quest'ultimo e l'operaio surrogante⁴¹⁰.

L'evoluzione della giurisprudenza probivirale, sviluppatasi sulle creazioni dell'autonomia privata, si è orientata nella direzione seguita dall'insigne giurista. Peculiari appaiono le controversie scaturenti dall'invalso uso degli operai addetti alla panificazione di farsi periodicamente sostituire per godere di una giornata di riposo. Prassi col tempo consacrata in accordi locali tra le rappresentanze delle parti.

Nell'industria milanese della panificazione, a causa delle durezza del lavoro e della conseguente necessità di ristorarsi, era "ammessa la facoltà per il lavorante di desistere di quando in quando dalle sue mansioni purché egli provveda a farsi sostituire col così detto imprestito. Le molte volte il lavorante non cura nemmeno di chiederne licenza né tampoco di avvisare del suo proposito il principale". Quest'ultimo poteva però ricusarne la scelta per fondate ragioni. In questi casi il sostituendo era responsabile del lavoro del sostituito e ne corrispondeva la relativa mercede, privandosene⁴¹¹.

Il 31 ottobre 1901 venne stipulato, in Milano, un concordato tra i proprietari dei panifici ed i lavoranti del pane, il cui articolo 8 statuiva: "È stabilita una giornata di riposo mensile per ogni operaio addetto alla lavorazione della farina. La giornata è a carico del lavorante che si rende responsabile di chi lo sostituisce".

Il concordato da un lato avallava la consuetudine, dall'altro faceva scaturire la necessità di una regolazione scadenzata dei turni di riposo.

I rapporti tra lavoratori e proprietari nei casi di sostituzione divenivano allora più farraginosi con l'intervento di un terzo soggetto. Il medesimo concordato aveva infatti prescritto, all'articolo 14 la costituzione, presso la Camera del lavoro di Milano, di un Ufficio di collocamento degli operai panettieri, istituito il 1° novembre dello stesso anno. "La sostituzione di un ufficio di collocamento all'antiquata e funesta intromissione dei mediatori è indice di vero progresso, segna una conquista per gli operai, che intendono sottrarsi al vergognoso mercimonio delle loro braccia, esercitato in maniera degna di costumi medioevali: al tempo stesso risponde all'emancipazione degli stessi imprenditori da un intermediario, che, per l'importanza accordatagli, impera nelle loro aziende con maggiore autorità di loro stessi"⁴¹².

⁴¹⁰ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., p. 733 e ss..

⁴¹¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, cit., p. 685.

⁴¹² Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 18 dicembre 1901, *Robbiati c. Corbellini*, in "Monitore dei tribunali", 1902, pp. 216-217.

L'Ufficio di collocamento aveva infatti predisposto un sistema di turnazione per ogni esercizio addetto alla panificazione, nel quale aveva preventivamente indicato i turni di riposo mensile per ciascun lavoratore, in modo da non alterare il regolare andamento dell'industria. L'Ufficio stesso poi inviava lavoranti del pane disoccupati a coprire il turno di riposo dell'operaio stabile.

Purché fosse stato rispettato il diritto al riposo, è stato ritenuto possibile modificare per l'imprenditore e l'operaio stabile con accordi privati la turnazione, come nel caso *Robbiati contro Corbellini*⁴¹³.

Alle dipendenze di quest'ultimo, era un fornaio che, in occasione delle nozze, aveva già usufruito di qualche giorno di vacanza. Il giorno stabilito per il turno di riposo del fornaio, si presentava a sostituirlo il Robbiati; ma il Corbellini riferitogli "aver gli i suoi operai spontaneamente dichiarato di non volerlo profittare del riposo turnario, gli rispondeva sarebbe stato propenso ad accettarlo quando il fornaio non si fosse ricusato di cedergli il posto". Il collegio dei probiviri, adito dal Robbiati, negava che questi avesse un'azione nei confronti dell'imprenditore, che non aveva esercitato alcuna coazione nei confronti dei propri operai, ed anzi aveva concordato con loro da pari a pari di scegliere i giorni di riposo. Né era stato il fornaio a rifiutare di farsi sostituire dal Robbiati⁴¹⁴.

Andando alla motivazione della sentenza, i collegi - nell'escludere un obbligo di solidarietà in capo all'operaio stabile ai fini di limitare la piaga della disoccupazione - tuttavia dichiararono l'obbligo inserito nel concordato circa il turno di riposo e la sostituzione reciprocamente assunto da tutti i lavoranti e nel loro reciproco interesse. Dunque un'obbligazione sorgerebbe soltanto tra lavoranti.

In un altro caso invece la modificabilità da parte dell'imprenditore del regolamento turnario è stata subordinata alla possibilità per l'operaio sostituendo di informare l'ufficio di collocamento e così per tempo l'operaio sostituito. L'imprenditore è stato pertanto condannato al pagamento di una giornata di lavoro all'operaio che, recatosi in azienda per la sostituzione, non avesse potuto espletare le sue mansioni⁴¹⁵.

Ma qui la condanna appare più giustificata dalle restrizioni imposte dall'imprenditore al diritto di riposo dell'operaio stabile ed alle regole fissate dal concordato che dalla violazione di un obbligo assunto verso l'operaio in sostituzione. Secondo il Redenti, invece, nei riguardi degli operai disoccupati turnisti, il concordato assumeva la forma di un "immenso contratto preliminare ligante tutti gli industriali e gli operai della classe e dell'industria"⁴¹⁶.

⁴¹³ Sul diritto al riposo v. § 9.

⁴¹⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Robbiati c. Corbellini*, cit., pp. 216-217.

⁴¹⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, cit., p. 685.

⁴¹⁶ E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 166.

Si può constatare, infine, come anche sotto questo profilo le valutazioni si muovano su assi paralleli che devono essere di volta in volta bilanciati, a scapito delle categorizzazioni formali civilistiche: l'autonomia contrattuale dell'imprenditore ma anche del singolo lavoratore, il riconoscimento a quest'ultimo di tutele e diritti, il potere contrattuale delle rappresentanze collettive.

5. La determinazione del salario equo.

Un altro angolo visuale dal quale osservare lo svolgimento dei rapporti di lavoro tra Otto e Novecento è rappresentato da quelle controversie coinvolgenti la determinazione del giusto salario del lavoratore. La mercede rappresentava, insieme alla prestazione, l'obbligazione principale del contratto di lavoro. Pertanto i collegi non hanno ritenuto ammissibile una sua modificazione unilaterale, nello specifico la sua riduzione. "La riduzione del salario importa da sé medesimo implicito licenziamento [salva la regola del preavviso], perché il contratto in corso non può modificarsi se non coll'accordo di ambedue le parti"⁴¹⁷. Ed infatti, la mercede aumentava o diminuiva in proporzione e secondo il variare della prestazione del lavoro⁴¹⁸.

Anche in materia di mercede i collegi si limitarono ad applicare i principi di diritto civile, con qualche temperamento nel rigore in base alle circostanze di fatto. In sostanza, si attennero alla regola della necessità dell'esatto adempimento nelle locazioni d'opere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1218 e 1570 del codice civile⁴¹⁹. Quanto alla misura del salario, essa era determinata pressoché decondo gli usi locali⁴²⁰.

All'operaio spettava una retribuzione corrispondente al lavoro prestato ed aveva diritto a riceverla integralmente, a prescindere dalle successive vicende del rapporto lavorativo. In particolare il licenziamento, legittimo o illegittimo che fosse, non faceva venir meno l'obbligo dell'industriale di corrispondere l'intera somma di denaro equivalente al lavoro prestato. Nella dottrina coeva, invece, con l'espressione giusto

⁴¹⁷ Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie metallurgiche, 31 agosto 1903, *Picchianti c. Leonardi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 636. Sull'inderogabilità *in pejus* della tariffa v. § 10 e ss..

⁴¹⁸ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 335-337.

⁴¹⁹ Art. 1218 c.c.: "Chi ha contratto una obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni". Art. 1570 c.c.: "La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede".

⁴²⁰ Così pure L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, II edizione, vol. II (1917), p. 375. Si tratta di una tendenza generalizzata ed in qualche modo incentivata. Le clausole ministeriali da inserire nei contratti di appalto di opere pubbliche inviate nel 1910 al Consiglio del lavoro, per sopperire alla mancata emanazione di una legge in proposito, sancivano che "l'appaltatore deve corrispondere agli operai occupati nella esecuzione dei lavori appaltati una mercede non inferiore a quella stabilita nelle tariffe generali concordate tra le rappresentanze operaie e padronali nella località ..."; cfr. F. Carnelutti, *Clausole a favore dei lavoratori nei capitolati di appalto di opere pubbliche*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, I, pp. 725-734.

salario si faceva riferimento alla teoria dello *standard of life* e alla natura alimentare del salario, in quanto la sua misura doveva essere almeno idonea a garantire la sussistenza del lavoratore e della sua famiglia. Tematica alla quale era collegata l'ulteriore questione della pignorabilità del salario⁴²¹.

Per Barassi l'idea dell'equa retribuzione, per quanto diffusa come concetto giuridico ed addirittura inserita nei progetti di legge sul contratto di lavoro, era fondata su criteri morali e non trovava riscontro nell'ordinamento civile italiano, dove l'articolo 1123 del codice riportava nel campo del diritto i principi del liberismo economico⁴²². La misura giusta di salario dipendeva, infatti, da valutazioni soggettive delle parti e dall'interesse di ognuna alla stipulazione del contratto. Accogliere il superiore concetto avrebbe aperto la via a numerose controversie risolvibili solo in via di fatto secondo l'arbitrio del giudice. Inoltre la teoria del giusto salario avrebbe potuto costituire un arma a doppio taglio per il lavoratore. Si domandava retoricamente il

⁴²¹ Il Brugi, in ossequio a quei sentimenti di socialità emersi insieme allo sviluppo della grande industria, era favorevole alla previsione di limiti alla pignorabilità del salario dell'operaio, unico suo mezzo di sostentamento, argomentando dall'art. 545 cod. comm., ai sensi del quale "i salarii e gli emolumenti dei marinai non possono esser ceduti né sequestrati, se non per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi la ritenzione per sequestro sui salari ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare"; cfr. B. Brugi, *Pignorabilità degli stipendi privati e dei salari dipendenti da contratti continuativi*, nota a Corte di Cassazione di Roma, 1 maggio 1908, *Esattoria di Bologna c. Rizzoli*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909, II, pp. 398-402. (In favore degli operai della marina era stata emanata la legge 30 giugno 1892, n. 321 sulla insequestrabilità delle paghe e mercedi, in G.U. 9 luglio 1892 n. 160; per indicazioni sull'iter legislativo vedi "Circolo giuridico", 1892, parte V, p. 26.

Per il Redenti, invece, il salario era in via di massima pignorabile, stante la regola ex art. 1948 c.c. per la quale il debitore risponde con tutti i suoi beni mobili presenti e futuri, e riteneva ammissibile anche il pignoramento del salario presso terzi per quei "contratti di lavoro che hanno tratto nel tempo (contratti stabili), mediante i quali deve ritenersi stipulato fin dall'origine a favore del lavoratore il diritto al salario per tutto il tempo per cui costui dovrà iterare le sue prestazioni di lavoro o, quanto meno, per periodo necessario a sciogliersi dal contratto col licenziamento (periodo di preavviso)". In tal senso si erano anche pronunciate alcune giurie probivirali; v. E. Redenti, *La pignorabilità del salario*, in "Rivista di diritto commerciale", I, pp. 376-385. In Francia il Foncin (Id., *De la saisie-arrêt des salaires*, Paris, 1906) aveva proposto di limitare la pignorabilità del salario a quella misura stabilita dal giudice di volta in volta, stante in certa parte la sua natura alimentare. E la competenza doveva essere attribuita ai *Conseils de Prud'hommes* o ai *juge de paix*, con una procedura rapida e snella. Critico nei confronti dell'espressa opinione il Redenti: "Dubbia soprattutto è la opportunità di aggravare la singolarità della disposizione sostanziale con una procedura ancor più singolare e in ispecie sulla opportunità di affidarla ai *Prud'hommes* mentre come ogni procedura esecutiva essa richiede continuità ed attività di funzionamento dell'organismo giurisdizionale e di tutti i suoi uffici ed una capacità e coltura tecnica che per definizione non è propria dei collegi dei *Prud'hommes*, né in pratica degli altri uffici che stanno loro a lato (in ispecie dei *secrétaires*, elettivi, senza requisiti di legge). Certo si è che i *Prud'hommes*, conoscendo di esperienza propria le cognizioni economiche e famigliari del debitore e soprattutto l'ambiente, potrebbero con maggior senso d'opportunità determinare la porzione pignorabile del salario. Se però ciò potrebbe suggerire, per esempio, di far richiedere in proposito dal magistrato che conosce dell'esecuzione il parere del locale *Conseil des Prud'hommes*, non mi pare possa giustificare la proposta di affidare ai *Conseils* mansioni tecniche per cui non furon creati né sono adatti"; cfr. E. Redenti, *Pignorabilità del salario e pignorabilità dei redditi*, in "Rivista di diritto commerciale", 1907, I, pp. 374-379.

⁴²² Nel disegno di legge sul contratto di lavoro del 1902 ben 15 articoli sono dedicati alla retribuzione, oltre all'articolo 1 che statuisce l'obbligo per l'industriale di corrispondere un'equa retribuzione.

Barassi: “Infatti, se la mercede è molto elevata, perché non dovremo rivolgere, allora, la nostra tutela all’interesse pericolante del creditore del lavoro?” La teoria del giusto salario era infatti forgiata unilateralmente sul dato sociologico prevalente, e cioè sulla posizione di inferiorità del lavoratore. Mentre, nell’ordinamento giuridico vigente, secondo l’Autore, la misura del salario non era altro che la risultante di due giudizi soggettivi tra loro conformi. In relazione al contratto di lavoro ed allo scambio tra lavoro e mercede, Egli parlava infatti di permuta⁴²³.

La posizione di Barassi era, per la verità, non rispondente alle evoluzioni del pensiero giuridico in Italia (mi riferisco ai propugnatori del cosiddetto “socialismo giuridico”)⁴²⁴ che Oltralpe. In Germania, ad esempio, il § 138 del BGB sanzionava con l’illiceità il patto nel quale una delle due prestazioni fosse notevolmente sproporzionata rispetto all’altra e una delle parti avesse sfruttato lo stato di necessità, l’inesperienza o la poca accortezza dell’altra. Nello stesso senso anche l’articolo 11 del progetto di legge presentato dalla *Société d’études législatives* e del governo francese del 1907⁴²⁵.

Applicazioni del principio di proporzionalità si sono avute in relazione a lavori straordinari, o anche in relazione al periodo di prova o al cottimo.

È stato più volte ribadito che l’operaio, per quelle lavorazioni non ordinarie o che non considerate nella tariffa vigente, avesse diritto ad avere un supplemento di salario⁴²⁶. E quando tali lavori avessero acquisito carattere di normalità, il lavoratore aveva diritto ad essere ricompensato per il lavoro svolto pur in presenza di patto contrario⁴²⁷. In un caso in cui l’operaio aveva adito il collegio per ottenere l’indennità per ingiusto licenziamento e “per le prestazioni date in via straordinaria nella fabbricazione delle strenne natalizie”, la giuria esclude il risarcimento, ma soltanto in applicazione del Concordato 31 ottobre 1901, che regolava il contratto di lavoro per l’industria del pane nella piazza di Milano, ed il cui articolo 3 limitava temporalmente la possibilità di richiedere le differenze di mercede ad un mese successivo alla liquidazione⁴²⁸.

⁴²³ L. Barassi, *Giusto salario e salari anormali. Contributo al concetto di equivalenza nei contratti onerosi di scambio*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1917, I, pp. 1-35 e Id., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, II edizione, vol. II (1917), pp. 377-398.

⁴²⁴ Al socialismo giuridico è dedicata per intero la rivista “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno” per gli anni 1974-1975.

⁴²⁵ L. Barassi, *Giusto salario e salari anormali. Contributo al concetto di equivalenza nei contratti onerosi di scambio*, cit., pp. 28-29.

⁴²⁶ Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Parravicini c. Levati*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 539 e Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Bianchi c. Garbarini*, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 158.

⁴²⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 19 giugno 1902, *Belloni c. Bolis*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 333.

⁴²⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 giugno 1903, *Marelli c. Paiè*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 138.

Il salario per il lavoro straordinario era inoltre computato in misura differente rispetto all'ordinario. Secondo la tariffa dei compositori tipografi vigente a Milano nel 1903, il lavoro che superasse le nove ore di lavoro ordinario giornaliero doveva essere retribuito con un aumento del venticinque per cento per le prime tre ore, del settantacinque per le successive; con la puntualizzazione che le ore di lavoro ordinario dovevano essere almeno cinquantaquattro settimanali. L'articolo 9 della tariffa prescriveva poi che se qualcuno degli operai avesse dovuto assentarsi per necessità personali dal lavoro, durante le ore normali di lavoro, egli avrebbe potuto recuperare le ore mancanti per raggiungere il monte ore settimanale in periodi di lavoro straordinario, senza però alcun compenso straordinario.

La superiore tariffa è stata sottoposta all'interpretazione della giuria dei probiviri, per stabilire se tra le necessità causa dell'assenza dovesse includersi anche la malattia, o se invece questa dovesse esser considerata come un caso di forza maggiore⁴²⁹. La giuria per le industrie poligrafiche accolse la seconda interpretazione - parere corrispondente alle intenzioni della Commissione arbitrale che aveva elaborato la tariffa ed in linea con la giurisprudenza probivirale - non celando tuttavia "il timore che potessero nascere degli abusi per parte di operai meno scrupolosi i quali, con la scusa di lievi malattie, evitassero il lavoro ordinario e preferissero lo straordinario meglio retribuito"⁴³⁰.

Sul presupposto che durante il periodo di prova il licenziamento fosse illegittimo, le giurie hanno liquidato i danni nella misura della mercede corrispondente ai giorni di lavoro rimasti per completare la prova⁴³¹. Mentre in un caso di lavoro a cottimo, pur affermando il principio per cui il lavoratore avesse diritto a compiere quel determinato lavoro, tuttavia, nel liquidare il risarcimento del danno, dalla pattuita mercede è stata erroneamente scomputata la parte occorrente per la retribuzione di altro lavoratore che terminasse l'opera⁴³².

L'equipollenza tra lavoro e compensi è stata ribadita anche in tema di ripartizione degli utili.

L'articolo 17 dello statuto del Caffè Cooperativo in Milano attribuiva il cinque per cento degli utili del bilancio annuale agli operai, con ripartizione da effettuare sulle direttive del consiglio aziendale. Quest'ultimo aveva la facoltà di determinare il modo e la misura della distribuzione, tenendo anche conto delle qualità personali di

⁴²⁹ Secondo il Redenti, nei casi di malattia si realizzava una vera e propria "anomalia" nel rapporto, in quanto l'industriale era obbligato a corrispondere la mercede pur essendo venuta meno la prestazione del servizio (E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 181).

⁴³⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 28 maggio 1903, *Fabiani c. Volentieri, Rigamonti & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 555.

⁴³¹ V. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Baggiotti c. Bassi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 554-555.

⁴³² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 24 giugno 1903, *Stucchi c. Grazioli & Gandenzi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 615; sul caso si è già discusso al § 4.1.

ciascuno. Partendo dalle superiori considerazioni, la giuria che risolse la controversia *de qua* inferì che “la cessazione del servizio, prima che sia compiuto l’anno di esercizio sociale, di per sé non ha valore di escludere l’agente dal diritto di partecipare al riparto degli utili proporzionalmente al tempo del durato servizio e della quota che gli sarebbe toccata quando la sua prestazione fosse proseguita fino alla chiusura dell’esercizio”⁴³³.

Altre applicazioni in tema di salario riguardano la pratica di certi imprenditori di inviare un proprio operaio a lavorare presso altra sede o altro stabilimento. In tale ipotesi le parti generalmente pattuivano il pagamento anticipato del salario e delle spese di viaggio. Se l’operaio fosse stato licenziato mentre si trovava presso la ‘sede distaccata’, il datore di lavoro era tenuto a rimborsargli le spese di rientro⁴³⁴.

Diversa era la situazione dell’operaio proveniente da altro paese che andasse a lavorare nell’azienda sita in altra città, su chiamata di un mandatario dell’imprenditore. In mancanza di un accordo specifico le giurie esclusero che il principale dovesse rimborsare le spese di viaggio dell’operaio. “Se si ammettesse il diritto al rimborso, anche in mancanza di patti, si farebbe il gioco a tutti coloro che attratti dal miraggio di trovare più agevole, e meglio retribuita occupazione nei centri industriali (senza troppo far il conto fra il salario reale e quello apparente!) si decidono a cuor leggiero di lasciare il luogo natio. Qualsiasi offerta verrebbe accettata, in quanto comporterebbe di compiere gratuitamente il tragitto”. È legge del mercato che il lavoratore sopporti le spese di viaggio, anche per ragioni di equità: una volta giunto nei centri industriali a spese altrui, il lavoratore sarebbe senz’altro spinto a cercare migliore occupazione con ingiusto danno dell’industriale che aveva anticipato le spese. La mancata assunzione del rischio del viaggio da parte del datore d’opera si traduce in un danno potenziale per la stessa massa lavoratrice: “Né si creda che accollando all’imprenditore le spese di viaggio gli si impedirebbe di attirare i lavoratori di fuori. Agevole gli tornerebbe la rivalsa con una maggior limitazione dell’assegnata mercede, anche se brevissimo fosse il lasso di tempo in cui il nuovo arrivato dovrebbe restarsene alla sua dipendenza, per aver modo di orientarsi”⁴³⁵.

Altra fattispecie in cui i collegi seguirono il criterio della ripartizione dei rischi fu l’impossibilità per il lavoratore di prestare la propria opera per fatto dello stesso conduttore. Nelle decisioni che verranno analizzate è sintomatico il richiamo della

⁴³³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1903, *Gabbini c. Ristorante Cooperativo*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 177-178.

⁴³⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 22 giugno 1903, *Cassani c. Fratolocchi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 738 e Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 18 giugno 1903, *Mai c. Società Macchine Grafiche*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 756.

⁴³⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 24 aprile 1906, *Persichetti c. Parolari*, in “Monitore dei tribunali”, 1906, p. 414. La rivista in nota alla decisione raccomandava di prendere “con molta circospezione e limitatamente agli estremi precisi della fattispecie” la sentenza in esegesi, rinviando invece al caso *Mai c. Società Macchine Grafiche* di cui sopra.

giurisprudenza ordinaria, della dottrina contemporanea e perfino delle massime di diritto romano.

Giachetti Giorgio era stato assunto, insieme ad altri operai, dal Galliano per la costruzione di uno scalone di marmo nel castello di Racconigi. Durante i lavori ci si accorse di alcune imperfezioni dell'armatura in ferro di sostegno dello scalone che era stata realizzata dalle Officine Savigliano. Il lavoro del Giachetti venne sospeso per nove giorni (comprensivi di due domeniche). L'operaio, allora, convenne dinanzi ai probiviri il datore di lavoro per ottenere il pagamento della retribuzione relativa ai giorni di inattività forzata. Secondo la giuria per le industrie edilizie di Torino, la sospensione della prestazione d'opera del Giachetti è qualificabile come "impossibilità di breve durata e sorta pel fatto di un terzo, e nel materiale dell'imprenditore (non importa se da lui o da altri provvisto)".

In questi casi è dovuta la mercede perché l'impossibilità per il lavoratore di prestare la propria opera è stata determinata da forza maggiore. La giuria richiama in proposito una decisione della Corte di Milano e "Il contratto di lavoro" di Barassi. "Infatti non ravvisa giusto la Giuria, che in tale stato di cose il locatore, il quale perdette l'opportunità di altri servigi o lavori, debba sopportare le conseguenze del fatto di un terzo che colpì temporaneamente il conduttore nel suo materiale, e mentre quest'ultimo, se provvede convenientemente ai propri interesse, potrebbe rivalersi verso il terzo"⁴³⁶.

Deve pure ricadere sull'imprenditore - che quindi è tenuto al pagamento della retribuzione - la disoccupazione volontaria del dipendente cagionata dall'introduzione di un nuovo genere di lavoro, durante il tempo necessario per adattarvi gli strumenti di lavoro specie se di consistente durata. La signora Brondoni era addetta al telaio presso la ditta Angelo Monti, ove veniva pagata a fattura senza minima pattuizione di mercede. Nel novembre 1902 veniva tentata una nuova produzione di provenienza germanica, per la quale bisognava studiare il modo di lavorazione e di adattamento degli strumenti di lavoro. Venne scelto il telaio della Brondoni, la quale si trovò sin da subito in enormi difficoltà che la costringevano a sospendere di continuo la lavorazione, così pregiudicando il suo guadagno. Venne addirittura invitata dalla ditta a rimanere a casa per qualche giorno al fine di studiare meglio il procedimento di lavorazione. Tale periodo però si prolungava per due mesi, quando la tessitrice decise di adire il collegio dei probiviri chiedendo la condanna della Ditta Monti al pagamento della mercede relativa a tutto il periodo nel quale la stessa rimase forzatamente disoccupata, pur essendo formalmente impiegata presso la convenuta. Quest'ultima non contestò i fatti in narrativa, ma si limitò a rilevare l'esistenza dell'uso per le operaie di astenersi dal lavoro in occasione dell'introduzione

⁴³⁶ Giuria dei collegi di probiviri Torino, Industrie edilizie, 2 ottobre 1902, *Giachetti c. Galliano*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 56.

di nuove lavorazioni, al fine di studiarne meglio il procedimento e gli adattamenti del telaio.

La giuria esordì proclamando il principio: “*qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit quo minus operas praestet*”⁴³⁷. “Nei rapporti fra il conduttore e il locatore d’opera non occorre indagare se il primo possa avere alcuna parte di colpa in tale disoccupazione del secondo, basta rilevare che egli ha mancato agli obblighi scaturenti dal contratto e che deve quindi rispondere ogni qualvolta non possa addurre a sua giustificazione il caso di forza maggiore. Che poi abbia mancato, o perché non fu a lui somministrata in tempo utile la materia prima dai suoi fornitori o per altra ragione dipendente da altri suoi contraenti o dalle ragioni od esigenze stesse del lavoro, o anche per sua negligenza, ciò significherà soltanto che, secondo i casi, o avrà modo di farsi a sua volta risarcire come danni anche le mercedi di disoccupazione, o dovrà imputare tali mercedi vanamente corrisposte al rischio che è sempre inerente all’impresa: *casus sentit dominus*, od imputarle alla propria imprevidenza”⁴³⁸.

Nel verificare, in fatto, l’esistenza della consuetudine richiamata dalla Ditta Monti, il collegio spiegava come tale prassi in realtà riguardava periodi brevissimi di astensione, quale mezza giornata lavorativa. Applicarla anche ad un periodo di due mesi sarebbe equivalso ad addossare all’operaia una parte del rischio d’impresa, mentre ella doveva soltanto “*aliquam partem parvulam incommodi sustinere*”⁴³⁹. Fra i doveri del conduttore vi era infatti quello di ricevere l’opera convenuta e di predisporre i mezzi opportuni, non solo all’atto dell’assunzione ma regolarmente durante tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro⁴⁴⁰.

6. La concorrenza sleale del lavoratore

Un ultimo punto di vista dal quale guardare allo svolgimento dei rapporti di lavoro attiene alle decisioni in materia di concorrenza sleale del lavoratore.

Sotto la vigenza del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882, non esisteva in Italia così come negli altri paesi europei una regolamentazione della concorrenza, in ossequio a quei principi di libertà esplosi con la Rivoluzione

⁴³⁷ *Loc. Cond.*, 38 D., XIX, 2 (la citazione è in nota alla sentenza probivirale).

⁴³⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 11 marzo 1903, *Brondoni c. Monti*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1903, p. 252.

⁴³⁹ *Loc. Cond.*, 27 D., XIX, 2 (citazione in nota alla sentenza probivirale).

⁴⁴⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 11 marzo 1903, *Brondoni c. Monti*, p. 253. Il Barassi distingueva a seconda che l’impossibilità della prestazione si fosse verificata nella sfera del locatore o del conduttore delle opere. Nel primo caso il lavoratore non aveva diritto a mercede, pur essendo esente da colpa, nel secondo sì; v. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 626-641.

francese⁴⁴¹. Vigeva dunque il principio generale della libertà di concorrenza, fondato sulla libertà del lavoro, che aveva portato all'eliminazione di tutte quelle restrizioni derivanti dal sistema corporativo⁴⁴².

Posta questa libertà generale, il legislatore era intervenuto a tutelare specifici aspetti della stessa: con la legge 30 agosto 1868 n. 4577 sui marchi e i segreti di fabbrica, con la legge 19 settembre 1882 sulle privative industriali e i diritti d'autore, con gli articoli del codice penale contenuti nel Libro II, Titolo VI, capo V "Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti"⁴⁴³. Le violazioni di tale normativa venivano sanzionate quali atti di concorrenza illegittima. Restavano fuori tutta una serie di comportamenti non rientranti nelle fattispecie tipizzate, ma che erano comunque atti a ledere il diretto concorrente e che andavano sotto la comune denominazione di concorrenza sleale⁴⁴⁴. Atti tutti che venivano fatti rientrare nell'ipotesi generale del *neminem ledere* ai sensi dell'articolo 1151 del codice civile⁴⁴⁵. Nell'alveo della concorrenza sleale rientravano perciò gli atti compiuti da altri imprenditori, da soggetti terzi e dagli stessi dipendenti.

I probiviri si occuparono in particolare della concorrenza sleale del lavoratore, con degli esiti in certo senso anticipatori della tutela fornita al datore di lavoro dall'art. 2105 del codice civile del 1942, e in assenza di una regola assimilabile⁴⁴⁶. Secondo il

⁴⁴¹ Esistevano piuttosto leggi specifiche che tutelavano i diritti d'autore in ambito letterario e artistico; sui profili storici cfr. N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*, Torino, Utet, II edizione, pp. 1-215.

⁴⁴² "La concorrenza si manifesta in tutte le direzioni dell'attività umana, e la concorrenza industriale e commerciale è identica con la concorrenza generale degli uomini, i quali in tutte le vie ove si dirigono tendono di ottenere, l'uno con l'altro in gara, quei vantaggi che la natura delle cose o lo stato sociale possono rendere.

Il fondamento razionale di tal fatto può riscontrarsi nella tendenza, che l'uomo possiede, al miglioramento del proprio stato.

La concorrenza così intesa è un fenomeno costante che si esplica nelle funzioni dell'attività umana e costituisce specialmente uno dei coefficienti essenziali allo sviluppo del commercio e delle industrie"; così R. De Marino, *La concorrenza illegittima nei rapporti civili e penali*, Napoli, Stabilimento tipografico R. Pesole, 1901, p. 10 e pp. 12-16, nota 2). In particolare in Italia le antiche corporazioni erano state sciolte con le leggi del 7 luglio 1878 e del 20 novembre 1894.

⁴⁴³ Il capo comprende gli articoli da 293 a 299. Interessano in particolare gli articoli 296, 297 e 298 posti a tutela dei marchi, dei segni distintivi, delle opere dell'ingegno e dei segreti industriali.

⁴⁴⁴ Ivi, pp. 34-48. Secondo lo Stolfi, la differenza tra concorrenza sleale ed illegittima risiedeva nell'elemento soggettivo: la *culpa* nella concorrenza illegittima, la *fraus* in quella sleale; cfr. N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*, cit., pp. 518-519.

⁴⁴⁵ Così anche N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*, cit., pp. 518-519. *Contra* Giannini, per il quale l'art. 1151 c.c. presupponeva il verificarsi di un danno e non era in grado di prevenirlo; cfr. T. Giannini, *La concorrenza sleale in senso proprio ed extracontrattuale*, Napoli, Marghieri, 1898, p. 43.

⁴⁴⁶ La disposizione, rubricata "Obbligo di fedeltà", prescrive che "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio". In Europa soltanto la Germania aveva introdotto col Codice di Commercio del 1897 i §§ 74 e 75 sulle clausole di concorrenza (vedi ampiamente in A. Ravà, *Le clausole di concorrenza*, cit., pp. 182-183). Nel progetto di codice civile della Svizzera (artt. 1400-1403) e nel progetto di legge austriaco sul contratto di lavoro erano inserite disposizioni sulle clausole di concorrenza (cfr. A. Sraffa, *Le clausole di concorrenza nel*

Giugni l'antecedente storico della disposizione sull'obbligo di fedeltà andrebbe ricercato nella legislazione sull'impiego privato, negli usi e nei regolamenti di fabbrica che ne precedettero l'emanazione, e che derivarono da un innesto di principi propri dell'impiego pubblico⁴⁴⁷. In particolare, l'articolo 8 del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 sull'impiego privato disciplinava la concorrenza sleale in costanza ed a conclusione del rapporto di lavoro, quando il lavoratore si vincolava attraverso le cosiddette clausole di non concorrenza. Disciplina applicabile, secondo la dottrina e parte della giurisprudenza, anche agli operai⁴⁴⁸.

La legislazione sull'impiego privato non costituisce però un'oasi nel deserto. Essa è stata certamente influenzata dalla prassi, dalle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali di fine Ottocento e d'inizio secolo che riguardavano, in verità, non solo gli impiegati ma anche gli operai, sebbene il più delle volte specializzati⁴⁴⁹. L'attenzione della dottrina e della giurisprudenza ordinaria è stata rivolta soprattutto alle clausole di concorrenza e ai diritti dell'industriale sulle invenzioni dei propri dipendenti, probabilmente perché era da tali situazioni che scaturivano numerose controversie giudiziarie⁴⁵⁰. Tuttavia anche nelle controversie concernenti le clausole di

disegno di codice civile svizzero, in "Rivista di diritto commerciale", 1905, parte I, pp. 483-485 e *Un progetto di legge austriaco sulle clausole di concorrenza*, in "Rivista di diritto commerciale", 1908, parte I, pp. 79-80).

⁴⁴⁷ "... Credo cioè che il dovere di fedeltà sia fundamentalmente collegato ad una nozione del rapporto di lavoro che non ha ancora fatto i conti con le esigenze di una economia di scambio o di una economia di mercato; una concezione del rapporto di lavoro, cioè, che trae le sue origini, le sue giustificazioni e le sue valutazioni in termini di valori, da una visione di carattere preindustriale o precapitalistico, la quale si può a sua volta ricollegare ad alcuni valori tipici delle istituzioni di origine feudale. [...] Ora, da questo punto di vista non ci possiamo poi meravigliare se il concetto, proprio dell'impiego pubblico, di dedizione al dovere inteso come fedeltà dapprima a un sovrano e poi, in senso impersonale, al servizio, allo Stato (in una struttura in cui l'impiegato era in funzione, appunto, di interessi superiori quali sono quelli dello Stato), sia in qualche misura penetrato anche nell'ambito dell'impiego privato e si sia giunti a parlare quindi, a ragion veduta, anche di un dovere di fedeltà dell'impiegato privato. Questa nozione è stata poi ripresa dal nostro codice ed estesa anche al lavoro operaio ..."; così G. Giugni, *Relazione alle Giornate di studio di Salsomaggiore*, in Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. Atti delle giornate di studio di Salsomaggiore, 25-27 aprile 1969*. Milano, Giuffrè, 1970, pp. 51-59, in particolare 54-55.

⁴⁴⁸ P. Fabris, *Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1976, p. 16 nota 34).

⁴⁴⁹ Secondo Ghezzi e Romagnoli, invece, i probiviri, nel risolvere le controversie tra imprenditori ed operai, avrebbero guardato al modello impiegatizio e alle raccolte di usi che le Camere di commercio andavano predisponendo; G. Ghezzi, U. Romagnoli, *Il rapporto di lavoro*, Bologna, Zanichelli, 1995, III ed., vol. II, p. 8.

⁴⁵⁰ Per uno studio sulle clausole di concorrenza ed un excursus dottrinale cfr. A. Ravà, *Le clausole di concorrenza*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903, parte I, pp. 171-191, 274-284, 351-374; vedi pure A. Sraffa, *Le clausole di concorrenza*, Torino, Bocca, 1897; Id., *Sulle clausole di concorrenza*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904, parte II, pp. 356-369 (si tratta in realtà di note alle seguenti decisioni: Corte d'Appello di Brescia, 18 aprile 1904, *Merini c. Pacchetti*, Corte d'Appello di Genova, 18 aprile 1904, *Berlitz Schools c. Schwab*, Corte d'Appello di Milano, 3 maggio 1904, *Novello c. Lechler*). La decisione della Corte d'Appello di Genova aveva riformato la decisione in primo grado, redatta dal giudice Baccini che si era ispirato alle teorie dello Sraffa. Vedi pure per un commento delle varie posizioni dottrinali L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 78-86. Secondo quanto sostenuto da P. Fabris, *Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro*, cit., p. 15, secondo la quale: "Risulta evidente, anche ad una lettura superficiale di tali opere, che in questa fase il patto che vincolasse il lavoratore dopo la cessazione del

concorrenza, dalle argomentazioni utilizzate, era agevole ricavare principi che potessero regolare le relazioni tra le parti durante il rapporto di lavoro. Medesimo era infatti l'interesse giuridico tutelato⁴⁵¹. Per spiegarne le motivazioni, e dunque capire quale fosse l'interesse giuridico di rilievo, appare opportuno analizzare due casi delle giurie probivirali sulla concorrenza sleale dell'operaio in costanza di rapporto.

In un primo caso, i collegi ritennero inammissibile l'azione del dipendente che, retribuito parzialmente in natura con i beni oggetto di commercio dell'azienda datrice, li rivendesse per conto proprio. Sia nel caso di alienazione al medesimo prezzo di quello proprio del principale, sia nel caso di vendita ad un prezzo inferiore, il lavoratore muoveva una illecita concorrenza al datore di lavoro in ragione del fatto che quei beni (nel caso di specie alimentari) gli venivano forniti parametrandone il valore al prezzo di costo, escluso cioè ogni guadagno dell'imprenditore⁴⁵².

In un secondo caso, il medesimo collegio ha così argomentato: "... i distributori non possono a loro talento disporre dei clienti, senza usurpare un diritto che loro non compete. Come è da ritenersi colpevole il lavorante che sveli ad altri i segreti di fabbricazione di cui sia a notizia per le mansioni affidategli, o per la possibilità di accedere al luogo dove le manipolazioni sono compiute, perché verrebbe meno alla fiducia in lui riposta, così cade in colpa colui che valendosi del contatto colla clientela lo induce a lasciare una Ditta per servirsi d'altra al cui servizio egli sia passato, concorrendo ad agevolare la competizione del mercato che tra le stesse si accende. Egli diventa uno strumento di concorrenza pericoloso, ed il danno di cui è cagione si aggrava materialmente anche per il fatto che nell'affannoso lavoro della produzione in alcune determinate stagioni impedisce di tenere una registrazione abbastanza precisa per conoscere i nomi dei clienti, ed il quantitativo di materiale (bottiglie e sifoni)

contratto - unica fattispecie allora individuata - era illecito o, secondo la più aperta concezione del Ravà, era illecito a meno che non contenesse determinate cautele". Invero, mentre per lo stesso Sraffa essi erano inammissibili, indi nulli, in quanto immorali, il Ravà sosteneva l'impossibilità di sancire una volta per tutte la nullità o la validità delle clausole di non concorrenza. Occorreva individuarne i limiti - tempo, spazio, oggetto - e la misura della singola limitazione secondo le circostanze specifiche del caso ed in relazione alla misura delle altre limitazioni. Sulle invenzioni dei dipendenti vedi A. Setti, *I diritti dell'industriale sulle invenzioni fatte dai suoi dipendenti*, in "Rivista di diritto commerciale", 1906, parte I, pp. 263-274; F. Carnelutti, *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, nota a Corte d'Appello di Roma, 31 agosto 1909, *Catani c. Morani e Società italiana per il carburo di calcio*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, parte II, pp. 435-441. Un progetto di legge sulle privative industriali venne presentato nel 1910; cfr. G. Dina, *Un progetto di legge per le privative industriali*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, parte I, p. 392 e ss. e **Id.**, *Disegno di legge sulle privative industriali*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910, parte I, p. 903 e ss..

⁴⁵¹ Per Barassi, il divieto di concorrenza in costanza del rapporto di lavoro derivava dalla necessità che il lavoratore soddisfi a pieno gli impegni assunti e dalla natura fiduciaria del rapporto di lavoro; v. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 445-451 e *Id. Consuetudine e contratto di lavoro*, nota a Corte d'Appello di Firenze, 20 marzo 1912, *Grassi c. Società ceramica Richard-Ginori*, in "Rivista di diritto commerciale", 1912, II, p. 593-594.

⁴⁵² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 25 maggio 1903, *Brianza c. Grancini*, cit..

ch'essi detengono, ond'è che l'allontanamento di un cliente comporta anche la perdita di capitale investito in strumenti"⁴⁵³.

I casi sopra ricordati appaiono interessanti non solo, da un punto di vista storico, perché si pongono come tasselli nella costruzione della disciplina sull'obbligo di fedeltà in generale e specificamente dell'operaio, ma anche perché consentono di iniziare un discorso su una disciplina della concorrenza del lavoratore, autonoma rispetto al principio generale del *neminem ledere*. Si evince quindi che l'interesse protetto assume tratti peculiari e tipici a seconda della fattispecie verificatasi. Nel caso sullo stornamento di clientela la giuria ha affermato doversi tutelare l'avviamento, con formulazione ricollegabile alla lesione di un diritto di proprietà. Ed in effetti, secondo l'impostazione del Giannini, l'avviamento era tutelabile in quanto lesione di un diritto alla proprietà immateriale, nel quale però non poteva rientrare la clientela, non essendo essa di proprietà dell'imprenditore. Dunque, per il Giannini la concorrenza sleale per stornamento di clientela poteva realizzarsi solo quando fosse stata realizzata attraverso un uso illegittimo del marchio, del nome dei segreti dell'azienda, cioè attraverso un'usurpazione della proprietà immateriale⁴⁵⁴.

La Giuria di Milano, invece, ha configurato l'accaparramento della clientela da parte del lavoratore come uno di quei casi di sleale utilizzazione di segreti d'affari (distinti dai segreti di fabbricazione) appresi comunque durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ed entranti a far parte in qualche misura del bagaglio professionale del lavoratore. Comportamenti che, a fronte di una loro riconosciuta ingiustizia, non ricevevano specifica sanzione normativa e l'unico strumento di tutela che, secondo la dottrina, aveva l'imprenditore era proprio la stipulazione di certe clausole di concorrenza⁴⁵⁵.

Nel caso della rivendita di generi alimentari, invece, si è voluto tutelare il profitto del datore di lavoro, la sua libertà economica. E l'atto di concorrenza sleale è stato qui qualificato come violazione di un'obbligazione contrattuale da parte di un soggetto inserito in una data azienda e che impedisce il raggiungimento dello scopo dell'imprenditore.

Forti appaiono le analogie con il dibattito svoltosi in Italia in relazione all'articolo 2105 del codice civile⁴⁵⁶.

⁴⁵³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 aprile 1902, *Fabbriche riunite acque gasose c. Caimi*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 673. Nel caso di specie è stato giudicato tenuto al risarcimento del danno il conducente e distributore delle acque gassose per avere preparato, negli ultimi anni in cui si trovava in servizio in quella fabbrica, lo sviamento della clientela in favore di altra impresa dove sarebbe andato a lavorare.

⁴⁵⁴ T. Giannini, La concorrenza sleale in senso proprio ed extracontrattuale, cit., pp. 41-42, 69-71 e 75-78.

⁴⁵⁵ Sul punto A. Ravà, *Le clausole di concorrenza*, cit., pp. 352-362.

⁴⁵⁶ Cfr. sull'art. 2105 c.c. e sull'interesse da questo tutelato A. Cessari, *L'obbligo di fedeltà del datore di lavoro*, in Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. Atti delle giornate di studio di Salsomaggiore*, cit., pp. 13-40 ed il dibattito seguitone alle pagine successive; in

7. Il diritto al lavoro

Si rivela pressoché impossibile operare un'esatta cesura fra la funzione normativa esercitata dai collegi di probiviri e la giurisdizionale. Quest'ultima infatti si pone come premessa necessaria della prima e, nelle decisioni, l'elaborazione di nuovi principi giuridici si pone in continuità con i principi propri del sistema liberale, come se si trattasse semplicemente di nuove formulazioni per i medesimi contenuti. Spesso poi la vera innovazione consiste in un *obiter dictum* della sentenza, con la quale in realtà veniva decisa una differente fattispecie giuridica. Il fatto è che, nelle controversie di lavoro, "la funzione interpretativa si intreccia inestricabilmente con quella creativa e lo *ius dicere* è inseparabile dallo *ius dare*"⁴⁵⁷.

Nei paragrafi precedenti sono state raggruppate alcune sentenze che potrebbero ascrivere alla "funzione giurisdizionale" ed è stata descritta l'attività svolta su quelle tematiche dai collegi, senza però volerne escludere un contributo concretamente riformatore del coevo ordinamento giuridico. Ad esempio - si è visto - in materia di stabilità del rapporto di lavoro o di concorrenza sleale.

In questo e nei paragrafi successivi sarà oggetto di analisi l'attività dei probiviri come elaboratori di diritti nuovi, attraverso la formulazione sotto forma di diritti soggettivi di quelle che sino ad allora - ed in realtà sino alla Costituzione repubblicana - erano delle mere libertà.

Inizia a profilarsi, anzitutto, un diritto al lavoro dell'operaio contrapposto e complementare alla libertà economica dell'imprenditore⁴⁵⁸. Ancora negli anni Venti

particolare la *Relazione* del prof. Mengoni alle pp. 113-115, secondo il quale "... i cd. obblighi di fedeltà indicati nell'art. 2105 si manifestano come nient'altro che un'applicazione della regola generale di correttezza sancita dall'art. 1175, nella quale la dottrina individua un aspetto della buona fede, qui operante come fonte di doveri autonomi di protezione che fanno da cornice al rapporto contrattuale". Vedi poi G. Trioni, *Fedeltà, fiducia ed elemento personalistico nel rapporto di lavoro*, in "Rivista trimestrale di diritto processuale civile", 1972, pp. 1633-? e dello stesso autore *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1982 con *Recensione* di G. Pera, in "Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1982, 795-797; M. Papaleoni, *La persistenza dell'obbligo di fedeltà dopo il licenziamento*, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 1997, pp. 384-390 e la bibliografia indicata. Sull'individuazione della nozione di fedeltà del lavoratore in relazione ai doveri di correttezza e buona fede ed in raffronto alla categoria della subordinazione, cfr. M. Persiani, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, Cedam, 1966, pp. 216-259.

⁴⁵⁷ U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, cit., p. 179. "Viceversa, - prosegue l'Autore - la cultura giuridico-sindacale italiana non ha mai smesso di privilegiare un metodo di risoluzione delle controversie di lavoro che suppone preesistente una normativa senza lacune né equivocità e, in conseguenza, considera stravagante - o poco meno che blasfema - una giustizia amministrata sulla base di regole da costruire nel corso del processo".

⁴⁵⁸ L'ordinamento italiano tutelava il lavoro-libertà dagli scioperi attuati con violenza o minaccia (artt. 165-167 c.p. 1889). Così nasce e si sviluppa la stessa disciplina del diritto del lavoro, ponendo "confini alla libertà (a una libertà) per renderla effettiva e immetterla nel fluire dei rapporti reali. Fuse assieme, contestazione dell'ordine esistente e progetto per il futuro hanno offerto un'anima alla disciplina: ogni nuovo mattone posto a quel confine è stato cementato col progetto di allargare l'orizzonte, di conciliare libertà e dignità del lavoro nel concreto della realtà sociale"; v. G. Cazzetta, *Scienza giuridica a trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 342.

la dottrina aveva difficoltà a riconoscere l'esistenza del diritto al lavoro. Nel 1922 Lorenzo Mossa, nel dichiarare di vedere affermarsi un nuovo diritto della personalità di fronte al diritto di proprietà, citava in nota soltanto giuristi tedeschi⁴⁵⁹.

Il nuovo diritto si fece strada trasversalmente, in decisioni attinenti a materie tra loro disparate. Per esempio circa il rilascio del cosiddetto benservito o certificato di servizio, ritenuto il "patrimonio morale e finanziario" del lavoratore⁴⁶⁰. Ragion per la quale "il certificato di servizio deve rilasciarsi senza alcun contrassegno; deve contenere ciò che riflette il servizio dell'operaio prestato. È certo che negli odierni rapporti fra conduttore e locatore d'opera, data la consuetudine vigente nei contratti di lavoro, il certificato di servizio assurge al documento più importante per l'operaio che vada in cerca di locare l'opera propria. E se tale importanza l'assuntore stesso dà a questo certificato, così da non accettare quasi mai l'operaio che non ne sia munito non solo, ma che non sia corredato da tutta o quasi la serie dei certificati precedenti che facciano per così dire la storia del lavoro dell'operaio, devesi pur ritenere che tale documento abbia ad essere fornito di quelle guarentigie che ne rendono non equivoca la portata"⁴⁶¹. Ed ancora, si "deve ricordare come il rilascio del certificato di servizio rappresenti e nella dottrina e nella giurisprudenza uno degli obblighi elementari del conduttore d'opera, senza il cui rigoroso adempimento in qualunque caso si compromette gravemente la fiducia del lavoratore di trovare all'epoca del licenziamento un impiego alla propria attività..."⁴⁶².

In materia di licenziamento è stato ritenuto opportuno – sebbene non dovuto secondo lo stretto diritto – comunicare all'operaio licenziato col termine di preavviso il motivo del licenziamento, essendo "nella consuetudine il chiedere all'operaio che ricerca occupazione il motivo per il quale lasciò il precedente servizio, quando anche non sia voluta la prova della sussistenza del motivo accennato"⁴⁶³. Inoltre, non giustificava l'immediato licenziamento l'arresto dell'operaio arrestato per sospetto di partecipazione a reato, poiché tale azione "può bollare la persona colpita d'un marchio che gli scema il buon nome", in quanto unico suo patrimonio è l'illibatezza professionale⁴⁶⁴.

⁴⁵⁹ L. Mossa, *Il diritto del lavoro*. Discorso inaugurale nella Regia Università di Sassari del novembre 1922, Ristampa, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, 1922, p. 9.

⁴⁶⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industria del legno*, 27 aprile 1904, *Trezzi c. Tagliabue*, cit., p. 414.

⁴⁶¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie meccaniche*, 25 marzo 1903, *Gironi c. Ditta Origoni & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 437-438.

⁴⁶² Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie tessili*, 3 maggio 1905, *Reggiani c. Ausenda*, in "Monitore dei tribunali", 1905, p. 459. Sul rilascio del benservito come obbligo del datore era concorde pure L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., p. 589. Redenti parlava di "estrema obbligazione positiva generata dal rapporto" (E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, cit., p. 242).

⁴⁶³ Giuria dei collegi di probiviri Verona, *Industrie metallurgiche*, 9 ottobre 1903, *Melani c. Falceri*, cit., p. 798.

⁴⁶⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 10 maggio 1903, *Pasini c. Samarani*, cit., p. 157.

Il diritto al lavoro nasce, dunque, dall'esigenza di evitare che situazioni scaturenti da un precedente contratto di lavoro potessero impedire agli operai di trovare un nuovo impiego. Anche quando l'impedimento al lavoro fosse stato determinato dallo sciopero di operai addetti ad altro reparto e che aveva reso impossibile la prosecuzione del lavoro⁴⁶⁵. Limite di tale diritto al lavoro era la corrispondente libertà economica dell'industriale⁴⁶⁶. È stato infatti ritenuto che la promessa dell'imprenditore di dare lavoro all'operaio deve essere intesa "con quella equità da cui non debesi mai decampare nel valutare gli effetti derivanti dal contratto di lavoro, in guisa che se per forza di circostanze l'industriale non le può esattamente adempire, non deve per questo fatto essere tenuto al risarcimento dei danni, giacché le momentanee sospensioni e riduzioni di lavoro vanno per uso considerate come conseguenze naturalmente inerenti all'indole del contratto di lavoro"; ad esempio nel caso di trasloco d'azienda⁴⁶⁷.

Nelle decisioni riportate il diritto al lavoro è ancora lontano dal rappresentare condizione per l'elevazione personale del lavoratore; il fine della tutela è il dato economico, in quanto però volto a procurare i mezzi necessari per il sostentamento dell'operaio e della propria famiglia. Il diritto al lavoro assume una connotazione prettamente alimentare⁴⁶⁸.

Certamente non ci si poteva aspettare un elevato grado di astrazione teorica dai collegi di probiviri; pur tuttavia, nelle loro decisioni, è possibile cogliere gli embrioni del futuro diritto costituzionale.

Per onestà scientifica, non può prescindersi dal rilevare come, nel processo di affermazione del diritto al lavoro, un ruolo fondamentale sia stato svolto dalla legge

⁴⁶⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 16 ottobre 1907, *Bonfanti e altri c. Ditta Losa & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1907, pp. 937-939. Il caso, secondo la Direzione del Monitore, si presentava per la prima volta nella giurisprudenza italiana del lavoro. La novità stava nel fatto che il datore lavorava solo per soddisfare le commissioni che riceveva; di conseguenza "il contratto di lavoro degli operai dipendenti da esso aveva subito una impronta diversa da quella dei soliti contratti di lavoro, perché qui l'operaio scontava sopra di sé l'alea delle diminuite commissioni, rassegnandosi a corrispondenti periodiche disoccupazioni, più o meno gravi".

⁴⁶⁶ Cfr. G. Cazzetta, *Scienza giuridica a trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 368-373, il quale analizza alcuni aspetti del dibattito politico tenutosi in Francia nel 1848 in relazione al diritto al lavoro.

⁴⁶⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 23 maggio 1903, *Simi c. Andreis*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 518.

⁴⁶⁸ Come messo in luce dal professor Cazzetta, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori non è in contrasto con il riconoscimento di un diritto al lavoro. Se infatti nell'Ottocento il consolidamento dei diritti dei lavoratori già inseriti in un dato contesto economico veniva contrapposto alla mera possibilità di diritto al lavoro per tutti, nel Novecento "la costruzione dei diritti dei lavoratori si è presentata come espressione di un progetto giuridico ampio che, ponendo assieme speranze 'private' e 'pubbliche', prospettava attraverso i confini apposti alla libertà di contratto una libertà vera per tutti. Coerentemente, soprattutto nelle fasi di sviluppo economico, il diritto al lavoro è divenuto prima di tutto diritto alla conservazione al posto di lavoro senza che ciò risultasse contrastante con il riconoscimento costituzionale «a tutti i cittadini» del diritto al lavoro" (cfr. G. Cazzetta, *Scienza giuridica a trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, cit., p. 372).

sugli infortuni sul lavoro, in particolare dall'interpretazione datane dal Carnelutti⁴⁶⁹. La legge infortuni era per il Giurista espressione di un sentire sociale comune, ma non per questo era priva di alcun fondamento giuridico. Al contrario, il diritto non era altro che "una attitudine particolare del fenomeno sociale". Lo spirito della legge infortuni doveva pertanto condurre il futuro legislatore a plasmare un diritto che fosse intriso di socialità ed i cui istituti singoli non sortissero effetti negativi una volta gettati nell'arena⁴⁷⁰.

Come spiegato dal Passaniti, "nel contesto della 'transizione', non è tanto importante la legislazione sociale, quanto la sistemazione delle leggi sociali vigenti in un nuovo contenitore per giungere alla riduzione della frattura tra lo *status* di soggetto debole e quello di libero contraente, nell'ottica di un superamento del parallelismo tra libertà contrattuale e legislazione sociale. La legislazione sociale diventa per Carnelutti l'embrione normativo di quel vagheggiato Stato interventista né liberale né sociale"⁴⁷¹. Emblematica la teorizzazione del rischio professionale come fondamento giuridico della legge sugli infortuni sul lavoro. Il rischio professionale gravava sull'intera industria, quindi anche sull'operaio (attraverso, ad esempio, la tassazione preventiva delle indennità legali), e non solo sull'industriale. La legge infortuni non era quindi

⁴⁶⁹ Copiosa l'attività scientifica del Giurista sul tema; ex plurimis: F. Carnelutti, *A proposito di un difetto nella locuzione dell'art. 7 della legge su gli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903, parte I, pp. 330-332; Id., *Criteri d'interpretazione della legge su gli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904, pp. 202-226; Id., *Fondamento giuridico della legge su gli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904, parte II, pp. 152-162; Id., *Occasione di lavoro e regolamenti di fabbrica*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904, parte II pp. 259-263; Id., *Occasione del lavoro. Art. 7 della legge sugli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1905, parte I, pp. 109-141; Id., *Ancora sull'art. 7 della legge infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1905, parte II, pp. 94-98; Id., *Gli apprendisti nella legge infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1906, pp. 305-330; Id., *Causa violenta. Art. 7 della legge sugli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1906, parte I, pp. 413-438 e 1907, parte I, pp. 126-147 e 216-223; Id., *Il progresso della giurisprudenza in materia d'infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1907, parte II, pp. 73-94; Id., *Giurisdizione e procedura nelle controversie in materia d'infortuni a proposito del disegno di legge 13 marzo 1908, n. 965*, in "Rivista di diritto commerciale", 1908, parte I, pp. 213-235; Id., *Intorno alla riforma sulla legge infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1908, parte I, pp. 581-589; Id., *Infortuni sul lavoro. Studi*, Roma, Athenaeum, 1913; Id., *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni nell'agricoltura*, in "Rivista di diritto commerciale", 1918, parte I, pp. 31-42. Sull'argomento cfr. pure F. De Luca, *La teorica del rischio professionale e il suo fondamento*, in "Il Foro catanese", 1910, pp. 81-88; Id., *L'applicazione della legge sugli infortuni*, in "Il Foro catanese", 1910, pp. 127-136; Id., *La causa violenta e l'occasione di lavoro secondo l'art. 7 della legge sugli infortuni*, in "Il Foro catanese", 1910, pp. 167-176 e Id., *La concausa negli infortuni sul lavoro*, in "Il Foro catanese", 1911, pp. 3-9. Sull'interpretazione della legge sugli infortuni del 1898 e sulla sua collocazione entro il sistema civilistico italiano G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico, 1865-1914*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 409-469; mentre per le teorie dottrinali sulla responsabilità per infortuni sul lavoro prima della legge, v. L. Gaeta, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986.

⁴⁷⁰ F. Carnelutti, *Criteri d'interpretazione della legge su gli infortuni*, cit., pp. 224-226. La citazione è a p. 203.

⁴⁷¹ P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 480. Nella pagina precedente l'Autore afferma che - a differenza di un Barassi, il quale si era limitato a prendere atto della fase di transizione - il Carnelutti aveva cavalcato l'onda del cambiamento, "nella consapevolezza che la dialettica del conflitto debba lasciare spazio a un nuovo ordine condiviso, a un nuovo equilibrio di rango costituzionale".

una paternalistica concessione, “ma il riconoscimento di un diritto e di un dovere”⁴⁷². Nella riflessione del giurista si realizza quell’innesto delle nozioni del diritto privato entro gli scopi del diritto pubblico indispensabile affinché il riconoscimento dei diritti soggettivi possa non limitarsi ad un proferimento verbale, ma abbia degli effetti nella vita reale. Ed anche nelle decisioni probivirali l’emersione dei germi di futuri diritti costituzionali passa per l’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

8. Il diritto di sciopero

Al momento dell’emanazione della legge sui probiviri industriali, lo sciopero era una libertà recentemente conquistata. L’ordinamento italiano non riconosceva un diritto di sciopero⁴⁷³ e l’introduzione del codice penale Zanardelli (con i suoi articoli 165 e 166) mitigava, teoricamente, il trattamento punitivo, poiché sanzionava soltanto gli scioperi attuati con violenza o minaccia⁴⁷⁴.

I collegi riconobbero nello sciopero non solo un fatto economico rilevante, ma un diritto imprescindibile della classe operaia, necessario per controbilanciare il maggior potere della parte datoriale: “Lo sciopero od astensione collettiva degli operai dall’opera intesa ad ottenere l’osservanza od il miglioramento del contratto di lavoro, costituisce un diritto senza del quale il contratto di salario è imperfetto, perché

⁴⁷² F. Carnelutti, *Criteri d’interpretazione della legge su gli infortuni*, cit., pp. 215-220.

⁴⁷³ In questo senso anche Romagnoli (Id., *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, cit., p. 76): “Lo sciopero, infatti, se con l’avvento del codice penale del 1889 non è più un delitto, non solo può ugualmente occasionare processi con imputati in catene, ma non è ancora un diritto – come lo intendiamo oggi – nei confronti della controparte: quest’ultima può, se vuole, licenziare lo scioperante o considerarlo dimissionario e, se del caso, chiedergli il risarcimento dei danni”.

⁴⁷⁴ Sul dibattito intorno al disegno di legge sulle coalizioni e gli scioperi e sull’intervento risolutore del codice Zanardelli e su come venne accolta la riforma in dottrina e giurisprudenza, v. L. Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 109-171. Si vuole qui cogliere un aspetto della riflessione dell’Autrice: la circostanza che i nuovi articoli del codice penale non menzionassero nemmeno le associazioni sindacali. La questione dello sciopero veniva scissa da quella sulla legittimità delle coalizioni operaie. In un ordinamento in cui il diritto di associazione era riconosciuto dall’articolo 32 dello Statuto albertino, se tale legittimità non fu mai messa in dubbio, il giudizio di liceità sulle forme di aggregazione e di lotta dipendeva dalle modalità specifiche di recriminazione delle pretese. Nell’ottica di Barassi, invece, lo sciopero e il conflitto non potevano sussistere senza il previo associarsi degli operai in una coalizione “che è mezzo di lotta”. Posta la generale libertà di ciascuno di prender parte ad un sindacato, “per converso, la coalizione sindacale può essere vietata, quando l’obiettivo che si propone si debba ritenere contrario all’ordine pubblico e ai buoni costumi. Quando ciò sia è questione di fatto che qui non mi interessa: l’illiceità qui riguarda lo scopo della coalizione, non già i mezzi per raggiungerlo...”. Ad esempio, “quando la prestazione adempiuta dai lavoratori sia di tale pubblica utilità che non se ne possa assolutamente concepire la sospensione e interruzione”; cfr. L. Barassi, *Le associazioni professionali*, in “Rivista di diritto civile”, 1916, pp. 437-484 (le citazioni sono tratte da p. 451). Per vedere più da vicino i meccanismi della lotta operaia cfr. L. Einaudi, *Le lotte del lavoro*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1972, con *Introduzione* di P. Spriano, in particolare la sezione dedicata a *Psicologia e forme della lotta operaia*, pp. 17-88 e G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, Bari, Laterza, 1973, II ed., pp. 71-175.

verrebbe a mancare la parità fra i due contraenti”⁴⁷⁵. La natura sostanziale di diritto non viene esplicitamente attribuita allo sciopero, che continua ad essere denominato libertà o fatto economico non costituente un istituto giuridico; pur tuttavia esso non viene mai messo in discussione, piuttosto appare un’ovvietà il fatto che gli operai si astengano collettivamente dal lavoro. Inoltre, gli operai scioperanti erano tutelati nel senso che lo sciopero non poteva rappresentare un recesso unilaterale dal contratto di lavoro, bensì una sospensione della prestazione. In questo senso, lo sciopero costituiva una violazione contrattuale, ma il suo esercizio – anche quando ingiustificato – non poteva incidere sul contratto individuale di lavoro del singolo operaio. In ogni caso una risoluzione contrattuale derivante dallo sciopero doveva essere deliberata dal magistrato che valutava tutte le circostanze e le modalità di realizzazione dello sciopero⁴⁷⁶. Ed eventuali provvedimenti dell’imprenditore potevano essere presi soltanto nei confronti di tutti i partecipanti all’astensione collettiva⁴⁷⁷.

Per i collegi lo sciopero aveva un valore fondamentale, tanto da ritenere nullo il patto col quale un lavoratore si era obbligato a non prendere parte ad eventuali scioperi futuri. “Ciò per la considerazione che fin quando al patto di non ricorrere a sciopero

⁴⁷⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 3 settembre 1901, *Beretta c. Pagani*, in “Monitore dei tribunali”, 1901, p. 794.

⁴⁷⁶ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 luglio 1901, *Sacchi Emilio c. Ditta Arturo Faber & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1901, pp. 638-639. “...nel contratto di locazione d’opera intervenuto fra gli operai e l’imprenditore, che è nello stesso tempo bilaterale e continuativo e generalmente anche a tempo indeterminato, non ogni fatto di interruzione, abbandono o mancata ripresa del lavoro può essere ritenuto causa sufficiente di risoluzione, ma solo quello che per la sua durata o per le circostanze che lo hanno accompagnato, disordini, violenze, danneggiamenti, ecc., presenti una gravità proporzionata all’importanza del rapporto collettivo che si tratta di risolvere, e che involge pure i cospicui interessi d’una massa di lavoratori.

Da ciò deve concludere che, nei rapporti fra l’imprenditore e la collettività dei suoi operai, lo sciopero non è che una sospensione temporanea nella prestazione del lavoro, la quale, quando non trovi la sua giustificazione nel fatto dello stesso imprenditore, può essere denunciata al magistrato, che solo ha facoltà e veste per pronunciare nei congrui casi la risoluzione del contratto: risoluzione la quale quindi non può assolutamente dirsi una conseguenza necessaria e inevitabile di qualunque sciopero, ancorché ingiustificato”. Secondo la Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 15 giugno 1903, *Ditta A. Sutti c. Fermi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 776-777, “... se lo sciopero non rappresenta per la collettività degli operai un modo di risoluzione del contratto, tanto meno può essere invocato come giusto titolo di recesso dell’operaio singolo, in quanto che non si può consentire che dalla collettiva sospensione temporanea della prestazione del lavoro egli solo tragga individualmente argomento di risolvere il contratto con effetto immediato pel sol motivo che così gli piace e accomoda”.

Cfr. E. Ghera, Il conflitto e lo sciopero nella giurisprudenza probivirale, in Accademia nazionale dei Lincei, Giornata in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi (Roma, 22 gennaio 1994), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1995, pp. 137-142.

⁴⁷⁷ Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie metallurgiche, 30 dicembre 1903, *Cappelli c. Sivieri*, in “Monitore dei tribunali”, 1904, pp. 676-677.

Il Barassi rileva la “benevolenza degli industriali” a tollerare i danni dello sciopero che venivano così ricompresi nel rischio d’industria. Diverse probabilmente sarebbero state le conseguenze, qualora in Italia fossero state presenti forti organizzazioni sindacali – del tipo delle *Trade Union* inglesi o dei *Syndacats* francesi – in termini di imputabilità dell’iniziativa dello sciopero e dell’eventuale risarcimento danni (L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., pp. 694-695).

non vada collegato un provvedimento contrattuale (arbitrato volontario) o legislativo (arbitrato obbligatorio), che guarentisca il pacifico perfezionamento progressivo del contratto di lavoro, una obbligazione di tal maniera equivarrebbe alla rinuncia piena e a perpetuità del diritto di miglioramento del proprio stato, rinuncia che non può coonestarsi coi principi della libertà personale, sui quali s'impertina il nostro diritto civile"⁴⁷⁸.

Ed allora lo sciopero diviene una prerogativa indispensabile di ogni lavoratore, in quanto facente parte di una più ampia classe operaia. È strumento di tutela che l'intera classe usa per proteggere se stessa, tutta insieme, ed anche ogni singolo componente nei suoi rapporti con l'imprenditore. Lo sciopero deve essere tutelato, attraverso il sindacato giurisdizionale, pur se l'atto di per sé considerato costituisce un inadempimento alla principale obbligazione del contratto di lavoro.

Lo sciopero nasce come fenomeno sociale e, come diritto, acquisisce una connotazione prettamente collettiva. "Naturale effetto della emancipazione sociale e politica conseguita dalle classi lavoratrici è il diritto di sciopero, il solo forse che, nell'attuale assetto della legislazione, consenta all'operaio di trovarsi in posizione di vera parità di fronte al capitale per contestare imposizioni eccessive o dibattere la condizioni dell'impiego di chi ha pur tanta parte nella grande opera sociale della produzione. Conseguenza logica di questo diritto è che quando per qualsivoglia motivo lecito concernente il contratto di lavoro, una collettività di operai abbia deliberato di astenersi temporaneamente dalla prestazione dell'opera propria, si verifica una sospensione del rapporto locativo, i cui effetti potranno, caso per caso, essere determinati dal magistrato del lavoro"⁴⁷⁹. Il nesso tra sciopero e collettività viene ribadito *a contrario* in una decisione nella quale viene negata la rilevanza giuridica dello sciopero per l'ordinamento vigente e dove l'astensione dal lavoro viene ricollegata alla regola *inadimpleti non est adimplendum*: "Ora, secondo il diritto costituito né lo sciopero né la serrata sono istituti giuridici; essi sono semplici mezzi di lotta economica che potranno divenire istituti regolati dalle leggi solo quando queste renderanno il contratto di lavoro un contratto collettivo di una classe operaia o di una determinata classe d'industriali; mentre attualmente sia in legge, sia nel caso in disputa il contratto di lavoro, sebbene su formulario concordato, ha carattere strettamente personale fra operaio e industriale". Ne derivava l'impossibilità di qualificare come collettive le violazioni del contratto di lavoro derivanti da sciopero o serrata"⁴⁸⁰.

⁴⁷⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Società anonima cooperativa fra i prestinai per la fabbricazione del pane di lusso c. Erpi e Carassi*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 257.

⁴⁷⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 13 giugno 1906, *Orioli c. Panificio cooperativo milanese*, in "Monitore dei tribunali", 1906, p. 577.

⁴⁸⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 11 luglio 1912, *Borghi e altri c. Ditta Coen*, in "Monitore dei tribunali", 1912, pp. 837-838.

La dottrina italiana non riconosceva l'esistenza di un diritto di sciopero, tanto meno di natura collettiva: lo sciopero era una sospensione materiale del lavoro che poteva incidere, definitivamente, sul contratto individuale di lavoro se non fosse stato in qualche modo giustificato⁴⁸¹. Occorreva valutare le singole circostanze fattuali, compresa l'indole collettiva che costituiva movente di ogni astensione individuale⁴⁸². E verificare, in particolare, se fossero state violate quelle obbligazioni dal contenuto morale che il contratto di lavoro precipuamente porta con sé⁴⁸³. Il Redenti – concorde col Carnelutti nel definire lo sciopero una sospensione qualificata del lavoro – criticava l'ampliamento della categoria dell'inadempimento, in quanto presupponente l'esistenza dell'obbligazione contrattuale di non ledere l'interesse professionale dell'altro contraente, punto di unificazione dei diversi obblighi giuridici dal contenuto morale. Ed invece non esisteva ancora un interesse omogeneo comune alle classi operaia e imprenditoriale, né “un concetto volgare comune, già formato nei gruppi sociali interessati”⁴⁸⁴.

La deliberazione collettiva dello sciopero, per entrambi i giuristi, incideva sul rapporto di lavoro soltanto in quanto mediata dalla volontà e dall'intenzione del singolo lavoratore. Sia il Redenti che il Carnelutti si mostravano, infatti, critici nei riguardi della teorizzazioni del Morillon per il quale, nel conflitto fra diritto all'esecuzione del contratto e diritto di sciopero, occorreva effettuare un giudizio di prevalenza secondo il criterio dell'abuso del diritto, onde verificare quale diritto fosse stato illegittimamente esercitato. Nel diritto privato, invece, non poteva parlarsi di diritto di sciopero, cosicché il debitore inadempiente, per esimersi da responsabilità avrebbe potuto invocare soltanto il caso fortuito, la forza maggiore o l'inadempimento del

⁴⁸¹ Anche la magistratura ordinaria agiva con “funzione regressiva”, ostinate a non adeguarsi a quel processo di deideologizzazione dello sciopero portato avanti dalla politica giolittiana (cfr. M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, cit., pp. 1209-1212 e p. 1221 e G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, cit., pp. 92-93). È possibile trovare qualche caso isolato di giurisprudenza illuminata: ad esempio la Cassazione di Torino ha deciso che “la concessione fatta dai proprietari intervenuti nelle trattative rivolte ad evitare uno sciopero è obbligatoria anche per quei proprietari che alle trattative medesime rimasero estranei, gli intervenuti rivestendo la qualità di gestori d'affari di questi ultimi, tutte le volte che con lievi sacrifici e con eque concessioni abbiano avvantaggiato tutti i proprietari” (riporto la massima in Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1904, *Bassani c. Mora*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905, II, pp. 52-59). Secondo la Corte sussistevano i requisiti per la *negotiorum gestio*: *neccessitate exigente e non prohibente domino*. Da un canto, infatti, “convenienza, equità e giustizia esigevano che non tutte le spese dello scongiurato sciopero ... ricadessero sui mezzadri, ma in parte vi contribuissero anche i proprietari e fittavoli”; dall'altro gli interesse dei proprietari presenti erano commisti con quelli degli assenti, sicché si giustificava l'utilità della gestione. Cfr. anche il positivo commento, in nota, di G. Pacchioni, *Un caso nuovo di gestione degli affari altrui*.

⁴⁸² F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907, I, p. 89. contrario ad un'indagine sulla causa, al fine di valutare la legittimità dello sciopero era invece il Barassi, per il quale occorreva soltanto che non fossero violati i precetti penali di cui agli artt. 165-167 c.p.; così L. Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, cit., p. 353.

⁴⁸³ Ivi, p. 95. Il Carnelutti muove qui da un'interpretazione estensiva della *exceptio inadimpleti contractus*.

⁴⁸⁴ E. Redenti, *Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909, I, pp. 29-30.

creditore. Il torto del Morillon stava nell'aver abusato del concetto di diritto di sciopero. "Vi è qui un'invasione curiosa di un concetto di diritto pubblico nel campo del diritto privato. Di un diritto di sciopero si può parlare in diritto pubblico, come di un vero diritto pubblico subbietivo, riconosciuto, sulla stessa linea del diritto di riunione, di associazione, di stampa, ecc., da quando lo sciopero cessò di essere considerato come reato. Ma tutt'altra cosa è nell'orbita del diritto privato e contrattuale; qui anzi esso è inconcepibile, non potendosi pensare, dato l'ordinamento legislativo atomistico del contratto di lavoro, se non a singole inesecuzioni dei singoli rapporti, mentre sciopero significa inesecuzione collettiva. Né dal fatto che il diritto pubblico riconosce la liceità della inesecuzione collettiva può essere tratta la conclusione aberrante che cotesta sospensione sia sempre legittima di fronte al diritto privato, tanto varrebbe dedurre che è sempre legittimo l'abbandono del servizio da parte dell'operaio o del servitore perché essa non è più punita a termine del codice penale o delle leggi di polizia"⁴⁸⁵.

Il merito dei probiviri è stato di aver messo in atto quello che la dottrina più accorta e lungimirante poteva soltanto auspicare⁴⁸⁶. E cioè non tanto l'individuazione delle

⁴⁸⁵ F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, cit., pp. 93-94. Secondo il Redenti, "quel diritto di sciopero di cui il Morillon postula così l'esistenza e da cui ragiona, è qualche cosa, a mio avviso, di più e di diverso dall'immagine del diritto pubblico soggettivo di sciopero". Egli farebbe riferimento allo sciopero come arma per l'elevamento economico e sociale della classe operaia, secondo l'accezione volgare. Il suo errore starebbe "nell'operare nel campo del diritto positivo col suo «diritto di sciopero», senza avvedersi che il problema per il giurista sta appunto nel determinare se e come cotesto «diritto di sciopero» sia poi riconosciuto dal diritto positivo vigente"; E. Redenti, *Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale*, cit., p. 28.

⁴⁸⁶ Proprio il Carnelutti commentava: "Non mi meraviglia affatto la giurisprudenza dei probiviri a questo proposito, poiché io credo fermamente che quei giudici, assai più che interpretare il diritto positivo attuale, vadano e debbano andar cercando e applicando il diritto nuovo, latente, che si forma di giorno in giorno nella vita industriale sempre più complessa e più evoluta. Ma non è la stessa cosa di un interprete del diritto positivo, che non può precorrere le mutazioni della legge. Per lui o lo sciopero è giusto, o è ingiusto; o trova o non trova causa e giustificazione nell'adempimento della controparte"; F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, cit., p. 99. Peculiare la posizione di Barassi che, da un canto, mette in luce il nesso tra coalizioni sindacali e conflitto collettivo, indi contratto collettivo, dall'altro rileva come la legittimità delle coalizioni poggi sulla libertà individuale di associarsi; v. L. Barassi *Le associazioni sindacali*, cit. e lo studio di L. Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, cit., pp. 317-319 e 331-392, la quale analizza l'evoluzione del pensiero barassiano dalla prima alla seconda edizione del contratto di lavoro in relazione al cosiddetto diritto dei gruppi e giunge ad una rivalutazione, nel senso di un'apertura al metodo sociologico, del padre fondatore del diritto del lavoro, secondo l'epiteto attribuito dal Cimbali (Id., *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, Torino, 1907, p. 1). L'importanza assunta dal fenomeno collettivo nella seconda edizione, si evince dal fatto che nella sezione dedicata ai soggetti si sia fatto esplicito riferimento a "i gruppi collettivi e in specie le associazioni professionali" (v. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, cit., II ed., vol. II, pp. 41-118). E alle pagine 86-87 il Giurista richiama con favore la giurisprudenza probivirale in materia di sciopero. Sul tema vedi pure G. Pera, *Il contratto di lavoro di L. Barassi e la giurisprudenza dei probiviri*, in "Jus", 2001, pp. 221-225.

Severo, invece, il giudizio del Romagnoli su Barassi, che riporto per la sua icasticità: "Non era un civilista eccelso. Era però un riverito esemplare della medesima orgogliosissima razza di giuristi la quale, non dubitando dell'universalità del proprio sapere specifico, si attribuiva il potere-dovere di sedare le scaramucce di confine che una giovane disciplina giuridica fomentava alla periferia dell'impero del diritto comune dei privati.

pressanti istanze sociali da cui scaturiva un diritto pubblico soggettivo, quanto il riconoscimento della possibilità per il suddetto diritto di interferire sulle vicende del rapporto privato⁴⁸⁷.

8.1 Le tipologie dello sciopero e la sua procedimentalizzazione

I collegi di probiviri furono concordi nel delimitare distinti tipi di sciopero, a seconda della finalità che si volevano conseguire. Gli scioperi potevano essere anzitutto di difesa o di miglioramento, se causati da violazioni contrattuali dell'imprenditore o dall'illegittima unilaterale introduzione di innovazioni nella produzione, oppure dall'esigenza di modificare in senso più favorevole le condizioni di lavoro. Da questo punto di vista, lo sciopero appariva "in aperta contrapposizione con l'idea di recedere dal rapporto di servizio". Piuttosto esso "tende(va) a consolidarlo mediante nuove provvidenze complementari, presumendone frattanto la continuità"⁴⁸⁸.

Il collegio per le industrie tessili di Milano ha tentato di dare una legittimazione giuridica ad uno sciopero nato da comportamenti arbitrari e vessatori dell'industriale, argomentando da alcune disposizioni dei codici penale e civile. Lo sciopero degli operai sarebbe stato paragonabile all'opposizione violenta e minatoria nei confronti del pubblico ufficiale che avesse ecceduto nel suo ufficio con atti arbitrari (ex art. 192 c.p.) o all'abbandono del letto coniugale da parte del coniuge che avesse subito maltrattamenti (ex artt. 133 e 150 c.c.)⁴⁸⁹.

Acclamarlo come il «fondatore della scienza del diritto del lavoro in Italia», non è un'esagerazione; ma solo a patto di ammettere che non sarebbe nemmeno esagerato considerarlo il nostromo di quella «nave incantata che solca tranquilla le onde burrascose dell'Oceano seminate di cadaveri e moribondi» come appariva il diritto civile dell'epoca agli interpreti più anti-conformisti, e che con un nocchiero del genere anche la rotta del diritto del lavoro era segnata. Infatti, pur avendo tra le mani un *droit des praticiens* che voleva accreditarsi come tale nell'area dei rapporti sociali, con assoluta naturalezza Barassi ne fece un irricognoscibile *droit des savants*"; v. U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, cit., p. 57 e Id., *1893-1993: i probiviri industriali avrebbero cent'anni*, in "Lavoro e diritto", 1993, p. 416.

⁴⁸⁷ Ha osservato il Romagnoli: "Com'è noto, la nozione di sciopero, ancorché costituzionalmente tutelato, è rimasta a lungo sequestrata nei recinti del contrattualismo e dell'economicismo dove i probiviri l'avevano fatta saggiamente riparare con chiari intenti protettivi"; U. Romagnoli, *Probiviri, brava gente*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1994, p. 406.

⁴⁸⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 luglio 1901, *Sacchi Emilio c. Ditta Arturo Faber & C.*, cit., p. 638. In questo caso lo sciopero è stato qualificato di difesa perché cagionato dall'introduzione di una nuova sistemazione del lavoro da parte del datore, e senza adesione degli operai, tale da non permettere di preventivare il guadagno giornaliero di ciascun lavoratore, anche se tale impossibilità aveva durata di una sola settimana. La presunzione di sospensione del rapporto di lavoro viene meno se durante lo sciopero si manifestino fatti inequivocabili e circostanze che dimostrino la volontà delle parti di porre fine al rapporto medesimo. Ad esempio nel caso in cui l'imprenditore invii a tutti gli operai una diffida di rientrare al lavoro, pena il ritenerli dimissionari, e tuttavia gli scioperanti non si presentino al lavoro e continuino nell'astensione collettiva (vedi Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Pasquali c. Orlandi*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 356.

⁴⁸⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 13 settembre 1912, *Feroli e altri c. Coliva*, in "Monitore dei tribunali", 1913, pp. 34-35.

Accanto agli scioperi di difesa e di miglioramento, i collegi hanno riconosciuto l'esistenza e la legittimità di una terza categoria, quella degli scioperi di solidarietà, ossia astensioni dal lavoro effettuate in assenza di un interesse personale immediato ma in appoggio alle pretese di altro gruppo di operai. Invero, "il sentimento di solidarietà che lega insieme la massa degli operai di uno stabilimento, non può essere frazionato a seconda del criterio dell'immediato tornaconto individuale del momento, ma deve essere invece valutato alla stregua dell'interesse generale e di massima di tutti quanti gli operai che appartengono ad una stessa fabbrica, che sono uniti alla medesima dallo stesso rapporto di servizio, e che si assistono con fraterna reciprocità coll'unica forza di cui attualmente ancora dispongono nel nostro Paese"⁴⁹⁰.

Presupposto dello sciopero di solidarietà era "quella coobbligazione morale, frutto di nuovi rapporti sociali, che via via va subordinando l'interesse singolare a quello generale della classe cui l'individuo appartiene"⁴⁹¹. Ma vi stanno dietro anche ragioni di opportunità, per spiegare le quali il collegio per le industrie alimentari di Milano ha utilizzato l'analogia con la guerra fra Stati sovrani: "Per guadagnare forza le nazioni ricorrono ad alleanze, trascogliendole fra queglii Stati, che, per comunione o di razza o d'interesse, sono inclini a far causa comune con loro. Alla stessa guisa gli operai ricorrono per aiuto a queglii altri lavoratori che hanno maggior affinità professionali per dar battaglia in più numerosa oste. Codesta adesione data o per prossimità d'intenti, o per promessa di reciprocità in future evenienze, o per simpatia, comportano l'obbligo dello sciopero per solidarietà, che ha ragionevole fondamento in una larga valutazione dei comuni interessi, di cui non può disconoscersi la legittimità"⁴⁹².

Sciopero di difesa, di miglioramento e di solidarietà rientrano nel più ampio *genus* dello sciopero economico, che ha come fondamento la sussistenza di un contratto di

⁴⁹⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 luglio 1901, *Sacchi Emilio c. Ditta Arturo Faber & C.*, cit., p. 639.

⁴⁹¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Bidorini c. Bottigelli*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 115. Per la Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Ditta dott. Guido Martinelli & C. c. Ballogny e altri*, in "Monitore dei tribunali", 1904, pp. 537-539, "È ormai pacificamente ammesso come incontestabile il diritto allo sciopero quale forma legittima di onesta difesa degli interessi economici e morali degli operai, o come strumento di graduale miglioramento delle condizioni dei lavoratori, né si potrebbe non considerare a pari stregua lo sciopero cosiddetto di solidarietà, anche se dal punto di vista strettamente legale può sembrare meno giustificato, ma il contestarne il diritto equivarrebbe a negare uno dei più nobili sentimenti che possono albergare nell'animo umano, il sentimento altruistico della solidarietà, contraddirebbe a quella perfetta comunione di vita, d'interessi morali e materiali, di diritti e di doveri, nella quale vivono gli operai: ed è bello che così vivano".

⁴⁹² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Società anonima cooperativa fra i prestinai per la fabbricazione del pane di lusso c. Erpi e Carassi*, cit., pp. 256-257. La similitudine con la guerra viene ribadita da Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 febbraio 1902, *Marchetti c. Veronelli*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 557.

lavoro fra operai e imprenditori⁴⁹³. A differenza dello sciopero politico, “manifestazione essenzialmente rivoluzionaria, che tende ad influire sui poteri pubblici per scopi assai più ampi e diversi che non siano le condizioni di lavoro industriale. È mestieri peraltro considerare che, se lo sciopero economico ha per risultato immediato e necessario di agire sul contratto di lavoro, lo sciopero esclusivamente politico ben può avere sul medesimo una influenza indiretta”. Ragioni di giustizia sociale, pertanto, legittimano anche lo sciopero politico al quale devono applicarsi gli stessi principi e le stesse regole dello sciopero economico⁴⁹⁴. Prime fra tutte quelle inerenti la procedura attraverso la quale mettere in atto lo sciopero.

Ed invero, la legittimità dello sciopero e la sua tutela devono essere accompagnate dall’osservanza di speciali “cautele”⁴⁹⁵. Il criterio guida è quello di evitare che lo sciopero sia brandito di sorpresa: il suo esercizio deve essere bilanciato con il diritto dell’imprenditore di meditare sulle nuove condizioni di lavoro⁴⁹⁶. Innanzitutto, prima di proclamare lo sciopero, gli operai devono presentare al datore di lavoro un “memoriale” contenente le doglianze e le richieste, ossia le ragioni dell’eventuale sciopero. All’industriale doveva essere concesso poi un congruo termine – che normalmente era di otto giorni, pari al termine ordinario di preavviso – per riflettere sulle domande e dare eventualmente inizio a pratiche conciliative⁴⁹⁷. Dunque, con il

⁴⁹³ Altra questione, che non rientra nella presente analisi, è l’influenza dello sciopero nei rapporti tra industriale e consumatore; cfr. L. Barassi, *Lo sciopero come limite di responsabilità del debitore*, nota a Tribunale di Roma, 22 marzo 1910, *American Car and Foundry Company c. Ferrovie dello Stato*, in “Il diritto commerciale”, 1910, II, pp. 206-209; E. Vidari, *Lo sciopero economico e il concetto di forza maggiore*, nota a Corte di cassazione di Roma, 17 gennaio 1911, *American Car and Foundry Company c. Ferrovie dello Stato*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911, II, pp. 102-109; E. Vidari, *Lo sciopero economico e il concetto di forza maggiore*, nota a Corte di Cassazione di Torino, 24 aprile 1911, *Cotonificio Ligure c. Società G. Maggioni & C.*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911, II, pp. 478-486; *Ancora dello sciopero e della forza maggiore*, nota a Corte di Cassazione di Torino, 24 novembre 1911, *Comune di Cornigliano Ligure c. Union de Gaz.*, Corte di Cassazione di Torino, 2 dicembre 1911, *Comune di Sestri Ponente c. Union de Gaz.*, Corte di Cassazione di Torino, 23 gennaio 1912, *Comune di Genova, Union de Gaz.*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912, II, pp. 205-212.

⁴⁹⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 13 giugno 1906, *Orioli c. Panificio cooperativo milanese*, p. 577. Prosegue il collegio: “Invero, come pretendere che l’operaio singolo, cui l’odierno ordinamento del lavoro industriale ha posto in comunione di vita, di interessi, di diritti e di doveri cogli altri operai, si sottragga a questa comunione, sfugga alla legge fatale del numero, resistendo allo sciopero proclamato dalla grande massa dei lavoratori, quando anche le sue intime convinzioni lo portassero a ritenere improvvida una manifestazione che le menti più evolute considerano inefficace e pericolosa?”.

⁴⁹⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Ditta dott. Guido Martinelli & C. c. Ballogny e altri*, cit., p. 538. Può essere interessante un parallelismo tra la costruzione probivirale e la costruzione giurisprudenziale di una figura tipo di sciopero e l’affermazione dell’illegittimità di quelle forme che esulavano dallo schema, cd. anomale, nell’Italia repubblicana, in presenza dunque di un proclamato diritto di sciopero. Su quest’ultimo aspetto vedi il contributo di A. Giannoni in AA.VV., *Studi sulla buona fede*, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 659-725.

⁴⁹⁶ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Bidorini c. Bottigelli*, cit., p. 115.

⁴⁹⁷ Cfr., oltre a tutte le decisioni già citate, Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 12 marzo 1903, *Quarti e altri c. Ditta Poggi e Filiberti*, in “Monitore di tribunali”, 1904, p. 315. Il Carnelutti definì il

preannunciare lo sciopero veniva aperta una fase di trattative durante la quale le parti dovevano tenere un certo contegno. Biasimevoli erano da considerare: “il silenzio della parte diffidata, od il licenziamento senza ulteriore replica, o l’assoldamento d’altra manodopera”. Od ancora l’aver inasprito i toni, il non avere rispettato la cosiddetta tregua durante le trattative⁴⁹⁸.

Poteva però accadere che il componimento tra le parti in conflitto avvenisse soltanto dopo che fosse scoppiato lo sciopero. In queste ipotesi gli accordi conclusivi dello stato di lotta avevano efficacia retroattiva, con la conseguenza che non conservavano il loro valore tutti quei provvedimenti – spesso minatori – presi durante lo stato di sciopero⁴⁹⁹.

L’aver partecipato allo sciopero non poteva costituire motivo di discriminazione e, a conclusione del conflitto, l’industriale era tenuto a riammettere in servizio gli operai scioperanti. Tuttavia, poiché il fatto stesso del mancato lavoro da parte di un certo numero di operai creava uno squilibrio nella produzione, tale riammissione doveva essere subordinata alla riacquisizione del normale andamento aziendale⁵⁰⁰.

Ecco allora i punti fermi ai quali è addivenuta la giurisprudenza dei probiviri: lo sciopero nelle sue varie forme è legittimo, costituisce un diritto della classe operaia; esso non comporta una rottura del contratto né per la massa né per i singoli, ma è soltanto una sospensione; lo sciopero deve essere procedimentalizzato, pena la rescissione del contratto di lavoro e/o la rifusione dei danni patiti dall’industriale.

Alle superiori affermazioni si è giunti attraverso quel procedimento collettivo di rimando ad altri casi della giurisprudenza probivirale e di osmosi tra le decisioni, oggetto di studio nei primi paragrafi del presente capitolo. Si può notare anche che, mentre nelle prime sentenze si motiva circa la legittimità dello sciopero e si possono trovare delle contraddizioni anche entro il medesimo collegio, man mano si dà per assodata l’esistenza di un diritto di sciopero e si pone soltanto il problema del rispetto della procedura. È poi peculiare che molte sentenze siano scaturite da azioni per licenziamenti individuali.

9. Il diritto al riposo

L’esame della formulazione probivirale di un diritto al riposo è un angolo visuale perfetto per acclarare il ruolo dei collegi di regolazione di un complesso fenomeno

preavviso nello sciopero “una larva di sperimento di conciliazione” (F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, cit., p. 99).

⁴⁹⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 13 settembre 1912, *Ferioli e altri c. Coliva*, cit., pp. 34-35.

⁴⁹⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 febbraio 1902, *Marchetti c. Veronelli*, cit., p. 557.

⁵⁰⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Luisetti c. Bartoli*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1904, p. 356.

sociale, ma anche di collegamento tra le istanze sociali e i poteri statuali; aspetti sui quali si è giocata la costruzione stessa dell'istituto nei disegni di legge prodromici e finalmente nella legge 295/1893, nonché nelle proposte di modifica.

Le sentenze esaminate hanno la peculiarità di essere state decise partendo dall'applicazione di un concordato concluso tra gli industriali e gli operai del pane della piazza di Milano e dal quale erano sorte alcune controversie.

L'articolo 8 del concordato 31 ottobre 1901 sanciva: "È stabilita una giornata di riposo mensile per ogni operaio addetto alla lavorazione della farina. La giornata è a carico del lavorante che si rende responsabile di chi lo sostituisce". Come disposto dall'articolo 14, veniva istituito un ufficio di collocamento presso la Camera del lavoro con il compito di regolare la turnazione ed inviare gli operai disoccupati a sostituire quelli stabili nei giorni di riposo. Si è già discusso sopra della problematica del lavoro in sostituzione dal punto di vista delle relazioni contrattuali, adesso è giunto il momento di capire su quali fondamenta sia stato formulato il diritto al riposo.

Il collegio di probiviri per le industrie alimentari di Milano ha utilizzato più argomenti. Il primo di natura fisiologica: gli studi scientifici - vengono citati, al riguardo, il Mosso e il Liesse - hanno dimostrato che il riposo è un bisogno corporeo e che bisogna "equilibrare il dispendio della forza colla sistematica alternazione di pause giornaliere, e con soste periodiche di maggior durata"⁵⁰¹. Trattasi di "un principio d'igiene" riconosciuto da tutte le società civili⁵⁰².

Inoltre, la sostituzione dell'operaio avente diritto al riposo con altro senza lavoro poteva costituire un primo rimedio alla "piaga della disoccupazione", piuttosto elevata tra i panettieri⁵⁰³. Non è stato un caso che l'esigenza di regolare il riposo degli operai sia sorta proprio nell'industria del pane che esigeva continuità nella produzione, esercitata manualmente senza l'ausilio di macchine. Il concordato di cui sopra, in particolare, ha permesso di soddisfare due esigenze contrapposte: non aggravare il rischio d'impresa dell'imprenditore e garantire allo stesso tempo il periodico indispensabile ristoro dell'operaio⁵⁰⁴. Per di più, la "sostituzione di nuove braccia a quelle dell'operaio in ferie, avrebbe permesso ai numerosi disoccupati di prender parte a qualche lavoro, riscattandosi almeno in parte dalla forzata inerzia e dalle sue dolorose conseguenze". E così, "nell'ipotesi che nei panifici Milanesi siano normalmente occupati 2500 lavoranti, e 500 siano quelli disoccupati, mercé del

⁵⁰¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 685.

⁵⁰² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1902, *Ranzoni e Vai c. Gadda*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 696.

⁵⁰³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Robbiato c. Corbellini*, in "Monitore dei tribunali", 1902, p. 216.

⁵⁰⁴ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, cit., p. 685.

riposo mensile dei primi si avrebbe una disponibilità di trentamila giornate nel periodo di un anno, convertibili in due mesate di lavoro per ciascun disoccupato”⁵⁰⁵.

Queste le spiegazioni dell’opportunità del riconoscimento di un diritto al riposo. Ma come si è giunti alla sua proclamazione? Attribuendo forza vincolante a quanto stabilito col concordato⁵⁰⁶. Alla domanda se fosse possibile rinunciare al diritto al riposo doveva pertanto risponderci negativamente: “Il diritto al riposo mensile non solo comporta il dovere del rispetto da parte dell’imprenditore che ha da consentirlo, ed una responsabilità dove lo contrasti, ma anche quello dell’operaio, occupato, di cedere il suo turno al disoccupato, o di risarcirlo se vi rinunci, per non ledere un compagno di lui meno avventurato”⁵⁰⁷. È stato anche giudicato che i turni di riposo già determinati potessero essere modificati soltanto con un nuovo accordo tra capitale e lavoro, al fine di non ridurre in facoltà un diritto⁵⁰⁸.

L’importanza dell’operazione dei probiviri sta allora nell’aver ritenuto legge applicabile le clausole contenute in un contratto collettivo di lavoro e nel creare un ponte tra l’attività di regolazione delle parti in conflitto e quella del legislatore. Nel più volte citato caso Negri contro Musazzi, accanto alla motivazioni di ordine scientifico ed etico, viene rammentato che nei progetti di legge sul contratto di lavoro era inserita non solo la limitazione giornaliera dell’orario di lavoro, ma anche l’obbligatorietà del riposo settimanale⁵⁰⁹. Per il riconoscimento di queste tutele dovrà attendersi l’epoca fascista, non per l’assenza di progetti di legge in proposito, ma per il conservatorismo della classe politica. Nella seduta del 12 marzo 1904 veniva infatti respinto, in votazione segreta, con 152 voti contro gli 87 favorevoli, il progetto di legge sul riposo settimanale e festivo, i cui articoli erano stati precedentemente approvati alla Camera dei deputati⁵¹⁰.

10. Il contratto collettivo: l’autonomia privata entro l’ordine costituito

È stato da tempo riconosciuto il ruolo fondamentale che ebbero i collegi probivirali nel far emergere dalla prassi il contratto collettivo come figura giuridica autonoma e nell’attribuirgli un’importanza cruciale nelle relazioni industriali⁵¹¹. Il contratto

⁵⁰⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1902, *Ranzoni e Vai c. Gadda*, cit., p. 696. Fa sorridere che oltre un secolo dopo si pongano le stesse questioni e quasi le stesse soluzioni circa lo scontro tra *insiders* e *outsiders*.

⁵⁰⁶ La tematica sarà oggetto del paragrafo successivo.

⁵⁰⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1902, *Ranzoni e Vai c. Gadda*, cit., p. 697.

⁵⁰⁸ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, cit., p. 685.

⁵⁰⁹ *Ibidem*.

⁵¹⁰ *Progetto di legge sul riposo settimanale e festivo*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, aprile-luglio 1904, pp. 670-675.

⁵¹¹ P. Marchetti, *L’essere collettivo. L’emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 55-67 il quale dà rilievo alla circostanza per

collettivo giungeva, infatti, quale momento conclusivo di un conflitto (lo sciopero) e si poneva quale premessa al fine di scongiurare future lotte⁵¹².

I probiviri fecero ciò dando ampio spazio alle esplicazioni dell'autonomia privata delle classi in conflitto e supportando l'incontro delle loro volontà attraverso la tutela giudiziale – vedremo in che termini – del contratto collettivo⁵¹³. Ruolo certamente agevolato dall'essere i collegi allo stesso tempo partecipi e terzi rispetto al conflitto⁵¹⁴.

La questione posta deve essere analizzata da diversi punti di vista.

la quale le decisioni in materia di contrattazione collettiva scaturivano comunque da controversie individuali di lavoro; U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, cit., pp. 89-90; B. Veneziani, G. Vardaro, *La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavorista delle origini*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XVI, pp. 459-464. Sul nesso tra collegi e contrattazione collettiva e sui suoi limiti vedi M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1977, II, in particolare pp. 1228-1235; vedi pure U. Romagnoli, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in Id., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 129 e ss..

⁵¹² Vedi Giuria dei collegi di probiviri Milano, *Industrie alimentari*, 18 febbraio 1902, *Marchetti c. Veronelli*, cit., p. 557. Per Barassi, il concordato collettivo costituiva uno dei mezzi (pacífico) attraverso il quale la massa coalizzata (antecedente) dei lavoratori poteva fare pressione sugli industriali. "Questo concordato che mira a stabilire condizioni uniformi di lavoro per una data regione o per tutto un paese, e per una data categoria di lavoratori, non è esso stesso a ritenersi come creativo di coalizione, che invece va ritenuto come presupposto essenziale al concordato collettivo, come tale. Questo infatti è possibile solo con organizzazioni collettive di lavoratori, e per lo più, ma non necessariamente, con organizzazioni collettive padronali (che coincidono spesso colle industriali)..." Il fatto poi che la coalizione preesista al concordato, significa che essa può svolgere la propria azione oltre esso, sia nel tempo sia quanto ai mezzi; v. L. Barassi, *Le associazioni professionali*, cit., pp. 465-466. Sulla gestione del conflitto industriale e sugli atteggiamenti dei formanti dottrinale, legislativo e giurisprudenziale (togato e probivirale) cfr. B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in "Rivista di diritto del lavoro", 1972, I, pp. 209-299. In merito alla magistratura probivirale, l'Autore sottolinea che "alla proclamazione del 'manifesto ideologico' seguiva il coerente atteggiamento «politico» dei giudici industriali, tradotto in scelte ben precise di «ideologia giudiziaria» rispondenti al modo intenso di percepire i problemi e alla volontà di regolare il fenomeno in linea con una coerente politica di diritto giurisprudenziale. Delle scelte di valore testimoniano e il trattamento di favore a cui viene sottoposto il lavoratore che partecipa ad uno sciopero di solidarietà e la impalcatura «giudiziaria» edificata a sostegno dell'obbligo di preavviso".

⁵¹³ Il Veneziani ha sottolineato come le parti avessero raggiunto "un discreto grado di articolazione procedurale ma nel senso dichiarato più della privatizzazione del conflitto che di una sua gestione *extra moenia*."

Da un canto, cioè, si tentava di rilevare e privilegiare l'interesse collettivo che, in valutazioni di tipo, per così dire, laico, tendeva ad essere mortificato a vantaggio di una versione più atomistica del rapporto di lavoro; dall'altro, si cercava di funzionalizzare la rilevazione di questo tipo di interesse ad una gestione concordata dello stesso ove fosse risultato contestato o, comunque, posto in discussione"; v. B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, cit., p. 259.

⁵¹⁴ I probiviri erano, infatti, testimoni della nascita e dell'evoluzione del lavoro come fenomeno sociale e giuridico del loro tempo. Accogliendo i termini testimone e testimonianza con l'ambiguità di fondo che deriva dall'etimologia. Essa ha a che fare con "due termini latini: *testis*, che deriva da *testius* (da *terstis*), designa il terzo garante tra due parti in litigio e rinvia all'accezione giuridica; *superstes*, che indica colui che ha attraversato un avvenimento da un'estremità all'altra e può dunque testimoniare". In questo caso le testimonianze soggettive delle parti in conflitto possono essere oggettivizzate attraverso quella procedura di validazione costituita dalla formazione di un collegio probivirale in qualche modo neutro, grazie anche alla presenza di un presidente estraneo alla classi confliggenti; cfr. C. Coquio, *Genocidio: una "verità" senza autorità. La negazione, la prova e la testimonianza*, in "Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo", a cura di M. Flores, Milano, Bruno Mondadori, 2001, p. 358.

Anzitutto è riscontrabile un'evoluzione, legata allo stesso affermarsi della giurisprudenza probivirale, nella giustificazione teorica del contratto collettivo nonché degli effetti da esso promananti. Le prime sentenze sono più attente a dare un fondamento nell'equità e nella buona fede contrattuali alla obbligatorietà e inderogabilità del contratto collettivo. Per esemplificare si possono prender le mosse da una decisione del collegio di probiviri per le industrie alimentari di Milano del febbraio 1901 e utilizzarne il fatto come tipico anche in relazione alle successive decisioni. Il 15 ottobre 1900 veniva siglato un accordo dinanzi al sindaco di Milano tra alcuni prestinai ed i loro dipendenti, con il quale si stabiliva che, dal 15 agosto dello stesso anno, i lavoratori avrebbero ricevuto un compenso di L. 4 per ogni quintale di farina lavorata, a seconda dell'importanza delle mansioni svolte, e detratte le spese fisse giornaliere occorrenti per la produzione⁵¹⁵. Gli addetti al forno della Cooperativa suburbana invocarono l'applicazione del concordato, ma, essendosi l'impresa rifiutata, adirono il collegio dei probiviri. Tutto il personale si accordò fatta eccezione del Soffientini, assunto il 15 agosto 1900 come menalievito, il quale chiese pronunciarsi sentenza. La Cooperativa suburbana eccepeva alle pretese del Soffientini di non avere preso parte all'accordo di cui si invocava l'applicazione e, viceversa, di avere regolato con propri contratti i rapporti di lavoro con i dipendenti, nonché di versare in condizioni speciali per le quali non potesse applicarsi la tariffa.

La Giuria nell'*incipit* richiamava la regola generale – derivante dal combinato disposto degli articoli 1123 e 1130 del codice civile – per la quale i contratti vincolano soltanto le parti che li hanno stipulati. Tuttavia, analizzando l'accordo in questione, la Giuria ritenne che esso fosse ispirato a criteri di giustizia ed equità che la medesima era autorizzata ad applicare autonomamente per la risoluzione del caso. “La Giuria non può ispirarsi a criteri rigorosamente giuridici, giacché in tal caso sarebbe stato pressoché inutile la sua istituzione e sarebbero bastati i giudici conciliatori. Essa fu istituita per dirimere le controversie che sorgono fra i principali e i loro dipendenti. Deve quindi giudicare a preferenza *de bono et aequo*, tenendo presente che le leggi in vigore regolano in modo imperfetto i nuovi e numerosi rapporti che il moltiplicarsi delle industrie e dei commerci moderni tuttodi creano e variano”⁵¹⁶. Si evince qui

⁵¹⁵ Sul ruolo del terzo nella composizione dei conflitti collettivi cfr. B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, cit., p. 280 e ss.. Cfr. L. Einaudi, *La psicologia di uno sciopero* (da “La riforma sociale”, ottobre 1897) e *Lo sciopero di Genova* (da “La riforma sociale”, gennaio 1901), ora in Id., *Le lotte del lavoro*, cit., p. 19 e p. 55 e ss..

⁵¹⁶ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 6 febbraio 1901, *Soffientini c. Della Cola*, in “Monitore dei tribunali”, 1901, p. 199. Annotando la decisione (pp. 198-199), la Direzione del Monitore mette in risalto l'importanza della decisione, “la prima che tocchi il gravissimo argomento della efficacia e portata di quelle convenzioni, che, sotto il nome di concordati, accordi, patti, compromessi, ecc., intervengono, talora, fra operai e imprenditori d'una determinata industria, per regolare taluni precipui rapporti, in ispecie per disciplinare le condizioni di lavoro e la misura delle mercedi”. Veniva pertanto posto il problema principale, ossia l'inconciliabilità tra il diritto codificato di stampo atomistico e il “nuovo diritto che sorge da questi concordati [che] si preoccupa degli interessi della collettività operaia e industriale”, e

quell'attività fondamentale dei collegi costituita dal dare voce alle autonomie private collettive e nell'inserirle, per mezzo delle loro pronunce, all'interno del sistema istituzionale.

Ben altre due ragioni spingevano la giuria ad estendere l'applicabilità del concordato oltre la sfera soggettiva delle parti stipulanti: la tutela dell'ordine pubblico – il quale avrebbe potuto essere minacciato da eventuali scioperi dei lavoratori che manifestassero nuove richieste – e della correttezza nella concorrenza. “Giacché non può dubitarsi che se con contratti si potesse derogare ai criteri accettati nell'accordo, data la sempre crescente offerta della mano d'opera, obbligata per vivere ad accettare le condizioni imposte dai principali, costoro potrebbero in breve termine mettere di fatto nel nulla l'accordo stesso, eludendo gli scopi sociali e di equità che lo ispirarono, e che lo fanno trovare applicabile anche dalla Giuria”. L'estensione soggettiva dell'efficacia del concordato e la sua inderogabilità convenzionale venivano affermati partendo proprio dai principi insiti nell'ordinamento liberale: la tutela dell'ordine pubblico e della corretta concorrenza⁵¹⁷. E non da uno spirito innovatore e tendente a favorire le istanze del ceto operaio⁵¹⁸. Invero, in alcuni casi, quando le aziende produttrici versassero in condizioni particolari, le giurie hanno ammesso la derogabilità in via eccezionale dei concordati⁵¹⁹. Soltanto in un caso il collegio per le industrie alimentari di Milano ha rigettato la domanda di un operaio, il quale aveva pattuito col datore un compenso inferiore a quello stabilito nel concordato 15 ottobre 1900, e che, abbandonato il lavoro senza l'osservanza del termine di preavviso, aveva adito la giuria richiedendo un supplemento di mercede secondo la nuova tariffa. Il *Monitore*, annotando la sentenza, ne rilevava la contraddittorietà col caso precedente

dunque la difficoltà di applicare i principi generali del diritto in questa materia. Un altro problema stava alla base, e cioè la mancanza di potere giurisdizionale delle giurie in materia di controversie collettive, a causa degli stessi limiti della legge istitutiva. Sul punto si rinvia al capitolo I.

⁵¹⁷ Sempre Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 13 febbraio 1901, *Maiocchi c. Piazza*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1901, p. 615, nello statuire che la tariffa debba essere applicata a tutti, indipendentemente da qualsivoglia accettazione scritta od orale, ha così motivato: “I compromessi e le transazioni corse tra le rappresentanze della mano d'opera e del capitale esprimono infatti una nuova maniera di regolarne i rapporti, atta a temperarne conflitti, e a mantenere indisturbata la quiete pubblica, e per principio di equità devono essere fatti rispettare senza distinzioni e senza modificazioni dai ceti interessati, per non dar adito a dispari trattamenti od a concorrenze sleali da parte di chi, senza scrupoli, s'attenti sottrarsi”.

⁵¹⁸ A parere del Cappelletto, lo sforzo dei collegi per la formazione di una contrattazione collettiva sarebbe apprezzabile da un punto di vista politico-giuridico e non solo giuridico, nel senso che il sistema di contrattazione creato sarebbe rimasto entro lo schema delle obbligazioni commutative, in quanto poggiante sul raggiungimento di una auspicabile coincidenza – ma, per la verità, “assai tattica e precaria sotto il profilo dei rapporti di forza” – tra capitale e lavoro; così M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, cit., p. 1232.

⁵¹⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 28 febbraio 1901, *Colombo e Valsecchi c. Turba*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1901, pp. 615-616.

e la giustificava meramente sulla base delle circostanze fattuali⁵²⁰. Si manifesta qui l'intento educativo, quasi pedagogico, esercitato dalle giurie nei riguardi delle masse di lavoratori ed anche di imprenditori: una sorta di invito a non mettere in atto comportamenti che potessero ledere l'interesse di classe⁵²¹.

In un primo momento, pertanto, l'affermazione dell'interesse collettivo all'efficacia *erga omnes* della tariffa e alla sua inderogabilità si afferma attraverso l'equità dei collegi, ma sotto un duplice profilo: come ricognizione e applicazione delle prassi contrattuali giudicate atte a perseguire il mantenimento dell'ordinamento giuridico – grazie al non essere i collegi tenuti a contenersi entro lo stretto diritto – e, di volta in volta, richiamando il principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra soggetti versanti nelle medesime condizioni. Dunque si rimandava ad una valutazione di giustizia intrinseca del compromesso, diversamente da quanto avvenuto nelle pronunce successive, nelle quali è stato utilizzato l'espedito del precedente o si è tentato di costruire teoricamente la figura del concordato di tariffe tramite un raffronto con alcuni istituti del diritto codificato. Momento in cui sono emerse altre questioni relative alla rappresentanza delle associazioni sindacali⁵²².

10.1 Il contratto collettivo e la funzione arbitrale delle giurie

Prima di procedere all'analisi delle decisioni alle quali da ultimo si è fatto riferimento, è logicamente e cronologicamente indispensabile soffermarsi sull'attività svolta dai collegi in qualità di arbitri, sia in relazione alle questioni giuridiche sia alle economiche⁵²³. Il settore di riferimento è l'industria della panificazione, animata da numerosi scontri tra proprietari dei forni e lavoranti, a causa delle peculiarità dei metodi e dei tempi di lavorazione e del sistema di reclutamento della mano d'opera. Per tali motivi, nel maggio del 1901 i lavoranti del pane di Monza, riuniti in Mutua di miglioramento, costituivano un ufficio di collocamento per eliminare la piaga dei mediatori e ne davano comunicazione ai proprietari dei forni, unitamente alla

⁵²⁰ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1901, *Pietra c. Dominioni*, in "Monitore dei tribunali", 1901, p. 616.

⁵²¹ "Lo spirito di solidarietà, che costituisce la forza delle classi lavoratrici, ed è tanto fecondo di risultati, non deve essere messo in gioco solo a determinate occasioni, per venir negletto nell'ora delle contrattazioni individuali.

Nel momento in cui si dimenticano gli impegni collettivi vien meno tutto un lavoro di preparazione che è costato grande sacrificio a molti compagni. La tanto invocata solidarietà pare allora convertirsi in un comodo pretesto momentaneo: il venirle meno si risolve in mancanza del riguardo dovuto ai compagni di classe: dà luogo a indebita concorrenza verso coloro che onestamente rispettando gli impegni presi, anzi che offendere le comuni intese, si condannano spontaneamente alla disoccupazione. Le tardive domande d'applicazione delle convenzioni generali prendono allora un significato di rappresaglia o peggio".

⁵²² Si rinvia *infra* al § 11.2.

⁵²³ Sul dibattito circa l'opportunità di una loro differenziazione e l'attribuzione a soggetti diversi vedi cap. I, § 14.

domanda di adozione di un sistema di commisurazione delle mercedi alla quantità di farina panizzata (il cosiddetto quintalato). In assenza di riscontro, entro il termine indicato, da parte dei datori di lavoro, gli operai preparavano lo sciopero, dal quale desisterono grazie all'opera di convincimento svolta dalle autorità amministrative e dalle Camere del lavoro, al fine di affidare la risoluzione della controversia al collegio di probiviri per le industrie alimentari in qualità di arbitro⁵²⁴. Il lodo, accompagnato da una relazione esplicativa del presidente Contini, veniva reso il 21 agosto dello stesso anno⁵²⁵. Con esso vennero regolati aspetti basilari del rapporto di lavoro fra panettieri e panificatori, nell'ottica di una potenziale riduzione del conflitto e di stabilizzazione della tregua tra imprenditori ed operai: l'ancoraggio della mercede al dato di panificazione, i controlli sul consumo di farina onde evitare future contestazioni, la ripartizione delle mercedi in base all'importanza del lavoro e l'introduzione della figura del garzone, la distribuzione del pane a domicilio, i criteri di fissazione del salario in presenza di lavoro meccanico, l'individuazione di un *minimum* di salario, il periodo di prova, il servizio stabile, il lavoro in sostituzione, il licenziamento, la responsabilità degli operai e le multe; norme sulla durata della tariffa e sull'arbitrato obbligatorio⁵²⁶. Senza entrare nel merito delle soluzioni accolte, le quali erano comunque in linea con gli esiti che i collegi avevano reso svolgendo la propria funzione giurisdizionale, è opportuno rammentare come la relazione e la sentenza in esame siano state salutate dal *Monitore dei tribunali* come “uno dei più pregevoli contributi per la costruzione scientifica del contratto di lavoro, intesa, come crediamo debba essere intesa soprattutto in Italia e al presente, cioè studio e disciplina condotti limitatamente a taluni gruppi di maestranze, divisi secondo taluni principali gruppi d'industrie. [...] ... e se il precedente troverà imitazione, e le imitazioni si

⁵²⁴ Secondo il Romagnoli, che muove dalle opinioni del Carnelutti e del Mortara, non “va trascurata, anche se è rimasta chiusa nell'orto delle ambizioni sbagliate, la disponibilità a prospettarsi come del tutto naturale l'estensione del rimedio giurisdizionale alle controversie attuata in vista della stipulazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoponendo la libertà dei contraenti alla potestà moderatrice e coercitrice di una giurisdizione di equità”. La sentenza probivirale, fra *ius dicere* e *ius dare*, avrebbe la stessa genesi del contratto (U. Romagnoli, *L'equità nei conflitti di lavoro: elementi per un bilancio consuntivo*, in Id., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, cit., pp. 279-280).

⁵²⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 21 agosto 1901, *Operai panettieri c. Proprietari di forni di Monza*, in “*Monitore dei tribunali*”, 1901, pp. 852-858.

⁵²⁶ Ai sensi dell'articolo 19, la tariffa sarebbe rimasta in vigore sino al 31 dicembre 1904 e si sarebbe intesa rinnovata di anno in anno se non fosse stata resa una denuncia da una parte all'altra almeno un anno prima la scadenza del termine. Inoltre, essa sarebbe stata comunque applicata sino all'adozione di una nuova tariffa. Secondo l'articolo 20, ciascuna parte sceglieva tre delegati che si costituivano in Commissione ed eleggevano un presidente di comune fiducia estraneo all'industria. Inoltre, “mentre dura in vigore una tariffa nessuna sospensione di lavoro potrà essere decretata né dai principali né dagli operai a fine di modificarla. Dove sia il caso di chiedere una modificazione od un'aggiunta alla tariffa in vigore in occasione di un sopravvenuto modo di produzione, non ancora esistente all'epoca della sua emanazione, o di riconosciute mutazioni di ordine economico di non lieve momento, si seguirà anche in precedenza dei termini sopra stabiliti la procedura fissata dagli articoli 19 e seguenti ...”. procedura da seguire anche in caso di lamentele o conflitti tali da cagionare una sospensione totale o parziale del lavoro (articolo 22).

moltiplicheranno fino a diventare regola, noi ci troveremo ad avere il migliore dei contratti di lavoro, senza intervento legislativo. Il migliore dal punto di vista della tecnica opportunità e rispondenza ai bisogni concreti, che variano da industria a industria – il migliore dal punto di vista del perfezionamento evolutivo, e della facile adattabilità alle situazioni locali che molte volte subiscono temporanee mutazioni – il migliore dal punto di vista della coscienza giuridica delle parti, la quale sarebbe corpo ed anima di questo diritto contrattuale, conquistato palmo per palmo e lentamente, con un processo infallibile di elaborazione sperimentale”⁵²⁷.

Nella relazione alla sentenza arbitrale un paragrafo è dedicato alle “norme generali d’interpretazione” della tariffa, le quali appaiono come il manifesto programmatico dell’attività di regolazione sociale esperita dai collegi. Partendo dal dato che, per quanto minuziose, leggi e convenzioni non possono che essere imperfette, è necessario che la loro interpretazione si informi allo spirito di coloro che le hanno formulate. Nel lodo tra lavoratori del pane e proprietari di forni sulla piazza di Monza, “i Probi-Viri si sono attenuti alla convinzione che più sono governate le relazioni tra imprenditore ed operaio, e più si contribuisce a dissipare le cagioni di sospetto, di malinteso e di avversione che frequentemente disgiungono queste classi”. Pertanto, essi hanno cercato di dare “quell’uniformità e chiarezza al contratto di lavoro che ne garantiscano la stabilità”. Situazione realizzabile soltanto attraverso il nutrimento di uno spirito di collaborazione tra le parti antagoniste: “Col mettere in chiaro i doveri ed i diritti rispettivi non si sono stabiliti dei confini assoluti di separazione fra i contraenti. Imprenditore ed operaio sono moralmente tenuti a reciproca assistenza: vi hanno prestazioni doverose che non possono essere prese in considerazione né da una tariffa né da un contratto, ma dipendono dalla legge universale di umanità che governa le relazioni di tutti gli individui conviventi in una società civile”. In questo senso, e in merito all’applicazione dell’articolo 1124 del codice civile, gli obblighi contrattuali risultano integrati da un fascio di comportamenti ispirati ad un più generale dovere di solidarietà. Pilastro di tutta la costruzione probivirale in tema di contrattazione collettiva, e tra membri della stessa classe e tra soggetti appartenenti a classi antagoniste.

La sentenza arbitrale resa dal collegio – è stato anticipato – è punto di partenza per un diverso *modus argumentandi* nell’affermazione dell’inderogabilità del contratto collettivo della sua efficacia *erga omnes*. Imitazione è proprio il termine adatto a compendiare il metodo seguito dai collegi. Non più motivazioni di ordine sostanziale, bensì formali e procedurali.

Il lodo tra operai panettieri e proprietari dei forni di Monza aveva dato luogo a diverse controversie scaturenti dalle lacune della legge sui probiviri in merito alla procedura

⁵²⁷ Nota a Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 21 agosto 1901, *Operai panettieri c. Proprietari di forni di Monza*, cit., p. 852.

arbitrale⁵²⁸. Il collegio milanese aveva depositato la tariffa nella cancelleria della pretura del III mandamento in Milano ed il pretore l'aveva dichiarata esecutiva con decreto del 24 agosto 1901. Tuttavia, i datori convenuti in diverse controversie per l'applicazione della nuova tariffa avevano eccepito di non avere ricevuto la personale notificazione del concordato, e quindi di non esserne tenuti all'osservanza. La giuria stabili di risolvere una delle controversie proposte, il cui esito - a prescindere dalle particolari circostanze di fatto - "deciderà la sua giurisprudenza in ordine all'applicabilità della tariffa a fattura nei panifici monzesi"⁵²⁹. Nel pronunciare che, quando opera come arbitro amichevole compositore, la giuria deve essere equiparata all'ufficio di conciliazione del quale assume le più snelle forme procedurali, ha enunciato il principio per il quale non occorre la personale notificazione della tariffa e ciascuna parte non poteva opporre l'ignoranza all'altra. A tale soluzione il collegio è arrivato muovendo dalla propria giurisprudenza, nell'ordine: dal riconoscimento di tutti quegli accordi collettivi stipulati ed ottemperati in buona fede dai soggetti interessati; dai giudicati che per ragioni d'ordine pubblico estendevano l'efficacia a tutte le classi di un territorio a quei concordati stipulati tra le delegazioni delle maggioranze; dalla funzione affidata ai probiviri dalla legge istitutiva. "Sarebbe per lo meno strano che l'autorità accordata per generale convenzione a così fatte deliberazioni, nude di ogni forma di legalità, prima manifestazione di un nuovo diritto in via di confezione, debba essere negata a quelle della Giuria dei Probi-Viri, i cui atti rivestono un carattere di autenticità"⁵³⁰.

I concordati devono perciò essere da tutti rispettati in quanto la loro equità, legalità e opportunità è riconosciuta dai collegi di probiviri, tramite tra un diritto spontaneo, rude, concreto ed un diritto formale che fuoriesce dalle pattuizioni per assurgere ad un rango superiore⁵³¹.

10.2 Il contratto collettivo tra "teoria" e "prassi"

Lo stesso schema di ragionamento è riscontrabile in altre decisioni del collegio per le industrie alimentari in relazione al concordato del 31 ottobre 1901 tra i panettieri e i

⁵²⁸ Vedi *supra* cap. I, § 7.

⁵²⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 ottobre 1901, *Bisnari c. Pirovano*, in "Monitore dei tribunali", 1901, pp. 977-978.

⁵³⁰ La giuria prosegue col notare l'esistenza di pronunciamenti arbitrari adempiuti spontaneamente dalle parti, in assenza del deposito nella cancelleria della pretura e delle successive notificazioni.

⁵³¹ Il Messina, preso atto di tale costume, però avvertiva circa la necessità di "chiedere i criteri direttivi per l'affermazione delle regole d'equità al diritto comune, se si vuole ch'esse assurgano a norme generali e non si esauriscano in decisioni di specie"; cfr. G. Messina, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904, parte I, pp. 458-514, ora in Id., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1948, vol. IV, p. 47.

proprietari di forni di Milano, tra le cui clausole stava quella sul diritto al riposo⁵³². Anche qui l'obbligatorietà della tariffa poggiava su un generale dovere di solidarietà sul quale venivano modellate le prime costruzioni teoriche di contratto collettivo da parte dei collegi⁵³³. Nel caso Ranzoni e Vai contro Gadda venne ad esempio proposto lo schema del duplice accordo o del concordato come atto complesso, teorizzato poi dal Messina⁵³⁴. Mentre la relazione tra i membri di una classe - nel caso specifico in relazione ad uno sciopero, ma logicamente riferibile anche alla contrattazione collettiva ed alla sua portata soggettiva - fu vista come un contratto continuativo, assimilabile all'istituto della società cooperativa che "ammette l'estensione degli obblighi sociali a chi vi consenta in momenti successivi e distanti dalla costituzione"⁵³⁵.

L'accento sugli obblighi di solidarietà tra gli appartenenti alla medesima classe, ulteriormente sviluppato, ha permesso ai collegi di individuare la relazione concreta

⁵³² Vedi *supra* § 9.

⁵³³ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Robbiato c. Corbellini*, in "Monitore dei tribunali", 1902, pp. 216-217; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1902, *Ranzoni e Vai c. Gadda*, cit., pp. 696-698; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 aprile 1902, *Belvisi c. Gargantini*, cit., pp. 775-776.

⁵³⁴ La giuria ha considerato "il concordato 31 ottobre come un contratto complesso che da una parte compendia i diritti ed i doveri fra operai e imprenditori e dall'altra quelli fra operai ed operai. Il diritto al riposo mensile non solo comporta il dovere del rispetto da parte dell'imprenditore che ha da consentirlo ed una responsabilità dove lo contrasti, ma anche quello dell'operaio, occupato, di cedere il suo turno al disoccupato, o di risarcirlo se vi rinunci, per non ledere un compagno di lui meno avventurato. Questo desumesi dallo spirito del concordato, e costituisce la doverosa prosecuzione del patto di solidarietà". Per la dottrina v. G. Messina, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, cit., sul punto pp. 38-42 (cito dagli *Scritti giuridici*) ed anche A. Galizia, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Luigi Pierro editore, 1907, pp. 84-89. Cito dall'edizione (Kluwer Ipsoa, 2000) con *Presentazione* di M. Napoli, il quale evidenzia il legame tra l'approccio r del Galizia e quello del Messina, del Lotmar e della giurisprudenza dei probiviri (p. X). Per uno studio sulle ricostruzioni dottrinali in materia di contratto collettivo v. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, cit., pp. 415-477; P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, cit., pp. 81-117; B. Veneziani, G. Vardaro, *La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavorista delle origini*, cit., pp. 452-459; B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, cit., pp. 242-252. Per un raffronto delle ricostruzioni dottrinali nell'ordinamento italiano (Messina e Galizia) con elaborazioni dottrinali tedesche (Bretano, Lotmar, Sinzheimer) v. G. Vardaro, *L'inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale*, in "Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", 1979, pp. 537-584. Per qualche notizia sul ruolo di Messina come esperto di stato per le riforme, in seno al Consiglio superiore del lavoro, alla Conferenza internazionale del lavoro e in Parlamento v. U. Romagnoli, *I «concordati» di Giuseppe Messina: nota introduttiva*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1986, pp. 107-112.

⁵³⁵ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 aprile 1902, *Belvisi c. Gargantini*, cit., p. 776, che prosegue: "L'obbligazione derivante dal contratto in discorso non si estingue cessato che sia lo sciopero, quando questi abbia portato risultati positivi, che ne sono il corollario. Dura infatti nei lavoratori l'interesse di conservare il frutto del loro movimento, vuoi per compensare i sacrifici derivati dall'astensione dal lavoro, vuoi per alto e più generale scopo di miglioramento collettivo della classe. Anche quegli altri individui che in prosieguo entrano nelle file della classe operaia, le si stringono, per virtù di un cotal contratto, allorché s'avvantaggiano delle tariffe, delle limitazioni di orari, e dei nuovi usi che siano conseguenza dell'azione dei primi autori".

tra concordato di tariffa ed associazione sindacale e di dare a quest'ultima alta considerazione. Passaggio necessario al fine di "spostare il centro di gravità della funzione del concordato dalla rimozione attuale di divergenze attuali al mantenimento della pace futura"⁵³⁶. I negoziatori delle parti, sia in caso di sciopero o serrata sia nelle trattative per dar vita al concordato, dovevano "ritenersi investiti, non solo del mandato espresso di coloro che li delegavano, ma anche da quello tacito di coloro che, interessati, non abbiano con tempestiva ed esplicita dichiarazione palesemente negato il loro consenso". Ciò sebbene ancora nessuna legge fosse intervenuta a dare assetto e regolare i gruppi tra cittadini accomunati da un interesse omogeneo⁵³⁷. L'estensione del giudicato prescindeva però dalla struttura giuridica degli interessi dedotti in giudizio e, tanto più, dallo svolgimento di un processo del lavoro collettivo, al quale partecipassero le associazioni sindacali, ma era espressione di un'esigenza speciale della materia del giudicato medesimo⁵³⁸.

Partendo sempre dalla immanenza degli obblighi di classe, il collegio per le industrie alimentari ha ancorato il contratto collettivo al codice civile, ora alla figura del mandato, ora al contratto in favore di terzo di cui all'articolo 1128, II comma. Ed allora: "O quelle Commissioni stipulatrici avevano veste di «rappresentare le classi», come affermavano, e in tal caso la legge contrattuale del concordato coinvolge occupati e disoccupati, ossia anche per gli operai turnari importa un impegno della parte imprenditrice. Od esse avevano più limitato mandato, ed in allora, per virtù della loro dichiarazione nel concordato, si incontra pertanto la figura contemplata dal codice civile, per la quale «ciascuno può stipulare a vantaggio di un terzo quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso» (art. 1128)"⁵³⁹. La decisione

⁵³⁶ U. Romagnoli, *Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del Consiglio superiore del lavoro*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1969, p. 457; in realtà la citazione del Romagnoli si riferisce alla dottrina del Messina e agli studi realizzati in seno alla nona sessione del Consiglio superiore del lavoro nel giugno 1907. Cfr. pure P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, cit., pp. 117-136, B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, cit., pp. 252-258. Per una cronaca dell'attività del Consiglio vedi il "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", ogni numero del quale conteneva una sessione dedicata.

⁵³⁷ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 13 novembre 1902, *Carnevali c. Guelfi*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 116. Si è detto sopra come il Redenti negasse l'esistenza di un interesse professionale delle collettività operaie. In Italia, un riconoscimento giuridico delle associazioni degli industriali si avrà con il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1728; cfr. per una prima valutazione del decreto U. Gobbi, *Il riconoscimento giuridico delle associazioni professionali*, in "Monitore dei tribunali", 1919, pp. 3-4. Tuttavia, qualche anno prima il Cao rilevava come "in Italia si è lasciato più largo campo allo svolgimento spontaneo del fatto. Ma nulla vi è nella nostra legge che vieta di riconoscere capacità di attività giuridica sistematica alle unioni operaie. Abbiamo anzi nella nostra legislazione positiva a loro favore un esempio classico nel R.D. 11 agosto 1904, là dove conferisce la scelta dei rappresentanti delle varie categorie di lavoratori nel Consiglio Superiore del lavoro, alle federazioni, associazioni professionali, segretariato dei lavoratori, ecc."; v. U. Cao, *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, cit., p. 124.

⁵³⁸ Cfr. U. Romagnoli, *Le associazioni sindacali nel processo*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 13 e ss..

⁵³⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 24 febbraio 1903, *Marinoni c. Ghezzi*, in "Monitore dei tribunali", 1903, p. 476. La differenza però tra la figura del mandato e del contratto a favore

è importante anche perché postula la nascita del rapporto di lavoro, e dunque la qualifica di operaio e imprenditore, a prescindere dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, grazie alla pratica dei contratti collettivi⁵⁴⁰.

Certamente un primo germe verso il progressivo attecchimento di un contratto collettivo potenzialmente capace di regolare tutti i rapporti di lavoro oltre le singole pattuizioni tra le parti. A ciò si ricollega l'inderogabilità della tariffa deliberata più volte dalle giurie di probiviri, con il solo limite che l'unica tutela assicurata era quella risarcitoria⁵⁴¹.

Chiaramente ha motivato, in proposito, la giuria del collegio dei probiviri per le industrie poligrafiche di Milano, per la quale era irrilevante che l'operaio avesse accettato una tariffa più bassa o che l'industriale non avesse firmato il concordato, in quanto "la obbligatorietà deriva non dalla accettazione espressa che una parte possa

di terzo non era per il Messina – per il quale la conclusione del concordato di tariffa poteva avvenire o tra le parti direttamente o per mezzo di rappresentanti a ciò incaricati dalle coalizioni – di poco conto. Infatti, "la configurazione del contratto a favore di terzi lascerebbe non solo inapprezzati e la nomina dei delegati ed il conferimento di poteri, effettuati magari dopo laboriose discussioni; ma cozzerebbe contro questi atti medesimi. I quali escludono l'iniziativa dello stipulante e danno così al preteso contratto a favore di terzi un atteggiamento ch'è lontano assai da quello che si attribuisce a siffatta figura giuridica quando la si ammette in via generale. [...] In ogni caso è implicito alla figura qui respinta che lo stipulante non sia rappresentante del beneficiario, che questi cioè sia terzo in senso giuridico di fronte a quello. Onde, pur esistendo come persona giuridica il sindacato di una o dell'altra delle parti concordatarie, occorrerebbe sempre dimostrare per fare ricorso all'articolo 1128 c. civ. ch'esso non abbia agito come rappresentante delle parti – ciò che è *prima facie* naturale –, ed abbia contratto una stipulazione in proprio nome" (G. Messina, *I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro*, cit., pp. 26-28). Il Nicotra (Id., *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Tipografia Angelo Trani, 1906) invece – nel premettere che due erano le teorie dominanti circa la natura giuridica del contratto collettivo: quella "del Lotmar, seguita in Italia dal Messina, dal Montessori e recentemente anche dal Rundstein; e l'altra esplicita dal Rayneaud, accettata oggi in Francia dalla dottrina e dalla giurisprudenza" (p. 51) – affermava come entrambe fossero in realtà assimilabili, anzi che la teoria del contratto in favore di terzo fosse un corollario di quella del Lotmar. "Se questi terzi sono gli stessi operai, che attualmente costituiscono la coalizione e quelli che in avvenire vi aderiranno, se il sindacato contrattò per conto dei suoi membri e ciò è nella sua finalità, sparisce la figura del terzo" (p. 85). Il Nicotra, con le parole del Marchetti (*op. cit.*, p. 108), ha affrontato il ragionamento sul contratto collettivo "in chiave sindacalista". Per il Nicotra, l'operaio che entra nell'unione professionale, abbia o meno questa personalità giuridica, "obbliga la sua volontà a volere in avvenire in conformità e nel modo come vuole la maggioranza dei suoi compagni di associazione, e quindi la volontà dell'ente deve considerarsi come la volontà di tutti i singoli individui, i quali non vogliono né potrebbero volere diversamente; e i diritti e gli obblighi assunti non possono trovare la loro estrinsecazione che per mezzo di quell'ente, cioè per mezzo della volontà di tutti" (p. 108).

⁵⁴⁰ *Ivi*, p. 475. Per il Passaniti il limite della giurisprudenza probivirale era il suo "pragmatismo autoreferenziale". Inoltre, "il contratto si riduce, quindi, a norma contrattuale immediatamente applicabile al rapporto, che non richiede alcuna defatigante indagine circa l'efficacia del sistema tariffario. Tuttavia questa facilità applicativa nasconde delle insidie. Se emerge, infatti, una tendenza espansiva dei probiviri nell'applicazione dei concordati alle controversie individuali, appare anche indubbio come, per i probiviri, contratto collettivo e contratto di lavoro siano completamente sovrapponibili e intercambiabili"; cfr. P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, cit., p. 422.

⁵⁴¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Bioni c. Pozzoni*, in *Monitore dei tribunali*, 1904, p. 357; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 4 ottobre 1911, *Robbiati c. Colombo*, in *Monitore dei tribunali*, 1911, pp. 914-915.

farne, ma dalla natura giuridica del vincolo creato fra parte operaia e industriale”. Il concordato, infatti, dava forma solenne alle consuetudini locali da tempo rispettate dalle parti sociali, al fine di evitare arbitrarie sperequazioni⁵⁴².

Si può quindi affermare che i probiviri abbiano configurato un contratto collettivo locale vincolante per tutti gli operatori del settore. Un risultato certamente all'avanguardia ed in qualche modo anticipatore delle più avanzate elaborazioni dottrinali. Non tutti i collegi furono però così preveggenti: ancora alla vigilia della legge sindacale del '26, il collegio dell'arte bianca di Genova negava che i concordati di tariffa fossero vincolanti per chi non avesse preso parte al negoziato⁵⁴³.

10.3 La riforma in appello delle sentenze dei probiviri

La posizione del collegio genovese era in realtà in linea con quella della magistratura togata, restia a riconoscere nuove forme di rappresentanza degli interessi⁵⁴⁴.

Adita in secondo grado per impugnazione di un provvedimento probivirale, la magistratura ordinaria ribaltava gli arresti dei collegi, pur non potendo effettuare un sindacato sul merito, sul presupposto che la loro competenza fosse limitata alle questioni intercorrenti fra operai e imprenditori legati da un contratto di lavoro effettivamente esistente (“pattuito e in corso”)⁵⁴⁵. Pertanto, in presenza di accordi collettivi, le giurie non potevano giudicare tra parti che non fossero state firmatarie dell'accordo medesimo. Il vizio di incompetenza, insomma, permetteva di cancellare in un baleno le evolutive morfologie consacrate dalla giurisprudenza probivirale. Si trattava, infatti, di una “incompetenza *ratione materiae* d'ordine pubblico”, che poteva “essere dichiarata in qualunque stadio del giudizio”⁵⁴⁶.

L'Ascoli, nel commentare la superiore vicenda, riteneva che avessero errato sia la giuria sia il pretore. La prima infatti non avrebbe dovuto autorizzare una violazione dell'articolo 1130 del codice civile per l'asserita tutela della pace pubblica⁵⁴⁷. In ogni

⁵⁴² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 19 novembre 1914, *Frassini c. Semenza*, in *Monitore dei tribunali*, 1915, p. 117.

⁵⁴³ Giuria dei collegi di probiviri Genova, Arte bianca, 15 gennaio 1925, *De Marco c. Burlando*, in *Monitore dei tribunali*, 1925, pp. 355-356 e Id., 29 novembre 1923, *Fortunelli c. Carpi*, in *Monitore dei tribunali*, 1925, pp. 356-357.

⁵⁴⁴ Cfr. C. Vano, *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro*, in A. Mazzacane (a cura di), *I Giuristi e la crisi dello stato liberale tra Otto e Novecento*, Liguori Editore, Napoli, 1986, p. 143; B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, p. 226 e ss. e M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, cit., p. 1209 e ss..

⁵⁴⁵ In termini Pretura di Milano, VII Mandamento, 15 dicembre 1902, *Guelfi c. Carnevali*, in *Monitore dei tribunali*, 1903, pp. 114-115.

⁵⁴⁶ *Ivi*, p. 115. Sull'appellabilità delle decisioni probivirali e sul significato dei vizi di incompetenza ed eccesso di potere, si rimanda al cap. I § 5.1.

⁵⁴⁷ “I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti: essi non pregiudicano né giovano a terzi, fuorché nei casi stabiliti dalla legge”.

caso poi, l'articolo 9 della legge istitutiva dei collegi "non dice né presuppone" la sua competenza in materia di controversie collettive. Quanto al pretore, egli non avrebbe dovuto giudicare sul motivo di incompetenza, bensì sull'eccesso di potere, e valutare la conformità della decisione ai principi del diritto contrattuale. L'azione esperita dal terzo era, infatti, un'azione di danni e non contrattuale.

Affinché quel concordato avesse potuto esplicare i suoi effetti sulle parti non stipulanti si sarebbero dovute verificare due ipotetiche situazioni: o l'esistenza di un vincolo di rappresentanza più o meno piena tra chi dichiarava di obbligarsi e l'eventuale obbligato, oppure l'estensione degli obblighi e dei diritti derivanti dai contratti collettivi a soggetti terzi non dissenzienti, in forza dell'articolo 1128 del codice. Restava salva, pertanto la possibilità individuale di ogni stipulante di revocare quanto concordato anche nei riguardi di un singolo. L'Autore era infatti un fermo credente nel principio dell'autonomia dei contraenti, per cui l'operaio che avesse dovuto sottostare alle decisioni prese dalla maggioranza della sua classe sarebbe stato privato della libertà di locare la propria opera⁵⁴⁸.

Diverso il parere del Lessona, il quale si propose di dimostrare la tesi della piena legalità della decisione emessa dalla giuria. Il collegio aveva ritenuto obbligatorio il contratto anche nei confronti dei terzi non in quanto legge contrattuale, ma perché i criteri di detto accordo apparivano ispirati a giustizia ed equità. La tutela dell'ordine pubblico era una giusta esigenza alla quale il diritto privato avrebbe dovuto sottomettersi. Il legislatore aveva inoltre riconosciuto ai collegi una vera e propria *potestas edicendi* e le aveva, quindi, concesso di decidere non secondo lo stretto diritto ma in base a criteri di equità. Date queste premesse, la decisione della giuria era incensurabile sotto il profilo della violazione di legge, violazione del resto impossibile per l'assenza di una legge in tale materia. Il Lessona passava allora all'argomento analogico: sebbene non si parlasse mai esplicitamente di funzione creativa per il rapporto di pubblico impiego, le decisioni della quarta sezione del Consiglio di Stato venivano estese anche a soggetti terzi rispetto al giudicato. In tale maniera, risultava dimostrata la legittimità del nuovo diritto proclamato dalla giuria dei probiviri, in quanto estrinsecamente promanante da un organo autorizzato a formulare diritto e rispondente, intrinsecamente, alle necessità sociali del lavoro industriale⁵⁴⁹.

Curioso - ma non più di tanto - che l'articolo fosse accompagnato da una nota della direzione del seguente tenore: "La Rivista di diritto commerciale è un campo aperto a tutte le idee con la naturale conseguenza che ciascuno dei collaboratori assume intera la responsabilità di ciò che si stampa sotto il nome".

⁵⁴⁸ A. Ascoli, *Il contratto collettivo di lavoro (a proposito di recenti sentenze)*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903, I, pp. 95-107.

⁵⁴⁹ C. Lessona, *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903, I, pp. 224-237. Il Lessona riferisce anche in relazione alla decisione del V mandamento di cui si dirà appresso.

Un altro caso merita di essere ricordato ed è quello intervenuto fra i signori Luraschi e Beretta⁵⁵⁰. La controversia trae origine da una situazione di “denegato turno” a seguito del concordato 31 ottobre 1901, giustificata, secondo il proprietario di forno Luraschi, dall’aver egli stipulato coi propri dipendenti una contrattazione speciale che regolava il riposo. Secondo la giuria, tali pattuizioni non potevano avere forza obbligatoria, poiché si ponevano in contrasto con quel concordato al quale riconoscevano natura inderogabile; concordato dal quale sorgeva altresì un diritto quesito rispetto all’operaio stabile in capo all’operaio surrogante. Condannato dal collegio, il Luraschi proponeva appello per incompetenza – assumendo che tra il medesimo e il sostituito Beretta non sussisteva alcun contratto di lavoro né tale poteva considerarsi il concordato 31 ottobre – ed eccesso di potere, avendo la giuria esteso l’obbligatorietà del concordato contro la regola *res inter alios acta*⁵⁵¹. Muovendo dai lavori preparatori e dalla preminenza data alla funzione conciliatrice, nonché dalla lettera dell’articolo 1 della legge 295/1893, la pretura affermava che “la potestà di giudicare conferita alla Giuria deriva dal concorso di due condizioni: che le parti in causa si trovino tra di loro nei rapporti di principale a dipendente o di operaio ad operaio; che la controversia da risolvere riguardi il contratto di lavoro la cui esecuzione sia in corso tra le parti medesime”⁵⁵². La pretura – in ossequio all’interpretazione restrittiva cui devono essere soggette le leggi speciali – avrebbe dovuto verificare, pertanto, la sussistenza delle condizioni annoverate per confermare o meno la competenza della giuria. Dunque, nel caso di specie, valutare se il concordato 31 ottobre potesse essere considerato valido contratto di lavoro tra il Luraschi e il Beretta. Pur apprezzando l’intento della giuria di impedire disordini sociali e il diffondersi di pratiche di concorrenza sleale fondate sul ribasso delle mercedi, per la pretura tali ragioni non potevano “soffocare il principio giuridico della sovranità e libertà convenzionale delle parti”. E del tutto destituita di fondamento era la costruzione teorica che fondava il contratto collettivo sulla figura giuridica del mandato tacito. E esso, infatti, “richiede la scienza e l’acquiescenza del mandante in ordine all’operato del mandatario, scienza che, portando con sé l’assentimento dell’interessato, deve essere stata la causa della immissione del gerente negli affari di lui”. Condizione comunque insufficiente, occorrendo vieppiù che il mandante avesse avuto la “possibilità di opporsi alla gestione ed avesse inoltre avuto il dovere giuridico od almeno un ragionevole interesse per opporvisi, dovere derivante dalla tutela dovuta

⁵⁵⁰ Pretura di Milano, V Mandamento, 18 gennaio 1903, *Luraschi c. Beretta*, in “Monitore dei tribunali”, 1903, pp. 272-275.

⁵⁵¹ In particolare, osservava il Luraschi, l’inapplicabilità del concordato derivava: dall’aver egli, tramite pattuizioni speciali, soddisfatto lo scopo del concordato medesimo e dall’aver pertanto diritto, sia il datore che il dipendente stabile, a scegliere il proprio sostituto al di fuori di ogni ingerenza da parte dell’ufficio di collocamento.

⁵⁵² Pretura di Milano, V Mandamento, 18 gennaio 1903, *Luraschi c. Beretta*, cit., p. 273.

alla buona fede dei terzi, interesse nascente dal danno che l'atto tollerato verrebbe a recargli". Ed allora, per risolvere la questione, occorre risolvere il quesito se il silenzio potesse essere considerato mandato tacito alla gestione da parte del terzo di beni di nostra proprietà. La risposta negativa aveva origine nella circostanza che il silenzio di fronte all'operato delle rappresentanze delle parti, alle quali non era stato precedentemente attribuito alcun incarico di gestione, doveva piuttosto essere considerato come una riserva a regolare da sé i propri affari.

Ed ancora, premesso di non comprendere con quali mezzi il Luraschi avrebbe potuto opporsi ai negoziati fra le due commissioni concordanti la tariffa, in ogni caso essi sarebbero stati inadeguati al raggiungimento dello scopo. Il dissenziente, infatti, "si sarebbe sentito rispondere: Noi rappresentiamo la maggioranza delle classi e non i singoli individui, noi provvediamo ad un interesse generale, volendo restituire il lavoro nelle sue condizioni normali, con beneficio anche per la pubblica tranquillità. Chi avesse osato disdire *a priori* l'opera delle Commissioni si sarebbe assai verosimilmente offerto ad ostili dimostrazioni, che pochi hanno il coraggio civile di affrontare e che non si possono quindi ragionevolmente pretendere da nessuno. Tanto dicesi per rilevare come, nella posizione del Luraschi, la libertà del dissenso fosse per lo meno assai limitata".

Inoltre, secondo la pretura, non poteva ravvisarsi in capo all'imprenditore alcun dovere di cooperare affinché non venisse lesa la buona fede dei terzi, dovendo avere il concordato efficacia soltanto tra le parti contraenti, con la conseguenza che mancava ogni suo interesse ad opporsi⁵⁵³. Non poteva nemmeno invocarsi il contratto stipulato in favore di terzi, in quanto le rappresentanze delle associazioni non avrebbero fatto che agire nell'interesse dei singoli membri e, per questo motivo, il contratto collettivo non poteva dirsi ispirato da un interesse generale, ma era la risultante di tanti singoli contratti da ciascun datore ed i suoi dipendenti. La giuria, infine, sarebbe caduta in contraddizione nell'applicare le norme del mandato tacito al concordato di tariffa e nell'eclissarle, invece, in relazione al regolamento di fabbrica adottato dal Luraschi e contenente le speciali pattuizioni, al quale nessun operaio aveva rivolto rimostranze⁵⁵⁴.

Insomma, la pretura, in ossequio ai principi del diritto codificato, ha smontato la formante giurisprudenza probivirale, per una sorta di insito conservatorismo. Essa dimostrava infatti di comprendere le ragioni che avevano mosso il collegio a creare un nuovo istituto: il contratto collettivo inderogabile e vincolante *erga omnes*. Ma una tale costruzione avrebbe avuto senso soltanto se il legislatore, con la legge istitutiva dei collegi probivirali, avesse voluto delegare una parte del suo potere legislativo alle giurie. Circostanza che la pretura esclude.

⁵⁵³ Ivi, pp. 273-274.

⁵⁵⁴ Ivi, p. 275.

Ciononostante, la pretura mostrava di esser ben consapevole di quali sarebbero state le tappe legislative necessarie affinché la questione sociale potesse essere efficacemente risolta e le sintetizza in una sorta di manifesto programmatico. “Quando nella nostra legislazione, come ospite novello e non sgradito, entrerà il diritto degli operai e dei padroni di farsi rappresentare nella stipulazione dei contratti di lavoro dalle associazioni a cui rispettivamente appartengono; quando queste associazioni, che oggi non hanno il riconoscimento giuridico, saranno considerate come enti di ragione ed avranno i loro legittimi rappresentanti, le loro discipline di funzionamento e la loro responsabilità civile; quando si ammetterà la obbligatorietà delle deliberazioni della maggioranza anche per la minoranza dissenziente, alla stessa guisa come è ammesso per i creditori del fallimento, per i comunisti, per le società commerciali, regolandosi opportunamente le assemblee in modo che non riescano agglomerati confusi e tumultuari di persone; quando si stabiliranno garanzie per assicurare che le deliberazioni collettive sieno veramente la espressione genuina della maggioranza degli interessati, e l’adempimento di tali deliberazioni verrà raccomandato, non soltanto al patrimonio della classe padronale, ma ad una garanzia concreta da parte eziandio della massa lavoratrice; quando tutto ciò, – ripetesi – entrerà a far parte del nuovo diritto sociale, allora potrà affrontarsi la questione della inderogabilità dei patti collettivamente approvati, ma fino a che tutto ciò sia *de lege ferenda* e si presenti appena adombrato persino nel progetto sul contratto di lavoro che venne recentemente presentato alla Camera (art. 9 e 10), allora il dichiarare, come ha fatto la Giuria, la nullità dei patti coi quali si stabiliscono singolarmente condizioni di lavoro diverse da quelle fissate nel concordato è sovrapporsi al legislatore”⁵⁵⁵.

Certamente di fronte a tanta lucidità, appare evidente come la magistratura ordinaria si fosse censurata dietro il più rigido garantismo e il più nobile ossequio al sistema di diritto per riaffermare, biecamente, gli interessi del ceto borghese. Non solo per la propria estrazione borghese⁵⁵⁶, ma anche perché abituata ad operare con uno strumento, il codice civile, nel quale ogni norma poteva agevolmente “essere interpretata in senso classista, come strumento di difesa economica e sociale del ceto abbiente nei confronti degli strati inferiori della popolazione”⁵⁵⁷.

⁵⁵⁵ *Ivi*, p. 274.

⁵⁵⁶ Il Neppi Modona ha parlato di una “autonoma vocazione conservatrice” della magistratura italiana in tema di sciopero, anche verso quelli legalitari mossi da rivendicazioni economiche, “tenacemente difesa, al di sopra e contro gli indirizzi politici generali del paese”. Politica giudiziaria che dipendeva dalla matrice sociale dei magistrati. D’altra parte l’astensionismo dell’esecutivo nei riguardi della magistratura, il mancato invito ad accogliere soluzioni più progressiste si spiegherebbe con il non avere, esso, “né la convenienza né la forza politica di suscitare ed affrontare la reazione dell’opinione pubblica conservatrice che, trovando fecondi spunti nell’ambiente piuttosto retrivo della magistratura, avrebbe certamente denunciato le indebite ingerenze dell’esecutivo nell’amministrazione della giustizia, facendo appello al comodo feticcio dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario”; così G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, cit., pp. 92-93.

⁵⁵⁷ A. Aquarone, *La unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 52.

12. La regolazione del conflitto collettivo. Politica sociale ed economica

Dalle sentenze e dai casi dei quali si è discusso ora dal punto di vista della funzione giurisdizionale, ora di quella normativa, è possibile trarre argomenti in ordine ad una funzione di governo in senso lato delle giurie; funzione che più propriamente può definirsi di amministrazione economica e di attiva “politica sociale”⁵⁵⁸. Sotto quest’ultimo profilo può parlarsi di un classismo sociale dei probiviri. La costruzione del contratto collettivo come scambio tra capitale e lavoro e l’insistenza sugli obblighi di solidarietà, se hanno senz’altro contribuito ad un rafforzamento della coscienza di classe operaia, hanno però ridisegnato in termini collettivi la contrapposizione tra i due fattori della produzione, nella qualità di parti negoziali, e consolidato la subordinazione del lavoro rispetto al capitale come dato strutturale.

È altresì vero che, nel lodo 21 agosto 1901, il collegio per le industrie alimentari di Milano ha chiarito come tra industriale e operaio vi fossero dei doveri di reciproca assistenza che non potevano essere contemplati nella tariffa, ma derivavano da quel generale dovere di umanità proprio di ogni società civile e non da un accresciuto ruolo del lavoratore all’interno dell’organizzazione aziendale.

Il senso dell’assistenza da parte dell’operaio era di evitare l’incremento di quel “falso concetto che ha preso radice in molti operai del proprio diritto, le cui rivendicazioni devono procedere di pari passo coll’ottemperanza sempre più rigorosa del proprio dovere. Per aver diritto ad indennizzo in caso di licenziamento provocato da sciopero occorre che alla piena dimostrazione della colpa dell’imprenditore, si accompagni da parte del danneggiato la prova di aver adoperato le debite maniere, in guisa da non lasciare dubbio che la determinazione della dimissione muova unicamente da spirito di rappresaglia di chi si sente danneggiato dallo sciopero stesso”⁵⁵⁹.

Le legittimità dello sciopero di solidarietà, sul presupposto dell’identità d’interessi dei soggetti appartenenti alla medesima classe, e l’impossibilità per l’imprenditore di rifiutare di trattare con le rappresentanze operaie hanno rinsaldato il vincolo del ceto operaio in termini positivi, come coscienza di classe, e in antitesi a quella imprenditoriale⁵⁶⁰.

La gestione del conflitto del lavoro ha così avuto conseguenze di rilievo oltre lo stretto campo di regolazione delle relazioni di lavoro. I probiviri, nell’esercizio di un’attività quasi da precettore, hanno senz’altro scosso gli animi dei discoli discendenti impartendo le nozioni basilari di un ordine sociale basato su una stratificazione per classi.

⁵⁵⁸ L’espressione è di G. Gozzi, *Legislazione sociale e crisi dello Stato di diritto tra Otto e Novecento. Due modelli: Italia e Germania*, in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 1984, p. 201.

⁵⁵⁹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Figini c. Fumagalli*, cit..

⁵⁶⁰ Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 25 aprile 1905, *Romagnoli e altri c. Ditta G.A. Fossati*, in “Monitore dei tribunali”, 1905, pp. 416-417, interessante anche perché i rappresentanti eletti dai lavoratori erano donne.

Struttura da perpetuare: capitale e lavoro come mondi paralleli, non più in guerra, formalmente cortesi ma fundamentalmente prevenuti e sospettosi l'un verso l'altro. Inoltre, se le ragioni degli operai dovevano essere ascoltate e tenute in considerazione, non si poteva comprimere eccessivamente il potere dell'imprenditore di organizzare da sé la propria azienda e la produzione. In una controversia in materia di distacco del personale, è stato deciso che "sempre che gli operai abbiano conoscenza dell'esistenza delle diverse aziende dipendenti dalla medesima impresa, e non siano costretti a spostamenti che alterino l'andamento delle loro abitudini domestiche, né vengano sottoposti ad opere estranee alle loro mansioni, e purché all'aumentata quantità di lavoro corrisponda un congruo compenso di mercede, non v'ha motivo di negare all'imprenditore il diritto di distribuirvi a sua posta la mano d'opera. Ciò è richiesto dall'economia e dalla produzione. Importa infatti che le attività applicate ad una intrapresa, nei giusti limiti di tempo e di competenza, ne diano tutta la loro capacità produttiva"⁵⁶¹.

Il giudizio della giuria poteva quindi essere piuttosto invadente per quanto riguardava la gestione aziendale, specialmente se si considera l'effetto che l'uso del precedente, da parte dei collegi, di una decisione sfavorevole all'imprenditore avrebbe potuto avere sull'industria e sulla produzione. Di conseguenza anche sul mercato del lavoro.

C'è da dire che i probiviri si ritennero espressamente investiti del compito di seguire le vicende del mercato del lavoro⁵⁶². Ma essi non si limitarono ad osservare da lontano, intervennero oculatamente: sia nei casi di licenziamento, imponendo la regola del preavviso, sia attraverso l'obbligatorietà degli accordi collettivi al fine di evitare una concorrenza fondata sullo sfruttamento della mano d'opera e di limitare – mi riferisco alle decisioni in tema di diritto al riposo e sostituzione del lavoratore – la disoccupazione, promovendo la solidarietà tra *insiders* e *outsiders*.

A conclusione del superiore capitolo, mi sia permesso accogliere le riflessioni del Cappelletto, secondo il quale i probiviri avrebbero vissuto "una specie di competizione istituzionale, mai celata del resto, con il potere politico. Una competitività che non era gratuita polemica nei confronti del parlamento e dell'esecutivo; una sorta di rivalsa verso chi, in fondo, li aveva posti fin dall'inizio in una posizione di insufficienza e di minorità rispetto agli scopi dichiarati".

Non si può concordare però con l'Autore quando afferma che i probiviri avrebbero "reagito contro la loro stessa debole struttura e contro il boicottaggio della classe imprenditoriale"⁵⁶³.

⁵⁶¹ Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 ottobre 1903, *Grilli e Codara c. Ditta Cesare Vigoni & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904, p. 215.

⁵⁶² Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 19 marzo 1900, *Mangiagalli c. Reina*, cit., p. 778.

⁵⁶³ M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, cit., pp. 1235-1236.

Occorre guardare, infatti, all'aspetto locale e non generale di costituzione dei collegi. Se essi hanno reso pronunce vuol dire che erano stati efficacemente costituiti col consenso delle classi interessate e che non vi era stato alcun boicottaggio da parte di quella imprenditoriale. Le decisioni, inoltre, appaiono piuttosto equilibrate: i collegi cercarono davvero di migliorare le condizioni dei lavoratori, senza però mettere in discussione in principi dell'economia liberale.

È vero che il ruolo di presidente era quasi sempre attribuito a giuristi di rilievo - Carnelutti, Contini, Porro, Vadalà Papale - che stendevano la sentenza, ma questa doveva pur essere condivisa dal resto della giuria. Altrimenti lo stesso collegio sarebbe stato senz'altro sciolto o avrebbe semplicemente cessato di funzionare per via di continue astensioni. Alla luce di ciò, sarebbe interessante indagare quale sia stato effettivamente il ruolo esercitato all'interno dei singoli collegi dagli esponenti della borghesia industriale. Nel frattempo, però, non appare una forzatura ritenere - sulla base dell'analisi dei disegni di legge e dell'indagine svolta sulle decisioni dei collegi - che essi abbiano svolto un'attività di regolazione sociale, surrogandosi allo Stato a livello locale e che, pertanto, non siano classificabili semplicemente entro l'insieme degli organi giurisdizionali.

Un'esperienza "locale": i collegi di probiviri a Catania (1896-1923)

1. Il carteggio relativo alla formazione dei collegi. Tra Camere di commercio e Prefetto.

In questo capitolo – che si pone in continuità col primo – verranno analizzate le fonti, non catalogate, reperite presso l'archivio della Camera di commercio di Catania e inerenti all'istituzione e al funzionamento dei collegi di probiviri nella provincia⁵⁶⁴. Si tratta, per lo più, di corrispondenza tra il presidente della Camera di commercio, il Ministro di agricoltura industria e commercio e il Prefetto. Altra parte del materiale riguarda i rapporti tra le Camere di commercio del regno, sempre per quanto concerne l'istituzione in esame e le prospettive di riforma. La visione che emerge dall'esame dei documenti è in parte diversa da quella che emerge dalla lettura del Bollettino dell'Ufficio del lavoro, dal quale risulta che siano state deferite controversie ai collegi istituiti, con implicita asserzione dunque circa il loro funzionamento. Dalla corrispondenza analizzata, invece, si evincono la difficoltà di istituzione dei collegi, la diserzione delle elezioni da parte delle classi interessate, tali da fare dei collegi probivirali una questione che interessa soltanto le istituzioni statuali: Ministero, Camera di commercio e Prefetto. Non sono state poi trovate né decisioni delle giurie né verbali di conciliazione, sebbene il Bollettino dell'Ufficio del lavoro riporti dati che dichiarano l'avvenuto deferimento di controversie – alcune risolte, altre conciliate, altre ancora cancellate – ai collegi. Non escludo, tuttavia, che tale materiale esista e che non sia stato ancora riordinato presso l'archivio della Camera di commercio. L'Archivio di Stato di Catania ha inventariato tra i soggetti i collegi di probiviri, ma le relative buste sono vuote⁵⁶⁵.

Prima ancora che lente sulla realtà socio-economica della Catania liberale, le fonti rinvenute consentono di vivificare quel meccanismo istitutivo asetticamente descritto all'articolo 2 della legge 295/1893: invito del Ministero di agricoltura industria e commercio pubblicato nel Bollettino della prefettura locale, avviso dei corpi locali (Camere di commercio, società operaie legalmente riconosciute, Consigli municipali

⁵⁶⁴ Sull'archivio della Camera di commercio di Catania, cfr. E. Bidischini, L. Musci (a cura di), *Guida agli archivi storici delle Camere di commercio*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, p. 33, dove risulta che "l'archivio non è ordinato e si trova in mediocre stato di conservazione. Non esistono adeguati mezzi di corredo capaci di consentire la fruizione del patrimonio documentario camerale". Vengono comunque individuati alcuni soggetti dell'archivio.

⁵⁶⁵ Archivio di Stato di Catania, inventario 33, stanza 13, scaffale 3 del pian terreno, caselle 17-42, pacco 46 e Archivio di Stato di Catania, inventario 42, stanza 13, scaffale 3 del primo piano, caselle 2-22, pacco 34/509.

dei comuni compresi nella circoscrizione del collegio) entro un mese dalla pubblicazione dell'invito, decreto reale su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e di agricoltura industria e commercio.

Nella provincia di Catania "le pratiche" per l'istituzione dei collegi iniziarono sin dal 1894, appena promulgato il regolamento n. 179, attuativo della legge 295/1893. "Però ogni tentativo, eccezion fatta per alcuni comuni del Circondario di Nicosia, fallì e quella legge quindi rimase lettera morta. Appunto nel 1896, con lettera 21 Gennaio n. 118 - che però non è presente tra i documenti nel faldone - cotesta Camera di Commercio osservava che in questa Provincia l'operaio è ossequente agli ordini del suo capo, che le industrie sono assai scarse, concludeva che allo stato delle cose, riteneva non necessaria la composizione dei collegi dei probiviri, riservandosi ove ne fosse stato riconosciuto il bisogno di fare le opportune proposte. Trascorsi ormai alcuni anni, e nella considerazione che i contrasti fra capitale e lavoro si fanno ovunque più frequenti, gli apprezzamenti e le conclusioni in così importante materia, potrebbero essere, oggi, molto diversi; tanto più che, sebbene Catania non si possa dire Città industriale per eccellenza, non si può tuttavia disconoscere che parecchie industrie qui fioriscono, che le idee nuove fanno strada, e che sarebbe improvvido rimanere impreparate e non dimostrare ad ogni classe di cittadini che quelle leggi, che il Governo del Re ha dato al Paese per prevenire e dirimere i conflitti, hanno in ogni parte del Regno applicazione".

Con tali parole, nel maggio 1901, il Prefetto di Catania chiedeva alla locale Camera di commercio di valutare nuovamente l'opportunità di istituire collegi di probiviri nella provincia⁵⁶⁶. Nonostante un'ulteriore richiesta del 4 giugno, l'invito rimaneva inevaso⁵⁶⁷. Il Prefetto, in data 10 giugno, sollecitava nuovamente la Camera di commercio a studiare la possibilità di istituire collegi probivirali per alcuni settori industriali nella provincia, iniziativa gradita anche dal Ministro d'agricoltura industria e commercio⁵⁶⁸. Il 15 luglio la Camera di commercio votava di delegare al presidente della stessa "la nomina di una commissione per riferire della richiesta di questa Prefettura relativa alla convenienza o meno di istituire collegi di probiviri fra gli industriali ed operai di questo distretto". Venivano scelti i signori: Fichera, Galatioto,

⁵⁶⁶ Prefettura della provincia di Catania (Div. 1, Num. 4923) al presidente della Camera di commercio di Catania, 20 maggio 1901, arrivato il 21 maggio 1901 e protocollato al n. 1193. Oggetto: Legge sulla istituzione dei collegi dei Probi-Viri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁶⁷ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 4923 del 1899) al presidente della Camera di commercio di Catania, 4 giugno 1901, arrivato l'8 giugno 1901 e protocollato al n. 1345. Oggetto: Legge sulla istituzione dei collegi dei Probi-Viri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁶⁸ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 15323) al presidente della Camera di commercio di Catania, 10 giugno 1901, arrivato il 17 giugno 1901 e protocollato al n. 1375. Oggetto: Collegio di probiviri per le industrie sulla provincia di Catania, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

Musumeci Privitera, Napoli, Platania⁵⁶⁹. La Commissione, riunitasi il 14 agosto, deliberava a maggioranza di dare parere favorevole all'istituzione dei collegi di probiviri per le industrie: per la macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione (con sede in Catania e circoscrizione per Catania, Acireale e Misterbianco); per la molitura e lavorazione degli zolfi e affini (con sede e circoscrizione Catania); per la concia delle pelli (con sede in Catania e circoscrizione per: Catania, Acireale e Vizzini); edilizie e affini ed infine per trasporti, carico scarico e stivaggio delle navi, entrambi aventi per sede e circoscrizione Catania. Detto parere, letto ed approvato nella seduta del 16 agosto 1901⁵⁷⁰, veniva comunicato al Prefetto il successivo 19 agosto, non mancando tuttavia di sottolineare "che le industrie in questo distretto non sono molto sviluppate"⁵⁷¹.

Secondo il Prefetto, invece, l'istituzione dei collegi di probiviri doveva essere limitata alle industrie della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione; dei trasporti, carico, scarico e stivaggio ed infine degli zolfi.

Il Ministro, reso edotto dal Prefetto delle rispettive posizioni della Camera di commercio e del Prefetto medesimo, riferiva che avrebbe presto chiesto "l'avviso dei Consigli Comunali interessati e delle Società operaie di mutuo soccorso riconosciute" sull'opportunità di istituire i collegi di probiviri per le industrie individuate dal Prefetto. Ma prima avrebbe avuto bisogno di conoscere i nominativi degli industriali appartenenti a ciascun gruppo di industrie e il numero di operai da ciascuno impiegati. A tal fine incaricava il Prefetto di assumere le informazioni necessarie presso la Camera di commercio per poi trasmetterglielle in apposito prospetto⁵⁷².

La Camera di commercio provvedeva a formare delle tabelle con le informazioni richieste e ad inviarle al Prefetto soltanto in data 10 gennaio 1902⁵⁷³.

⁵⁶⁹ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 1676), 17 luglio 1901. Oggetto: Applicazione della legge sui probiviri. Commissione, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁷⁰ Camera di commercio ed arti di Catania. Commissione - 14 agosto 1901, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁷¹ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 1926. Risposta al foglio 20 maggio, 4 e 10 giugno 1901 Num. 4923 e 15323) al Prefetto di Catania, 19 agosto 1901. Oggetto: Collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania. In Sicilia, a fronte della grande industria del Nord, a causa degli alti costi di reperimento delle materie prime, gli stabilimenti avevano mantenuto la forma della piccola industria e i metodi tradizionali di produzione ad essa connessi, riducendo altresì al minimo i costi per l'ammodernamento o la sostituzione degli impianti; così V. Lojacono, *Aspetti fondamentali dello sviluppo industriale della Sicilia dal 1861 al 1965*. Ricerca compiuta sotto gli auspici e con il contributo del C.N.R., Palermo, Ingrana, 1966, pp. 51-52. Lo studio è accompagnato da un'Appendice (II) con tavole statistiche dalle quali estrarre dati per un approfondimento su determinati settori industriali, numero di imprese e addetti per settore, livello di sviluppo e di modernizzazione del settore stesso in riferimento alle province siciliane, per poi operare un raffronto con lo stato del resto d'Italia.

⁵⁷² Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 31647. Risposta al foglio 19 agosto 1901 Num. 1926) al presidente della Camera di commercio di Catania, 26 novembre 1901, arrivato il 28 novembre 1901 e protocollato al n. 7695. Oggetto: Collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁷³ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 91447) al presidente della Camera di commercio di Catania, 14 dicembre 1901, arrivato il 16 dicembre 1901 e protocollato al n. 2856. Oggetto: Collegi probi-

Il carteggio tra la Camera di commercio locale, in persona del suo presidente, e il Prefetto di Catania, nonché tra quest'ultimo e il Ministero di agricoltura industria e commercio rappresenta soltanto una fase preliminare a quella istitutiva descritta dalla legge 295/1893 e dal suo regolamento applicativo⁵⁷⁴.

È nel marzo del 1902 che il Prefetto dà notizia alla Camera di commercio dell'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunci legali della prefettura di un avviso del Ministero concernente l'istituzione dei tre collegi dallo stesso indicati. Annuncio da affiggere, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, presso l'albo pretorio a cura della Camera di commercio, onerata altresì ad emettere il proprio parere entro un mese dalla pubblicazione dell'invito del Ministero sul foglio degli annunci legali⁵⁷⁵. Il parere arrivava il 29 marzo, insieme all'invito a costituire anche i collegi per la concia delle pelli, per l'edilizia e per i trasporti (quest'ultimo nella circoscrizione di Riposto)⁵⁷⁶.

Sino a questo momento non c'è stato alcun contatto diretto tra Camera di commercio e Ministero; i loro rapporti sono stati gestiti per il tramite del Prefetto, il cui ruolo invero non era stato preso in considerazione, in questi termini, né dalla legge 295/1893 né dal suo regolamento, i quali facevano riferimento all'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio e del Ministro di grazia e giustizia.

Soltanto in data 6 novembre 1902, il Ministero chiese direttamente al presidente della Camera di commercio di conoscere il numero dei componenti per ciascuno dei tre collegi di probiviri, al fine di emanare il decreto istitutivo⁵⁷⁷.

Possono allora spiegarsi alcune considerazioni preliminari in merito al ruolo ricoperto da ciascun soggetto in questa fase che potremmo definire di 'sondaggio'.

Ed in particolare occorre chiedersi quale sia la rilevanza dei corpi sociali da consultare ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva dei collegi di probiviri. In nessun testo della corrispondenza esaminata v'è infatti accenno al parere delle associazioni di operai o

viri e Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 86. Risposta al foglio del 26 novembre 1901 Div. 3 Num. 31647) al Prefetto di Catania, 10 gennaio 1902. Oggetto: Collegi di probiviri, entrambi in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁷⁴ Nel 1901 si sono succeduti alla presidenza della Camera di commercio di Catania Vincenzo Platania (1899-1901) e Francesco Costanzo (1901-1903); v. Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura, *Le Camere di commercio nel primo centenario dell'Unità d'Italia. Opera pubblicata sotto gli auspici del Ministero dell'industria e del commercio*, Milano, Giuffrè, 1961.

⁵⁷⁵ Prefettura della provincia di Catania (Num. 4116) al presidente della Camera di commercio di Catania, 1° marzo 1902, arrivato il 4 marzo 1901 e protocollato al n. 551. Oggetto: Collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Catania e Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 369. Risposta al foglio 1° marzo 1902 Div. 3 Num. 4116) al Prefetto di Catania, 7 marzo 1902. Oggetto: Collegi di probiviri, entrambi in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁷⁶ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 149. Risposta al foglio 1° marzo 1902 Div. 3 Num. 4116) al Prefetto di Catania, 29 marzo 1902. Oggetto: Collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁷⁷ Ministero di agricoltura, industria e commercio (Divisione III industria e commercio. Sezione II del protocollo 18681 della posizione 1-7-7-17) al presidente della Camera di commercio di Catania, 6 novembre 1902 arrivato il 10 novembre 1902 e protocollato al n. 2349. Oggetto: Collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Catania, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

dei consigli municipali interessati, ma si fa menzione esclusivamente di quello della Camera di commercio. Premesso che questa deficienza – come verrà di seguito spiegato – potrebbe essere stata cagionata dal peculiare aspetto dello sviluppo socio-sindacale nella provincia, occorre puntualizzare come questa fase venga gestita interamente dal Prefetto che, nell’esercitare un’opera di collegamento tra Ministero e Camera di commercio, si attribuisce ampi poteri discrezionali, traducendo in comportamenti concreti il monito del Ministro Boselli: “S’intende che i collegi saranno stabiliti dove l’attività industriale ne richieda l’istituzione. Perciò la legge lascia al Governo una certa libertà di apprezzamento sull’opportunità della loro costituzione nei vari centri d’industria, sentito il parere delle Camere di commercio delle società operaie legalmente riconosciute e dei consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione del collegio”⁵⁷⁸. Ed è appena il caso di rilevare che il parere del Prefetto ha assunto un peso maggiore rispetto a quello dei corpi sociali, come risulta dal non avere, il Ministero, preso in considerazione la valutazione positiva operata dalla Camera di commercio circa l’istituzione di collegi probivirali per altre industrie oltre quelle individuate dal Prefetto. D’altra parte non esisteva tra le classi sociali una maturità adeguata alla gestione comune delle relazioni e dei rapporti economici e industriali, se non in quelli dove si stava realizzando quel peculiare innesto fra vecchio e nuovo che ha reso possibile una parziale modernizzazione della Sicilia orientale. La stessa Camera di commercio, infatti, dieci anni più tardi, si è censurata dietro la lettera della disposizione di legge per negare qualsivoglia valore alla proposta della Federazione dei lavoratori del libro di istituire un apposito collegio probivirale⁵⁷⁹. C’è da dire, inoltre, che soltanto tra la fine del 1901 e gli inizi del 1902 inizieranno a nascere a Catania le prime organizzazioni operaie, ma sotto la spinta politica del partito socialista e non attraverso un processo di maturazione sociale collettiva⁵⁸⁰. Questa immaturità delle organizzazioni operaie – dalla cui composizione “veniva fuori la frantumazione della forza-lavoro, la persistenza dei mestieri artigianali, l’assenza di un intenso processo di divisione capitalistica del lavoro” – non poteva che

⁵⁷⁸ Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio ai Prefetti, ai Presidenti delle Camere di commercio e delle Società operaie riconosciute, per l’esecuzione della legge e del regolamento sui collegi dei probiviri. Roma, 14 maggio 1894, in C. Lessona, *Codice dei probiviri*, cit., p. 216.

⁵⁷⁹ Cfr. Camera di commercio e industria di Catania (Num. 49011. Risposta al foglio del 25 luglio 1916) alla Federazione italiana dei lavoratori del libro, 25 luglio 1916 e Camera di commercio e industria di Catania (Num. 3988. Risposta al foglio del 29 giugno 1916) alla Federazione lavoratori del libro, 4 settembre 1916, in Archivio della Camera di commercio di Catania. Quest’ultima minuta testualmente recita: “Questo consiglio si è dichiarato incompetente a dare parere per la costituzione del collegio di probiviri per i lavoratori del libro, parere che è dovuto solamente su richiesta del ministro del commercio e della giustizia”. E ciò sebbene l’industria tipografica avesse una lunga e prestigiosa tradizione nella provincia catanese (cfr. A. Tomaselli, *Artigianato ed industria*, in A. Petino (a cura di), *Catania contemporanea. Cento anni di vita economica*, Catania, Istituto di storia economica dell’università, 1976, pp. 564-565).

⁵⁸⁰ Vedi l’interessante ricerca di R. Spampinato, *Il movimento sindacale in una società urbana meridionale. Catania 1900-1914*, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, 1977, pp. 378-389.

condurre ad un'incompatibilità tra il programma riformista del partito e il movimento rivendicativo operaio. Infatti, "nella maggioranza dei casi, i lavoratori, che confluivano in una società operaia, vi aderivano non tanto con fini di solidarietà interna alla loro categoria, con lo scopo cioè del mutuo soccorso, quanto con l'obiettivo di tradurre in maniera immediata la forza organizzativa in forza rivendicativa e contrattuale"⁵⁸¹.

Ed allora, il ruolo propulsore e di controllo proprio del Prefetto in questa vicenda potrebbe giustificarsi con due soluzioni opposte. Da un canto, infatti, potrebbe essere stato causato dall'assenza di una autonoma e manichea coscienza di classe e da parte degli industriali e da parte degli operai, nonché dal previo embrionale stato dell'industrializzazione, per cui il ruolo del Prefetto ne sarebbe risultato notevolmente accresciuto⁵⁸². Per avvalorare tale soluzione bisognerebbe verificare come si sia svolta la medesima fase in situazioni locali maggiormente sviluppate e strutturate⁵⁸³. D'altro canto, quindi, il Prefetto avrebbe svolto anche qui quel ruolo di intermediazione tra governo centrale e parti sociali locali caratteristico di quel progetto di stato amministrativo proprio della politica giolittiana⁵⁸⁴.

Ora, se una volta istituiti e costituiti i collegi hanno operato come espressione delle istanze di un territorio, non si può dire che questo fosse l'intento legislativo e, in generale, del potere politico. Nella legge del 1893, infatti l'iniziativa per l'istituzione era rimessa al Governo, in un sistema in cui la figura del Prefetto fungeva da tramite tra amministrazioni statale e locale, al fine di realizzare l'accentramento amministrativo⁵⁸⁵. È la medesima funzione di raccordo che fa sì, in età giolittiana, che il Prefetto possa operare quale perno del collegamento istituzionale tra stato e istanze

⁵⁸¹ Le citazioni sono tratte da ivi, pp. 385-386 e 386-387.

⁵⁸² Non si spiegherebbe altrimenti la mancanza di una comunicazione diretta tra la Camera di commercio e il Ministero. Secondo la legge 6 luglio 1862 n. 680 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio, infatti queste erano inserite nell'ambito del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tra le varie funzioni attribuite dall'articolo 2, esse erano tenute a redigere e pubblicare "annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto" (lett. b); a fornirgli "le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza" (lett. i); a ricevere dal Ministero "speciali incarichi relativi al commercio, non che all'amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto-franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilità del commercio e delle arti" (lett. h). Inoltre, "le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri Impiegati nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e potranno rivocarli" (art. 29). Né l'attività del Prefetto appare quella di un semplice delegato del Ministero (delega prevista espressamente dall'articolo 35 per quanto concerne l'approvazione del bilancio annuale e del conto attivo e passivo dell'anno precedente delle Camere di commercio).

⁵⁸³ Non possono essere utilizzati i dati riportati da Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, Roma, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., 1904, p. 15, relativamente alla provincia di Milano. È vero che qui molte elezioni sono andate deserte, ma il dato riguarda una fase successiva della procedura istitutiva e relativa agli anni 1896-1897.

⁵⁸⁴ V. A. Aquarone, *Tre capitoli sull'Italia giolittiana*, Il Mulino, Milano-Bologna, 1987, pp. 92-93.

⁵⁸⁵ R. Ruffilli, *Problemi dell'organizzazione amministrativa nell'Italia liberale*, in "Quaderni storici", 1971, n. 18, p. 715 e M.C. Mascambruno, *Il Prefetto, I, Dalle origini all'avvento delle regioni*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 58-63.

locali, ma al fine di contenere il conflitto sociale piuttosto che l'emersione dei gruppi emergenti⁵⁸⁶. Ed è chiaro allora che quanto meno è sviluppata la realtà socio-economica locale, tanto più il Prefetto avrà ampio spazio operativo quale rappresentante politico dell'amministrazione centrale⁵⁸⁷. Il Prefetto rappresenta, infatti, la figura cardine per "valutare il precario equilibrio fra il potere centrale e l'autonomia locale, gli interessi nazionali e quelli locali, il controllo e l'iniziativa, l'autorità e l'autonomia"⁵⁸⁸.

Sotto altro punto di vista, il fatto che la procedura di istituzione dei collegi, soprattutto nella sua fase prodromica, veda come protagonisti il Prefetto e le Camere di commercio dà ulteriore fondamento all'essere i collegi degli organi di regolazione sociale e non soltanto organi giurisdizionali.

2. I settori industriali dei collegi

È stato detto che la prima comunicazione diretta tra Ministero e Camera di commercio avvenne il 6 novembre 1902, tramite una lettera con la quale il Ministero chiedeva il numero dei componenti di ciascun collegio. Una lettera di analogo tenore fu quella del 7 marzo 1903, seguita dalle medesime richieste da parte del Prefetto del 18 aprile e del 5 maggio successivi⁵⁸⁹.

Già a metà marzo era stata nominata e convocata una commissione presso la Camera di commercio che studiasse quanti membri assegnare ad ognuno degli istituendi collegi⁵⁹⁰. Con il seguente esito: "Questa Camera di commercio chiamata a proporre il

⁵⁸⁶ A. Aquarone, *Tre capitoli sull'Italia giolittiana*, cit., p. 94 e R. Ruffilli, *Problemi dell'organizzazione amministrativa nell'Italia liberale*, cit., pp. 725-727.

⁵⁸⁷ La Mascambruno ha chiarito come la politica di mediazione giolittiana sia stata realizzata "grazie all'aiuto, benché non sempre convinto e spesso critico dei prefetti, dato il loro attaccamento alla tradizione, sia come metodo di governo, sia come solidarietà alla classe sociale cui appartenevano, sia infine come consolidata mentalità di burocrati"; cfr. M.C. Mascambruno, *Il Prefetto, I, Dalle origini all'avvento delle regioni*, cit., p. 64.

⁵⁸⁸ L'espressione è di N. Randeraad, *Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell'Italia liberale*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, p. 43. Sul rapporto tra centro e periferia e sul ruolo dei prefetti come problemi storiografici, v. P. Aimo, *Il centro e la circonferenza. Profili di storia dell'amministrazione locale*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 180-188.

⁵⁸⁹ Ministero di agricoltura, industria e commercio (Divisione III industria e commercio. Sezione II del protocollo 4304 della posizione 1-7-7-17) al presidente della Camera di commercio di Catania, 7 marzo 1903 arrivato il 9 marzo 1903 e protocollato al n. 589. Oggetto: Collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Catania, Prefettura della provincia di Catania (Div. 3 Num. 11694) al presidente della Camera di commercio di Catania, 18 aprile 1903, arrivato il 20 aprile 1903 e protocollato al n. 802. Oggetto: Collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Catania e Prefettura della provincia di Catania (Div. 3 Num. 11694) al presidente della Camera di commercio di Catania, 5 maggio 1903, arrivato il 6 maggio 1903 e protocollato al n. 976. Oggetto: Collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Catania, tutti in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁹⁰ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 622) ai membri della commissione, 12 marzo 1903. Oggetto: Collegi di probiviri. Commissione ..., in Archivio della Camera di commercio di Catania.

numero dei componenti i collegi di probiviri che intendonsi istituire in Catania, tenuto presente che gli industriali, imprenditori ed operai aggironsi a
N. 11 industriali e 600 operai per le industrie della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione
N. 60 imprenditori e 650 operai per la industria dei trasporti e facchinaggio
N. 14 industriali e 800 operai per la lavorazione dello zolfo
esprime parere che il numero dei componenti i collegi dei probiviri, oltre del Presidente, sia stabilito di
N. 10 per l'industria della macinazione, panificazione e pastificazione
N. 14 per l'industria dei trasporti e facchinaggio
N. 12 per l'industria della lavorazione degli zolfi"⁵⁹¹.

La commissione incaricata di studiare la questione aveva realizzato diversi prospetti nei quali erano stati individuati gli imprenditori e/o industriali per ciascun settore interessato⁵⁹².

Per quanto riguarda l'industria dei trasporti e facchinaggio, gli imprenditori erano stati ripartiti in più sottogruppi, per ognuno dei quali erano stati indicati il numero degli operai impiegati: sbarco e trasporto carboni (sei imprenditori e quaranta operai), sbarco e trasporto grani (cinque imprenditori e quaranta operai), sbarco e trasporto legnami (tre imprenditori e trenta operai), stivatori (cinque imprenditori e quaranta operai), imbarco e trasporto agrumi (quarantadue imprenditori e cinquecento operai). La suddivisione operata dalla Camera di commercio rispecchia il generale trend siciliano delle importazioni e delle esportazioni⁵⁹³. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in particolare, un incremento esponenziale investe l'esportazione di agrumi, a fronte del quale tuttavia si registrava un sempre maggiore crollo del prezzo del prodotto⁵⁹⁴. Mentre "negli anni che precedono la guerra, circa il 20 per cento della domanda interna di cereali (escluso il riso) è soddisfatto dalle importazioni"⁵⁹⁵.

⁵⁹¹ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 622. Risposta al foglio 6 novembre 1902 - 7 marzo 1903. Div. 3 Sez. 2 Num.18689 - 4304 Pos. 1-7-7-17) al Ministro di agricoltura, industria e commercio. Oggetto: Collegi di probiviri e Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 862/974. Risposta al foglio 18 aprile 1903 Div. 3 Num.11694) al Prefetto di Catania. Oggetto: Collegi di probiviri per alcune industrie in Catania, entrambi in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁹² I prospetti sono inseriti nel faldone di riferimento presso l'Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁵⁹³ "La Sicilia scontava la posizione molto marginale in cui veniva a trovarsi sia nell'ambito della divisione internazionale del lavoro che del mercato unico mondiale, dipendente com'era da una importazione anelastica (grano, combustibili) e da una esportazione di derrate agricole pregiate dove ormai la concorrenza di altri paesi si faceva sempre più serrata, quando addirittura non si rivelava vincente come nel settore vinicolo"; così O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, Bari, Laterza, 1995, p. 216.

⁵⁹⁴ Cfr. O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, cit., pp. 175-178.

⁵⁹⁵ Il dato è tratto da G. Toniolo, *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 167 che a sua volta cita G. Federico, *Commercio dei cereali e dazio sul grano in Italia (1863-1913)*. Una analisi quantitativa, in "Nuova rivista storica", 1984, p. 77. In generale sulle conseguenze del dazio sul grano del 1887 e sull'evoluzione economica italiana dall'Unità all'età giolittiana e sui rapporti tra il

Nel settore cerealicolo, gli industriali addetti alla macinazione, panificazione e pastificazione nel comune di Catania erano otto, con un totale di duecentonovantaquattro operai non equamente distribuiti. Esistevano quindi diverse realtà all'interno dell'industria della panificazione: alcuni panifici impiegavano ben ottanta dipendenti, altri dieci o quattordici, altri ancora da venti a quaranta. Sono stati indicati poi un imprenditore nel comune di Misterbianco (con settanta dipendenti) e due in quello di Acireale (con ottanta operai ciascuno). Lo sviluppo dell'industria molitoria scaturiva dalla meccanizzazione del processo produttivo e dall'accorpamento, in un unico stabilimento, dei forni e dei pastifici. L'evoluzione tecnica dei metodi di produzione comportò anche, a lungo termine, un cambiamento nelle abitudini alimentari dei consumatori: grazie all'asciugatura meccanica la produzione di pasta secca prese il posto di quella fresca. Ma soprattutto, il progresso scientifico applicato alla produzione comportò l'affermarsi di grandi stabilimenti che univano insieme forni e pastifici in luogo dei piccoli laboratori⁵⁹⁶.

Gli industriali raffinatori e molitori di zolfo nella provincia di Catania ammontavano a quattordici, con un totale di ottocentodiciannove operai. Nonostante la crisi dell'industria zolfifera siciliana, gli stabilimenti catanesi erano quelli più avanzati sotto il profilo della meccanizzazione del settore. Catania era l'unica provincia in cui esistevano stabilimenti di raffinazione e di sublimazione ed era al primo posto per la presenza di mulini per la macinazione dello zolfo⁵⁹⁷. L'essere situate le industrie "lontano dai luoghi dell'estrazione [stava] quasi a voler accentuare la distanza tra i due mondi spesso in conflitto, l'uno quello dei proprietari e degli esercenti di miniere, economicamente e socialmente arretrato, l'altro quello delle iniziative imprenditoriali"⁵⁹⁸.

La scelta politica è stata dunque quella di istituire collegi nei settori industriali più sviluppati, senza prendere in considerazione altri settori suggeriti dalla Camera di commercio, come quello della concia delle pelli o quello edilizio o ancora quello dei trasporti legato al porto di Riposto, che invece erano in una fase di iniziale espansione⁵⁹⁹. Probabilmente perché in questi settori pur con numerosi addetti e sviluppati, sebbene con metodi artigianali, era assente il grande capitale finanziario⁶⁰⁰.

Mezzogiorno e il Nord e tra industrializzazione e crisi agraria v. R. Romeo, *Storia della grande industria in Italia 1861/1961*, Bologna, Cappelli, 1972, pp. 26-114, V. Castronovo, *Storia economica d'Italia*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 3-197, G. Toniolo, *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, cit., pp. 81-197, V. Zamagni, *Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia (1861-1990)*, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 15-267. Per uno studio economico vedi i diversi contributi in G. Toniolo (a cura di), *Lo sviluppo economico italiano 1861-1940*, Bari, Laterza, 1983. *Sull'industrializzazione* v. Id., *L'industria italiana dall'ottocento a oggi*, Milano, Mondadori, 1980.

⁵⁹⁶ O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, cit., p. 186 e p. 223.

⁵⁹⁷ O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, cit., p. 183.

⁵⁹⁸ O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, cit., p. 228.

⁵⁹⁹ Secondo il Toniolo, la constatazione di un misurato sviluppo economico del Sud non è incompatibile con l'acuirsi del divario con le regioni del Nord, ipotizzando "che un'accelerazione dello sviluppo

Scelta politica coerente con il conservatorismo degli esponenti della classe dirigente meridionale che da un lato investiva in infrastrutture (il porto, la ferrovia, le bonifiche, gli impianti idroelettrici), dall'altro, "in nome della vocazione agricolo-industrialista del Mezzogiorno, continuarono a boicottare qualsiasi progetto di modernizzazione nel timore che venissero compromessi certi equilibri tradizionali e le posizioni di dominio dei vecchi gruppi d'interesse"⁶⁰¹.

Una delle ragioni di tale valutazione probabilmente è da ricercare nella circostanza che la borghesia industriale non era rappresentata dalle forze politiche⁶⁰². Queste ultime risultavano composte da un canto dalla vecchia aristocrazia nobiliare, il cosiddetto blocco agrario-industriale, dall'altro dalla borghesia professionale⁶⁰³. Nei primi anni del Novecento, non vi era ancora spazio per quegli esponenti della piccola e media industria che invece hanno trovato voce nelle fonti della Camera di commercio⁶⁰⁴.

Infatti, anche in età giolittiana, anzi proprio in età giolittiana – quando ormai i grandi interessi economici non si decidevano in parlamento ma nei vari uffici burocratici di governo, e sorgevano accanto ad essi organismi di rappresentanza di tali interessi e l'intervento statale non era più uniforme ma "geograficamente e settorialmente delimitato e finalizzato" – la politica italiana aveva mantenuto, se non accentuato, il

economico che si realizzi in una situazione di moderato dualismo tenda ad esasperare il fenomeno. ... La ragione pare possa essere rintracciabile soprattutto nell'operare di economie dinamiche di agglomerazione o di localizzazione esistenti per il semplice fatto che una delle regioni sia moderatamente più progredita dell'altra. Esse rendono maggiormente conveniente l'impiego di fattori della produzione, ad esempio, al Nord rispetto al Sud"; così G. Toniolo, *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, cit., p. 193.

⁶⁰⁰ Il settore della concia delle pelli, che contava circa un migliaio di addetti, conservò la propria efficienza sino alla prima guerra mondiale; mentre quello dell'edilizia occupava nel 1890 ben 4.306 persone, numero destinato a raddoppiare nel 1912; v. A. Tomaselli, *Artigianato ed industria*, cit. pp. 562 e 563.

⁶⁰¹ V. Castronovo, *Storia economica d'Italia*, cit., p. 168 e cfr. pure G. Barone, *Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 155-156, secondo il quale inoltre "lo scopo ultimo del progetto sicilianista era quello di mantenere inalterati i rapporti di classe e di preservare gli strumenti collaudati del dominio politico, pur accettando un processo di trasformazione graduale che si adattasse ai movimenti pendolari della rendita fondiaria e ai ritmi lenti dell'accumulazione capitalistica nelle campagne ..." Tuttavia, "da un lato fenomeni positivi di differenziazione all'interno delle classi dominanti locali spostano l'attività di nuclei borghesi dagli interessi agricolo-commerciali ad iniziative industriali ad alta composizione organica di capitale (chimica ed elettricità), dall'altro l'intervento massiccio delle grandi banche d'investimento settentrionali determinavano oggettivamente un elevato grado di conflittualità tale da scompaginare dalle fondamenta l'unità del blocco agrario-industriale".

⁶⁰² Sul problema della rappresentanza parlamentare nell'età della Sinistra e durante l'età giolittiana, v. N. Tranfaglia, *Il deperimento dello stato liberale in Italia*, in "Quaderni storici", 1972, pp. 677-695. Sull'estrazione sociale del Prefetto rimando sopra alla nota 21.

⁶⁰³ Sull'articolazione della nuova classe dirigente formatasi intorno alle cosiddette agro-town cfr. S. Lupo e R. Mangiameli, *La modernizzazione difficile: blocchi corporativi e conflitto di classe in una società 'arretrata'*, in AA.VV., *La modernizzazione difficile. Città e campagne nel Mezzogiorno dall'età giolittiana al fascismo*, Bari, De Donato, 1983, pp. 217-229. Sull'uso proprio o improprio del concetto di blocco agrario v. F. Renda, *Il rapporto città-campagna nell'Italia meridionale*, in AA.VV., *La modernizzazione difficile. Città e campagne nel Mezzogiorno dall'età giolittiana al fascismo*, cit., pp. 292-296.

⁶⁰⁴ G. Barone, *Egemonie urbane e potere locale (1882-1913)*, in M. Aymard e G. Giarrizzo, *La Sicilia, in Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 294-299.

proprio carattere regionalistico⁶⁰⁵. In questi anni si fa strada il sicilianismo, ossia quell'alleanza tra ceti medi e ceti subalterni che porterà al nascere, a cavallo del 1910, di "un nuovo tipo di dirigenza politica, diretta espressione della piccola e media borghesia urbana, che va collegando la propria azienda politica professionale attorno agli interessi industriali e commerciali delle città", quale conseguenza dell'ampliamento della sfera di intervento statale e della pubblica amministrazione⁶⁰⁶. A livello statale, è dal 1913 che Confindustria inizia a rivendicare una maggiore presenza in Parlamento dei ceti produttori in luogo della borghesia intellettuale e ad esigere una politica maggiormente incline ad assecondare le loro aspettative sotto il profilo economico e sociale⁶⁰⁷.

Dunque, la mancanza di rappresentanza politica e di forza sociale al momento dell'istituzione dei collegi, l'incanalamento della lotta di classe nell'arena politica, a causa di un sedativo ideologico somministrato dai partiti popolari alle masse lavoratrici nei settori capitalistamente industrializzati, e la permanenza di industrie che mantenevano un'organizzazione di personale e di produzione prettamente artigianale, poi, sono tutti fattori che non fanno che accentuare il carattere burocratizzato e certamente statalizzato del procedimento di formazione dei collegi.

Nella statistica sul funzionamento dei collegi nel secondo semestre 1906, vengono infatti individuate due tipi di cause dell'arrugginito meccanismo di funzionamento dei collegi. Quelle 'patologiche' che attengono ai rapporti e agli attriti tra le classi sociali o al loro modo di accogliere l'istituzione in esame. Quelle 'normali' che, invece, hanno a che vedere con le "numeroso pratiche e procedure che si devono seguire dapprima perché l'istituto acquisti esistenza, e quindi perché sia messo in grado di funzionare"⁶⁰⁸. Aspetti tutti che, come visto nel primo capitolo, sono stati oggetto di ogni progetto di modifica della legge 295/1893.

⁶⁰⁵ A. Aquarone, *Tre capitoli sull'Italia giolittiana*, cit., pp. 36-50 e p. 92. Per uno sguardo critico e d'insieme sulle ricostruzioni storiografiche della politica siciliana nel primo ventennio del XX secolo, v. G. Giarrizzo, *Introduzione a AA.VV., La modernizzazione difficile. Città e campagne nel Mezzogiorno dall'età giolittiana al fascismo*, cit., pp. 9-23.

⁶⁰⁶ G. Barone, *Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea*, cit., pp. 163-164 e Id., *Egemonie urbane e potere locale (1882-1913)*, cit., pp. 299-307, il quale parla di teorie del controllo sociale a proposito del sicilianismo e del socialismo.

⁶⁰⁷ Parafraso V. Castronovo, *Grandi e piccoli borghesi*, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 26.

⁶⁰⁸ *I collegi di probiviri esistenti nel Regno e la loro attività nel secondo semestre del 1906*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VII, gennaio-giugno 1907, p. 1339. L'Ufficio del Lavoro, quasi a propria giustificazione, aggiungeva: "Né quest'Amministrazione può influire molto sensibilmente ad abbreviare tale periodo, poiché il tutto si svolge, per gran parte, al di fuori della sua ingerenza e per opera di enti numerosi che ne sono indipendenti o stretti verso di essa da ben tenue legame".

3. L'istituzione dei collegi di probiviri a Catania

Ciononostante, con regio decreto 26 ottobre 1903 n. 437 venivano istituiti: il collegio dei probiviri per la macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione, il collegio per l'industria dei trasporti e facchinaggio ed il collegio per l'industria dello zolfo con, rispettivamente, 12, 16 e 14 componenti e con le stesse circoscrizioni indicate dalla Camera di commercio⁶⁰⁹.

L'archivio della Camera di commercio non contiene materiale relativo alla fase della costituzione dei collegi, alle elezioni dei membri e all'effettiva attività svolta. Per averne un'idea è necessario consultare il Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, in particolare le statistiche semestrali sul funzionamento dei collegi, con i limiti derivanti da tale tipo di approccio.

Con regio decreto dell'8 luglio 1904 venivano nominati presidenti Francesco De Rossi, consigliere presso la Corte d'Appello di Catania, per il collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione; Antonio Marzano Englen per il collegio per l'industria dei trasporti e l'Avv. Antonio Olivotti per quello dello zolfo⁶¹⁰. Poco dopo, tramite regio decreto 19 settembre 1904 n. 393 (in G.U. 13 ottobre 1904 n. 239) veniva nominato presidente supplente del collegio per l'industria della macinazione dei cereali Antonino Romano, giudice presso il tribunale di Catania⁶¹¹. Venivano altresì stabilite le sezioni elettorali dei tre collegi: per l'industria della macinazione dei cereali veniva stabilita a Catania una sezione per gli industriali iscritti nelle liste elettorali del comune medesimo, di Acireale e di Misterbianco e quattro sezioni per gli operai, di cui due a Catania e le restanti ciascuna per un comune della circoscrizione. Per l'industria dei trasporti veniva fissata una sezione per ogni parte sociale, così come per l'industrie dello zolfo⁶¹².

Con decreto 2 gennaio 1905 venivano nuovamente fissate le elezioni per i tre collegi, al successivo 29 gennaio⁶¹³. Il 2 aprile venivano rinnovate le elezioni per i collegi dello zolfo e dei trasporti e facchinaggio. Gli eletti nei singoli collegi avrebbero dovuto assumere le funzioni la successiva domenica 9⁶¹⁴. Tuttavia, mentre ebbero buon fine le elezioni per i collegi della macinazione dei cereali e dello zolfo, il collegio per

⁶⁰⁹ Applicazione della legge sui probiviri. Elenco dei collegi di probiviri per le industrie istituiti dopo il 16 luglio 1903, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. I, aprile-luglio 1904, p. 23.

⁶¹⁰ *Nomine di presidenti e di presidenti supplenti*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. II, agosto-dicembre 1904, p. 2.

⁶¹¹ *Nomine di presidenti e di presidenti supplenti*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. II, agosto-dicembre 1904, p. 407.

⁶¹² *Costituzione di sezioni elettorali di collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. II, agosto-dicembre 1904, p. 408.

⁶¹³ *Elezione di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. III, gennaio-giugno 1905, p. 188.

⁶¹⁴ *Elezione di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. III, gennaio-giugno 1905, p. 562.

l'industria dei trasporti e facchinaggio non si poté costituire per astensione degli operai⁶¹⁵.

Risulta che i collegi costituiti abbiano funzionato già nel secondo semestre del 1905: a quello per l'industria dello zolfo sarebbero state conferite tre controversie decise dalla giuria con sentenze sfavorevoli alle industrie, le quali avrebbero proposto appello. Mentre delle due controversie assegnate al collegio per la macinazione dei cereali, una causa risulta conciliata dall'ufficio di conciliazione, l'altra abbandonata o transatta⁶¹⁶. Altre due controversie sarebbero state attribuite a questo collegio nel primo semestre del 1906⁶¹⁷.

Già dal secondo semestre del 1906, tuttavia, il collegio dei probiviri per l'industria solfifera non deciderà più alcuna controversia, per lo meno da quel che risulta dai dati statistici raccolti dall'Ufficio del lavoro. I dati pubblicati riguardano, però, soltanto quei collegi che abbiano fornito all'Ufficio le notizie richieste in merito al loro funzionamento; così si potrebbe pure ipotizzare che gli stessi abbiano svolto le proprie funzioni senza tuttavia darne notizia all'Ufficio. Il collegio per la macinazione dei cereali sarà l'unico effettivamente operante e che si distinguerà per il numero di cause ad esso attribuite, pur se non sempre adeguatamente o per tempo risolte⁶¹⁸. Anche dalle fonti analizzate presso l'archivio della Camera di commercio risulta tuttavia che l'unico collegio che operò fu quello per l'industria della macinazione dei cereali.

Nonostante i collegi per l'industria dei trasporti e facchinaggio e per quella dello zolfo non abbiano funzionato – anzi il primo non si costituì nemmeno – i presidenti collegiali furono comunque nominati: con R.D. 3 marzo 1907 venivano accettate le dimissioni del presidente del collegio dello zolfo Antonio Olivotti e nominato Giuseppe Vadalà Papale, riconfermato nel primo semestre 1916⁶¹⁹. Nuove elezioni per i 14 membri del collegio (che già nel primo semestre 1909 aveva comunicato di non aver funzionato) venivano indette con D.M. 26 ottobre 1909 per il successivo 5

⁶¹⁵ *Notizie sui collegi di nuova istituzione o di nuova costituzione per l'anno 1905*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. V, gennaio-giugno 1906, p. 554.

⁶¹⁶ *Notizie statistiche sul funzionamento dei collegi di probiviri industriali*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. V, gennaio-giugno 1906, p. 558.

⁶¹⁷ *Notizie statistiche sul funzionamento dei collegi di probiviri industriali*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. VI, luglio-dicembre 1906, p. 1082.

⁶¹⁸ *I collegi di probiviri esistenti nel Regno e la loro attività nel secondo semestre 1906*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VII, gennaio-giugno 1907, pp. 1338-1355. Risulta che il collegio per l'industria della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione abbia, in questo semestre, conciliato una controversia.

⁶¹⁹ *Nomine di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VII, gennaio-giugno 1907, p. 570 e *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1916*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXVII, gennaio-giugno 1917, p. 290.

dicembre⁶²⁰. Mentre alle successive del 12 settembre 1913 verranno eletti i soli operai⁶²¹.

Per quanto riguarda il collegio per l'industria dei trasporti, con R.D. 14 agosto 1908 verrà confermato presidente Antonio Marzano Englen (insieme a Francesco De Rossi per il collegio per l'industria della macinazione dei cereali)⁶²². Sempre Marzano Englen verrà riconfermato con R.D. 16 agosto 1912⁶²³.

In questi settori, il mancato funzionamento ed addirittura la mancata costituzione dei collegi per diserzione delle urne rientrano tra quelle circostanze 'patologiche' proprie delle relazioni tra le classi sociali contrapposte. Il punto è che a Catania, a causa della politica riformista defelicianiana e di un pre-corporativismo portato avanti dalle classi dirigenti nei settori capitalizzati (certamente l'industria chimica e i trasporti), non c'era quell'antagonismo tra classi necessario per un buon attecchimento dell'istituto probivirale. Il modo di operare - o del non operare - dei collegi, allora, mette ancor più in risalto il limite di base della legge 295/1893, dal momento in cui presupposto di esistenza e di reale utilità dei collegi è la lotta di classe, la grande industria, la necessità cioè di dirimere controversie che investono interessi collettivi. Ed emerge altresì come l'opposizione tra i fautori dell'obbligatorietà o della facoltatività dei collegi vada risolta in favore dei secondi⁶²⁴.

Nelle raffinerie catanesi non si sentivano gli stessi problemi degli 'zolfatari' che lavoravano nelle miniere dell'entroterra siciliano e che, invece, avevano messo in atto numerosi scioperi, soprattutto al fine di aumentare i salari⁶²⁵. Per quanto concerne l'industria dei trasporti, lo scarso interesse mostrato verso l'istituzione probivirale potrebbe essere derivata dall'esistenza di organismi probivirali statutari, costituiti nell'ambito delle associazioni dei lavoratori. Ad esempio, l'11 gennaio 1914, l'assemblea generale dei soci della Società cooperativa tra i lavoratori del porto di Catania eleggeva l'avv. Russo Schiros a componente del collegio di probiviri istituito ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e lo invitava con lettera del 12 gennaio successivo ad accettare l'incarico nell'interesse dei lavoratori⁶²⁶.

⁶²⁰ *Elezioni di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XII, luglio-dicembre 1909, p. 836 e *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1909*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XII, luglio-dicembre 1909, p. 1133.

⁶²¹ *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1913*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXI, gennaio-giugno 1914, p. 446.

⁶²² *Nomine e conferme di presidenti di collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. X, luglio-dicembre 1908, p. 680.

⁶²³ *Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. XVIII, luglio-dicembre 1912, p. 347.

⁶²⁴ Si rinvia sul punto al capitolo I.

⁶²⁵ Vedi quanto verrà detto *infra* nel paragrafo relativo al collegio di Assoro.

⁶²⁶ Società cooperativa tra i lavoratori del porto di Catania all'Avvocato Russo Schiros - Camera di commercio, 12 gennaio 1914, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

Come detto, l'unico collegio che esercitò un'attività fu quello per l'industria della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione. La maggior parte delle cause erano promosse dagli operai per licenziamento senza preavviso e mancata riammissione al lavoro, per pagamento di salario o di cottimo, per mantenimento del contratto di lavoro e mancata assunzione. Le poche azioni promosse dagli industriali riguardavano il licenziamento senza preavviso e l'abbandono del lavoro e risarcimento danni in genere. Certo, anche se il numero di cause attribuite al collegio cresceva di semestre in semestre, bisogna tener conto del fatto che molte provenivano dal semestre precedente in cui non erano state esaurite. La mole delle controversie definite era poi sensibilmente condizionata dal numero delle cause abbandonate, piuttosto elevato. Mentre si può dire che il collegio abbia funzionato secondo l'originaria *ratio* legislativa, più come organo di conciliazione che giurisdizionale. Poche sono infatti le sentenze in confronto alle conciliazioni avvenute davanti all'ufficio di conciliazione e alla giuria sia formalmente, con redazione del relativo verbale, che informalmente⁶²⁷. Caratteristiche mantenute nonostante il mutare dei presidenti del collegio: con R.D. 3 agosto 1909, in sostituzione di Francesco De Rossi trasferito ad altra residenza, fu nominato Vito De Mercurio, del quale vennero

⁶²⁷ Cfr. *I collegi di probiviri nel primo semestre del 1907*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VIII, luglio-dicembre 1907, p. 1239-1251; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre del 1908*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. X, luglio-dicembre 1908, pp. 1284-1296; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre del 1908*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XI, gennaio-giugno 1909, pp. 1218-1230; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1909*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XII, luglio-dicembre 1909, pp. 1133-1143; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1909*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XIII, gennaio-giugno 1910, pp. 1364-1376; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1910*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XIV, luglio-dicembre 1910, pp. 1158-1170; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1910*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XV, gennaio-giugno 1911, pp. 1215-1231; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1911*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XVI, luglio-dicembre 1911, pp. 920-936; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1911*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XVII, gennaio-giugno 1912, pp. 841-856; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1912*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XVIII, luglio-dicembre 1912, pp. 738-754; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1912*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XX, luglio-dicembre 1913, pp. 82-98; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1913*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XX, luglio-dicembre 1913, pp. 546-562; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1913*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXI, gennaio-giugno 1914, pp. 445-460; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1914*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXII, luglio-dicembre 1914, pp. 499-514; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1914*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXIII, gennaio-giugno 1915, pp. 502-518; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1915*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXV, gennaio-giugno 1916, pp. 114-130; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1915*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXVI, luglio-dicembre 1916, pp. 88-104; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1916*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXVII, gennaio-giugno 1917, pp. 290-302; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1916*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXVII, luglio-dicembre 1917, pp. 113-124; *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1917*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXVII, luglio-dicembre 1917, pp. 286-298; *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1917*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XXX, luglio-dicembre 1918, pp. 292-304.

accettate le dimissioni con R.D. 26 marzo 1911 e al suo posto fu nominato l'avv. Vincenzo Pupillo⁶²⁸.

Si può constatare infine, facendo un raffronto con quanto accaduto nella provincia meneghina, come l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione, pur con le differenze socio-economiche territoriali, abbia avuto un ruolo propulsivo nello sviluppo dell'istituzione probivirale⁶²⁹.

4. Il collegio di probiviri per l'industria agrumaria

Con R.D. 29 gennaio 1905 n. XII (in G.U. 21 febbraio n. 43) venne istituito a Catania un altro collegio probivirale per l'industria agrumaria con giurisdizione provinciale⁶³⁰. Con R.D. 22 luglio 1906 n. 259 (in G.U. 21 agosto 1906 n. 195) venivano così ripartite le sezioni elettorali: una per gli industriali ed una per gli operai in Catania (per i comuni di Catania, Adernò, Bronte, Gravina di Catania, Misterbianco, Paternò, Santa Maria di Licodia); una per gli operai e una per gli industriali in Caltagirone (per i comuni di Caltagirone, Mineo, Palagonia, Scordia); una soltanto per gli industriali in Leonforte; una per gli operai e una per gli industriali ad Acireale (per i comuni di Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali)⁶³¹. Con D.M. del 21 marzo 1907 vennero fissate al successivo 7 aprile le elezioni per industriali e operai⁶³². Per alcune sezioni, tuttavia, il risultato fu nullo e le elezioni vennero rinnovate⁶³³. Con D. M. del 24 luglio 1907 furono indette per l'11 agosto le elezioni per la scelta dei probiviri industriali nelle sezioni industriali di Catania, Adernò, Paternò, Caltagirone e Acireale e degli operai nelle sezioni di Adernò, Palagonia e Acireale⁶³⁴.

A differenza che negli altri collegi, la popolazione operaia era composta da numerose donne, come si evince anche dal numero degli iscritti alle liste elettorali: 5 donne industriali e 128 operaie, a fronte di 38 industriali e 92 operai⁶³⁵.

⁶²⁸ Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di collegi di probiviri, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XII, luglio-dicembre 1909, p. 521 e Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XV, gennaio-giugno 1911, p. 980.

⁶²⁹ Le decisioni dei collegi milanesi sono state oggetto di esame in generale nel capitolo II.

⁶³⁰ *Istituzione di collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. III, gennaio-giugno 1905, p. 561.

⁶³¹ *Costituzioni di sezioni elettorali in collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. VI, luglio-dicembre 1906, p. 698.

⁶³² *Elezioni di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VII, gennaio-giugno 1907, p. 836.

⁶³³ *I collegi di probiviri nel primo semestre del 1907*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VIII, luglio-dicembre 1907, p. 1239.

⁶³⁴ *Elezioni di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. VIII, luglio-dicembre 1907, p. 553.

⁶³⁵ *Gli iscritti nelle liste elettorali di probiviri. donne iscritte e donne elette*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", vol. IX, gennaio-giugno 1908, pp. 835-856.

Anche la procedura per l'istituzione di questo collegio era stata preceduta dallo scambio epistolare tra Prefetto e Camera di commercio. In data 18 gennaio 1904, il locale rappresentante del Ministero dell'interno scriveva: "...in seguito alla recente agitazione svoltasi in questa città ritengo molto utile la istituzione di un collegio di probiviri anche per l'industria agrumaria", così chiedendo al presidente della Camera di commercio di valutarne l'opportunità⁶³⁶. La Camera deliberava parere favorevole⁶³⁷. Non sappiamo quale fu il risultato delle elezioni di agosto, poiché non ne venne data alcuna notizia alla prefettura. Risulta soltanto che il presidente del collegio Ignazio Zangara si sia dimesso nell'ottobre dello stesso anno, senza darne motivazione⁶³⁸. E si può supporre che tra i nominativi suggeriti dalla Camera di commercio, per sostituire il presidente dimissionario, sia stato scelto il prof. Gaetano Majorana, che poi sarebbe stato riconfermato con R.D. 18 gennaio 1912⁶³⁹.

Nell'aprile 1916, scaduto il quadriennio, il Prefetto di Catania rivolgeva al presidente della Camera di commercio invito ad indicare alcuni nomi di persone idonee e disposte ad accettare la carica di presidente. Tra questi: Venerando Russo, Giovanni Sapuppo, Antonio Battaglia Tedeschi, Giuseppe Terranova⁶⁴⁰. Non sappiamo però quale sia stato l'esito della scelta presidenziale.

In ogni caso, il collegio per l'industria agrumaria non ha mai funzionato. Se da un canto questo settore conosce uno sviluppo apicale a cavallo tra Otto e Novecento, esso dà luogo ad un importante fenomeno di mobilitazione sociale⁶⁴¹. I giardini si sviluppano lungo la costa, lontano dal latifondo, rendendo meno netta la atavica separazione tra campagna e città. Nascono le *agro-town*, con una popolazione urbano-

⁶³⁶ Prefettura della provincia di Catania (Div. 5, Num. 128) al presidente della Camera di commercio di Catania, 18 gennaio 1904, arrivato il 20 gennaio 1904 e protocollato al n. 128. Oggetto: Industria agrumaria, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶³⁷ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 128. Risposta al foglio 18 gennaio 1904 Div. 5 Num. 128) al Prefetto di Catania, 28 gennaio 1904. Oggetto: Industria agrumaria, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶³⁸ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 28476) al presidente della Camera di commercio di Catania, 14 ottobre 1907, arrivato il 15 ottobre 1907 e protocollato al n. 2064. Oggetto: Collegio Probi-Viri agrumario in Catania - Dimissione del presidente ed elezione, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶³⁹ Camera di commercio ed arti di Catania al Prefetto di Catania, 18 ottobre 1907. Oggetto: Collegio Proviviri industria agrumaria - Dimissione del presidente, in Archivio della Camera di commercio di Catania e Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. XVII, gennaio-giugno 1912, p. 260.

⁶⁴⁰ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 5258) al presidente della Camera di commercio di Catania, 4 aprile 1916, arrivato il 5 aprile 1916 e protocollato al n. 1888. Oggetto: Collegio di probiviri industria agrumaria - Presidenza e Camera di commercio ed industria di Catania (Num. 1888. Risposta al foglio 4 aprile 1916 Div. 3 Num. 5258) al Prefetto di Catania, 8 aprile 1916. Oggetto: Collegio dei probiviri industria agrumaria - Presidenza, entrambi in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁴¹ Sullo sviluppo dell'industria agrumaria v. M. Aymard, Economia e società: uno sguardo d'insieme, in M. Aymard e G. Giarrizzo, La Sicilia, in Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi, cit., pp. 15-22 e S. Lupo, Agricoltura ricca nel sottosviluppo. Storia e mito della Sicilia agrumaria (1860-1950), in "Archivio storico per la Sicilia orientale", 1984, p. 8-158.

rurale organizzata in associazioni di categoria attraverso le quali perseguire la difesa dei propri interessi economici e politici. Tuttavia è in questo settore che si manifesta quella politica pre-corporativistica, o utilitaristica, o interclassista che vede gruppi sociali antagonisti unirsi, secondo modulazioni aperte e variabili, ogni qualvolta le congiunture economico-finanziarie lo richiedano, “per premere con successo sui centri dell’apparato statale e sui ministeri economici per ottenere provvedimenti anticongiunturali (riduzione dei noli e delle tariffe ferroviarie, sgravi sul dazio-consumo, premi all’exportazione) in grado di tamponare la crisi secondo modelli di protezionismo corporativo”⁶⁴². Formula dalla quale scaturirà una nuova classe dominante.

5. Il collegio di probiviri per l’industria dello zolfo in Assoro

L’istituzione di collegi di probiviri nel comune di Catania era stata preceduta da quella del collegio per l’industria dello zolfo in Assoro.

Nel luglio 1895, la Camera di commercio di Catania aveva espresso parere favorevole all’istituzione del detto collegio. Soltanto oltre un anno dopo, e cioè in data 12 ottobre 1896, il Ministro Guicciardini invitava “la Camera di commercio di Catania ed i Consigli comunali di Assoro, Agira e Leonforte a far conoscere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente invito nel Bollettino della Prefettura di Catania, il loro avviso sulla opportunità della istituzione di un Collegio di probiviri per l’industria dello zolfo, con sede in Assoro e giurisdizione sul territorio del comune stesso e su quelli di Agira e Leonforte”⁶⁴³. Il Prefetto inoltrava l’invito con lettera del 10 novembre 1896 ed un sollecito il successivo 19 dicembre⁶⁴⁴. La Camera di commercio dava risposta con una missiva del 26 dicembre, non pervenuta o giunta in ritardo, dal momento che il 5 gennaio 1897 il Prefetto inviava un ulteriore sollecito⁶⁴⁵. Due giorni dopo veniva inviato il definitivo parere⁶⁴⁶.

⁶⁴² G. Barone, *Egemonie urbane e potere locale (1882-1913)*, cit., p. 221. Sulla “vocazione corporativa” in settori quali quello solfifero e a agrumario v. S. Lupo e R. Mangiameli, *La modernizzazione difficile: blocchi corporativi e conflitto di classe in una società ‘arretrata’*, cit., pp. 250-251.

⁶⁴³ Prefettura della provincia di Catania, N. 24899 - 1.7.61, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁴⁴ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 24890) al presidente della Camera di commercio di Catania, 10 novembre 1896, arrivato il 12 novembre 1896 e protocollato al n. 1791. Oggetto: Collegio di probiviri per l’industria dello zolfo in Assoro e Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 24890) al presidente della Camera di commercio di Catania, 19 dicembre 1896, arrivato il 21 dicembre 1896 e protocollato al n. 2170. Oggetto: Sollecito di risposta alla lettera 10 novembre u.s. Num. 24890 relativa al Collegio di probiviri per l’industria dello zolfo in Assoro, entrambi in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁴⁵ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 2195. Risposta al foglio 10 novembre 1896 Num. 24890) al Prefetto di Catania, 26 dicembre 1896. Oggetto: Collegio dei probiviri e Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 31282) al presidente della Camera di commercio di Catania, 5

La valutazione positiva sull'istituzione dei collegi nasceva probabilmente dal movimento dei Fasci siciliani che aveva accolto numerosi giovani lavoratori delle zolfare⁶⁴⁷. Una volta disciolto sanguinosamente il movimento, gli scioperi e le lotte erano stati ripresi per ottenere aumenti di salario in periodi di depressione economica. Man mano però accanto agli aumenti salariali venivano rivendicate migliori condizioni di lavoro e maggiori sicurezze⁶⁴⁸.

Il R.D. 6 agosto 1897 istituiva il collegio dei probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Assoro per i comuni di Assoro, Agira e Leonforte.

Nel materiale archivistico consultato c'è un vuoto di circa sette anni. Il collegio di Assoro ricompare in una minuta del 24 agosto 1903 con la quale la Camera di commercio dava notizia, su richiesta del direttore dell'Ufficio del Lavoro Giovanni Montemartini, di alcuni dati riguardanti le spese per il funzionamento dei collegi⁶⁴⁹. La Camera comunicava di avere sostenuto spese di L. 69 per le elezioni, ma di non avere ricevuto altra richiesta di somme per l'impianto e il funzionamento dei collegi,

gennaio 1897. Oggetto: Sollecito di risposta alla lettera 10 novembre Num. 24890 relativa al Collegio di probiviri, entrambi in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁴⁶ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 47. Risposta al foglio 5 gennaio 1897 Num. 31282) al Prefetto di Catania, 7 gennaio 1897. Oggetto: Collegio dei probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁴⁷ Cfr. F. Renda, La «questione sociale» e i Fasci (1874-94), in M. Aymard e G. Giarrizzo, La Sicilia, in Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi, cit., pp. 159-188 e M. Colonna, L'industria zolfifera siciliana. Origini, sviluppo, declino, Catania, Università degli studi facoltà di economia, 1971, pp. 179-184.

⁶⁴⁸ Nella seconda tornata del 21 giugno 1904 alla Camera dei deputati e nella tornata del 4 luglio del Senato del Regno veniva discusso, votato e approvato il disegno di legge *Provvedimenti a favore del sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gl'infortuni del lavoro tra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia*, poi istituito con R.D. 11 luglio 1904; cfr. *Cronaca parlamentare*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", 1904, vol. I, aprile-luglio 1904, p. 924 e vol. II, agosto-dicembre 1904, p. 169). Nel gennaio 1906 veniva presentato un disegno di legge per la protezione dell'industria zolfifera siciliana, col quale si voleva costituire un consorzio tra i produttori. Tra le novità del disegno, l'obbligo per i consorziati di rispettare determinate norme in materia di contratti di lavoro, in relazione al pagamento dei salari e alla protezione dei 'carusi'; cfr. A. Scialoja, *Un progetto di legge per la protezione dell'industria zolfifera siciliana*, in "Rivista di diritto commerciale", 1906, pp. 256-258 e *Legge 15 luglio 1906 n. 333, concernente la istituzione di un consorzio e altri provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", luglio 1906, vol. VI, p. 215 e ss.. Soltanto nel 1914 verrà presentato un progetto di legge sul contratto di lavoro nelle miniere; per un esame del disegno ed una dettagliata disamina delle condizioni dei lavoratori dello zolfo v. *Disegno di legge sul Contratto di lavoro nelle miniere presentato alla Camera dei deputati dal ministro di agricoltura, industria e commercio (Nitti) di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) nella seduta del 12 febbraio 1914*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", gennaio 1914, vol. XXI, p. 68 e ss.. Su queste tematiche cfr. G. Barone, *Zolfo. Economia e società nella Sicilia industriale*, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2002.

⁶⁴⁹ In particolare: "1) Quali spese ha dovuto sostenere codesta Camera di Commercio per i collegi funzionanti nel suo distretto a) per le elezioni b) per l'impianto e il funzionamento degli Uffici. 2) Quali entrate ha riscosso la Camera a) per diritti a sentenze b) per ammende e pene pecuniarie a probiviri e testi non comparsi"; v. *Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ufficio del lavoro (Num. Prot. 623) al presidente della Camera di commercio di Catania, 12 agosto 1903, arrivato il 16 agosto 1903 e protocollato al n. 1647. Oggetto: Notizie sui Collegi dei probiviri*, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

né di avere avuto entrate di denaro per diritti a sentenza, ammende o altro⁶⁵⁰. Si deve pertanto pensare che il collegio di Assoro non abbia funzionato; ed in effetti, per il trimestre gennaio-marzo 1904, non risultano deferite controversie ai collegi siciliani⁶⁵¹. Con D. M. 8 agosto 1905 venivano indette per il 3 settembre successivo le elezioni per il rinnovo del collegio per lo zolfo di Assoro. Gli eletti avrebbero assunto l'esercizio delle funzioni il successivo giorno 10⁶⁵².

Le elezioni del 1905 erano state precedute da una fitta corrispondenza tra la prefettura e la Camera di commercio. Il 18 luglio 1905 il Prefetto invitava il presidente della Camera di commercio a fare “delle concrete proposte circa la data più opportuna di convocazione degli elettori per le elezioni generali alle quali il Ministero è d'avviso che occorre procedere pel collegio dei probiviri per l'industria dello zolfo in Assoro” e suggeriva di “mettersi d'accordo col presidente del Collegio stesso Sig. Avv. Ignazio Riccioli fu Agatino da Assoro”⁶⁵³. Nel frattempo però il presidente del collegio di Assoro aveva comunicato, quale giorno utile, la data del 3 settembre⁶⁵⁴. Ed anche la Camera di commercio non aveva nulla in contrario a fissare le elezioni per quella data⁶⁵⁵.

Il collegio dei probiviri di Assoro, però, volle informare direttamente la Camera di commercio con una lettera dal seguente contenuto: “Dovendosi per disposizione del Ministero, procedere in questo comune alle elezioni generali del collegio dei Probi-Viri, per l'industria zolfifera, onde sopperire alla mancate rinnovazioni parziali del collegio che avrebbero dovuto eseguirsi nel 1900, 1902 e 1904, propongo che tali elezioni seguano il giorno 3 settembre p.v.. Se la S.V. Ill. non trova nulla in contrario, la prego di darmene conoscenza, onde io dell'accordo dia partecipazione al sig. Prefetto perché possa inoltrarsi al Ministero la proposta concreta per la fissazione del

⁶⁵⁰ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 1647. Risposta al foglio 12 agosto 1903 Num. 623) al Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ufficio del lavoro, 24 agosto 1903. Oggetto: Notizie sui Collegi dei probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵¹ Statistica del funzionamento dei Collegi di probiviri industriali durante il primo trimestre dell'anno 1904, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, vol. I, aprile-luglio 1904, pp. 687-689.

⁶⁵² *Elezione di probiviri*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, vol. IV, luglio-dicembre 1905, p. 352. Il Prefetto ne dava comunicazione alla Camera di commercio con una lettera del 17 agosto (*Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 21328) al presidente della Camera di commercio di Catania, 17 agosto 1905, arrivato il 21 agosto 1905 e protocollato al n. 1904. Oggetto: Assoro. Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo - Elezioni generali*, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵³ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 17998) al presidente della Camera di commercio di Catania, 18 luglio 1905, arrivato il 19 luglio 1905 e protocollato al n. 1726. Oggetto: Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Assoro - Elezioni, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵⁴ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 18599) al presidente della Camera di commercio di Catania, 19 luglio 1905, arrivato il 20 luglio 1905 e protocollato al n. 1737. Oggetto: Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Assoro - Elezioni, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵⁵ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 1726-1737. Risposta al foglio 18 e 19 luglio 1905, Div. 3, Num. 17998-18599) al Prefetto di Catania, 21 luglio 1905. Oggetto: Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo ad Assoro - Elezioni, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

giorno di tali elezioni”⁶⁵⁶. Il presidente della Camera di commercio dava allora conto dell’intercorso scambio epistolare con il Prefetto, ribadendo il proprio consenso per la proposta data delle elezioni⁶⁵⁷.

Gli elettori erano suddivisi in quattro sezioni: due ad Assoro e due ad Agira, divise in ogni comune per industriali e operai. Tra gli industriali, quelli di Assoro furono 23, di Agira 5. Gli operai votanti in Assoro furono 267, in Agira non si presentarono alle urne. Le elezioni ebbero comunque buon esito (tra gli industriali fu anche eletto l’avv. Enrico Pantano) e il 25 settembre si tenne la proclamazione effettuata dai presidenti dei seggi. Gli eletti vennero pure convocati per il 1° ottobre onde procedere alla costituzione del collegio⁶⁵⁸.

Null’altro si sa dell’attività svolta e delle vicende che interessarono successivamente il collegio. Soltanto dalle statistiche del Bollettino dell’Ufficio del Lavoro, si apprende che Ignazio Riccioli venne confermato presidente dapprima con R.D. 23 aprile 1908 e poi con R.D. 6 giugno 1912⁶⁵⁹. E nel 1923, se il collegio risulta tra quelli istituiti, non ne viene indicata la condizione di costituzione, o perché non avvenuta o perché non comunicata⁶⁶⁰.

Per spiegare, in un contesto in cui esisteva una adeguata maturazione della classe lavoratrice, il mancato funzionamento del collegio di probiviri, bisogna ricercare il perché dell’assenza di quella volontà conciliatrice necessaria per il proficuo attecchimento dell’istituzione. Ed allora occorre indagare nella stessa struttura sociale e nelle dinamiche di organizzazione del lavoro nelle zolfare, che rispecchiavano quelle proprie della cerealicoltura e del latifondo⁶⁶¹. Inoltre è da supporre che i lavoratori dello zolfo preferissero adire la Società cooperativa dei zolfatai, che aveva funzioni

⁶⁵⁶ Collegio dei probiviri di Assoro (Num. 50) al presidente della Camera di commercio di Catania, 24 luglio 1905, arrivato il 25 luglio 1905 e protocollato al n. 1759. Oggetto: Elezioni probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵⁷ Camera di commercio ed arti della provincia di Catania (Num. 1759. Risposta al foglio 24 luglio 1905 Num. 50) ad Ignazio Riccioli presidente del collegio dei Probi-Viri Assoro, 25 luglio 1905. Oggetto: Elezioni probiviri per gli zolfi, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵⁸ Collegio dei Probi-Viri al presidente della Camera di commercio di Catania, 28 settembre 1905, arrivato il 30 settembre 1905 e protocollato al n. 2159. Oggetto: Elezioni di probi-viri. Risultato, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁵⁹ Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, vol. IX, gennaio-giugno 1908, p. 1100 e Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, vol. XVIII, luglio-dicembre 1912, p. 114.

⁶⁶⁰ Ministero dell’economia nazionale, *I collegi di probiviri esistenti in Italia al 30 giugno 1930*, Roma, Tipografia cooperativa sociale, 1923, p. 22.

⁶⁶¹ Si rimanda a M. Colonna, *L’industria zolfifera siciliana. Origini, sviluppo, declino*, cit., pp. 27-33 e 135-148. Sulla nascita e sulle radici del latifondo v. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palermo, Palumbo, 1983. Sul problema giuridico riguardante la proprietà del sottosuolo v. E. Flora, *Il diritto minerario. Questione di principio*, in “Antologia giuridica”, n. 6, fasc. 4 (settembre 1892), pp. 325-350; n. 6, fasc. 6-7 (novembre-dicembre 1892), pp. 513-547 e n. 6, fasc. 10-11 (marzo-aprile 1893), pp. 803-827.

arbitrali, piuttosto che un collegio imposto dall'alto, proprio in forza della loro coesione di classe⁶⁶².

6. I collegi di probiviri dopo la riforma del 1918

Con il decreto luogotenenziale 1672/1918 e le successive proroghe tramite R.D. 20 gennaio 1921 e R.D. 31 luglio 1921, venne riorganizzato il sistema dei collegi probivirali in Italia, grazie allo snellimento della procedura istitutiva⁶⁶³. Accanto ai vecchi collegi ne vennero istituiti di nuovi in quei settori che, nel frattempo, avevano conosciuto uno sviluppo ed una stabilizzazione maggiori.

Al 30 giugno 1923 erano costituiti nella provincia di Catania i collegi di probiviri per le industrie: dello zolfo, dei trasporti e facchinaggio, agrumaria (ricostituiti con R.D. del 22.12.1918); poligrafica (R.D. 25.6.1921); macinazione dei cereali (ricostituito con R.D. 11.11.1921) e del legno (R.D. 29.12.1921)⁶⁶⁴.

In base alla nuova procedura, spettava al presidente del tribunale nominare i probiviri, sulla base di una rosa di nomi predisposta dalle associazioni industriali e operaie. Per gli anni dal 1919 al 1922, la corrispondenza esaminata riguarda soprattutto le richieste di nominativi da parte del tribunale e le risposte della Camera di commercio. È stato in parte eliminato quel farraginoso ruolo di mediazione del Prefetto tra Ministero e Camera di commercio. La nuova procedura se appare più adatta ad assecondare le istanze locali, tuttavia rimuove la consultazione diretta delle parti sociali nella fase elettiva, vuoi per le contingenze postbelliche nelle quali era stato emanato il provvedimento luogotenenziale, vuoi per il peso determinante che avevano avuto le diserzioni delle urne nel fallimento della costituzione di numerosi collegi. Il ruolo mediano del Prefetto non è stato rimosso del tutto, bensì rimodulato in funzione accentratrice. Esso ora funge più da collegamento tra Ministero e tribunale, ente deputato alla nomina dei membri del collegio, in un meccanismo in cui i corpi sociali hanno un ruolo consultivo-propositivo.

Si può prendere ad emblema la lettera del 20 maggio 1919 inviata dal presidente del tribunale di Catania al presidente della Camera di commercio: “È stato istituito in questa un Collegio di probiviri per l'industria di trasporti e facchinaggio. Per l'art. 5

⁶⁶² Avevano funzioni arbitrali infatti: la Commissione arbitrale della Camera del lavoro di Catania, la Società cooperativa dei zolfatai e l'Unione agricola di Agira; v. *Commissioni arbitrali*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, vol. I, aprile-luglio 1904, p. 948.

⁶⁶³ V. capitolo I § 15.

⁶⁶⁴ Ministero dell'economia nazionale, *I collegi di probiviri esistenti in Italia al 30 giugno 1930*, cit., p. 22. L'opuscolo veniva diramato dal Ministero con circolare n. 8 dello stesso anno alle Camere di commercio del regno (v. *Ministero dell'economia nazionale, Circolare n. 8 dell'8 settembre 1923, Prot. 7141, Pos. VA-2. Oggetto: Elenco collegi probiviri*, in Archivio della Camera di commercio di Catania). Vedi anche *Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 29462) al presidente della Camera di commercio di Catania, 9 ottobre 1923, arrivato l'11 ottobre 1923 e protocollato al n. 9087. Oggetto: Collegio di probiviri*, in Archivio della Camera di commercio di Catania, con cui il Prefetto comunicava alla Camera di commercio i collegi istituiti e le relative giurisdizioni. Una lettera di tenore analogo dovrebbe essere stata inviata anche al tribunale.

del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918 numero 1672 spetta a me la nomina di quattro membri, due effettivi e due supplenti tra otto esercenti l'industria designati dalle associazioni industriali, e quattro, due effettivi e due supplenti tra otto operai dell'industria designati dalle associazioni operaie.

Intanto, giusta la partecipazione fattami dal sig. Prefetto, è mancata la designazione per parte delle associazioni, sicché dovrei direttamente provvedere alla nomina a mente dell'ultimo capoverso del cennato art. 5. Mi rivolgo pertanto alla cortesia di V.S. Ill.ma perché voglia indicarmi otto industriali e otto operai dell'industria suddetta che siano idonei e capaci di esercitare le funzioni di membri del collegio di probiviri..."⁶⁶⁵. I nomi venivano indicati su un foglio privo di intestazione datato 2 giugno 1919.

Lo stesso meccanismo si ripeteva per le industrie agrumaria e dello zolfo. Anche qui i nominativi venivano indicati su fogli privi di intestazione o a tergo delle richieste⁶⁶⁶.

A differenza che nei superiori settori, nell'industria poligrafica le associazioni dei lavoratori avevano mostrato un interesse attivo. La Federazione italiana dei lavoratori del libro (che già qualche anno prima, come sopra accennato, aveva invano votato l'istituzione di un collegio per l'industria tipografica) si era volontariamente iscritta agli elenchi delle associazioni autorizzate a designare i membri del collegio, ed era stata pertanto invitata ad indicarne i nomi. Nessuna associazione degli industriali, invece, si era iscritta ai registri, cosicché la designazione era stata richiesta alla Camera di commercio, la quale anche qui ottemperava sul retro del foglio contenente l'invito⁶⁶⁷.

Pure per l'industria della macinazione dei cereali (o dell'arte bianca) furono richiesti soltanto i nominativi relativi agli industriali⁶⁶⁸. Anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Camera di commercio, veniva composto il collegio dei probiviri per

⁶⁶⁵ Presidenza del tribunale di Catania (n. 507) al presidente della Camera di commercio di Catania, 20 maggio 1919, protocollato al n. 4983. Oggetto: Collegio probiviri per l'industria di trasporti e facchinaggio, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁶⁶ Presidenza del tribunale di Catania (n. 895) al presidente della Camera di commercio di Catania, 17 agosto 1919, arrivato il 18 agosto 1919 e protocollato al n. 7858. Oggetto: Probiviri industria agrumaria; Presidenza del tribunale di Catania (n. 1113) al presidente della Camera di commercio di Catania, 17 settembre 1919, arrivato il 23 settembre 1919 e protocollato al n. 8867. Oggetto: Industria agrumaria; Presidenza del tribunale di Catania (n. 897) al presidente della Camera di commercio di Catania, 17 agosto 1919, arrivato il 18 agosto 1919 e protocollato al n. 7859. Oggetto: Probiviri industria zolfifera, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁶⁷ Presidenza del tribunale di Catania (n. 679) al presidente della Camera di commercio di Catania, 17 giugno 1919, arrivato il 21 giugno 1919 e protocollato al n. 6105. Oggetto: Collegio probiviri per l'industria poligrafica, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁶⁸ Presidenza del tribunale di Catania (n. 206) al presidente della Camera di commercio di Catania, 2 febbraio 1922, arrivato il 2 febbraio 1922 e protocollato al n. 1149. Oggetto: Informazioni e Presidenza del tribunale di Catania (n. 704) al presidente della Camera di commercio di Catania, 25 febbraio 1922, arrivato il 1° marzo 1922 e protocollato al n. 1892. Oggetto: Probiviri per l'arte bianca, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

l'industria della macinazione⁶⁶⁹. I rappresentanti degli industriali, tuttavia, non assumevano l'ufficio, rendendo così necessaria la rinnovazione della procedura di designazione e di nomina⁶⁷⁰. Nel frattempo il nominato presidente del collegio, Ernesto Guzzi, assunte le funzioni, richiedeva "per l'esatto funzionamento" del collegio: "un registro repertorio, della carta intestata secondo il modulo che farò pervenire al tipografo incaricato ed un libro verbali di almeno 100 fogli"⁶⁷¹. La Camera di commercio predispondeva quanto necessario⁶⁷².

Bisogna sottolineare come anche dalla corrispondenza si evinca l'incardinamento dei collegi probivirali entro l'Ufficio del lavoro di Catania, istituito su deliberazione del Consiglio provinciale del 28 dicembre 1907⁶⁷³.

Parzialmente differente la vicenda del collegio di probiviri per l'industria del legno. L'istanza per l'istituzione del collegio era stata inviata al Ministero, col tramite dell'Ufficio municipale del lavoro, dalla Lega lavoratori in mandolini⁶⁷⁴. La Camera di commercio aveva ritenuto inopportuna tale istituzione, "stante lo sviluppo dell'artigianato e del lavoro a domicilio e le condizioni di grave crisi in cui versano le poche fabbriche esistenti"⁶⁷⁵. Un invito analogo veniva rivolto dalla procura dal Re, ma il parere della Camera rimaneva invariato⁶⁷⁶. Nonostante ciò, il collegio veniva

⁶⁶⁹ La Camera di commercio ha annotato i nomi degli industriali sul retro della richiesta (in data 27.02.1922 con num prot. 1147). Per la composizione del collegio v. *Comune di Catania. Ufficio del lavoro ed assistenza sociale (n. 188) alla Camera di commercio di Catania, 24 aprile 1922, arrivato il 25 aprile 1922 e protocollato al n. 3571*, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁷⁰ Cfr. Presidenza del tribunale di Catania (n. 773. In risposta al foglio 1149 del 27.02.1922) al presidente della Camera di commercio di Catania, 26 giugno 1922, arrivato il 27 giugno 1922 e protocollato al n. 5556. Oggetto: Collegio dei probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, Presidenza del tribunale di Catania (n. 936) al presidente della Camera di commercio di Catania, 2 agosto 1922, arrivato il 4 agosto 1922 e protocollato al n. 6434. Oggetto: Collegio dei probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, e un'altra richiesta priva d'intestazione del 9 agosto. I nominativi vennero indicati, il 16 agosto 1922, in calce alla nota del 2 agosto, previa deliberazione camerale del 12 agosto.

⁶⁷¹ Comune di Catania. Ufficio del lavoro ed assistenza sociale (n. 197) al presidente della Camera di commercio di Catania, 26 aprile 1922, arrivato nel maggio 1922 e protocollato al n. 3905, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁷² La Camera di commercio rispondeva sul retro della richiesta del 26 aprile in data 11 maggio.

⁶⁷³ *Uffici locali del lavoro*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", vol. IX, gennaio-giugno 1908, p. 151.

⁶⁷⁴ Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Direzione generale del lavoro (n. prot. 4105 pos. V-A-2) al presidente della Camera di commercio di Catania, 2 luglio 1921, protocollato al n. 5288. Oggetto: Istituzione di un collegio di probiviri per l'industria del legno con sede in Catania, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁷⁵ V. Convocazione consiglio camerale (sul retro alla richiesta ministeriale) e Camera di commercio di Catania (n. 5288. Risposta a nota n. prot. 4105 pos. V-A-2) al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Direzione generale del lavoro, 4 agosto 1921. Oggetto: Istituzione di un collegio di probiviri per l'industria del legno in Catania, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁷⁶ Procura generale del Re presso la Corte d'appello di Catania (n. 6311) al presidente della Camera di commercio di Catania, 18 ottobre 1921, protocollato al n. 8363. Oggetto: Istituzione di un collegio di probiviri per l'industria del legno e Camera di commercio di Catania (n. 8363. Risposta a nota 18.11.1921 n. prot. 6311) al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Catania, 19 ottobre 1921. Oggetto: Istituzione di un collegio di probiviri per l'industria del legno, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

istituito ed aveva inizio lo scambio di note tra tribunale e Camera di commercio per l'indicazione dei rappresentanti degli industriali⁶⁷⁷.

7. I rapporti tra le Camere di commercio

Tra i documenti dell'archivio analizzati, si trovano anche degli scambi di notizie tra le Camere di commercio riguardo al funzionamento dei collegi e di opinioni sull'opportunità e sui criteri di riforma della legge istitutiva⁶⁷⁸.

Constatata un ruolo attivo di alcune Camere di commercio del Regno, unite in un reticolato che ha come punti d'intersezione la sede di ciascuna camera, non fa che appurare l'emersione della classe commerciale e industriale come portatrice di interessi autonomi rispetto a quelli del potere politico, anche se non si può parlare di solidarietà di classe.

Con nota del 18 marzo 1902, la Camera di commercio di Cremona comunicava - e chiedeva appoggio - alla Camera di Catania circa "la nuova rimostranza deliberata in seduta 23 febbraio u.s. da questo Consiglio camerale contro le spese che la legge 15 giugno 1893 impone a carico delle Camere di Commercio per il funzionamento della istituzione dei Collegi di Probi Viri". Allegava le conclusioni inviate al Ministero con spese e tabelle su spese ed entrate dei due collegi istituiti a Cremona.

Al margine della nota, la Camera di commercio di Catania annotava che le Camere non avrebbero più potuto chiedere l'esonero dalle spese, avendo reso il Consiglio di Stato - su richiesta del Ministero - il proprio parere, circostanza comunicata dall'Unione delle Camere di commercio⁶⁷⁹.

Anche la Camera di commercio di Udine aveva inviato copia delle proposte di modifica fatte al Ministero, in risposta ai quesiti inviati nell'inchiesta per la riforma dei probiviri⁶⁸⁰.

⁶⁷⁷ Presidenza del tribunale di Catania (n. 209) al presidente della Camera di commercio di Catania, 2 febbraio 1922, protocollato al n. 1196. Oggetto: Collegio probiviri per l'industria del legno, Presidenza del tribunale di Catania (n. 241) al presidente della Camera di commercio di Catania, 15 febbraio 1922, arrivato il 16 febbraio e protocollato al n. 1554. Oggetto: Informazioni per l'industria del legno, Presidente della Camera di commercio di Catania. Convocazione del consiglio camerale, 11 febbraio 1922 e Camera di commercio di Catania (n. 1196. Risposta a nota 2.2.1922 n. prot. 209) al presidente del tribunale di Catania, 27 febbraio 1922, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁷⁸ In generale sulle Camere di commercio e sull'evoluzione normativa, per quel che qui interessa dal 1865 al 1911, v. E. Bidischini, *Rapporti tra le Camere di commercio nota storica*, in E. Bidischini, L. Musci (a cura di), *Guida agli archivi storici delle Camere di commercio*, pp. XIII-XXXVI e Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura, *Le Camere di commercio nel primo centenario dell'Unità d'Italia. Opera pubblicata sotto gli auspici del Ministero dell'industria e del commercio*, Milano, Giuffrè, 1961.

⁶⁷⁹ Camera di commercio ed arti di Cremona (n. 284) al presidente della Camera di commercio di Catania, 18 marzo 1902, arrivato il 28 marzo 1902 e protocollato al n. 738. Oggetto: Spese per i Probi Viri a carico delle Camere di commercio, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸⁰ Camera di commercio della provincia di Udine (n. 1684) al Ministero di agricoltura, industria e commercio, 24 novembre 1903, arrivato il 2 dicembre 1903 e protocollato al n. 2541. Oggetto: Riforma

Nello stesso periodo la Camera di commercio di Savona chiedeva informazioni sull'esistenza di "un Collegio arbitrale per la definizione amichevole delle controversie commerciali". E, in caso di risposta affermativa, avrebbe desiderato conoscerne il funzionamento, i risultati, l'impatto avuto sulla classe commerciale, nonché ricevere una copia del relativo regolamento⁶⁸¹.

Precisando che il superiore quesito non riguardava i collegi di probiviri, ma gli altri organismi arbitrali istituiti presso le Camere di commercio ed inerenti alle controversie commerciali e non alle industriali, non sappiamo tuttavia se la Camera di commercio di Catania vi abbia mai dato risposta⁶⁸².

Negli anni dal 1912 al 1914 si collocano gli scambi epistolari con le Camere di commercio di Brescia e di Piacenza.

Quest'ultima, in particolare, aveva domandato: il numero di collegi e per quali industrie funzionanti nel distretto, con sedi circoscrizioni e numero di componenti; il numero di udienze tenute e di controversie conciliate o decise tra ufficio di conciliazione e giuria; le spese sostenute per elezioni impianto e funzionamento e l'aumento di esse previsto, in relazione alla modifica della legge comunale e provinciale; le somme riscosse per diritti e ammende⁶⁸³.

A Catania funzionava soltanto il collegio per la macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione, i cui uffici tennero negli anni 1911, 1912 e 1913 rispettivamente 13, 12 e 16 udienze, a conclusione delle quali soltanto 12 cause furono conciliate dall'ufficio di conciliazione e 9 decise dalla giuria. Certamente le spese, delle quali era previsto un aumento del 200%, erano molto superiori alle entrate⁶⁸⁴.

Anche per la Camera di commercio di Brescia, che già nell'agosto 1912 aveva inviato richieste di informazioni analoghe alla Camera di commercio di Piacenza, il problema centrale atteneva alle spese per il funzionamento⁶⁸⁵. Le risposte della Camera di commercio di Catania furono però parzialmente diverse, rispetto a quelle del 1914, in relazione al numero di cause conciliate (200) e decise (30), forse per aver preso in

della legge sui probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania. La Camera risponde soltanto ai quesiti 1, 2, 3 e 6.

⁶⁸¹ Camera di commercio ed arti in Savona (n. 2191) al presidente della Camera di commercio di Catania, 28 dicembre 1903, arrivato il 30 dicembre 1903 e protocollato al n. 2803. Oggetto: Informazioni sui collegi arbitrali, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸² Sulle diverse origini e dell'arbitrato commerciale e industriale sul loro differente attecchimento cfr. G. Collura, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, Giuffrè, 1978.

⁶⁸³ Camera di commercio e industria di Piacenza (n. 786) ai presidenti delle Camere di commercio del Regno, 7 aprile 1914, arrivato il 14 aprile 1914 e protocollato al n. 2852. Oggetto: Collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸⁴ Camera di commercio e industria di Catania (n. 2852). In risposta al foglio 7 aprile 1914 n. 786) al presidente della Camera di commercio e industria di Piacenza, 16 aprile 1914. Oggetto: Collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸⁵ Camera di commercio ed industria di Brescia (n. 3958) al presidente della Camera di commercio di Catania, 20 agosto 1912, arrivato il 26 agosto 1912 e protocollato al n. 3668. Oggetto: Collegi probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

questo caso in considerazione un periodo più ampio (dal 1905 al 1911) secondo le indicazioni della Camera di commercio di Brescia⁶⁸⁶.

Successivamente, in base ai risultati dell'inchiesta sul funzionamento dei collegi nella provincia, la Camera di commercio di Brescia inviava le proprie conclusioni in merito alla riforma della legge sui probiviri: anche qui vertendo sulla questione spese⁶⁸⁷. Il Consiglio camerale di Catania laconicamente appoggiava, nella seduta del 21 febbraio, le considerazioni inviatele⁶⁸⁸.

Nei mesi di marzo e maggio dello stesso anno, vennero spedite ulteriori conclusioni concernenti le spese dalla medesima Camera di commercio di Brescia⁶⁸⁹.

Un altro gruppo si nota tra Camere di commercio è successivo alla riforma del 1918. Da alcune si chiedono notizie sul funzionamento e sulle spese dei collegi, in vista di una riorganizzazione degli stessi, come fa la Camera di commercio di Firenze⁶⁹⁰. Da altre si desidera sapere dell'esistenza o meno di una Camera arbitrale presso la Camera di commercio, come richiesto dalla Camera di commercio di Civitavecchia⁶⁹¹. O ancora, la Camera di commercio di Ferrara inviava una copia della "Tariffa delle mediazioni in uso nella provincia di Ferrara"⁶⁹².

Dal quadro emergente dalle fonti archivistiche, il grado di partecipazione politica attiva delle Camere di commercio non è uniforme, ma connesso presumibilmente al numero di controversie tra lavoratori e datori di lavoro presenti sul territorio, dunque sempre legato al livello di maturazione sociale delle classi. Del resto, l'Unione delle

⁶⁸⁶ Camera di commercio e industria di Catania (n. 3668) al presidente della Camera di commercio e industria di Brescia, 26 agosto 1912. Oggetto: Collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸⁷ Camera di commercio ed industria di Brescia (n. 575) al presidente della Camera di commercio di Catania, 29 gennaio 1913, arrivato il 5 febbraio 1913 e protocollato al n. 254, con allegato Camera di commercio ed industria di Brescia, Conclusioni e proposte della Commissione d'inchiesta sul funzionamento dei Collegi dei probiviri della Provincia, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸⁸ Camera di commercio e industria di Catania (n. 1784. In risposta al foglio 29 gennaio 1913 n. 575) al presidente della Camera di commercio e industria di Brescia, 4 marzo 1913. Oggetto: Riforma alla legge sui Collegi dei Probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁸⁹ Camera di commercio ed industria di Brescia al presidente della Camera di commercio di Catania, 26 marzo 1914, arrivato il 3 aprile 1914 e protocollato al n. 2504. Oggetto: riforma della legge sui probiviri e Camera di commercio ed industria di Brescia, In merito alla necessità della riforma della legge 15 giugno 1893 sui collegi di probiviri n. 295, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁹⁰ Camera di commercio e industria di Firenze ai presidenti delle Camere di commercio e industria del regno, 29 giugno 1923, protocollato al n. 6236, con allegato Camera di commercio e industria di Firenze, Funzionamento dei collegi dei probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁹¹ Camera di commercio e industria di Civitavecchia (n. 1372) al presidente della Camera di commercio di Catania, 30 settembre 1919, arrivato il 6 ottobre 1919 e protocollato al numero 9226. Oggetto: Probi Viri, in Archivio della Camera di commercio di Catania. Sul retro, in data 9 ottobre 1919, veniva annotato: "In questa provincia funziona la Commissione provinciale arbitrale". Occorre sottolineare che, sebbene l'oggetto della richiesta fosse "Probi Viri", nel testo si domandava "se codesta consorella ha costituito nel suo seno, un collegio di Probi Viri per la composizione delle eventuali divergenze fra industriali, commercianti e lavoratori" e ci si informava sulle modalità di funzionamento.

⁶⁹² Camera di commercio e industria di Ferrara (n. 10617/10697) alle Camere di commercio ed industria del regno, ottobre 1919, protocollato al n. 11067, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

Camere di commercio già nelle sedute del 25 e del 26 aprile 1904 – nel deliberare una serie di proposte per la riforma della legge istitutiva dei probiviri, al fine di sopperire alla limitata diffusione e utilizzazione dell’istituto – aveva suggerito di istituire i collegi soltanto dove ne fosse stata fatta richiesta dalle parti interessate⁶⁹³.

Occorre infine soffermarsi sul fatto che siano inseriti in un medesimo faldone documenti relativi ad istituti diversi: collegi probivirali per le controversie di lavoro e organismi arbitrali commerciali, tuttavia accomunati in quanto facenti parte di un unico più ampio *genus*.

8. Lo scarso funzionamento dei collegi nella provincia di Catania

È un dato certo che di tutti i collegi istituiti l’unico ad avere espletato i propri compiti sia stato quello per l’industria della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione. Forse inizialmente per un ‘caso fortuito’, ossia per l’esigenza di risolvere celermente le penose conseguenze di molti lavoratori licenziati a causa degli scontri tra il sindaco De Felice e i liberali del circolo Umberto I uniti ai prestinai privati, in relazione all’avvenuta municipalizzazione del servizio di panificazione⁶⁹⁴.

Le motivazioni di un tale insuccesso, per quel che riguarda il caso catanese, sono sinteticamente ma esattamente esposte dalla Camera di commercio in una nota di risposta inviata al Prefetto, avente ad oggetto proprio il funzionamento dei collegi⁶⁹⁵. La Camera di commercio spiegava che, dei cinque collegi istituiti (ancora quello del legno non era stato istituito), “quelli per i tipografi e per gli addetti alla macinazione funzionarono, ma in maniera ridotta: anzi quest’ultimo collegio cessò ben presto le sue sedute, essendo stata istituita la Commissione Arbitrale dell’Arte bianca per la gestione statale dei cereali.

Oggi questi due collegi accennano a riprendere la loro attività, ma gli altri non danno segno di vita.

Le ragioni di tale inerzia sono in parte da ricercarsi nei migliorati rapporti fra datori e prestatori d’opere, ma principalmente nelle scarse conoscenze della legge e nella limitata sfera di attribuzione che compete a tale magistratura per le controversie individuali derivanti dal contratto di lavoro.

Quanto poi alla risoluzione dei conflitti collettivi, demandata ai collegi probivirali col d.l. 13 Ottobre 1918 n. 1672, finora le parti interessate non hanno creduto di adire

⁶⁹³ Per le altre proposte v. *Unione delle Camere di commercio*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, vol. I, aprile-luglio 1904, pp. 285-286.

⁶⁹⁴ V. G. Barone, *Egemonie urbane e potere locale (1882-1913)*, cit., pp. 335-338.

⁶⁹⁵ Prefettura della provincia di Catania (Div. 3, Num. 21268) al presidente della Camera di commercio di Catania, 28 agosto 1921, arrivato il 31 agosto 1921 e protocollato al n. 7028. Oggetto: Proroga del d.lgt. 13 ottobre 1918, n. 1672, sulla istituzione ed il funzionamento dei collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

tali collegi, ma hanno sollecitato l'intervento dell'autorità politica, che per evitare perturbamenti dell'ordine pubblico, fa volentieri da arbitro nella definizione di scioperi o di altre vertenze"⁶⁹⁶.

A ciò aggiungasi che, come anticipato fra le righe, funzionava a Catania una Commissione provinciale arbitrale.

In antitesi al declino (o alla mancata ascesa) dell'istituto probivirale, nel 1921, "allo scopo di agevolare ai commercianti ed industriali la conciliazione e la risoluzione delle controversie commerciali, in applicazione dell'art. 5 lett. G) della legge 20 marzo 1910, n. 121, la Camera di Commercio di Catania si costituisce in comitato permanente di conciliazione e provvede alla istituzione e funzionamento di un collegio arbitrale"⁶⁹⁷. Oggetto di arbitrato erano le controversie tra i commercianti o tra industriali o tra questi e il pubblico per atti dei loro dipendenti.

La predilezione per l'istituto arbitrale o per la mediazione politica del Prefetto, che costituisce un tratto comune nazionale nel mancato sperato funzionamento dei collegi⁶⁹⁸, evidenzia una deficienza originaria della legge 295/1893: l'aver creato degli organi para-arbitrali, ma che non erano genuinamente tali⁶⁹⁹.

D'altro canto i collegi appaiono come degli organi estremamente democratici, che possono cioè esistere e realizzare la propria attività soltanto se voluti dai corpi sottoposti al loro "governo", ad onta di ogni volontà di un fantomatico potere centrale. Condizione necessaria affinché possa realizzarsi la superiore situazione è l'esistenza di una popolazione di lavoratori consapevole e coesa.

⁶⁹⁶ Camera di commercio di Catania (n. 6028. In risposta al foglio 28 agosto 1921. Div. 3, Num. 21268) al Prefetto di Catania, 21 settembre 1921. Oggetto: Funzionamento dei collegi di probiviri, in Archivio della Camera di commercio di Catania.

⁶⁹⁷ Art. 1 del Regolamento pel funzionamento di un comitato permanente di conciliazione e per la costituzione ed il funzionamento di un collegio arbitrale presso la Camera di Commercio di Catania, in Archivio della Camera di commercio di Catania. Ai sensi del citato art. 5 lett. g) della l. 121/1910, rientra tra le attribuzioni delle Camere di commercio la designazione, su istanza delle parti, di arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai. Il Collura ha sottolineato come il moltiplicarsi di forme di giurisdizione privata, specialmente arbitrale, nei rapporti tra gli esponenti dei ceti produttivi sia indice di una volontà di mantenere la conflittualità entro l'area privatistica, controllabile ed esente da pubbliche ingerenze (v. G. Collura, Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia, cit., p. 127 e ss.).

⁶⁹⁸ Vedi ampiamente B. Veneziani, I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo, cit., p. 280 e ss..

⁶⁹⁹ Vedi in generale il cap. I

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Studi sulla buona fede*, Milano, Giuffrè, 1975.
- AA.VV., *La modernizzazione difficile. Città e campagne nel Mezzogiorno dall'età giolittiana al fascismo*, Bari, De Donato, 1983.
- Accademia nazionale dei Lincei, *Giornata in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi (Roma, 22 gennaio 1994)*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1995.
- Aimo P., *Il centro e la circonferenza. Profili di storia dell'amministrazione locale*, Milano, Franco Angeli, 2005.
- Alpa G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Bari, 2000.
- Aquarone A., *La unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960.
- Aquarone A., *Tre capitoli sull'Italia giolittiana*, Il Mulino, Milano-Bologna, 1987.
- Aristotele, *Etica nicomachea*, "I classici del pensiero", Fabri editori, 2004.
- Ascoli A., *La riforma della legge sui probiviri*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903.
- Ascoli A., *Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di recenti sentenze)*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903.
- Asquini A., *Il giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste*, in "Rivista di diritto processuale civile", 1926.
- Asquini A., *Sull'autonomia del diritto del lavoro*, in "Archivio giuridico", 1926.
- Asquini A., *Codice di commercio, codice dei commercianti e codice unico di diritto privato*, in "Rivista di diritto commerciale", 1927.
- Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. Atti delle giornate di studio di Salsomaggiore, 25-27 aprile 1969*. Milano, Giuffrè, 1970.
- Aymard M., Giarrizzo G., *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Sicilia*, Torino, Einaudi, 1987.
- Barachia P., *Le interruzioni del lavoro e la determinazione del salario*, in "Il diritto commerciale", 1912.
- Barassi L., *Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro*, in "Il Filangieri", 1899.
- Barassi L., *Sulla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, in "Archivio giuridico", 1899.
- Barassi L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società editrice libraria, Milano, 1901, ristampa anastatica a cura di Napoli M., V & P, Milano, 2003.
- Barassi L., *Le coalizioni industriali e il diritto positivo*, in "Il Foro italiano", 1901.
- Barassi L., *Locazione d'opera e mandato. Natura giuridica del mandato retribuito*, in "Archivio giuridico", 1902.
- Barassi L., *Quali siano le sanzioni per l'inadempimento della promessa di contratto*, in "Archivio giuridico", 1902.
- Barassi L., *Lo sciopero come limite di responsabilità del debitore*, in "Il diritto commerciale", 1910.
- Barassi L., *Ancora sulle conseguenze dello sciopero (quesito circa il contratto di lavoro degli operai non scioperanti)*, in "Il diritto commerciale", 1911.

- Barassi L., *Consuetudine e contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.
- Barassi L., *Ancora sul licenziamento collettivo di operai scioperanti e non scioperanti*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1913.
- Barassi L., *Mandato, deposito e contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1914.
- Barassi L., *Patria potestà e contratto di lavoro*, in “Il Foro italiano”, 1914.
- Barassi L., *Illegittimo licenziamento e risarcimento dei danni*, in “Il Foro italiano”, 1916.
- Barassi L., *Le associazioni professionali*, in “Rivista di diritto civile”, 1916.
- Barassi L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, II edizione, ..., 1915-1917.
- Barassi L., *Giusto salario e salari anormali. Contributo al concetto di equivalenza nei contratti onerosi di scambio*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1917.
- Barassi L., *Il contratto di impiego privato e la competenza delle commissioni arbitrali*, in “Il Foro italiano”, 1922.
- Barassi L., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1933.
- Barone G., *Mezzogiorno e modernizzazione. Elettività, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea*, Einaudi, Torino, 1986.
- Barone G., *Zolfo. Economia e società nella Sicilia industriale*, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2002.
- Barsanti E., *La clausola risolutiva “rebus sic stantibus” nei contratti a lungo termine*, Firenze, 1898.
- Barsanti E., *Risolubilità dei contratti a lungo termine pel successivo mutamento dello stato di fatto*, in “Archivio giuridico”, 1899.
- Beneduce P., *Questione del ‘metodo’ e critica dello ‘Stato indifferente’ nella cultura giuridica italiana di fine ottocento*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 1983.
- Benettini G., *Ancora sul lavoro generico e lavoro specifico*, in “Il diritto commerciale”, 1913.
- Bianchi A., *L'equità dei contratti secondo il patrio codice civile (Art. 1124)*, in “Il Filangieri”, 1884.
- Bidischini E., Musci L. (a cura di), *Guida agli archivi storici delle Camere di commercio*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996.
- Biondi B., *Sciopero e contratto di lavoro*, in “Il diritto commerciale”, 1910.
- Bissolati L., *Leghe ed arbitrati*, in “Nuova antologia”, 1908.
- Bobbio N., *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 1996.
- Bonfante P., *Dei compromessi e lodi stabiliti fra industriali come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi nel senso e nelle forme dei giudizi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.
- Bonfante P., *Postilla a Dereux G., Sulle concezioni tedesca e francese del contratto*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.
- Bonicelli P., *Del periodo di prova e della necessità che venga esaurito*, in “Monitore dei tribunali”, 1911.
- Braccianti E., *Lo sciopero economico e il concetto di forza maggiore*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

- Breccia U., *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, Giuffrè, 1968.
- Brichetti G., *I provvedimenti legislativi per i contratti agrari*, in "Rivista di diritto civile", 1917.
- Brugi B., *Rappresentanza del padrone per compere a credito fatte dal domestico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1905.
- Brugi B., *La presupposizione e i criteri d'interpretazione del contratto formulati negli art. 1124, 1131 cod. civ.*, in "Rivista di diritto commerciale", 1907.
- Brugi B., *Pignorabilità degli stipendi privati e dei salari dipendenti da contratti continuativi*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909.
- Brugi B., *Istituzioni di diritto civile*, III edizione, Milano, Società editrice libraria, 1914.
- Brugi B., *L'analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore*, in "Il diritto commerciale", 1916.
- Bruno T., voce *Contratto agrario*, in "Digesto italiano", Unione Tipografico Editrice, Torino, 1898-1900.
- Cabrini A., *La legislazione sociale 1859-1913*, Roma, Bontempelli, 1914.
- Calamandrei P., *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in "Archivio giuridico", 1921.
- Calamandrei P., *Studi, ...*,
- Calamandrei P., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, Morano editore, Napoli, 1968.
- Cancila O., *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palermo, Palumbo, 1983.
- Cancila O., *Storia dell'industria in Sicilia*, Bari, Laterza, 1995.
- Cao U., *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, Cagliari, Tipo-Lit. Meloni e Aitelli, 1912.
- Cappelletto M., *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1977.
- Carnelutti F., *A proposito di un difetto nella locuzione dell'art. 7 della legge su gli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903.
- Carnelutti F., *La nuova legge su gli infortuni e il relativo regolamento*, in "Rivista di diritto commerciale", 1903.
- Carnelutti F., *Criteri d'interpretazione della legge su gli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904.
- Carnelutti F., *Fondamento giuridico della legge su gli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904.
- Carnelutti F., *Occasione di lavoro e regolamenti di fabbrica*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904.
- Carnelutti F., *Occasione del lavoro. Art. 7 della legge sugli infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1905.
- Carnelutti F., *Ancora sull'art. 7 della legge infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1905.
- Carnelutti F., *Gli apprendisti nella legge infortuni*, in "Rivista di diritto commerciale", 1906.

- Carnelutti F., *Causa violenta. Art. 7 della legge sugli infortuni*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1906 e 1907.
- Carnelutti F., *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.
- Carnelutti F., *Il progresso della giurisprudenza in materia d’infortuni*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.
- Carnelutti F., *Giurisdizione e procedura nelle controversie in materia d’infortuni a proposito del disegno di legge 13 marzo 1908, n. 965*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1908.
- Carnelutti F., *Intorno alla riforma sulla legge infortuni*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1908.
- Carnelutti F., *Ancora sulla capacità commerciale dei gruppi professionali*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.
- Carnelutti F., *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.
- Carnelutti F., *Sulla stabilità del rapporto di impiego*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.
- Carnelutti F., *Un surrogato della legge sul contratto di impiego*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.
- Carnelutti F., *Ancora sulla stabilità nel rapporto di impiego*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.
- Carnelutti F., *Clausole a favore dei lavoratori nei capitolati di appalto di opere pubbliche*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.
- Carnelutti F., *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.
- Carnelutti F., *Del licenziamento nella locazione d’opere a tempo indeterminato*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.
- Carnelutti F., *Diritto di scelta delle macchine trebbiatrici nel contratto di mezzadria*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.
- Carnelutti F., *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.
- Carnelutti F., *Infortuni sul lavoro. Studi*, Roma, Athenaeum, 1913.
- Carnelutti F., *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni nell’agricoltura*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1918.
- Carnelutti F., *Per una riforma dell’arbitrato*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1923.
- Carnelutti F., *Lezioni di diritto industriale. Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova, Milani, 1928.
- Caroncini A., *Note sulla statistica internazionale delle condizioni dei lavoratori agrari*, supplemento al “Bollettino dell’Ufficio del lavoro” n. 10, Roma, Officina poligrafica italiana, 1910.
- Caruso B., *Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo*, in ...
- Castelvetri L., *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, Milano, 1994.
- Castronovo V., *L’industria italiana dall’ottocento a oggi*, Milano, Mondadori, 1980.
- Castronovo V., *Grandi e piccoli borghesi*, Roma-Bari, Laterza, 1988

- Castronovo V., *Storia economica d'Italia*, Torino, Einaudi, 1995.
- Cattaneo C., *Il contratto di lavoro*, in "Monitore dei tribunali", 1903.
- Cattaneo V. e Borda C., *Il codice civile annotato*, Torino, Tip. e Lit. Camilla e Bertolero editori, 1877.
- Cavagnari C., *Studi sul contratto di lavoro*, Società Editrice Libreria, Roma, 1902.
- Cavalieri E., *La questione dei probiviri in agricoltura*, Roma, Tip. E. Botta, 1888.
- Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè, 1982.
- Cazzetta G., *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico, 1865-1914*, Milano, Giuffrè, 1991.
- Cazzetta G., *Scienza giuridica a trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007.
- Cazzetta G., *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Giappichelli, Torino, 2011.
- Cazzetta, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 2011.
- Cecchella C., *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1990.
- Chiarloni S., *Un mito rivisitato: note comparative sull'autorità del precedente giurisprudenziale*, in "Rivista di diritto processuale", 2001.
- Chiovenda G., *Principi di diritto processuale civile*, Casa editrice Cav. Nicola Jovene & C., Napoli, 1906.
- Chiovenda G., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Giuffrè, Milano, 1993.
- Chironi G.P., *Trattato di diritto civile*, Torino, Fratelli Bocca, 1904.
- Chironi G.P., *Studi e questioni di diritto civile*, Torino, Fratelli Bocca, 1914.
- Cimbali E., *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, Torino, ..., 1881.
- Cimbali E., *La funzione sociale de' contratti e la causa giuridica della loro forza obbligatoria*, in "Archivio giuridico", 1884.
- Cimbali E., *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, Torino, 1907.
- Cobianchi C.A., *Criteri per il risarcimento dei danni in caso di ingiusto licenziamento*, in "Rivista di diritto commerciale", 1912.
- Cogliolo P., *Scritti vari di diritto privato*, II edizione, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1910.
- Cognetti De Martiis R., *La giurisdizione del lavoro nel sistema delle leggi*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1904.
- Collura G., *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, Giuffrè, 1978.
- Colonna M., *L'industria zolfifera siciliana. Origini, sviluppo, declino*, Catania, Università degli studi facoltà di economia, 1971.
- Consiglio di Stato, *Il Consiglio di Stato: studi in occasione del centenario*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1932.
- Consiglio Superiore del Lavoro, *I pubblici spettacoli e le provvidenze di legislazione sociale*, Roma, Cecchini, 1915.
- Corradini D., *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1970.
- Corte Enna G., *La buona fede nei contratti - Cenni*, in "Il Filangieri", 1907.
- Costa P., *Il 'solidarismo giuridico' di Giuseppe Salvioli*, in "Quaderni fiorentini", 1974/1975.

Coviello N., *La responsabilità senza colpa. Prolusione al corso di diritto civile letta nella Università di Catania*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, 1897.

D’Aguanno G., *I nuovi ideali del diritto e della giustizia*, in “Archivio giuridico”, 1907.

D’Amelio M., *Per un progetto di legge sul contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

D’Amelio M. e Romano S., *I contatti giurisdizionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1929.

Da Passano L., *La funzione dell’equità nei contratti*, in “Il diritto commerciale”, 1922.

Dal Pane L., *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, II edizione, Milano, Giuffrè, 1958.

De Luca F., *La teorica del rischio professionale e il suo fondamento*, in “Il Foro catanese”, 1910.

De Luca F., *L’applicazione della legge sugli infortuni*, in “Il Foro catanese”, 1910.

De Luca F., *La causa violenta e l’occasione di lavoro secondo l’art. 7 della legge sugli infortuni*, in “Il Foro catanese”, 1910.

De Luca F., *La concausa negli infortuni sul lavoro*, in “Il Foro catanese”, 1911.

De Marini C.M., *Il giudizio di equità nel processo civile*, Cedam, Padova, 1959.

De Marino R., *La concorrenza illegittima nei rapporti civili e penali*, Napoli, Stabilimento tipografico R. Pesole, 1901.

Degni F., *Clausole di rinuncia e contratto di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Dello Strogolo A., *Sull’art. 1124 cod. civ.*, in “Il diritto commerciale”, 1921.

Dereux G., *Sulle concezioni tedesca e francese del contratto*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.

Di Franco L., voce *Probitari*, in *Digesto Italiano*, Vol. XIX, ...

Di Majo, *Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico*, in “Quaderni fiorentini”, 1974/1975.

Dina G., *Disegno di legge sulle privative industriali*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.

Dina G., *Un progetto di legge per le privative industriali*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.

Dodoni M., *Aspetti del pensiero giuridico di Giuseppe Toniolo*, in “Nuova economia e storia”, 2010.

Dodoni M., *Giuseppe Toniolo: il partecipazionismo e la società organica*, in “Nuova economia e storia”, 2010.

Donati D., *Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico*, Milano, 1910.

Donetti E., *Il decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare*, in “Il diritto commerciale”, 1916.

Einaudi L., *Le lotte del lavoro, ...*, 1924, ristampa con introduzione di Spriano P., Giulio Einaudi editore, Torino, 1972.

Fabris P., *Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1976.

Federico G., *Commercio dei cereali e dazio sul grano in Italia (1863-1913). Una analisi quantitativa*, in “Nuova rivista storica”, 1984.

Fergola P., *La teoria del recesso e il rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1985.

Ferrara F., *Potere del legislatore e funzione del giudice*, in “Rivista di diritto civile”, 1911.

Flora E., *Il diritto minerario. Questione di principio*, in “Antologia giuridica”, 1892-1893.

Flores M. (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 2001.

Folco G., *In tema di pubblico impiego*, in “Il diritto commerciale”, 1916.

Folco G., *Sul licenziamento per fine di prova degli impiegati e salariati comunali*, in “Il diritto commerciale”, 1916.

Foncin, *De la saisie-arrêt des salaires*, Paris, 1906.

Gaeta F., *La crisi di fine secolo e l'età giolittiana*, in *Storia d'Italia*, diretta da Galasso A., Torino Utet, 1982.

Gaeta L., *I contratti di tariffa tra datori e prestatori di lavoro*, in “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, 1984.

Gaeta L., *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986.

Gaeta L., *Per una storia dello sciopero nei servizi pubblici: il periodo liberale*, in “Lavoro e diritto”, 1989.

Gaeta L., *Ludovico Barassi (1873-1961)*, in “Lavoro e diritto”, 1997.

Gaeta L., *Lodovico Barassi, Philipp Lotmar e la cultura giuridica tedesca*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2001.

Galizia A., *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Luigi Pierro editore, 1907, riedizione con *Presentazione di Napoli M.*, Kluwer Ippsoa, 2000.

Galizia M., *Rapporti tra i procedimenti penale e disciplinare nei riguardi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1929.

Gangi G., *Il problema delle lacune nel diritto privato*, in “Archivio giuridico”, 1923

Ghezzi G., Romagnoli U., *Il rapporto di lavoro*, III edizione, Zanichelli, Bologna, 1995.

Ghiron M., *Sull'attività del giudice*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1914.

Giannini A., *L'equità*, in “Archivio giuridico”, 1931 (saggio steso nel 1908).

Giannini T., *La concorrenza sleale in senso proprio ed extracontrattuale*, Bapoli, Marghieri, 1898.

Gianturco E., *Gli studi di diritto civile e la quistione del metodo in Italia*, in “Il Filangieri”, 1880, ora in *Opere giuridiche, I, Monografie e corso universitario sui diritti reali*, Roma, 1947.

Gianturco E., *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale. Prolusione al corso di diritto civile letta nella Regia Università di Napoli*, Napoli, Pierro editore, 1891.

Giugni G., *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1979.

Giugni G., *Sindacato (voce per un'enciclopedia)*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1997.

Gobbi U., *Il riconoscimento giuridico delle associazioni professionali*, in “Monitore dei tribunali”, 1919.

Gozzi G., *Legislazione del lavoro e crisi dello stato di diritto in Italia tra Otto e Novecento*, in “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”, 1984.

Grandi M., *Profilo storico della composizione delle controversie di lavoro in Italia nel periodo prefascista*, in “Lavoro e sicurezza sociale”, 1959.

- P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977.
- Grossi P., *“La scienza del diritto privato”. Una rivista progetto nella Firenze di fine secolo (1893-1896)*, Milano 1988.
- Grossi P., *Il coraggio della moderazione. Specularità dell'itinerario riflessivo di Vittorio Polacco*, in “Quaderni fiorentini”, 1989.
- Grossi P., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998.
- Grossi P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000.
- Grossi P., *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Guidi U., *I contratti agrari nel diritto vigente*, Milano, Ditta tip. editr. Libr. Luigi Di Giacomo Pirola, 1921.
- Iannaccone P., *Il contratto di lavoro*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 1911.
- Ichino P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana: teorie e vicende dei giustizialisti dalla liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Il principio di buona fede. Giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985*, Milano, Giuffrè, 1987.
- Jemolo A.C., *Il Consiglio di Stato tra il 1848 e il 1865*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1931.
- La Direzione, *Il primo centenario del Consiglio di Stato*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1931.
- La Lumia I., *Deposito e locazione d'opere. Negozio unico e pluralità di negozi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.
- La Lumia I., *Usi giuridici e usi interpretativi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.
- Latini C., *«L'araba fenice». Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2006.
- Lessona C., voce *Arbitramento*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria, 1893.
- Lessona C., *Codice dei probiviri*, G. Barbera editore, Firenze, 1894.
- Lessona C., *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1903.
- Lessona S., *Gli sviluppi necessari della giurisdizione amministrativa*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1931.
- Levi N., *Gli impiegati degli Enti autonomi e la competenza delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1923.
- Loc. Cond., D. ...
- Lojacono V., *Aspetti fondamentali dello sviluppo industriale della Sicilia dal 1861 al 1965. Ricerca compiuta sotto gli auspici e con il contributo del C.N.R.*, Palermo, Ingrana, 1966.
- Lomonaco G., *Buona fede*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 1911.
- Lucci A., *Clausola di licenziamento e serrata*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.
- Lupo S., *Agricoltura ricca nel sottosviluppo. Storia e mito della Sicilia agrumaria (1860-1950)*, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, 1984.

- Luzzatto F., *La legislazione italiana dei contratti agrari e del contratto di lavoro nell'agricoltura*, in "Rivista di diritto civile", 1926.
- Majorana A., *L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione*, in "Archivio giuridico", 1889.
- Marchetti P., *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Marioni F., *L'equità e la sua funzione nei giudizi*, in « Il Filangieri », 1914.
- Marovelli P., *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, 1967.
- Martone L., *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in "Quaderni fiorentini", 1974/1975.
- Mascambruno M.C., *Il Prefetto, I, Dalle origini all'avvento delle regioni*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Mazzacane A. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Liguori Editore, Napoli, 1986.
- Mazzacane A. (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987.
- Meccarelli M., *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 2011.
- Melis G. (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia: le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Mengoni L., *Il contratto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano*, in "Jus", 1975.
- Mengoni L., *Ancora sul metodo giuridico*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1984.
- Mengoni L., *La parte generale delle obbligazioni*, in "Rivista critica del diritto privato", 1984.
- Mengoni L., *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà*, in "...",
- Mengoni L., *Il contratto individuale di lavoro*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 2000.
- Mengoni L., *L'evoluzione del pensiero di Ludovico Barassi dalla prima alla seconda edizione del Contratto di lavoro*, in "Rivista di diritto del lavoro", 2001.
- Merli S., *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900*, Firenze, 1972.
- Messina G., *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in "Rivista di diritto commerciale", 1904.
- Messina G., *Scritti giuridici, IV, Scritti di diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1948.
- Mestitz F., *Per una storia del contratto collettivo: due lettere di Philipp Lotmar a Hugo Sinzheimer*, in "Lavoro e diritto", 1989.
- Ministero dell'economia nazionale, *I collegi di probiviri esistenti in Italia al 30 giugno 1930*, Roma, Tipografia cooperativa sociale, 1923.
- Modica I., *Costruzione giuridica del contratto di lavoro*, in "Il Circolo giuridico", 1897.

Modica I., *Il prossimo cinquantenario del codice civile italiano. Prolusione letta nella R. Università di Catania il 12 gennaio 1914*, Giannotta, Catania, 1914.

Modica I., *L'influenza della guerra sui rapporti di diritto privato*, in "Il diritto commerciale", 1916.

Monteleone G., *Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri nell'industria. 1883-1911*, in "Studi storici", 1977.

Montessori R., *Sui contratti di tariffa*, in "Rivista di diritto commerciale", 1906.

Montessori R., *L'indennità per il licenziamento intempestivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato*, in "Rivista di diritto commerciale", 1912.

Montessori R., *Nota a Tribunale di Milano 22 aprile 1912*, in "Rivista di diritto commerciale", 1912.

Montessori R., *Il contratto d'impiego privato nella legislazione luogotenenziale*, in "Il diritto commerciale", 1919.

Mortara L., *Per la riforma della legge sui probiviri 15 giugno 1893*, in "Giurisprudenza italiana", 1904.

Mortara L., voce *Appello Civile. Parte speciale*, in *Digesto Italiano*, ...

Mortara L., *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Vallardi, Milano, IV edizione.

Mossa L., *Il diritto del lavoro. Discorso inaugurale nella R. Università di Sassari del novembre 1922*, ristampa, Arti grafiche Pacini-Mariotti, Pisa, 1930.

Musatti A., *Cenni sulla proprietà letteraria del lavoro giornalistico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1908.

Musatti A., *Della consuetudine dei tre debutti*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909.

Musatti A., *I limiti naturali della mansione editrice*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909.

Musatti A., *Prestazione e controprestazione nel contratto di lavoro giornalistico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1909.

Musatti A., *La mora accipiendi e le scritture teatrali*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910.

Musatti A., *Un disegno di legge per contratto di lavoro giornalistico*, in "Rivista di diritto commerciale", 1910.

Mussolini B., *Per il Consiglio di Stato*, in "Rivista di diritto pubblico", 1931.

Nani C., *Il socialismo nel codice civile*, Torino, Clausen, 1892.

Neppi V., *Contributo alla determinazione del concetto di equità*, in "Il Filangieri", 1905.

Neppi Modona G., *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, Bari, Laterza, 1973.

Nicotra B., *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Tipografia Angelo Trani, 1906.

Nogler L., *In ricordo di Hugo Sinzheimer (1875-1945): appunti sul Methodenstreit nel diritto del lavoro*, in "Lavoro e diritto", 1995.

Nogler L., *Hugo Sinzheimer (1875-1945)*, in "Lavoro e diritto", 1997.

Nogler L., *La scienza giuslavoristica italiana tra il 1901 e il 1960 e Hugo Sinzheimer*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 2001.

Notizie sulla applicazione delle leggi 16 giugno 1907, n. 337, e 17 luglio 1910, n. 487, sulla risicoltura, Roma, Officina poligrafica italiana, 1917.

- Offeddu M., *Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamento*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1981.
- Orlando V.E., *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, Milano, Società editrice libraria, 1935.
- Osti G., *La così detta clausola “rebus sic stantibus” nel suo sviluppo storico*, in “Rivista di diritto civile”, 1912.
- Pacchioni G., *Un nuovo caso di gestione degli affari altrui*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.
- Pacchioni G., *Arbitrium merum e arbitrium boni viri*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.
- Pacchioni G., *I poteri creativi della giurisprudenza*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.
- Padoa Schioppa A., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Led, Milano, 1992.
- Pagani C., *Usi commerciali ed ordine pubblico*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.
- Papaleoni M., *La persistenza dell’obbligo di fedeltà dopo il licenziamento*, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 1997.
- Passaniti P., *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Passaniti P., *Filippo Turati giuslavorista: il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Manduria, 2008.
- Passaniti P., *La cittadinanza sommersa. Il lavoro domestico tra Otto e Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2008.
- Pera G., *Recensione a G. Trioni*, in “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, 1982.
- Pera G., *Il contratto di lavoro di L. Barassi e la giurisprudenza dei probiviri*, in “Jus”, 2001.
- Peretti Griva D. R., *Il contratto di impiego privato quale è disciplinato dal Regio decreto legge 13.11.1924 n.1825: commento teorico pratico con riferimento ai precedenti parlamentari e legislativi, con richiami di giurisprudenza e di consuetudini, con annesso testo del decreto*, Milano, Società editrice libraria, 1925.
- Perozzi S., *Ancora sui contratti a danno di terzi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.
- Persiani M., *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, Cedam, 1966.
- Pertile A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1900.
- Pescatore, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, Torino, Utet, 1864.
- Petino A. (a cura di), *Catania contemporanea. Cento anni di vita economica*, Catania, Istituto di storia economica dell’università, 1976
- Petroncelli C., *Osservazioni sul decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare*, in “Il diritto commerciale”, 1916.
- Pic P., *Regolamenti di fabbrica e ammende padronali*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.
- Piola Caselli E., *Giurisprudenza*, in *Digesto italiano*, Torino, 1900-1904.
- Polacco V., *Appunti sulle locazioni*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, 1887.

Polacco V., *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Fratelli Drucker, Verona-Padova, 1898.

Polacco V., *Opere minori*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena, 1929.

Porro E.A., *Del periodo di prova nel contratto di lavoro*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Porro E.A., *L’obbligo del rendiconto nel contratto di lavoro*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Porro E.A., *Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro*, in “Monitore dei tribunali”, 1907.

Porro E.A., *In tema di arbitrati collettivi nel contratto di lavoro*, in “Monitore dei tribunali”, 1908.

“Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 1974-1975.

Raggi L., *Contributo all’apprrezzamento del concetto di equità*, in “Il Filangieri”, 1919.

Ramella A., *La funzione dell’equità nel campo d’esecuzione dei contratti*, in “Il diritto commerciale”, 1922.

Rameri S., *L’art. 8 lett. c del regolamento per l’esecuzione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1906.

Randeraad N., *Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell’Italia liberale*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997.

Ranelletti O., *L’impugnativa di un atto amministrativo nella competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1931.

Ratto L., *Il problema dell’arbitrato nei conflitti del lavoro*, in “L’Italia moderna”, 1905.

Ravà A., *Le clausole di concorrenza*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1903.

Redenti E., *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.

Redenti E., *La pignorabilità del salario*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1906.

Redenti E., *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, Bertero, 1906, a cura e con introduzione di Caprioli S., Torino, Giappichelli, 1992.

Redenti E., *Contratto cumulativo di lavoro e licenziamento*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

Redenti E., *Pignorabilità del salario e pignorabilità dei redditi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

Redenti E., *Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.

Redenti E., *La riforma dei probiviri*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.

Relazione all’Associazione italiana dei conduttori di fondi sulla istituzione dei probi-viri nelle questioni agrarie, del deputato Cagnola, Lodi, Tipografia Quirico & C., agosto 1884.

Relazione statistica sulle industrie ed il commercio nella provincia di Catania nel 1887, in “Il Circolo giuridico”, 1888.

Renard G., *Il concetto istituzionale del regime amministrativo francese*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1931.

Ricca Barberis M., *I sindacati industriali e la giurisprudenza*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1903.

Ricca Barberis M., *L'apprezzamento del terzo come indice di prestazione*, in “Archivio Giuridico”, 1903.

Ricca Barberis M., *Il contratto di prestazione d'opera*, in “Il diritto commerciale”, 1913.

Ricca Barberis M., *Sui limiti di competenza delle commissioni arbitrali per i contratti agrari a decidere controversie derivanti dai contratti stessi*, in “Il Foro italiano”, 1926.

Ricca Barberis M., *Sul diritto della guerra e del dopoguerra*, Fratelli Bocca editori, Torino, 1926.

Rocco A., *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Rodotà S., *Le fonti d'integrazione del contratto*, Milano, ..., 1964.

Romagnoli U., *I «concordati» di Giuseppe Messina: nota introduttiva*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1986.

Romagnoli U., *Le associazioni sindacali nel processo*, Giuffrè, Milano, 1969.

Romagnoli U., *Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del Consiglio Superiore del lavoro*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1969.

Romagnoli U., *La IX sessione del Consiglio Superiore del Lavoro. Per una storia del diritto sindacale*, in “Studi storici”, 1971.

Romagnoli U., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Il Mulino, Bologna, 1974.

Romagnoli U., *Un giurista liberal-democratico e il diritto dei probiviri*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1985.

Romagnoli U., *I «concordati» di tariffa di Giuseppe Messina: nota introduttiva*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1986.

Romagnoli U., *1893-1993: i probiviri industriali avrebbero cent'anni*, in “Lavoro e diritto”, 1993.

Romagnoli U., *Probiviri, brava gente*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1994.

Romagnoli U., *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Il Mulino, Bologna, 1995.

Romeo R., *Storia della grande industria in Italia 1861/1961*, Bologna, Cappelli, 1972.

Roselli P., *Legge sulle Trade-Unions*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.

Ruffilli R., *Problemi dell'organizzazione amministrativa nell'Italia liberale*, in “Quaderni storici”, 1971.

Salvioli G., *Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano*, in “Il Circolo giuridico”, 1885.

Salvioli G., *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Hoepli, 1927.

Saredo, *Istituzioni di procedura civile*, Firenze, Pellas, 1888.

Sarfatti M., *Una nuova legge inglese sulle Trade-Unions*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.

Sarfatti M., *Arbitrati su controversie di lavoro in Inghilterra*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

Sarfatti M., *Il boicottaggio nella giurisprudenza americana*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

Schirmer, *Arbitrium merum und arbitrium boni viri*, in “Archiv für die civilistiche Praxis”, 1901.

Scialoja A., *La dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.

Scialoja A., *Un progetto di legge per la protezione dell’industria zolfifera siciliana*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1906.

Scialoja V., *Del diritto positivo e dell’equità – Discorso inaugurale letto nella grande aula della biblioteca valentiniana il giorno 23 novembre 1879 nel solenne riaprimiento degli studi nell’università di Camerino*, in [Libera università degli studi di Camerino] *Discorso inaugurale e annuario accademico – 1879-80*, Camerino, 1880, poi in *Studi giuridici*, Roma, 1932.

Scialoja V., *L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo*, in *Atti della società italiana per il progresso delle scienze – Terza riunione – Padova – Settembre 1909*, Roma, 1910, o in “Scientia”, 1910, VII, poi in *Scritti giuridici, III, Diritto privato, I*, Roma, 1932.

Scialoja V., *Diritto pratico e diritto teorico*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Scialoja V., *Come il Consiglio di Stato divenne organo giurisdizionale*, in “Rivista di diritto pubblico”, 1931.

Sciarra S., *Di fronte all’Europa. Passato e presente del diritto del lavoro*, in “Quaderni fiorentini”, 2002.

Segni A., *Scritti giuridici*, UTET, Torino, 1956

Setti A., *I diritti dell’industriale sulle invenzioni fatte dai suoi dipendenti*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1906.

Simoncelli V., *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*, Camerino, ..., 1890, poi in *Scritti giuridici*, Roma, Società editrice del Foro Italiano, 1938.

Solmi A., *Sulle lacune dell’ordinamento giuridico*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.

Spampinato R., *Il movimento sindacale in una società urbana meridionale. Catania 1900-1914*, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, 1977.

Speciale G., *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001.

Spinoza A., «L’economia dei codici moderni». *Legislazione e giurisprudenza nella dottrina italiana dell’Ottocento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2011.

Sraffa A., *Le clausole di concorrenza*, Torino, Bocca, 1897.

Sraffa A., *Contratti a danno di terzi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1903.

Sraffa A., *Sulle clausole di concorrenza*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.

Sraffa A., *Se e quando lo sciopero costituisce un caso di forza maggiore*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.

Sraffa A., *Le clausole di concorrenza nel disegno del codice civile svizzero*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.

Sraffa A., *Compromessi e lodi stabiliti fra industriali senza le forme dei giudizi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

Sraffa A., *Contratto collettivo di lavoro e licenziamento*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Sraffa A., *La riforma della legislazione commerciale e la funzione dei giuristi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1913.

Stolfi N., *La proprietà intellettuale, ...*,
Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda, Cedam, Padova, 1927.

Tartufari L., *Il contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*, Macerata, 1893.

Taruffo M., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980.

Taruffo M., *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1994,

Taruffo M., *Dimensioni del precedente giudiziario*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1994.

Taruffo M., *Precedente e giurisprudenza*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2007.

Toniolo G., *L'industria italiana dall'ottocento a oggi*, Milano, Mondadori, 1980.

Toniolo G. (a cura di), *Lo sviluppo economico italiano 1861-1940*, Bari, Laterza, 1983.

Toniolo G., *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, Bologna, Il Mulino, 1988.

Tranfaglia N., *Il deperimento dello stato liberale in Italia*, in “Quaderni storici”, 1972.

Trebeschi C., *La giustizia arbitrale nel lavoro agricolo e nelle campagne, con particolare riguardo a quelle bresciane*, Quaderni di sintesi, Brescia, 1975.

Trioni G., *Fedeltà, fiducia ed elemento personalistico nel rapporto di lavoro*, in “Rivista trimestrale di diritto processuale civile”, 1972.

Trioni G., *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1982.

Ufficio del Lavoro, *Applicazione della legge sui probiviri. Elenco dei collegi di probiviri per le industrie istituiti dopo il 16 luglio 1903*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Commissioni arbitrali*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Congresso dei mezzadri della regione bolognese*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Costituzione di sezioni elettorali di collegi di probiviri*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Cronaca parlamentare*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, Roma, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., 1904.

Ufficio del Lavoro, *Nomine di presidenti e di presidenti supplenti*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Statistica del funzionamento dei Collegi di probiviri industriali durante il primo trimestre dell'anno 1904*, in “Bollettino dell'Ufficio del lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Unione delle Camere di commercio*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, 1904.

Ufficio del Lavoro, *Elezione di probiviri*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, 1905.

Ufficio del Lavoro, *Istituzione di collegi di probiviri*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, 1905.

Ufficio del Lavoro, *Costituzioni di sezioni elettorali in collegi di probiviri*, in “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, 1906.

Ufficio del Lavoro, *Inchiesta della Federazione italiana dei consorzi agrari intorno alle affittanze collettive in Italia*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1906.

Ufficio del Lavoro, *Notizie statistiche sul funzionamento dei collegi di probiviri industriali*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1906.

Ufficio del Lavoro, *Notizie sui collegi di nuova istituzione o di nuova costituzione per l’anno 1905*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1906.

Ufficio del Lavoro, *Elezioni di probiviri*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1907.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri esistenti nel Regno e la loro attività nel secondo semestre del 1906*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1907.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri nel primo semestre del 1907*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1907.

Ufficio del Lavoro, *Nomine di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1907.

Ufficio del Lavoro, *Comitato permanente del lavoro*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1908.

Ufficio del Lavoro, *Consiglio superiore del lavoro*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1908.

Ufficio del Lavoro, *Gli iscritti nelle liste elettorali di probiviri. donne iscritte e donne elette*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1908.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre del 1908*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1908.

Ufficio del Lavoro, *Nomine e conferme di presidenti di collegi di probiviri*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1908.

Ufficio del Lavoro, *Uffici locali del lavoro*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1908.

Ufficio del Lavoro, *Comitato permanente del lavoro*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1909.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre del 1908*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1909.

Ufficio del Lavoro, *Elezioni di probiviri*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1909.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1909*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1909.

Ufficio del Lavoro, *Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di collegi di probiviri*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1909.

Ufficio del Lavoro, *I Congresso federale della stampa*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1909.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1909*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1910.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1910*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1910.

Ufficio del Lavoro, *Inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia*, in “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”, 1910.

Ufficio del Lavoro, *Le organizzazioni d’impiegati*, Roma, Officina poligrafica italiana, 1910.

Ufficio del Lavoro, *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro. XVI sessione - Aprile 1911*, Roma, Officina poligrafica italiana, 1911.

Ufficio del Lavoro, *Atti del secondo congresso dei probiviri italiani. Roma 16-19 maggio 1911. Castel Sant'Angelo*, Roma, Officina poligrafica italiana, 1911.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1910*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1911.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1911*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1911.

Ufficio del Lavoro, *Il probivirato in Italia nel quinquennio 1906-1910*, Roma, Officina poligrafica italiana, 1911.

Ufficio del Lavoro, *Inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", 1911.

Ufficio del Lavoro, *Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1911.

Ufficio del Lavoro, *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro. XVII sessione - Febbraio-Marzo 1912*, Roma, Officina poligrafica italiana, 1912.

Ufficio del Lavoro, *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro. XVIII sessione - Novembre 1912*, Roma, Tipografia nazionale G. Bertero & C., 1912.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1911*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1912.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1912*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1912.

Ufficio del Lavoro, *Nomine e conferme di presidenti e presidenti supplenti di Collegi di probiviri*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", 1912.

Ufficio del Lavoro, *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro. XIX sessione - Febbraio 1913*, Roma, Bertero, 1913.

Ufficio del Lavoro, *Consiglio superiore del lavoro*, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", 1913.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1912*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1913.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1913*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1913.

Ufficio del Lavoro, *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro. XXI sessione - Marzo 1914*, Roma, Cecchini, 1914.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1913*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1914.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1914*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1914.

Ufficio del Lavoro, *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro. XXII sessione - Aprile 1915*, Roma, Cecchini, 1915.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1914*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1915.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1915*, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1916.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1915*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1916.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1916*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1917.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1916*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1917.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel primo semestre 1917*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1917.

Ufficio del lavoro, *Notizie sulla applicazione delle leggi 16 giugno 1907, n. 337, e 17 luglio 1910, n. 487, sulla risicoltura*, supplemento al “Bollettino dell’Ufficio del lavoro” n. 29, Roma, Officina poligrafica italiana, 1917.

Ufficio del Lavoro, *I collegi di probiviri e la loro attività nel secondo semestre 1917*, in “Bollettino dell’Ufficio del Lavoro”, 1918.

Ufficio del lavoro, *Il contratto d’impiego privato*, supplemento al “Bollettino dell’Ufficio del lavoro” n. 34, Roma, Soc. An. Poligrafica italiana, 1919.

Un progetto di legge austriaco sulle clausole di concorrenza, in “Rivista di diritto commerciale”, 1908.

Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura, *Le Camere di commercio nel primo centenario dell’Unità d’Italia. Opera pubblicata sotto gli auspici del Ministero dell’industria e del commercio*, Milano, Giuffrè, 1961.

Vadalà Papale G., *Morale e diritto nella vita*, Napoli, ..., 1881.

Vadalà Papale G., *Diritto privato e codice privato sociale*, in “La scienza del diritto privato”, 1893.

Vadalà Papale G., *Il contratto di lavoro. Relazione al IV congresso giuridico nazionale (Napoli 1897)*, Napoli, Tocco, 1897.

Vadalà Papale G., *Dei metodi d’interpretazione giuridica per il novello indirizzo degli studi di diritto privato*, in *V congresso nazionale giuridico-forense – Palermo, 1903, I, Relazioni della sezione diritto privato (civile e commerciale)*, Palermo, 1903.

Valeri G., *Sulla locazione d’opera*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1914.

Valsecchi F., *Le corporazioni nell’organismo politico del Medioevo*, II edizione, Bologna, Zanichelli, 1935.

Vano C., *In margine a un contributo di Franz Mestitz*, in “Lavoro e diritto”, 1989.

Vano C., *Percorsi di un giuslavorista tra ricordi e storia. Una conversazione con Franz Mestitz*, in “Lavoro e diritto”, 1989.

Vardaro G., *L’inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1979.

Veneziani B., *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in “Rivista di diritto del lavoro”, 1972.

Veneziani B., Vardaro G., *La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavoristica delle origini*, in “Quaderni fiorentini”, 1987.

Vidari E., *Lo sciopero economico e il concetto di forza maggiore*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Vidari E., *Sciopero e forza maggiore*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

- Vidari E., *Ancora sullo sciopero e forza maggiore*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.
- Vivante C., *Per un codice unico delle obbligazioni*, in “Archivio giuridico”, 1887.
- Vivante C., *Trattato di diritto commerciale*, Torino, Fratelli Bocca, 1893.
- Vivante C., *Colpa contrattuale e colpa aquiliana*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.
- Webb S. e B., *La democrazia industriale*, in “Biblioteca dell’economista”, Torino 1912.
- Webb S. e B., *Democrazia industriale. Antologia degli scritti*, a cura di G. Berta con postfazione di G. Giugni, Roma, Ediesse, 1994.
- Wieacker F., *Legge e arte giudiziale (Sul problema dell’ordine giuridico extralegale)*, in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, Padova, Cedam, 1961.
- Zamagni V., *Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia (1861-1990)*, Bologna, Il Mulino, 1990.

FONTI NORMATIVE

- Code du Commerce*, 1807.
- Codice civile del Regno d’Italia*, 1865.
- Codice di commercio del Regno d’Italia*, 1882.
- Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, 1865, nell’edizione curata da N. Picardi e A. Giuliani, Milano, Giuffrè, 2004.
- Codice penale del Regno d’Italia*, 1889.
- Bürgerliches Gesetzbuch*, 1900.
- Legge 6 luglio 1862 n. 680.
- Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, *Sul contenzioso amministrativo*.
- Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.
- Legge 8 giugno 1874 n. 1937.
- Legge 19 luglio 1880, n. 5536, Allegato D.
- Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883*, in Atti Parlamentari. Camera di deputati. Legislatura XV. I Sessione 1882-83. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 113.
- Istituzione dei collegi di probiviri. Proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVI. IV sessione 1889-90. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 129.
- Istituzione dei collegi di probiviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVI. IV sessione 1889-90. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 129-A.
- Istituzione dei collegi di probiviri. Proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 25 aprile 1891*, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVII. I sessione 1890-91. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 117.

Probiiviri. Disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri, di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris. Seduta del 16 maggio 1891, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVII. I sessione 1890-91. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 136.

Probiiviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Maffi presa in considerazione nella tornata del 25 aprile 1891 e sul disegno di legge presentato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio Chimirri di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris nella seduta del 16 maggio 1891. Seduta del 19 giugno 1891, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVII. I sessione 1890-1891. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 117 e 136-A.

Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVIII. I sessione 1892. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 84.

Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in considerazione nella seduta del 3 febbraio 1893, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XVIII. I sessione 1892-93. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 84-A.

Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26 novembre 1902, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXI Legislatura. II Sessione 1902. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 205.

Legge 15 giugno 1893, n. 295 e suo Regolamento.

Legge 30 giugno 1892, n. 321.

Legge 15 luglio 1906 n. 333.

Legge 16 giugno 1907, n. 337.

Norme per la conciliazione dei conflitti collettivi fra proprietari, affittuari di fondi e lavoratori agricoli. Proposta presentata da deputato Alessio nella tornata del 14 maggio 1908, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 205.

Sul contratto di lavoro nell'agricoltura. Proposta di legge del deputato Niccolini e altri, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXIII Legislatura. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 20.

Proposta di legge del Dep. Cabrini e altri. Riforma della legge 15 giugno 1893 sui probiiviri. Annunziata il 9, letta il 12 maggio 1903, svolta e presa in considerazione il 16 maggio 1903 e deferita all'esame della Commissione che riferì sul disegno di legge, n. 205, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI. II Sessione 1902-1903, doc. n. 363.

Verbale della Commissione. Seduta del 17 dicembre 1903, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI. II Sessione 1902-1903, doc. n. 363.

Progetto di legge sul riposo settimanale e festivo, in "Bollettino dell'Ufficio del Lavoro", 1904.

Sul contratto di lavoro nell'agricoltura. Proposta di legge presentata dal deputato Niccolini nella tornata del 27 marzo 1908, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 1018.

Verbali della commissione, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. XXII Legislatura. I Sessione. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 1018.

Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando. Seduta del 27 novembre 1909, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 269.

Verbali della Commissione, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 269.

Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Cocco-Ortu di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti Orlando nella seduta del 27 novembre 1909. Seduta del 19 maggio 1912, in Atti parlamentari. Camera dei deputati. Disegni di legge e relazioni, doc. n. 269-A.

Disegno di legge sul Contratto di lavoro nelle miniere presentato alla Camera dei deputati dal ministro di agricoltura, industria e commercio (Nitti) di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) nella seduta del 12 febbraio 1914, in "Bollettino dell'Ufficio del lavoro", 1914.

Decreto luogotenenziale 30 settembre 1915 n. 1492.

Decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490

Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918 n. 1672.

R.D. 20 gennaio 1921.

R.D. 20 marzo 1921, n. 303.

R.D. 31 luglio 1921.

Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825.

Legge 26 aprile 1926 n. 563.

Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

FONTI GIURISPRUDENZIALI

Giuria dei collegi di probiviri

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 19 marzo 1900, *Mangiagalli c. Reina*, in "Monitore dei tribunali", 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 6 febbraio 1901, *Soffientini c. Della Cola*, in "Monitore dei tribunali", 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 13 febbraio 1901, *Maiocchi c. Piazza*, in "Monitore dei tribunali", 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 27 febbraio 1901, *Aliverta c. Cernuschi*, in "Monitore dei tribunali", 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 28 febbraio 1901, *Colombo e Valsecchi c. Turba*, in "Monitore dei tribunali", 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1901, *Pietra c. Dominioni*, in “Monitore dei tribunali”, 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 luglio 1901, *Sacchi Emilio c. Ditta Arturo Faber & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 21 agosto 1901, *Operai panettieri c. Proprietari di forni di Monza*, in “Monitore dei tribunali”, 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 ottobre 1901, *Bisnari c. Pirovano*, in “Monitore dei tribunali”, 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 3 settembre 1901, *Beretta c. Pagani*, in “Monitore dei tribunali”, 1901.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Robbiati c. Corbellini*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Sartirana e Gariboldi c. Castiglioni*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 dicembre 1901, *Società anonima cooperativa fra i prestinai per la fabbricazione del pane di lusso c. Erpi e Carassi*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Bianchi c. Garbarini*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Figini c. Fumagalli*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, *Premoli e Rossa c. Galimberti*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 23 dicembre 1901, *Dolci e altri c. Galimberti*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 4 gennaio 1902, *Bredi c. G. Crosio & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 15 gennaio 1902, *Galbiati c. Danioni-Maraviglia*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 gennaio 1902, *Malgorani c. Signorini*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 11 febbraio 1902, *Maina c. Grechi*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 febbraio 1902, *Marchetti c. Veronelli*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1902, *Ranzoni e Vai c. Gadda*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 marzo 1902, *Negri c. Musazzi*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 aprile 1902, *Fabbriche riunite acque gasose c. Caimi*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 3 maggio 1902, *Calvi c. Società Italiana degli Alcools*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie tessili, 4 maggio 1902, *Ginghini c. Ditta C. di E. Ambrosi*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 maggio 1902, *Baldelli c. Ditta Capretti*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 23 maggio 1902, *Bizzoni c. Cattaneo*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 maggio 1902, *Benea c. Mazzolini*, in “Monitore dei tribunali”, 1902.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 19 giugno 1902, *Belloni c. Bolis*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 28 agosto 1902, *Grassi e Guatta c. Ditta Gussoni & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie meccaniche, 21 settembre 1902, *Anderlini c. Ditta Fratelli Nobili*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Macinazione, 28 settembre 1902, *Mignani c. Fiorini*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 1° ottobre 1902, *Galbiati c. Morandi*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1902, *Bersani c. Colombo*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 13 novembre 1902, *Carnevali c. Guelfi*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Torino, Trasporti, 15 novembre 1902, *Aiassa c. Società Anonima Elettrica Alta Italia*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 2 dicembre 1902, *Bodina c. Agosta*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Baroni c. Tagni*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Bidorini c. Bottigelli*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Contini c. Mari*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Gerli c. Patrini*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Ghezzi c. Caprotti*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 dicembre 1902, *Milanesi c. Vitali*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, *Sindaco c. Traversi*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie tessili, 6 gennaio 1903, *Federici c. Società per la Filatura della Canapa*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 24 febbraio 1903, *Marinoni c. Ghezzi*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 5 marzo 1903, *Volpi c. Ditta Cesare Vigoni & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 11 marzo 1903, *Brondoni c. Monti*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 12 marzo 1903, *Quarti e altri c. Ditta Poggi e Filiberti*, in “Monitore di tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 18 marzo 1903, *Ditta Belloni Francesco c. De Piaggi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 marzo 1903, *Gironi c. Ditta Origoni & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 marzo 1903, *Torriani c. Ditta B. Camona & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Fornaci e vetrerie, 26 marzo 1903, *Branduardi c. Ditta M. Boschi & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 28 marzo 1903, *Bertolozzi c. Ducci*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 18 aprile 1903, *Becherini c. Bianchi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie meccaniche, 19 aprile 1903, *Tarozzi c. Calzoni*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 maggio 1903, *Pasini c. Samarani*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Ditta dott. Guido Martinelli & C. c. Ballogny e altri*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Ghioni c. Glimas*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, *Parravicini c. Levati*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 18 maggio 1903, *Premoli c. Locatelli*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 23 maggio 1903, *Fava c. Spekel*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 23 maggio 1903, *Simi c. Andreis*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 25 maggio 1903, *Brianza c. Grancini*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 27 maggio 1903, *Lodigiani c. Ditta Prinetti & Stucchi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 28 maggio 1903, *Fabiani c. Volentieri, Rigamonti & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 15 giugno 1903, *Ditta A. Sutti c. Fermi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 18 giugno 1903, *Mai c. Società Macchine Grafiche*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 22 giugno 1903, *Cassani c. Fratalocchi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 24 giugno 1903, *Stucchi c. Grazioli & Gandenzi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 27 giugno 1903, *Gelmuzzi c. Ditta Fratelli Zocchi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie poligrafiche, 30 giugno 1903, *Allodi c. Spinelli*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Bioni c. Pozzoni*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 giugno 1903, *Colombo c. Lomazzi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Luisetti c. Bartoli*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 giugno 1903, *Marelli c. Paiè*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Minimi c. Bartoli*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 30 giugno 1903, *Pasquali c. Orlandi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 15 luglio 1903, *Zanini c. Montani e Bianchi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 luglio 1903, *Limite c. Frascini*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie tessili, 28 luglio 1903, *Melani c. Kössler, Mayer & Klinger*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 12 agosto 1903, *Mangili c. Ditta E. Breda & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie metallurgiche, 31 agosto 1903, *Picchianti c. Leonardi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Torino, Industrie edilizie, 2 ottobre 1902, *Giachetti c. Galliano*, in "Monitore dei tribunali", 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Verona, Industrie metallurgiche, 9 ottobre 1903, *Melani c. Falceri*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 ottobre 1903, *Agnesini c. Casiraghi*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie metallurgiche, 12 ottobre 1903, *Bracaloni c. Forti*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 ottobre 1903, *Grilli e Codara c. Ditta Cesare Vigoni & C.*, in "Monitore dei tribunali", 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 27 ottobre 1903, *Marzatico c. Carminati*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 28 ottobre 1903, *Menelli c. Ditta vedova Porta*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1903, *Cattaneo c. Gorni*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1903, *Gabbini c. Ristorante Cooperativo*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 4 novembre 1903, *Rigamonti c. Breda*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Baggiotti c. Bassi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Balani c. Brambilla*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 25 novembre 1903, *Rana c. Albertini*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 1 dicembre 1903, *Formenti c. Campi*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 9 dicembre 1903, *Zenocchini c. Ristorante Cooperativo*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Roma, Industrie meccaniche, 22 dicembre 1903, *Mineri c. Jenari*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 23 dicembre 1903, *Coarezza e Rebuscini c. Fabbrica nazionale di accumulatori*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 23 dicembre 1903, *Zanda c. Mantica*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie metallurgiche, 30 dicembre 1903, *Cappelli c. Sivieri*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 31 dicembre 1903, *Brustolin c. Buzzetti*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 31 dicembre 1903, *Ottomano c. Redaelli & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industria del legno, 27 aprile 1904, *Trezzi c. Tagliabue*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Torino, Industrie edilizie, 16 settembre 1904, *Capello c. Ditta Fratelli Musso*, in “Monitore dei tribunali”, 1904.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 25 aprile 1905, *Romagnoli e altri c. Ditta G.A. Fossati*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 3 maggio 1905, *Reggiani c. Ausenda*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficeria, 13 maggio 1905, *Bocca c. Ditta Marchetti*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 1° luglio 1905, *Gatti c. Peruzzotti*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 1° luglio 1905, *Roveri c. Moneta*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 23 agosto 1905, *Mambretti c. Luraschi*, in “Monitore dei tribunali”, 1905.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 24 gennaio 1906, *Carabelli c. Palestra*, in “Monitore dei tribunali”, 1906.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Vestiario, 24 aprile 1906, *Persichetti c. Parolari*, in “Monitore dei tribunali”, 1906.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 13 giugno 1906, *Orioli c. Panificio cooperativo milanese*, in “Monitore dei tribunali”, 1906.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 20 giugno 1906, *Calori c. Vatta*, in “Monitore dei tribunali”, 1906.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 11 luglio 1906, *Montrasi c. Manzoni*, in “Monitore dei tribunali”, 1906.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 16 ottobre 1907, *Bonfanti e altri c. Ditta Losa & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1907.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 25 marzo 1909, *Ghezzi c. Ditta Testa & C.*, in “Monitore dei tribunali”, 1909.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 31 marzo 1909, *Savarè e altri c. Franceschetti*, in “Monitore dei tribunali”, 1909.

Giuria dei collegi di probiviri Brescia, Industrie metallurgiche e meccaniche, 5 marzo 1911, *Gaiardoni c. Società anonima R. Rusconi*, in “Monitore dei tribunali”, 1911.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 4 ottobre 1911, *Robbiati c. Colombo*, in “Monitore dei tribunali”, 1911.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 11 luglio 1912, *Borghi e altri c. Ditta Coen*, in “Monitore dei tribunali”, 1912.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 13 settembre 1912, *Feroli e altri c. Coliva*, in “Monitore dei tribunali”, 1913.

Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie poligrafiche, 19 novembre 1914, *Frassini c. Semenza*, in “Monitore dei tribunali”, 1915.

Giuria dei collegi di probiviri Genova, Arte bianca, 15 gennaio 1925, *De Marco c. Burlando*, in “Monitore dei tribunali”, 1925.

Giuria dei collegi di probiviri Genova, Arte bianca, 29 novembre 1923, *Fortunelli c. Carpi*, in “Monitore dei tribunali”, 1925.

Pretura

Pretura di Milano, VII Mandamento, 15 dicembre 1902, *Guelfi c. Carnevali*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Pretura di Milano, V Mandamento, 18 gennaio 1903, *Luraschi c. Beretta*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Tribunale

Tribunale di Milano, 26 gennaio 1903, *Rancati c. Rossanigo*, in “Monitore dei tribunali”, 1903.

Tribunale di Roma, 22 marzo 1910, *American Car and Foundry Company c. Ferrovie dello Stato*, in “Il diritto commerciale”, 1910.

Tribunale di Napoli, sentenza 16 luglio 1910, *Belmonte c. Società Officine Meccaniche*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Tribunale di Milano, sentenza 22 aprile 1912, *Carrasco c. Erba*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Tribunale di Genova, 15 luglio 1912, *Grechi c. Colorificio Sbertoli*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Corte d'Appello

Corte d'Appello di Genova, 18 aprile 1904, *Berlitz Schools c. Schwab*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.

Corte d'Appello di Brescia, 18 aprile 1904, *Merini c. Pacchetti*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.

Corte d'Appello di Milano, 3 maggio 1904, *Novello c. Lechler*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1904.

Corte d'Appello di Genova, 15 maggio 1906, *Moretti e altri c. Comune di Genova e Società mutua cooperativa ligure fra ortolani e contadini*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1907.

Corte d'Appello di Roma, 31 agosto 1909, *Catani c. Morani e Società italiana per il carburo di calcio*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.

Corte d'Appello di Firenze, 20 marzo 1912, *Grassi c. Società ceramica Richard-Ginori*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Corte d'Appello di Venezia, sentenza 2 agosto 1912, *Bardusco c. Madrassi*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione di Torino, 27 dicembre 1904, *Ruschetti c. Ditta Bulet Frères*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.

Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1904, *Bassani c. Mora*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1905.

Corte di Cassazione di Roma, 1 maggio 1908, *Esattoria di Bologna c. Rizzoli*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.

Corte di Cassazione di Roma, 17 agosto 1908, *Capuano c. Acciaierie di Terni*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1909.

Corte di Cassazione di Roma, 25 febbraio 1910, *Seganti c. Società Alti Forni e Acciaierie di Terni*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1910.

Corte di cassazione di Roma, 17 gennaio 1911, *American Car and Foundery Company c. Ferrovie dello Stato*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Corte di Cassazione di Roma, 20 gennaio 1911, *Marani c. Sassoli e Lollini*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Corte di Cassazione di Roma, sentenza 16 marzo 1911, *Comune di Montecassiano c. Giuli*, in “Monitore dei tribunali”, 1911.

Corte di Cassazione di Torino, 24 aprile 1911, *Cotonificio Ligure c. Società G. Maggioni & C.*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1911.

Corte di Cassazione di Torino, 24 novembre 1911, *Comune di Cornigliano Ligure c. Union de Gaz.*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Corte di Cassazione di Torino, 2 dicembre 1911, *Comune di Sestri Ponente c. Union de Gaz.*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Corte di Cassazione di Torino, 23 gennaio 1912, *Comune di Genova, Union de Gaz.*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

Corte di Cassazione di Napoli, sentenza 7 agosto 1912, *Troise c. Mele*, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio ai Prefetti, ai Presidenti delle Camere di commercio e delle Società operaie riconosciute, per l'esecuzione della legge e del regolamento sui collegi dei probiviri. Roma, 14 maggio 1894.

Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, *Circolare n. 14 del 12 febbraio 1921.*

Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, *Circolare n. 23 del 5 agosto 1921.*

FONTI D'ARCHIVIO

Le fonti non ordinate nell'archivio della Camera di commercio di Catania.

Indice

<i>Introduzione</i>	I
---------------------------	---

Il collegio di probiviri (l. 15 giugno 1893 n. 295). L'itinerario di una magistratura industriale speciale

1. I probiviri e lo sciopero. La legge istitutiva dei collegi di probiviri come legge sociale.....	1
2. L'intervento dello Stato nei rapporti economici. Divaricazione di competenze e funzioni: l'ufficio di conciliazione e la giuria	6
3. I collegi dei probiviri come magistratura speciale	10
4. Il procedimento di conciliazione.....	12
5. Il procedimento dinanzi alle giurie	16
5.1. I Limiti di ammissibilità dell'appello	20
5.2. La potestà disciplinare	24
6. La funzione consultiva.....	26
7. La funzione arbitrale delle giurie.....	31
8. La natura giuridica dei collegi di probiviri.....	37
9. L'ingerenza statale nella formazione dei collegi	41
10. Le deroghe alla capacità giuridica di donne e minori.....	45
11. I settori economici esclusi	50
12. I tentativi di modifica della legge sui probiviri. La legge sul contratto di lavoro	58
13. Segue: Il progetto Cabrini e l'Inchiesta dell'Ufficio del lavoro	62
14. Segue: Il progetto Cocco-Ortu e Orlando.....	70
15. La fine dell'istituzione probivirale.....	78

Il rapporto di lavoro nelle decisioni dei collegi di probiviri

1. Applicazione e creazione del diritto	80
2. Probiviri e precedente.....	85
3. Probiviri, buona fede ed equità.....	88
4. La stabilità del rapporto di lavoro. a) Il preavviso di licenziamento ed il risarcimento del danno.....	92
4.1 b) Il sindacato sui motivi del licenziamento e gli obblighi accessori del preavviso	102

4.2 c) Il preavviso: norma derogabile?	108
4.3 d) Il periodo di prova.....	110
4.4 e) Il licenziamento straordinario: criteri di scelta dei lavoratori ed obbligo di repechage	113
4.5 f) Il lavoro in sostituzione.....	116
5. La determinazione del salario equo.....	120
6. La concorrenza sleale del lavoratore.....	126
7. Il diritto al lavoro.....	131
8. Il diritto di sciopero.....	135
8.1 Le tipologie dello sciopero e la sua procedimentalizzazione	140
9. Il diritto al riposo.....	143
10. Il contratto collettivo: l'autonomia privata entro l'ordine costituito	145
10.1 Il contratto collettivo e la funzione arbitrale delle giurie.....	149
10.2 Il contratto collettivo tra "teoria" e "prassi"	152
10.3 La riforma in appello delle sentenze dei probiviri	156
11. La regolazione del conflitto collettivo. Politica sociale ed economica.....	161

Un'esperienza "locale":
i collegi di probiviri a Catania (1896-1923)

1. Il carteggio relativo alla formazione dei collegi. Tra Camere di commercio e Prefetto.....	164
2. I settori industriali dei collegi.....	170
3. L'istituzione dei collegi di probiviri a Catania	175
4. Il collegio di probiviri per l'industria agrumaria.....	179
5. Il collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Assoro.....	181
6. I collegi di probiviri dopo la riforma del 1918	185
7. I rapporti tra le Camere di commercio	188
8. Lo scarso funzionamento dei collegi nella provincia di Catania	191